

S. E.
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE

SESSIONE DEL 1890.



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO
VIA UMBRIA

S. IV.

—
1891



52.

IS - Biblioteca
Inventario S.B.N. R 22
Data 2000

J

INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

Sessione ordinaria del 1890 (*)

I. — PARTE GENERALE.

	Pagina
Composizione della Commissione	IX
Ordine dei lavori per la sessione	X
Relazione del Presidente della Commissione (senatore Messedaglia) a S. E. il Ministro Guardasigilli (senatore Ferraris) sui lavori e sulle proposte formulate dalla Commissione:	
1) Sugli studii per le indagini statistiche sulle tutele	XI
2) Sui discorsi dei Procuratori generali riguardanti l'anno 1889 (parte civile).	XIII
3) Sulle Relazioni dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori del Re intorno ai fallimenti	XV
4) Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello riguardanti l'anno 1889 (parte penale).	XVI
5) Sul movimento della delinquenza negli anni 1888 e 1889.	XVIII
6) Sull'andamento del servizio riguardante la scheda individuale in materia penale	XIX
7) Sulla verificaione dei registri statistici in materia penale.	XX
8) Altri temi	XXII

II. — VERBALI DELLE SEDUTE.

Seduta del 21 gennaio 1891 (*).

Comunicazioni della Presidenza:

 Lettura del decreto di nomina dei nuovi Commissari. 1

Comunicazione del comm. Tami sulle deliberazioni e sui provvedimenti presi dal Comitato intorno ad alcune proposte rinviate nelle decorse sessioni allo studio di esso:

(*) La sessione del 1890, per circostanze speciali, non fu aperta che il 21 gennaio 1891.

	Pagina
Minorenni delinquenti	2
Procedure di esecuzione	<i>ivi</i>
Società commerciali	3
Statistica dei culti	<i>ivi</i>
Recidivi	8
Discorsi inaugurali	9
Relazione del senatore Auriti sugli studii per le indagini statistiche sulle tutele	<i>ivi</i>

Seduta del 22 gennaio.

Discussione sulla Relazione del senatore Auriti	13
Proposte del senatore Auriti sulla statistica delle tutele	20
Proposta del comm. Bodio sull'opportunità di aggiungere, nelle schede della statistica dei matrimoni, un quesito per avere notizia dei casi in cui si deve costituire la tutela ad un minorenni per il fatto che la madre passi a seconde nozze	<i>ivi</i>
Proposta dell'on. Cuccia sui provvedimenti da prendersi perchè le Congregazioni di carità rendano conto annualmente del modo in cui hanno adempiuto all'obbligo di prendere cura della tutela dei minorenni abbandonati	21
Proposta del senatore Messedaglia su uno studio da farsi dal Comitato intorno al modo con cui funziona l'istituto della tutela	24

Seduta del 23 gennaio.

Relazione del senatore Lampertico sui discorsi dei Procuratori generali riguardanti l'anno 1889 (parte civile):	
Conciliatori	27
Consigli di famiglia e di tutela	42
Gratuito patrocinio	50
Pretori	53
Tribunali	57
Procedimento formale e sommario	60
Corti d'appello	66
Argomenti diversi	70
Discussione sulla Relazione del senatore Lampertico	71

Seduta del 24 gennaio.

Proposta dell'on. Curcio sulla riforma dei registri per la statistica civile	75
--	----

	Pagina
Discussione sulla proposta dell'on. Curcio	75
Comunicazione dell'on. Penserini sulle Relazioni dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori del Re intorno ai fallimenti	76
Discussione sulla Comunicazione dell'on. Penserini	90

Seduta del 26 gennaio.

Relazione del prof. Lucchini sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello riguardanti l'anno 1889 (parte penale)	94
I. Istruttoria:	
Uffici del Pubblico Ministero	96
Pretori	99
Uffici d'istruzione	102
II. Giudizi:	
Pretori	109
Tribunali	112
Corti d'assise	116
III. Criminalità:	
Apprezzamenti dei Procuratori generali	121
Cause particolari della delinquenza	126
Recidiva	131
Delinquenza dei minorenni	132
IV. Proposte.	140

Seduta del 27 gennaio.

Discussione sulla Relazione del prof. Lucchini	141
Proposte dei Commissari Auriti, De' Negri, Lucchini e Costa sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali	151
Proposta del prof. Lucchini sulla necessità di riparare ad alcuni inconvenienti che si verificano nell'amministrazione della giustizia	154
Proposta dell'on. Cuccia sugli appelli in materia penale dichiarati inammissibili.	<i>ivi</i>
Proposta dell'on. Curcio sull'opportunità di discutere nella sessione ordinaria di giugno le Relazioni sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali	<i>ivi</i>

	Pagina.
Proposta dell'on. Ferri di riassumere in allegato alle Relazioni sui discorsi inaugurali i prospetti sommarii pubblicati in ciascun discorso	155
Proposta dell'on. Penserini di allegare ai discorsi dei Procuratori generali una tabella riguardante la delinquenza dei minorenni .	<i>ivi</i>

Seduta del 28 gennaio.

Relazione del Direttore generale della Statistica (comm. Bodio) sul movinmento della delinquenza negli anni 1888 e 1889:	
I. Denuncie e istruttorie	157
II. Movimento della criminalità	166
III. Influenza di alcuni fattori fisici e sociali sulla criminalità . .	178
IV. Qualità personali degl'imputati	183
V. Recidività dei condannati	192
VI. Distribuzione territoriale dei reati	197
Discussione sulla Relazione del comm. Bodio.	201

Seduta del 29 gennaio.

Relazione del senatore Costa sull'andamento del servizio riguardante la scheda individuale in materia penale	206
Discussione sulla Relazione del senatore Costa	211
Proposte dei Commissari Costa, Beltrani-Scala, Lucchini e Tondi intorno alla scheda individuale.	219

Seduta del 30 gennaio.

Discussione sulla statistica dei culti	223
Proposta dei senatori Costa ed Auriti sulla statistica dei culti. . . .	227

Seduta del 31 gennaio.

Relazione del comm. De' Negri sulla verificaione dei registri statistici in materia penale:	
Introduzione	228
I. Modo col quale l'ispezione fu condotta	231

	Pagina
II. Risultati delle verificazioni:	
1) Come proceda il servizio della statistica presso le varie Autorità giudiziarie	232
2) Errori rilevati nella verificaazione:	
a) Errori comuni ai vari registri statistici	235
b) Errori speciali a ciascun registro	<i>ivi</i>
III. Provvedimenti e proposte dei Capi del Pubblico Ministero . .	243
IV. Conclusioni	247
Discussione sulla Relazione del comm. De' Negri	251
Mozione del comm. De' Negri intorno ai provvedimenti da prendersi per migliorare il servizio della statistica penale nella parte riguardante i registri statistici	252

III. — A L L E G A T I.

1. Regio Decreto 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3 ^a), colle modificazioni introdotte dai Regi Decreti 24 maggio 1885, n. 3135 (serie 3 ^a) e 14 febbraio 1886, n. 3670 (serie 3 ^a)	254
2. Modello della scheda per la statistica dei matrimoni, colle modificazioni introdotte per aver notizia dei casi in cui una vedova che passa a seconde nozze abbia figli minorenni (art. 250 Cod. civ.)	258
3. Modello della scheda con la quale gli Ufficiali dello stato civile debbono dar avviso ai Pretori dei matrimoni di vedove aventi figli minorenni	259
4. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia ai Procuratori generali, ai Procuratori del Re ed ai Pretori, riguardante l'osservanza delle disposizioni relative ai Consigli di famiglia e di tutela . . .	260
5. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia ai Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti d'appello e ai Presidenti e Procuratori del Re dei Tribunali, riguardante le procedure di fallimento	266

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

Sessione ordinaria, gennaio 1891.

Componenti la Commissione.*

PRESIDENTE:

- * **Messedaglia** comm. **Angelo**, senatore del Regno, professore di economia politica e statistica nella R. Università di Roma.

COMMISSARI:

- * **Auriti** S. E. comm. Francesco, senatore del Regno, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma;
- * **Beltrani-Scalia** comm. Martino, direttore generale delle carceri nel Ministero dell'interno;
- * **Bodio** comm. Luigi, direttore generale della statistica;
- * **Canonico** comm. Tancredi, senatore del Regno, consigliere della Corte di cassazione di Roma;
- * **Costa** comm. Giuseppe Giacomo, senatore del Regno, avvocato generale erariale;
- * **Cuccia** comm. avv. Simone, deputato al Parlamento;
- * **Curcio** comm. Giorgio, deputato al Parlamento, consigliere di Stato;
- * **De' Negri** comm. avv. Carlo, direttore capo di divisione nella Direzione generale della statistica;
- * **Ferri** avv. prof. Enrico, deputato al Parlamento;
- * **Fortis** avv. Alessandro, deputato al Parlamento;
- Gabelli** comm. dott. Aristide, deputato al Parlamento;
- * **Inghilleri** comm. avv. Calcedonio, senatore del Regno, consigliere di Stato;
- * **Lampertico** comm. Fedele, senatore del Regno;
- * **Lucchini** avv. Luigi, professore di diritto nella R. Università di Bologna;
- * **Mazzucchelli** comm. avv. Edoardo, direttore capo della divisione di polizia giudiziaria ed amministrativa nel Ministero dell'interno;

* Sono contrassegnati con asterisco i nomi dei Commissari che intervennero alle sedute.

- * **Penserini** cav. avv. Francesco, deputato al Parlamento, consigliere di Corte di appello in missione di presidente del Tribunale civile e penale di Napoli;
- * **Righi** comm. avv. Augusto, senatore del Regno;
- * **Tami** comm. avv. Antonio, direttore capo di divisione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
- * **Tondi** comm. avv. Nicola, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma.

SECRETARI:

- * **Borgomanero** cav. avv. Luigi, segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
- * **Bosco** avv. Augusto, segretario nella Direzione generale della statistica.

ORDINE DEI LAVORI.

- 1° Comunicazioni della Presidenza;
 - 2° Comunicazioni del Comitato (TAMI);
 - 3° Relazione sugli studii per le indagini statistiche sulle tutele (AURINI);
 - 4° Relazione sui discorsi dei Procuratori generali riguardanti l'anno 1889, parte civile (LAMPERTICO);
 - 5° Comunicazione sulle Relazioni dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori del Re intorno ai fallimenti (PENSERINI);
 - 6° Relazione sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello riguardanti l'anno 1889, parte penale (LUCCHINI);
 - 7° Relazione sul movimento della delinquenza negli anni 1888 e 1889 (BODIO);
 - 8° Relazione sull'andamento del servizio riguardante la scheda individuale in materia penale (COSTA);
 - 9° Statistica dei culti;
 - 10° Relazione sulla verificaione dei registri statistici in materia penale (DE' NEGRI).
-

Relazione del Presidente della Commissione (senatore MESSEDAGLIA) a S. E. il Ministro Guardasigilli (senatore FERRARIS) sui lavori e sulle proposte formulate dalla Commissione.

ECCELLENZA,

Ho l'onore di riferire all'E. V. sui lavori compiuti dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione tenuta dal 21 al 31 gennaio del corrente anno e di sottoporre all'approvazione di V. E. le proposte che la Commissione stimò opportuno di fare.

Riassumerò dapprima le Relazioni dei Commissari sulle materie affidate al loro studio e le discussioni che ne seguirono, e toccherò poi di qualche altro argomento di maggiore importanza trattato nel corso della sessione.

1. — Relazione del senatore Auriti sugli studi per le indagini statistiche sulle tutele.

Come è noto a V. E., la Commissione ebbe già occasione di prendere alcuni provvedimenti intesi a conseguire che l'istituto della tutela risponda meglio e più efficacemente al benefico fine a cui mira.

Dalla statistica della giustizia civile e da un'indagine speciale sulle tutele, ordinata dall'on. Ministro Guardasigilli, si dovette constatare che il numero delle tutele aperte e dei Consigli di famiglia e di tutela convocati in ciascun anno

era molto minore di quello che avrebbe dovuto essere. Non si poteva però conoscere con precisione in quanti casi la legge non fosse stata osservata, non avendosi il modo di confrontare il numero dei Consigli di famiglia istituiti con quello delle morti di vedovi, che lasciavano figli minorenni. Inoltre non si aveva la sicurezza che gli Ufficiali dello stato civile adempissero sempre all'obbligo loro imposto dall'art. 250 del Codice civile, di dar avviso ai Pretori delle morti dei vedovi che lasciavano orfani in minore età.

Per riparare e all'uno e all'altro difetto, si pensò di approfittare della statistica delle cause di morte che funziona da parecchi anni, aggiungendo per i vedovi, nella scheda dei morti, la domanda, se essi avessero lasciato figli minorenni, e prescrivendo che gli Ufficiali dello stato civile, nell'atto di redigere la scheda, spedissero ai Pretori una cedoletta contenente quella notizia.

Avendo questo provvedimento dato buon frutto, la Commissione crede ora opportuno di estenderlo anche al caso delle vedove che passano a seconde nozze, avendo figli in minore età. Sarà facile innestare quest'altra ricerca alla statistica dello stato civile, aggiungendo nella scheda dei matrimoni una nuova domanda per i casi delle vedove con prole minorenni, le quali contraggono un nuovo matrimonio, e prescrivendo che anche in questo caso gli Ufficiali dello stato civile ne avvertano il Pretore per mezzo di una cedoletta.

E ad un migliore funzionamento dell'istituto della tutela gioverà altresì quanto dispone il regolamento per la nuova legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, cioè che i direttori degli ospizi, nei quali sono ricoverati dei minorenni che non hanno parenti conosciuti e capaci dell'ufficio di tutore, debbono dar avviso alla Congregazione di carità ed al Procuratore del Re di quei minori, che lasciano l'ospizio e rimangono privi di legale rappresentanza.

Così, anche per i minorenni illegittimi sui quali la Com-

missione non aveva mancato di richiamare l'attenzione del Ministero di Grazia e di Giustizia e di quello dell'Interno, l'Autorità giudiziaria potrà ora soddisfare meglio al compito che le affida la legge.

Ma, per provvedere efficacemente alla protezione legale dell'infanzia, è parso all'onorevole Relatore (e la Commissione fu del suo avviso) che convenga approfondire ancor più come siano osservate le disposizioni di legge intorno alla tutela. Fu perciò deliberato di pregare V. E. affinchè voglia invitare i Capi del Pubblico Ministero a fornire su questo punto notizie più particolareggiate, accompagnandole con opportune osservazioni e proposte.

La Commissione rinnova altresì a V. E. il voto per una ispezione dei registri delle tutele nelle Preture, avendo dovuto rilevare che non sono ovunque tenuti colla necessaria regolarità ed esattezza.

2. — Relazione del senatore Lampertico sui discorsi dei Procuratori generali riguardanti l'anno 1889 (*parte civile*).

Il senatore Lampertico ha riassunto i discorsi dei Procuratori generali per la parte civile, mettendo in luce ciò che trovò in essi di più importante nel rispetto dell'amministrazione della giustizia, e richiamando la Commissione allo studio di questioni tuttora controverse e di non lieve momento.

I Procuratori generali furono concordi nel mostrarsi soddisfatti, come in passato, degli utili servigi resi dai Conciliatori, e nell'invocare che sia elevata la loro competenza contenziosa ed esteso così il campo della loro benefica attività.

Quanto all'istituto della tutela, molti Procuratori generali lamentarono l'inosservanza dei precetti coi quali il Codice civile ha cercato di guarentire efficacemente la protezione dei minorenni, e rilevarono la deplorabile incuria con cui adempiono spesso al proprio dovere coloro ai quali la legge ha affidato tale ufficio.

Intorno al gratuito patrocinio, il numero delle liti definite in favore del povero è superiore a quello delle liti, in cui questi rimase soccombente. È però da deplorare la straordinaria ed ingiustificata lentezza dei giudizi a patrocinio gratuito, ed alcuni Procuratori generali non mancano d'invocare qualche provvedimento atto a riparare a questo grave difetto di un così provvido istituto.

La Commissione non ha preso su questo punto alcuna deliberazione, lasciando a V. E. di giudicare se non fosse opportuno raccomandare ai funzionari del Pubblico Ministero una più severa sorveglianza, sul modo con cui vengono tutelati gl'interessi dei poveri.

Il gran numero di cause trattate dai Pretori, le quali si sottraggono al processo verbale di conciliazione, è stato argomento di rilievi da parte di parecchi Magistrati. È bensì vero che, il processo verbale essendo prescritto dall'art. 417 del Codice di procedura civile soltanto nel caso che la conciliazione abbia luogo, dalla mancanza di esso non si può indurre che il Pretore non abbia effettivamente esercitata la sua azione conciliativa, ma è pur vero che si rimane sempre in dubbio sull'esatta osservanza della legge. Si potrebbe ovviare a ciò, prescrivendo che nei verbali d'udienza si prenda atto delle pratiche di conciliazione fatte dai Pretori, anche quando non approdino a buon fine.

Per ultimo anche nel 1889, come negli anni precedenti, fu assai rilevante il numero delle cause trattate col rito sommario, in forza della facoltà che la legge accorda al Presidente del Tribunale. La qual cosa, se è deplorabile perchè turba e direi quasi sovverte l'ordine dei giudizi, quale è stabilito dal Codice di procedura civile, pure dimostra, a mio parere, quanto vivamente sia sentito dalla Magistratura il bisogno di una riforma legislativa, la quale, limitando l'uso del procedimento formale, renda più celeri e meno dispendiosi i giudizi civili, pur circondandoli di tutte quelle guarentigie che valgano ad assicurarne la libertà e la sincerità.

3. — Comunicazione dell'on. Penserini sulle Relazioni dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori del Re intorno ai fallimenti.

L'on. Penserini riferì sulle procedure di fallimento negli anni 1886-89, valendosi delle Relazioni annuali fatte al Ministro di Grazia e Giustizia dai Presidenti dei Tribunali e dai Procuratori del Re.

Dopo aver constatato che nel 1889 non continuò ad aumentare il numero dei fallimenti, secondo si era osservato negli ultimi anni, il Relatore richiamò l'attenzione della Commissione su due istituti riguardanti la procedura del fallimento, la delegazione dei creditori e il curatore.

La delegazione dei creditori spesso funziona male, talvolta non funziona affatto, anzi non si riesce neppure a costituirla nei fallimenti, l'attivo dei quali è nullo, o così tenue da rimanere completamente assorbito dalle spese.

Anche il modo con cui viene generalmente disimpegnato l'ufficio di curatore non è sempre lodevole. Pur troppo questo ufficio tende, in taluni casi, ad assumere il carattere di speculazione; donde avviene che, se l'attivo è rilevante, si cerca di prolungare quanto più è possibile la procedura di fallimento; se tenue, si trascura deplorabilmente.

Allo scopo di poter meglio riconoscere i difetti che nella pratica si rilevano in questa parte della legislazione commerciale, l'on. Penserini propose che i Presidenti dei Tribunali e i Procuratori del Re nelle loro Relazioni annuali sui fallimenti studino, in modo uniforme per ogni distretto, il modo di funzionare di questo istituto.

Al fine poi di rimediare agli inconvenienti osservati, il Relatore presentò le seguenti proposte, che furono approvate dalla Commissione:

Che si richiami l'attenzione dell'E. V. sulle osservazioni

fatte dai Tribunali intorno agli istituti della delegazione dei creditori e del curatore ;

Che si raccomandì a V. E. di invitare i funzionari del Pubblico Ministero all'esatta applicazione dell'art. 864 del Codice di commercio, nei casi non solo di malversazione, ma anche di negligenza dei curatori ;

Che infine si preghi l'E. V. di disporre che i Rappresentanti del Pubblico Ministero segnalino se avvenga applicazione dell'art. 839 a casi di bancarotta fraudolenta.

4. — Relazione del prof. Lucchini sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello riguardanti l'anno 1889 (parte penale).

Per amor di brevità mi limiterò a ricordare le principali considerazioni svolte dal prof. Lucchini nella sua Relazione intorno ai discorsi inaugurali per la parte penale.

La maggior parte dei Procuratori generali deplorano che anche nel 1889 sia stato soverchio il numero delle istruttorie delegate ai Pretori dai Giudici istruttori. Per quanto l'esuberanza del lavoro renda non di rado necessario di valersi dell'opera dei Pretori, pure ciò dovrebbe farsi soltanto nei limiti segnati dall'art. 81 del Codice di procedura penale, e non anche quando si tratta di procedimenti che presentano una gravità eccezionale, all'istruzione dei quali è indispensabile che attendano Magistrati non distratti da altre cure.

Ed anzi, rispetto al numero assai rilevante dei procedimenti in cui gli autori dei reati rimasero ignoti, alcuni Procuratori generali attribuiscono in parte tale insuccesso alla poca diligenza di alcuni Giudici istruttori nell'avviare le prime indagini per la scoperta dei rei.

Il Relatore mise in rilievo il favore sempre crescente che va acquistando presso i Capi del Pubblico Ministero l'istituzione della Giuria, pur deplorando, molti fra essi, il modo

irregolare e trascurato col quale vengono compilate e rivedute le liste dei Giurati, e la soverchia facilità con cui si concede l'esenzione dall'ufficio senza giustificati motivi.

Il prof. Lucchini toccò infine della recidiva e della delinquenza dei minorenni, oggetto l'una e l'altra di molte osservazioni per parte dei Procuratori generali.

Quanto alla recidiva, sebbene nell'ultimo anno non sia aumentata che per i reati di competenza pretoriale, il Relatore insistette sulla necessità di affrettare la desiderata riforma penitenziaria, come uno dei mezzi più efficaci per combatterla.

Riguardo alla delinquenza dei minorenni, quasi tutti i Rappresentanti del Pubblico Ministero ne attribuiscono la causa principale alla corruzione delle famiglie nelle basse classi sociali, alla miseria e all'abbandono in cui sono lasciati i fanciulli, ed esortano Governo e cittadini ad apportarvi qualche rimedio col promuovere e favorire le istituzioni di patronato.

Per riparare ad alcuni dei difetti osservati nell'amministrazione della giustizia penale, il prof. Lucchini propose, e la Commissione confortò del suo suffragio, che " sia richiamata l'attenzione di V. E. intorno agli inconvenienti segnalati ripetutamente dai Procuratori generali derivanti: " a) dalle eccessive delegazioni dei Giudici istruttori ai Pretori; " b) dal modo imperfetto con cui procedono la compilazione " e la revisione delle liste dei Giurati e dalla facilità di accordare a questi l'esenzione dall'ufficio; e ciò per avvisare " quindi i provvedimenti che si ritenessero opportuni a rimuoverli. „

Il prof. Lucchini presentò inoltre alcune altre proposte intorno ai discorsi inaugurali, le quali dettero luogo ad una lunga discussione che si chiuse coll'approvazione di un emendamento del senatore Auriti, che avrà occasione di ricordare più innanzi.

5. — Relazione del Direttore generale della Statistica sul movimento della delinquenza negli anni 1888 e 1889.

Dall'esame dei dati statistici relativi alla criminalità del 1889, e dal confronto di essi con quelli dei dieci anni precedenti, il Relatore fu tratto a concludere che la delinquenza è andata via via diminuendo in Italia fino all'85; ma che da quell'anno il numero dei reati riprese a crescere dapprima lentamente, poi in modo più sensibile nel 1888 e nel 1889.

Però alcuni delitti più gravi, quali sono gli omicidii e le grassazioni, sia con omicidio, sia senza, hanno continuato a diminuire anche negli ultimi anni, in modo che il loro numero si è venuto riducendo durante gli undici anni, dal 1879 al 1889.

Il comm. Bodio accennò alle relazioni che esistono fra l'intensità della delinquenza ed alcuni fatti fisici e sociali, quali sono l'inclemenza delle stagioni, la miseria, l'emigrazione, gli scioperi, la diffusione dell'istruzione, e così via, pur riconoscendo che la misura dell'influenza di codeste condizioni non potrebbe determinarsi senza uno studio approfondito delle circostanze di luogo e di tempo. E, dopo aver esaminata la delinquenza in rapporto alle condizioni personali degli imputati (sesso, età, professione od occupazione, ecc.), chiuse la sua Relazione con un cenno sulla geografia della delinquenza in Italia.

6. — Relazione del senatore Costa sull'andamento del servizio riguardante la scheda individuale in materia penale.

Nel riferire sull'andamento del servizio della scheda, il senatore Costa ha potuto constatare che nel decorso anno 1890 esso è proceduto in modo soddisfacente, soprattutto se si tien conto che si tratta di un primo anno di esperimento.

La compilazione delle schede per parte delle Autorità giudiziarie è andata migliorando, e ora lascia assai poco da desiderare non solo in parecchie Cancellerie di Tribunale, ma anche in alcune Preture. Questi risultati sono per molta parte dovuti al lavoro di revisione delle schede fatto dall'Ufficio centrale della statistica giudiziaria.

Il Relatore dimostrò poi la necessità che i Magistrati (i quali hanno obbligo di firmare essi stessi le schede) procurino che queste vengano diligentemente ed accuratamente redatte, ed invigilino affinchè siano sempre compilate in tutti i casi nei quali la loro compilazione è prescritta. Inoltre, la scheda essendo limitata ai soli imputati di delitti, dev'essere posta speciale attenzione, affinchè non venga compilata anche per le contravvenzioni, come talora avviene.

In seguito alla Relazione del senatore Costa, la Commissione ha espresso i seguenti voti, che mi reco a dovere di sottoporre all'approvazione di V. E.:

“ La Commissione:

“ Approvando il procedimento seguito nella verifica-
“ delle schede individuali per l'anno 1890, fa voti perchè sia
“ resa alla Direzione generale di statistica la meritata lode per
“ la diligenza con cui vi ha dato esecuzione;

“ Incarica il Comitato di studiare e proporre al Guardasi-
“ gilli qualche rimedio atto:

“ a) ad assicurare che la scheda sia compilata e tras-
“ messa per tutti i procedimenti pei quali è ordinata, e si
“ abbia mezzo di esercitare da questo punto di vista un effi-
“ cace controllo;

“ b) ad evitare che venga compilata e trasmessa la
“ scheda pei reati che hanno indole di contravvenzione;

“ Rivolge viva preghiera al Guardasigilli affinchè siano as-
“ segnati alla Direzione generale di statistica i mezzi (danaro e
“ funzionari) necessari per compiere lo spoglio e la pubblica-
“ zione dei dati statistici risultanti dalla scheda individuale. „

7. — Relazione del comm. De' Negri sulla verifica- zione dei registri statistici in materia penale.

Nella seduta del 20 dicembre 1888 la Commissione aveva approvato con voto unanime la proposta del senatore Costa, di far eseguire una verificaione dei registri statistici penali, allo scopo di sapere come procedesse questo servizio presso le Autorità giudiziarie, e di provvedere, ove ne fosse il caso, ai mezzi opportuni per migliorarlo.

L'ispezione fu infatti ordinata dall' on. Ministro Guardasigilli con Circolare del 1° giugno 1889, e venne affidata ai Capi del Pubblico Ministero.

Da quest'ispezione risultò che la tenuta dei registri penali, se presso molte sedi di Corti e di Tribunali lasciava poco da desiderare, presso altre, e specialmente presso varie Preture, era condotta in modo trascurato e presentava parecchi difetti, sia per la poca diligenza dei funzionari di cancelleria addetti a quel servizio, sia per la mancanza di vigilanza dei Magistrati superiori, sia, infine, per il soverchio lavoro che impediva in alcuni uffici di dedicare al servizio statistico le cure necessarie.

Molti funzionari del Pubblico Ministero, nel fare le ispezioni, cercarono di riparare agli errori constatati nei vari registri, e provvidero che non si rinnovassero nell'avvenire.

Oltre a questo utile effetto ottenuto dalla verificaione straordinaria dei registri, mi piace di far notare all' E. V. che essa ha giovato pure a mettere in evidenza alcune irregolarità nella spedizione degli affari giudiziari, specialmente presso le Preture; il che dimostra come le indagini statistiche, oltrechè servire a fini scientifici e legislativi, possono riuscire vantaggiose al migliore andamento dell'amministrazione della giustizia.

Sulla proposta del Relatore, la Commissione ha deliberato di pregare V. E.:

“ a) a fare eseguire rigorosamente, in ogni sede giudiziaria dove siano più funzionari di cancelleria e segreteria, la disposizione da lui data con la Circolare in data 18 febbraio 1889, n. 1225, secondo la quale la tenuta dei registri dev'essere in ciascuna sede affidata costantemente ad un solo e medesimo funzionario;

“ b) a far osservare la prescrizione della Circolare in data 1° agosto 1885, n. 1144, concernente la compilazione di un foglio di notizie individuali da allegarsi ad ogni processo;

“ c) a prescrivere che sia destinato in ogni Tribunale un Sostituto Procuratore del Re, o, in difetto, anche un Aggiunto giudiziario a sovrintendere alla compilazione dei registri statistici e a dare le istruzioni che occorranò al funzionario incaricato di tale compilazione, tenendo questo Magistrato responsabile dell'integrale registrazione di tutti i procedimenti e della verità delle notizie fornite; ed inoltre d'invigilare sull'andamento del servizio statistico nelle dipendenti Preture;

“ d) ad autorizzare la Direzione generale della Statistica a richiedere, quando abbia motivo di dubitare della sincerità ed esattezza delle notizie fornite, copia delle corrispondenti sentenze;

“ e) a stabilire che, indipendentemente dalle ispezioni parziali e saltuarie che possano farsi dai Procuratori generali e Procuratori del Re nella cancelleria e segreteria del rispettivo Collegio, e da questi ultimi nelle dipendenti Preture ogniqualvolta abbiano occasione di recarvisi, sia fatta a non lunghi intervalli di tempo un'ispezione generale dei registri statistici per accertare come siano tenuti; ed intanto a ordinare che ne sia eseguita una nel corrente anno, specialmente per conoscere i risultati delle modificazioni apportate ai registri medesimi in dipendenza del nuovo Codice penale e dell'adozione della scheda descrittiva per ogni imputato di delitti;

“ f) a comminare rigorose sanzioni disciplinari ai fun-

“ zionari incaricati della tenuta dei registri statistici, ove alterino la verità delle notizie elementari che incombe loro di fornire. „

8. — Altri temi.

Discorsi inaugurali dei Procuratori generali. — La Commissione ritornò anche questa volta, come ho accennato, sull'argomento dei discorsi inaugurali che già nelle precedenti sessioni era stato oggetto di frequenti discussioni.

Sembrò perciò necessario di venire ad una conclusione sopra una questione che si risollevara quasi ogni anno. La maggioranza dei Commissari approvò pertanto la seguente proposta del senatore Auriti, che ho l'onore di sottoporre a V. E. :

“ 1° Che lasciata ai Procuratori Generali la libertà necessaria, nei limiti della legge, pei loro discorsi da pronunciarsi ai primi di gennaio, nella pubblica solennità dell'inaugurazione del nuovo anno, sul modo come fu amministrata la giustizia nell'anno appena scaduto, si rimandino le minute specificazioni ad altra Relazione amministrativa, da trasmettersi per iscritto al Ministero nell'aprile successivo.

“ 2° Che detta Relazione amministrativa contenga:

“ a) un esame analitico del modo come procedettero nel Distretto tutti i rami dell'opera giudiziaria;

“ b) i moduli statistici uniformi spediti dal Ministero, forniti delle cifre bene accertate e controllate nel tempo a tal uopo concesso;

“ c) le osservazioni e i commenti opportuni su dette cifre, specialmente per le variazioni occorse nell'anno, pei rapporti con le medie generali del Regno, e per le cause probabili del movimento degli affari, e delle proporzioni della delinquenza e della litigiosità;

“ d) ed eccezionalmente l'illustrazione di qualche tema speciale che il Guardasigilli credesse di sottoporre alle inve-
“ stigazioni ed al parere dei Procuratori generali. „

Sempre a proposito dei discorsi inaugurali, la Commissione espresse pure il desiderio che V. E. prescriva ai Capi del Pubblico Ministero di compilare e di leggere possibilmente essi stessi il discorso inaugurale.

Appelli in materia penale. — Discutendosi la Relazione del prof. Lucchini sui discorsi dei Procuratori generali per la parte penale, l'on. Cuccia ha richiamato l'attenzione della Commissione sul fatto che sono molto numerosi gli appelli in materia penale i quali vengono dichiarati inammissibili, perchè presentati dopo trascorsi i termini stabiliti dal Codice di procedura penale, ovvero perchè sforniti di motivi. Ora, la dichiarazione di inammissibilità, che deve essere fatta dalla Corte previa citazione dell'appellante, richiede molte e gravi spese, ad evitare le quali egli ha proposto, e la Commissione ha approvato, di far voti all'E. V. affinchè vegga se sia il caso di adottare, in via legislativa, il sistema di rinunzia tacita all'appello, come è prescritto dall'art. 8 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, per i ricorsi in Cassazione in materia penale.

Statistica dei culti. — Il comm. Tami, dopo avere dichiarato che per mancanza di mezzi non si poté finora dar mano alla compilazione della statistica degli Enti ecclesiastici conservati, per la quale furono dalla Commissione già stabilite le norme ed approvati i questionari, fece notare che nel progetto di bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia per l'esercizio finanziario 1891-92, è stato proposto lo stanziamento di una somma destinata ad iniziare una statistica degli Enti ecclesiastici soppressi, la necessità della quale era stata riconosciuta dall'on. Ministro Guardasigilli.

In seguito alla discussione sorta intorno ai criteri da seguire nella compilazione di questa nuova statistica, la Commissione approvò una proposta presentata dai senatori Costa ed Auriti, colla quale si delibera di pregare V. E. affinchè voglia disporre:

“ 1° che nel formulare i moduli della statistica dei culti
“ si senta anche il parere del Comitato permanente per la
“ statistica giudiziaria;

“ 2° che il lavoro di spoglio sia fatto dalla Direzione
“ generale della statistica, sentito il Comitato per la statistica
“ giudiziaria;

“ 3° che all'uopo siano ripartite dal Ministero in misura
“ conveniente fra la Direzione generale del Fondo per il culto
“ e la Direzione generale della Statistica, in proporzione del ri-
“ spettivo lavoro, le somme che verranno stanziare in bilancio
“ per questo scopo. „

Tali sono, onorevole signor Ministro, le principali deliberazioni prese dalla Commissione, che ho l'onore di presiedere, e sulle quali mi faccio ora debito di richiamare l'attenzione di V. E.

Gradisca l'attestazione della mia profonda stima ed osservanza.

Roma, 1° giugno 1891.

Il Presidente della Commissione
Sen. **A. MESSADAGLIA.**

Seduta del 21 gennaio 1891.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Inghilieri, Lampertico, Mazzucchelli, Penserini, Righi e Tami ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero dà lettura del decreto di rinnovamento parziale della Commissione.

A' termini dell'art. 6 del regio decreto 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3^a), dal 1° maggio 1890 cessarono di far parte della Commissione i signori:

Beltrani-Scalia comm. Martino;
Curcio comm. Giorgio;
Ferri prof. Enrico;
Fortis avv. Alessandro;
Gabelli comm. Aristide;
Lampertico comm. Fedele.

Con decreto del 6 luglio 1890, visti i regi decreti del 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3^a), del 24 maggio 1885, n. 3135 (serie 3^a), e del 24 giugno 1888, n. 5468 (serie 3^a), il Ministro Guardasigilli ha confermato membri della Commissione, per il triennio 1890-1893, i signori:

Beltrani-Scalia comm. Martino;
Curcio comm. Giorgio;
Ferri prof. Enrico;
Fortis avv. Alessandro;
Gabelli comm. Aristide;
Lampertico comm. Fedele.

PRESIDENTE. Invita il comm. Tami a riferire sulle deliberazioni e sui provvedimenti presi dal Comitato permanente intorno ad alcune proposte che nelle sessioni passate la Commissione aveva rinviate allo studio di esso.

TAMI. Il Comitato si è occupato, in varie sedute che tenne nel decorso anno 1890, di dare esecuzione alle deliberazioni della Commissione e di fare gli studi di cui fu dalla medesima incaricato.

Riferisco sommariamente sulle risoluzioni adottate, senza parlare di ciò che forma argomento di speciali relazioni che saranno svolte da altri in questa sessione, e senza soffermarmi a dire delle modificazioni od aggiunte portate in talune tavole statistiche in seguito alle raccomandazioni fatte dalla Commissione. Queste si possono facilmente rilevare dall'esame dei volumi pubblicati.

Minorenni delinquenti. — La Commissione aveva espresso il desiderio che fossero raccolte notizie sulla delinquenza dei minorenni per l'anno 1889 e seguenti, incaricando il Comitato di compilare per ciò una tabella, tenendo presenti le osservazioni fatte dai Commissari; ed aveva inoltre formulato il voto che ai discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti di appello fosse allegata una tabella speciale riguardante la delinquenza dei minorenni, colle necessarie specificazioni ed in relazione al nuovo Codice penale, su di che i Procuratori generali avrebbero dovuto fare speciali osservazioni ed illustrazioni.

Il Comitato, nell'accingersi a dare esecuzione a questa deliberazione, ha considerato che, attuata ormai definitivamente la scheda penale per la raccolta dei dati statistici, questa offre tutte le indicazioni necessarie anche in ordine alla delinquenza dei minorenni; credette quindi non essere più il caso di fare indagini speciali, la di cui opportunità, o se vuolsi anche necessità, era indubbiamente manifesta quando ne fu fatta la proposta, ma non lo è più oggi, ed in conseguenza abbandonò il progetto.

Procedure di esecuzione. — La Commissione nella sessione del 1887 aveva deliberato di raccomandare al Comitato di studiare le ulteriori specificazioni che avrebbero potuto essere introdotte nelle tavole statistiche per illustrare il problema delle procedure di esecuzione, sceverando innanzi tutto dalle vendite volontarie davanti al magistrato e dagli altri mezzi coattivi le vendite forzate per pignoramenti di mobili e le espropriazioni immobiliari, per farne materia di specificazioni distinte.

Ed il Comitato, sulla considerazione che le statistiche per l'anno 1887 portavano notevoli aggiunte e speciali notizie sulle vendite giudiziali, deliberò di riservarsi di esaminare, dopo la pubblicazione

del volume della statistica civile per l'anno 1887, se occorresse modificare le tavole statistiche per ciò che riguarda le procedure di esecuzione.

Ora è pubblicato anche il volume del 1888 ed in questi giorni uscirà eziandio quello del 1889.

A parere del Comitato le molte indicazioni che si hanno nelle tavole XVII e XVIII sono più che sufficienti ad illustrare questo argomento.

Ivi infatti, oltre il numero totale delle istanze per autorizzazione di vendita e delle autorizzazioni date, si ha la distinzione delle alienazioni volontarie, alienazioni di beni di minori ed interdetti, vendita di beni di successioni beneficiarie, vendita di beni di successioni vacanti, vendita di beni dotali, vendita di beni di corpi morali, vendita di beni di falliti, vendita di beni di assenti, e, venendo poi alle espropriazioni forzate, si ha una copia di notizie intorno al loro numero ed alla loro classificazione, sia per la natura della proprietà messa in vendita, sia per il modo con cui questa procedette, sia per il prezzo di aggiudicazione, sia infine per la durata del procedimento e per l'ammontare delle spese occorse.

Sembrò quindi al Comitato che non fosse il caso di introdurre, almeno per ora, ulteriori specificazioni; ad ogni modo è, come sempre, agli ordini della Commissione per tutti quei suggerimenti che le piacesse dare.

Società commerciali. — È stato raccomandato dalla Commissione di rivolgere preghiera al Guardasigilli di disporre affinché i Presidenti dei Tribunali siano invitati a riferire se si adempiano regolarmente e nel termine fissato dagli art. 93, 94, 95 del Codice di commercio le formalità della pubblicazione degli atti costitutivi delle Società.

Il nostro Presidente ha comunicata questa deliberazione al Guardasigilli nella relazione del 4 novembre 1889, pubblicata nell'VIII volume dei nostri *Atti*, ed al Comitato non resta che attendere di avere i dati statistici che anche su questo argomento dovrebbero dare i Procuratori generali nei loro discorsi inaugurali per poi riferirne alla Commissione.

Statistica dei culti. — Ammesso in massima dalla Commissione il progetto per la statistica degli enti ecclesiastici conservati

e dei loro beni, il Comitato attendeva soltanto che fossero provveduti i mezzi pecuniari occorrenti per attuarla.

Il Guardasigilli intanto ha disposto che si metta mano ad un lavoro statistico degli enti ecclesiastici soppressi, cioè di tutti gli enti e del patrimonio che è amministrato dalla Direzione generale del Fondo pel culto, ed ha perciò fatto stanziare nel bilancio di quella Amministrazione, per l'esercizio finanziario 1891-1892, un fondo di lire 25,000 (capitolo 47).

Affinchè la Commissione conosca quali sarebbero i criteri che dovrebbero guidare nella composizione di questa statistica, sarà utile darle comunicazione della nota stampata in allegato n. 11 alla tabella C del progetto di bilancio presentato alla Camera dei deputati (1):

« Un lavoro statistico per tutti i rami di servizio cui attende il Fondo per il culto, è della più alta importanza: in esso si deve specchiare il movimento economico dell'Amministrazione dai suoi primordii fino ad oggi, tenuto conto delle trasformazioni subite dal patrimonio, delle vicissitudini attive e passive di questo e degli oneri imposti sul medesimo dalle leggi di soppressione.

« La statistica perciò deve comprendere l'attivo ed il passivo nelle singole branche patrimoniali, e secondo le categorie degli enti colpiti dalle anzidette leggi; così e non altrimenti un lavoro di tal fatta può diventare la chiave dei passati e dei futuri bilanci, e con la scorta di esso sarà facile definire nettamente il male ed il bene, i timori e le speranze, e determinare con esattezza se, quando ed in quali proporzioni possano i comuni fruire dei vantaggi loro concessi dalle leggi in parola.

« Non poche sono le leggi di soppressione emanate in Italia ed in ognuna vi è qualche cosa di diverso o di nuovo; occorre quindi classificare, innanzi tutto, gli enti ed il rispettivo patrimonio in rapporto alle leggi per cui quelli vennero aboliti e questo passava alle Casse ecclesiastiche ed al Fondo per il culto.

« Devesi, ciò premesso e per raggiungere più sicuramente lo scopo, tener ferma la classificazione prima e generalissima degli enti e del patrimonio in « Regolare » e « Secolare »; suddividere poi la prima in due parti, cioè enti e patrimonio regolare colpiti dalle leggi del 1855 e 1860-61 (nelle provincie antiche, nelle Marche e nel-

(1) *Atti parlamentari*, Legislatura XVII, 1^a Sessione, n. 6.

l'Umbria e nel Napoletano) ed enti e patrimonio colpiti dalla legge 7 luglio 1866 (per tutte le altre provincie del Regno); suddividere infine la seconda in enti collettivi colpiti dalle leggi del 1855 e 1860-61; enti collettivi (escluse le Ricettizie e le Comunie) colpiti dalla legge 15 agosto 1867; Ricettizie e Comunie; Benefici e Cappellanie, Legati e simili colpiti dalle leggi 1855, 1860-61, vacanti, provvisti, svincolati o da svincolare: Benefici, Cappellanie, Prelature, Legati e simili colpiti dalla legge 15 agosto 1867, vacanti o provvisti, svincolati o da svincolare; Capitoli Cattedrali.

« La quota di concorso forma un capo distinto e deve comprendere tutti gli enti conservati, soggetti od esentati per insufficienza di reddito dalla tassa.

« Per ogni ramo, secondo la proposta suddivisione, occorre un registro statistico, e ce ne vogliono dodici e non meno, considerato che per una completa valutazione del patrimonio del clero regolare, attivo e passivo, bisogna tener distinte le Case possidenti dalle mendicanti.

« Sapremo, con ciò, a lavoro finito, quale il reddito delle Case religiose passato al Fondo per il culto, col tramite anche della Cassa ecclesiastica, in corrispettivo degli immobili; quale il complesso delle annualità diverse, pervenute dalle Case medesime, e come si trovano oggi rappresentate; quale il carico delle passività patrimoniali e delle tasse di cui è relativamente gravato il Fondo per il culto, e quale il supero disponibile; in che misura il detto supero è stato assorbito gradualmente dal cumulo delle pensioni; quante pensioni furono riconosciute ed accordate; in che rapporto stanno le pensioni col reddito patrimoniale, secondo le diverse classificazioni; modificazione di tale rapporto in seguito alle vacanze, di anno in anno e fino alla estinzione delle pensioni; quanti furono i locali concessi alle provincie ed ai comuni o devoluti allo Stato e quanti dichiarati monumentali, a spese del Fondo per il culto. La statistica deve pure rivelare il reddito iscritto ed il reddito riscosso, ente per ente, per gli opportuni riscontri coi bilanci consuntivi, accennare e spiegare le differenze.

« Sapremo altresì quale il reddito patrimoniale immobiliare pervenuto al Fondo per il culto dalle Collegiate e Prepositure soppresse in tutto il Regno, e come per esse si trovi rappresentato attualmente il patrimonio mobiliare, col riassunto dell'iscritto e del riscosso anno per anno e con l'indicazione e spiegazione delle

differenze; sapremo il complesso delle passività patrimoniali e delle tasse diverse che è tenuto a sopportare il Fondo per il culto, ed il numero degli assegni riconosciuti e liquidati a favore dei titolari, con le vacanze annuali.

« Si otterrà lo stesso risultato per le Ricettizie, con l'aggiunta del rapporto annuale degli assegni, fino alla loro totale estinzione, sul reddito netto degli enti, e con la determinazione del supero disponibile a favore dell'Amministrazione.

« Per i Benefici, Cappellanie, Legati e simili, sapremo quanti furono devoluti, perchè di patronato ecclesiastico o di libera collazione o per decadenza dei patroni, al Fondo per il culto; la consistenza e l'ammontare del reddito col riassunto dello iscritto e del riscosso e coll'accenno e spiegazione delle differenze; le passività patrimoniali e le tasse che vi gravitano; l'ammontare degli assegni; il numero e l'ammontare delle vacanze; le epoche probabili delle vacanze posteriori con l'ammontare del reddito netto a profitto dell'Amministrazione; gli enti svincolati dalle Casse ecclesiastiche e dal Fondo per il culto col reddito rispettivo e con le singole posizioni attive e passive, anche in rapporto all'iscritto ed al riscosso; gli enti svincolati dal Demanio o in corso di svincolo, col reddito corrispondente; gli enti tuttavia provvisti per cui è rimandata la devoluzione del patrimonio al Fondo per il culto o lo svincolo da operarsi da esso o dal Demanio, con la descrizione sommaria del patrimonio.

« Per i Capitoli cattedrali, la statistica ci dirà quale la loro consistenza organica prima e dopo il 4 settembre 1867; quale il patrimonio collettivo e le prebende maggiori o minori, conservate o soppresse; la consistenza delle quote soppresse e l'epoca dell'incameramento fattone dal Demanio col relativo passaggio al Fondo per il culto; e, come conseguenza, il bilancio tra l'iscritto ed il riscosso e la ragione delle differenze.

« Per la quota di concorso la statistica ci metterà sott'occhi gli enti soggetti, secondo le diverse categorie, a quota di concorso, col reddito accertato agli effetti di questa tassa e dell'altra di manomorta; la tassa che paga ciascun ente e ciascuna categoria; l'iscritto ed il riscosso fino ad oggi; gli oneri che vi gravitano, le spese sostenute, le restituzioni fatte ed altre passività che vi si sopportano; il supero annuale netto a favore dell'Amministrazione.

« E per questa via sapremo quanto si è perduto per affranca-

zioni nei patrimoni delle diverse categorie di enti ecclesiastici; quanto si è perduto per annullamento di capitali o di rendite; l'ammontare delle rendite di cui è inceppata la riscossione; la valutazione dei motivi e la probabilità dell'appuramento; il conguaglio tra le risultanze statistiche patrimoniali ed i bilanci consuntivi con la spiegazione ed imputazione delle differenze, d'onde verrà naturalmente a risultare nitida e completa la posizione di dare ed avere, per qualsivoglia causa, tra il Demanio ed il Fondo pel culto; e con questo mezzo soltanto si può rispondere ai quesiti indicati a p. 75 e seguenti della relazione presentata in dicembre 1888 dal sig. direttore generale del Fondo per il culto alla Commissione di vigilanza, dei quali alcuni sono gravissimi, come quello che riguarda il supero effettivo delle rendite di cui l'Amministrazione possa disporre, insieme al ricavato dalla quota di concorso per ottenere il complemento delle congrue parrocchiali e ricostituirle in seguito all'abolizione delle decime sacramentali; per ricostituire le congrue dei vescovi ed assumere sul suo bilancio gli assegni che in corrispettivo di decime o di altre prestazioni congeneri, gravano sui bilanci dei comuni a favore dei parroci; e tuttavia senza ledere il diritto e gli interessi dello Stato e dei comuni sul patrimonio regolare per l'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, dei comuni sull'Asse delle Ricettizie e Comunie, dei terzi per patronato, riversibilità o devoluzione, e senza venir meno agli altri obblighi imposti all'Amministrazione dalle leggi di cui sopra.

« Il lavoro da farsi è di gran mole, complesso, delicato ed irto di ostacoli, per vincere i quali occorrono perizia ed esperienza somma, chiarezza di criteri e di idee, precisione di fatti e non comune sagacia.

« Certamente, se dalla istituzione delle Casse ecclesiastiche e del Fondo per il culto fosse stata impiantata una gestione distinta, con contabilità e cassa separata, pel patrimonio regolare e secolare, e nell'uno e nell'altro ramo si fosse tenuta una contabilità patrimoniale classificata secondo le categorie diverse degli enti ed i vari diritti ed interessi creati dalle leggi sulle rendite dei medesimi a favore dello Stato, dei comuni e dei terzi, il lavoro statistico che oggi si richiede, si troverebbe già bell' e fatto, per imprescindibile necessità di cose, e potremmo vagliare attualmente, con animo tranquillo, le risultanze dell'evoluzione patrimoniale nello svolgimento successivo di trentaquattro anni, e riconoscere le forze vitali del-

l'Amministrazione nei differenti suoi còmpiti. Potremmo man mano indicare le deficienze ed i superi in ciascuna branca di patrimonio, e nel riconoscere se e come furono colmate le prime, sia per riduzione di spesa col cessare degli oneri vitalizi, sia con la liquidazione del capitale patrimoniale corrispondente, accennare all'impiego fatto dei secondi ed agli utili conseguiti in tanto periodo di tempo con evidente vantaggio del Fondo per il culto nell'esecuzione delle leggi.

« Ma con servizi e gestione promiscua, amministrativa e contabile, nulla potendosi oggimai ravvisare di classificato, ed i superi di una branca patrimoniale essendo stati consumati per colmare la deficienza dell'altra, tutto è da impiantare ed ordinare sotto questo aspetto e di ben pochi elementi statistici si può trarre partito. Se gli utili che avrebbero potuto ricavarasi dall'impiego dei superi in una data categoria sono irrevocabilmente scomparsi e nel movimento patrimoniale non possono contare più nulla, è bene intanto metter mano una buona volta ad un generale e fondamentale riordinamento, perchè, prospettato nelle sue evoluzioni diverse il passato con tutti i suoi accessori, sia confinata ogni branca patrimoniale, quindi innanzi, nei suoi legali e naturali confini, restituendo all'una ciò che dall'altra le fu tolto, con jattura di diritti e di interessi inviolabili, e regolando la massa immensa delle rendite affluite dalla soppressione, nell'orbita rispettivamente definita ed assegnata dalle leggi. »

Giova sperare che alla statistica degli enti soppressi possa tener dietro quella degli enti conservati, per la di cui compilazione si attende soltanto che il Ministero provveda i mezzi necessari.

Recidivi. — Sull'argomento della recidiva più volte la Commissione fece raccomandazioni per studi speciali, e da ultimo, nella seduta del 22 giugno 1887, deliberò, a proposta dell'on. senatore Canonico, di pregare il Guardasigilli perchè inviti i Procuratori generali a portare in modo speciale la loro attenzione sul grave problema dei recidivi, servendosi per ciò di appositi modelli che dovranno essere formulati dal Comitato.

A parte la considerazione che è noto al Comitato ed alla Commissione come il Guardasigilli sia contrario all'idea di raccomandare ai Procuratori generali temi speciali per i loro discorsi, il Comitato considerò che anche alle indagini sulla recidiva serve ora la scheda penale e che per conseguenza è superfluo compilare modelli spe-

ciali. Dallo spoglio delle schede si avranno tutte le notizie concernenti la recidiva.

Discorsi inaugurali. — La Commissione, nella seduta del 28 giugno 1889, a proposta del prof. Lucchini, incaricò il Comitato di studiare e presentare apposita relazione sul tema concernente i discorsi inaugurali. Di questa deliberazione, come di ogni altra, il nostro Presidente diede comunicazione ufficiale al Ministro Guardasigilli, soggiungendogli essere stato manifestato il desiderio che, specialmente presso le Corti di appello, i discorsi siano letti, quando è possibile, dagli stessi Procuratori generali. Il Comitato, in attesa della iniziativa che su questo proposito avesse creduto di prendere il Ministro, non trovò che fosse ancora momento opportuno per riportare l'argomento in discussione avanti la Commissione.

AURITI. Ringrazia il comm. Tami per la sua comunicazione e desidera pure di ringraziare il Comitato, anche a nome degli altri membri della Commissione, per lo zelo con cui si è occupato delle varie questioni che erano state affidate al suo studio.

CURCIO. Propone che sul progetto di statistica dei culti, secondo la memoria testè letta, si faccia una speciale discussione e si fissi perciò un'apposita seduta di questa sessione.

COSTA. Appoggia la proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni alla proposta dell'on. Curcio, la si ritiene approvata, e con riserva di fissare la seduta per la discussione, che intanto si considera all'ordine del giorno, prega il senatore Auriti di riferire sugli studii iniziati per le indagini statistiche sulle tutele.

Relazione del senatore Auriti sugli studii per le indagini statistiche sulle tutele.

La Commissione di statistica si è più volte occupata dei minorenni, sia nei rapporti penali, per le cause e le proporzioni della loro criminalità in confronto di quella comune, sia nei rapporti civili, per far concorrere la statistica a sindacare il modo come funzionano gli istituti creati dalla legge per la loro protezione.

La presente relazione è destinata a dar conto della esecuzione

delle proposte in materia civile, deliberate in parecchie sedute, e specialmente in quella del 1° luglio 1889.

1° Fu proposto e approvato che nei registri che hanno gli Ufficiali dello stato civile pel servizio della statistica, alla rubrica delle morti di *vedovi o vedove*, si aggiungesse la specificazione *se con figli minori*, e si unisse al foglio una cedoletta da staccarsi, al bisogno, per dare comunicazione al Pretore dell'esistenza di minori, orbatì di entrambi i genitori, cui provvedere per la tutela.

L'Ufficio di statistica ha dato esecuzione al deliberato, sicchè da una parte si è organizzato un mezzo atto ad assicurare ed agevolare l'osservanza dell'art. 250 del Codice civile, e d'altra parte si avrà modo come controllare coi registri dell'Ufficiale dello stato civile quelli delle Preture per le tutele aperte nell'anno;

2° In conformità dei voti espressi dalla Commissione, e al seguito delle premure del Guardasigilli al suo collega dell'Interno, questi ha assicurato che curerà sia denunziata ai Pretori dai Direttori degli ospizi in cui sono ricoverati minori illegittimi, la loro uscita dallo stabilimento, quando non sia per causa di riconoscimento di genitori o per adozione. E così, al cessare della rappresentanza affidata all'Amministrazione dell'ospizio, giusta l'art. 262 del Codice civile, potrà il Pretore provvedere all'apertura della tutela secondo l'altro art. 248 dello stesso Codice. E anzi il Ministro dell'Interno ha promesso che, prendendo occasione dall'art. 8 dell'ultima legge sulle Opere pie, avrebbe cercato d'introdurre nel regolamento da pubblicarsi qualche provvedimento speciale su questa materia;

3° Fu deliberato che nei moduli dei registri nominativi delle Preture per le tutele aperte nel corso di ciascun anno, si distinguesse la rubrica relativa ai figli legittimi da quella degli illegittimi, e così del pari il numero delle convocazioni dei Consigli di famiglia da quello delle convocazioni dei Consigli di tutela.

Secondo queste norme si è formato, d'accordo fra il Relatore ed il Comitato, l'annesso modulo A;

4° Per avere notizie a periodi piuttosto brevi del movimento dei minorenni illegittimi ricoverati negli ospizi, trovandosi insufficiente la relazione quinquennale ordinata dagli attuali regolamenti, fu disposto che si redigesse un modulo semplice delle notizie più necessarie da fornirsi in fine di ogni anno.

A tale uopo il Comitato ed il Relatore hanno compilato l'annesso

modulo *B*, che pei detti minori distingue: se accolti rimanendo affidati alla tutela dell'Amministrazione, o se già forniti di tutela fuori dell'Amministrazione (art. 248 e 262 del Codice civile); e per quelli che escono, se ciò sia per causa di riconoscimento di genitori o per adozione, ovvero per altra causa, che potrebbe dar luogo ad apertura di tutela secondo le norme comuni.

Questo modulo dovrebbe sottoporsi al Ministro Guardasigilli, acciò possa provocare dal suo collega dell' Interno gli ordini necessari per l'esecuzione.

Per effetto delle disposizioni dette di sopra, oltre ad assicurarsi le comunicazioni necessarie da fare ai Pretori per l'apertura delle tutele, si avrebbero le seguenti notizie statistiche per ciascun anno:

- a) numero delle morti di vedovi o vedove con figli minori;
- b) numero dei minori illegittimi ammessi negli ospizi, con distinzione se affidati alla tutela dell'Amministrazione o forniti di tutela propria;
- c) numero dei detti minori usciti dagli ospizi, con specificazione se per riconoscimento dei genitori o per adozione, ovvero per altra causa;
- d) numero delle tutele aperte nelle Preture, con distinzione se di figli legittimi o illegittimi;
- e) numero delle convocazioni dei Consigli di famiglia, e distintamente delle convocazioni dei Consigli di tutela.

5° I registri degli Ufficiali dello stato civile e quelli delle Preture serviranno a completarsi e controllarsi a vicenda. Pur tuttavolta sarebbe opportuno di accertarsi anche direttamente se i registri delle tutele sono tenuti regolarmente nelle Preture. Occorrerebbe a tal uopo una ispezione sui detti registri, il che potrebbe eseguirsi senza aggravio di spesa nella residenza dei Procuratori del Re.

Il Ministero ci fa sapere che per cagioni temporanee questa ispezione non ha potuto finora eseguirsi.

In conclusione il relatore fa le seguenti proposte:

- 1° Che la Commissione approvi i moduli *A* e *B* per gli scopi annunciati nella relazione;
- 2° Che si rinnovino al Guardasigilli i voti per una ispezione dei registri delle tutele nelle Preture;
- 3° Che si disponga una statistica, secondo le nuove schede, del modo come avranno funzionato le tutele nell'anno 1891, pre-

gando il Guardasigilli che voglia richiedere ai Procuratori generali che accompagnino l'invio dei quadri statistici con opportune note esplicative e di commento.

Modulo A.

TABELLA NUMERICA DEI MINORI PEI QUALI SI È APERTA LA TUTELA NELL'ANNO 189.. E DELLE CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA E DEI CONSIGLI DI TUTELA AVVENUTE NELL'ANNO 189..

(Da compilarsi dall'Ufficio di statistica sulle schede nominative delle Preture.)

Minori legittimi				Minori illegittimi			
Tutele aperte durante l'anno 189..			Numero delle convocazioni dei Consigli di famiglia	Tutele aperte durante l'anno 189..			Numero delle convocazioni dei Consigli di tutela
con patrimonio	senza patrimonio	in totale		con patrimonio	senza patrimonio	in totale	

IL PRETORE

Modulo B.

TABELLA NUMERICA DEI MINORI ILLEGITTIMI ACCOLTI NEGLI OSPIZI OD USCITI DAI MEDESIMI NELL'ANNO 189..

Fanciulli minori illegittimi accolti nell'ospizio entro l'anno 189..			Fanciulli minori illegittimi affidati alla tutela dell'Amministrazione, usciti dall'ospizio entro l'anno 189..		
affidati alla tutela dell'Amministrazione, giusta l'art. 262 C. c.	con tutela fuori dell'Amministrazione	in totale	per riconoscimento di genitori od adozione	per altra causa	in totale

La seduta è tolta a mezzogiorno.

Seduta del 22 gennaio 1891.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Inghilieri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi e Tami, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla relazione del senatore Auriti sugli studii per le indagini statistiche sulle tutele.

CURCIO. La necessità di migliorare il servizio delle tutele è dimostrata ogni giorno dai procedimenti penali che s'iniziano contro minorenni delinquenti, i quali, abbandonati a se stessi nell'età in cui avrebbero avuto maggiormente bisogno di educazione, di aiuto e di consiglio, cominciarono col darsi in braccio al vizio e alla dissolutezza e finirono per abbandonarsi senz'altro al delitto.

Un mezzo utilissimo per conoscere quali siano i difetti dell'attuale ordinamento dell'istituto della tutela sarebbe quello proposto nel 1886 dal senatore Auriti, di invitare i Capi del Pubblico Ministero a riferire ogni anno al Ministro Guardasigilli sulle istituzioni o convocazioni dei Consigli di famiglia e dei Consigli di tutela. Le relazioni dei Procuratori generali, dopo esaminate dal Ministero di Grazia e Giustizia, potrebbero essere comunicate alla Commissione, la quale sarebbe in grado, in tal guisa, di provvedere affinché fossero rimossi gl'inconvenienti lamentati.

AURITI. Riconosce l'utilità di queste relazioni speciali sul servizio delle tutele; la terza delle proposte da lui fatte tende appunto ad agevolarle.

Pel momento però gli sembrerebbe opportuno di richiedere ai Procuratori generali queste relazioni pel solo anno 1891, salvo poi a stabilire, ove ne sia il caso, che siano fatte annualmente.

RIGNI. Tutti sono d'accordo nel deplorare l'inefficacia delle disposizioni legislative che regolano l'istituto della tutela. A suo avviso, però, il difetto consiste non tanto nel modo imperfetto con cui la legge viene applicata, quanto nell'insufficienza della legge stessa, la quale non provvede efficacemente nè alla tutela dei beni, nè a quella della persona del minorenne. Questi rimane non di rado in balia di parenti avidi e disonesti, che, non contenti di rivolgere a loro profitto il suo patrimonio, trascurano anche di dargli quel po' d'educazione che basterebbe per avviarlo ad una vita onesta e laboriosa.

Assai meglio della nostra legislazione provvedeva alla protezione dei minorenni quella austriaca coll'istituzione del giudice pupillare; tanto è vero che in quelle provincie dove essa rimase in vigore sino a tempi non molto remoti, la tutela funziona assai meglio che altrove.

PENSERINI. Se la Commissione approverà le proposte dell'on. Auriti, si farà senza dubbio un passo notevole verso la soluzione dell'arduo problema relativo alla tutela dei minorenni.

Però rimarrà sempre da provvedere al modo di avere ampie e sicure informazioni sulla loro delinquenza. Il comm. Tami disse che, la scheda individuale essendo stata estesa a tutti gli imputati di delitti, il Comitato ritenne che non fosse più necessario raccogliere in proposito speciali notizie per mezzo di prospetti da allegarsi ai discorsi dei Procuratori generali. Per vero dire, egli non approva la deliberazione presa dal Comitato, perchè in tal modo accadrà che non si possano avere i desiderati elementi di studio per la delinquenza dei minorenni, finchè non sia stato eseguito lo spoglio delle schede, e che sia perciò necessario attendere qualche anno. Per questa considerazione spera che il Comitato non insisterà sul provvedimento preso.

COSTA. L'on. Auriti ha accennato nella sua relazione alla nuova legge sulle Opere pie ed al progetto di regolamento per la esecuzione di essa, facendo osservare che così l'una come l'altro contengono qualche disposizione speciale sulla tutela dei minorenni.

L'art. 8 della legge 17 luglio 1890 riempie infatti una lacuna che si deplorava nella legislazione precedente e rende effettivamente più agevole l'applicazione dell'art. 262 del Codice civile, imponendo alle Congregazioni di carità l'obbligo di promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari per l'assistenza dei minorenni. Quanto al progetto di regolamento, la disposizione più importante ch'esso contiene è quella per cui le Amministrazioni degli ospizi, nei quali sono ricoverati dei minorenni, dovranno informare i Procuratori del Re della definitiva uscita di essi dagli ospizi, semprechè gli statuti o tavole di fondazione non dispongano che la tutela dei minorenni usciti seguiti ad essere affidata all'Amministrazione dell'ospizio stesso.

CURCIO. Ringrazia il senatore Costa degli schiarimenti dati ai colleghi intorno alle disposizioni sulla tutela dei minorenni contenute nella legge e nel regolamento sulle Opere pie.

BODIO. Fa conoscere i provvedimenti presi per assicurare la costituzione dei Consigli di famiglia, a norma dell'art. 250 del Codice civile.

Si distribuirà, a questo fine, secondo il voto della Commissione, una scheda speciale, per mezzo della quale gli Ufficiali dello stato civile dei Comuni devono dar notizia ai Pretori della morte dei vedovi che lasciano figli in minore età e per i quali deve essere istituito un Consiglio di famiglia (1).

Allo scopo poi di verificare se gli Ufficiali dello stato civile adempiano a tale prescrizione, si credette opportuno di introdurre nelle schede individuali per i morti un particolare quesito (n. 3 della scheda), inteso a far conoscere se la persona morta in istato di vedovanza, abbia lasciato figli minorenni.

In tal guisa l'Ufficio centrale di statistica, che fa lo spoglio delle schede individuali per fare la statistica del movimento dello stato civile e delle cause di morte, potrà conoscere ogni anno quanti furono i vedovi che lasciarono, morendo, prole in minore età.

Confrontando questo numero con quello dei Consigli di famiglia aperti, si vedrà se i Pretori siano stati sempre informati dei casi

(1) Veggasi il modello di questa scheda negli *Atti della Commissione - Sessione del 1889*, pag. 189.

che rendevano necessaria la istituzione di essi, e se, informati, abbiano adempiuto all'obbligo loro.

Non si può dire quali siano i risultati dei provvedimenti adottati, non essendo ancora terminato lo spoglio delle schede delle morti avvenute nel 1890. Sembra però che per mezzo di essi si potrà conseguire il fine voluto, poichè fu più volte sollecitato dai vari Comuni l'invio di nuovi esemplari delle cedole da spedire ai Pretori, quelle mandate essendo riuscite insufficienti per il numero dei casi verificatisi.

Inoltre parecchi Comuni si sono rivolti all'Ufficio di statistica per avere schiarimenti sul modo di compilare la cedola.

Uno dei dubbi sorse nel caso che in un Comune avvenisse la morte di un vedovo o di una vedova, non avente dimora stabile nel Comune stesso, e per i quali l'Ufficio di stato civile non potesse raccogliere la notizia se avessero o no lasciato figli in minore età. Questo dubbio fu risoluto nel senso, che il Comune presso il quale avvenisse la morte del vedovo o della vedova, dovesse darne comunicazione al Comune in cui il defunto aveva la sua dimora stabile, avvertendolo di fare le indagini opportune per conoscere se il defunto avesse lasciato, o no, prole minorenni, e, in caso affermativo, di compilare la scheda d'avviso da inviarsi al Pretore locale.

Forse per il primo anno di esperimento non si potrà controllare efficacemente l'opera degli Ufficiali dello stato civile, perchè essi, nonostante gli opportuni avvertimenti, si servirono talvolta, durante il 1890, delle vecchie schede individuali per i morti, delle quali avevano una riserva derivante dagli invii di stampati fatti loro l'anno precedente, e non aggiunsero sempre la notizia intorno ai vedovi defunti che lasciarono prole minorenni.

I risultati dell'adozione della scheda di avviso ai Pretori si potranno constatare più facilmente nell'anno 1891, poichè fu domandato il numero dei vedovi morti lasciando figli minorenni, anche nel prospetto riassuntivo mensile dello stato civile, che ciascun Comune deve trasmettere, e che offre un riscontro alle indicazioni che si ricavano poi dallo spoglio delle singole schede individuali.

A rendere anche più certa la costituzione dei Consigli di famiglia, gioverebbe che il provvedimento preso per il caso di morte del vedovo che lascia figli minorenni venisse esteso anche all'altro caso preveduto nell'art. 250 del Codice civile, cioè a quello della vedova

che, avendo figli in minore età, passi a seconde nozze. Si potrebbe perciò introdurre nelle schede dei matrimoni la domanda se la vedova che va a seconde nozze abbia o no prole minorenni, e si potrebbero poi fornire gli Ufficiali dello stato civile di speciali cedole per darne avviso ai Pretori.

Presenta alla Commissione la scheda dei matrimoni coll'aggiunta indicata e la cedola che gli Ufficiali dello stato civile dovrebbero inviare ai Pretori (1).

CUCCIA. Desidera fare alcune osservazioni intorno al secondo dei modelli presentati dall'on. Auriti.

Esso è compilato in modo da servire solamente a dar notizia del movimento dei minorenni *illegittimi* negli ospizi.

Ora, prima di tutto, l'art. 262 del Codice civile parla di « fanciulli ammessi negli ospizi a qualunque titolo e sotto qualsivoglia denominazione, » e si riferisce quindi anche ai minorenni legittimi. In secondo luogo, l'indagine sul movimento dei minorenni negli ospizi spetta al Ministero dell'Interno, ma essa è inutile per il fine che la Commissione si propone di raggiungere, quello cioè di conoscere se tutti i minorenni, che dovrebbero essere protetti dall'istituto tutelare, lo siano effettivamente.

Il modello *B*, a suo avviso, dovrebbe limitarsi a dar notizia del numero dei minorenni per i quali deve essere costituito il Consiglio di tutela, allorchè abbandonano definitivamente l'ospizio, a norma dell'art. 262 del Codice civile. In altri termini, dal modello *B* si dovrebbe rilevare solamente quanti sono i minorenni per i quali spetta al Pretore di costituire il Consiglio di tutela, in seguito a denuncia delle Amministrazioni ospitaliere.

AURITI. Dimostra l'utilità delle notizie che debbono essere raccolte per mezzo delle tabelle *A* e *B*.

La prima parte della tabella *A* farà conoscere se furono aperte le tutele pei minori legittimi, in seguito alle denunce che vengono fatte ai Pretori dagli Ufficiali dello stato civile, come prescrive l'art. 250 del Codice civile.

La seconda parte è invece destinata a dar notizia del numero dei minori illegittimi, alla protezione tutelare dei quali il Pretore

(1) Si veggano questi modelli in allegato al presente volume.

ha provveduto al cessare della tutela affidata all'Amministrazione dell'ospizio.

S'intende che le Amministrazioni degli ospizi dovrebbero denunciare al Pretore anche l'uscita di quei minorenni che abbandonano l'ospizio per ragione di matrimonio, giacchè in tal caso, quantunque essi divengano di diritto emancipati per effetto del matrimonio, pure deve esser loro nominato un curatore, come dispone l'art. 315 del Codice civile.

Infine, per mezzo del modello *B* si conoscerà quanti sono i minori illegittimi che, essendo ricoverati negli ospizi, erano per questo solo fatto già provveduti di tutela, ed il numero di quelli che, uscendone, o non ne avevano più bisogno perchè furono riconosciuti dai genitori od adottati, ovvero, all'opposto, ne dovevano essere provveduti a norma dell'art. 262. Per mezzo di queste notizie il modello *B* completa il precedente e fornisce il modo di vedere se fu sempre adempiuto, sia per parte dell'Autorità amministrativa, sia per parte dell'Autorità giudiziaria, all'obbligo loro imposto dal legislatore rispetto ai fanciulli illegittimi, i quali, essendo ancora in minore età, son costretti a uscire dagli ospizi.

CUCCIA. Crede che sia assai difficile conoscere qual è il vero numero dei minori illegittimi alla cui tutela si deve provvedere, giacchè, oltre quelli che trovansi ricoverati negli ospizi, vi sono disgraziatamente quelli che ne son fuori, e popolano le pubbliche vie. E in seguito a denuncia di chi potrà costituirsi per costoro il Consiglio di tutela? D'altronde non bisogna trascurare un altro fatto che ha pure la sua importanza. Il senatore Costa ha osservato che per l'art. 8 della nuova legge sulle Opere pie spetta alle Congregazioni di carità di promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari per l'assistenza e la tutela degli orfani minorenni abbandonati. Ora sarebbe opportuno di aver notizia del modo come funziona la legge per questo rispetto, e non gli sembra che tali notizie si possano rilevare dai moduli quali sono stati presentati.

COSTA. Nel rivedere le tabelle che fanno parte della relazione del senatore Auriti, il Comitato terrà conto delle osservazioni dell'on. Cuccia, il quale ha dato, per verità, troppo ampia estensione ad una questione che pel momento giova rendere più semplice che sia possibile.

Del resto anch'egli, quando, alcuni anni or sono, tenne l'ufficio di Procuratore generale, ebbe più volte a lamentare nei discorsi inaugurali che il numero delle tutele aperte nel Regno fosse assai minore di quello delle tutele che avrebbero dovuto realmente aprirsi ogni anno.

Fu in seguito alle insistenti osservazioni fatte a questo proposito dai Rappresentanti del Pubblico Ministero, che la Commissione ed il Comitato per la statistica giudiziaria rivolsero la loro attenzione a questo grave argomento, sul quale il senatore Auriti, colla competenza che tutti gli riconosciamo e con uno zelo di cui tutti dobbiamo essergli grati, riferì già due volte alla Commissione.

È dunque indispensabile provvedere a risolvere nel miglior modo la presente questione, già troppo a lungo dibattuta: ed a ciò gli sembra giovino grandemente le tabelle allegate alla relazione dell'on. Auriti.

Infatti a costituire la somma totale dei minorenni, alla protezione dei quali occorre provvedere, contribuiscono:

1° I minorenni legittimi rimasti privi di genitori;

2° I minorenni illegittimi usciti dagli ospizi.

Per quelli bisogna istituire il Consiglio di famiglia, per questi il Consiglio di tutela.

Ora, l'indagine del numero dei minorenni legittimi è stata agevolata, come ha ricordato poc'anzi il comm. Bodio, per mezzo della cedoletta che l'Ufficiale dello stato civile deve inviare al Pretore ogni qual volta vengano a morire un vedovo od una vedova con figli in minore età.

Rimaneva da studiare il modo di conoscere il numero dei minorenni illegittimi usciti dagli ospizi e rimasti quindi senza tutore legale. A ciò provvede la tabella *B* proposta dal senatore Auriti, la quale ci metterà in grado di sapere quanti sono ogni anno i minori illegittimi che hanno definitivamente abbandonato gli ospizi e per i quali è necessario costituire il Consiglio di tutela.

Dai moduli *A* e *B* sarà anche facile di rilevare se vi sia realmente una sproporzione tra il numero delle tutele aperte ed il numero di quelle che si dovevano realmente aprire.

Prega adunque la Commissione di approvare le due tabelle, affidando al Comitato l'incarico di arrecare in esse, d'accordo col relatore, quelle modificazioni che crederà opportune.

PENSERINI. Sarebbe bene aggiungere alla prima delle due tabelle un'avvertenza per evitare che fra le *convocazioni* dei Consigli di famiglia e di tutela siano iscritte anche le *costituzioni* di essi.

TAMI. A nome del Comitato, assicura l'on. Penserini che al modulo *A* sarà aggiunta la nota desiderata da lui.

PRESIDENTE. Mette ai voti la prima delle proposte presentate dal senatore Auriti, che è la seguente:

« 1° Che la Commissione approvi i moduli *A* e *B* per gli scopi annunciati nella relazione. »

La Commissione approva.

FORTIS. Raccomanda che, secondo ha proposto l'on. Costa, i moduli approvati siano riveduti dal Comitato, il quale dovrebbe inoltre presentare alla Commissione una relazione sui risultati che si otterranno da un primo esperimento.

COSTA. Aderisce al desiderio dell'on. Fortis.

PRESIDENTE. Mette ai voti le altre due proposte del senatore Auriti, che sono del seguente tenore:

« 2° Che si rinnovino al Guardasigilli i voti per una ispezione « dei registri delle tutele nelle Preture;

« 3° Che si disponga una statistica, secondo le nuove schede, « del modo come avranno funzionato le tutele nell'anno 1891, pregando il Guardasigilli che voglia richiedere ai Procuratori generali che accompagnino l'invio dei quadri statistici con opportune « note esplicative e di commento. »

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Legge una proposta di deliberazione presentata dal comm. Bodio:

« La Commissione delibera che nelle schede della statistica dei « matrimoni si aggiunga un quesito per avere notizia dei casi in « cui si dovrebbe costituire la tutela ad un minorenni per il fatto « che la madre passi a seconde nozze. »

LUCCHINI. Ricorda a questo proposito che il Procuratore generale di Brescia, nel discorso inaugurale dell'anno passato, ha insistito sulla necessità che i Sindaci e gli Ufficiali dello stato civile de-

nuncino sollecitamente ai Pretori le seconde nozze delle vedove che esercitano la patria potestà.

La Commissione approva la proposta del comm. Bodio.

PRESIDENTE. Il Comitato provvederà all'esecuzione di questa proposta.

CUCCIA. Esprime il desiderio che la Commissione preghi l'on. Guardasigilli di mettersi d'accordo col Ministro dell'Interno, affinché si possa aver notizia del modo con cui le Congregazioni di carità adempiono all'obbligo prescritto loro dalla nuova legge sulle Opere pie, di provvedere alla tutela dei minori abbandonati.

A questo scopo presenta la seguente proposta di deliberazione:

« La Commissione delibera di rivolgere preghiera al Ministero
« di Grazia e Giustizia, affinché provochi dal competente Ministero
« dell'Interno gli opportuni provvedimenti per effetto dei quali si
« faccia obbligo alle Congregazioni di carità di render conto annual-
« mente del modo con cui hanno adempiuto all'obbligo di prendere
« cura della tutela dei minorenni abbandonati, secondo quanto è
« prescritto dall'art. 8 della legge sulle Opere pie del 17 luglio
« 1890. »

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta dell'on. Cuccia, la quale viene approvata.

RIGHI. Crede che la questione della tutela dei minorenni sia di tanta importanza che vorrebbe la Commissione la esaminasse sotto tutti i suoi aspetti. Approva gli studi fatti sin qui come avviamento di indagini che mettano in grado di proporre utili riforme a questa parte della nostra legislazione.

Invero non c'è punto da compiacersi del modo con cui sono applicate le disposizioni legislative che riguardano quest'istituto.

Quanto alla tutela dei minorenni senza patrimonio, l'azione del tutore e del Consiglio di famiglia deve essere rivolta unicamente alla persona del minorenne, di guisa che basterà per la protezione di questi derelitti il ricoverarli in un istituto.

È principalmente rispetto alla tutela dei minorenni con patrimonio che, nella pratica la legge si è mostrata deficiente. In teoria la legislazione italiana disciplina ammirevolmente quest'istituto anche su questo punto; ma, in realtà, tale meccanismo non funziona

regolarmente, perchè non vi è continuità di azione in coloro che sono preposti alla tutela dei minorenni. Il Codice civile accorda, è vero, al Pretore la facoltà di convocare il Consiglio di famiglia ogniqualvolta lo creda necessario; nel fatto però accade che i Pretori ben di rado si valgono di questa facoltà nell'interesse dei minori. Il Codice civile obbligherebbe inoltre il tutore a presentare ogni anno al Consiglio di famiglia il resoconto della propria amministrazione. Ma, lasciando anche da parte il fatto che non sempre il tutore adempie questo obbligo, è certo che, anche quando avviene la presentazione di questi rendiconti annuali, il Consiglio di famiglia non pone nell'esaminarli quella cura che sarebbe necessaria e li approva, per lo più, facendone un esame rapido e superficiale. Questo spiega come possa accadere che per il mantenimento e l'educazione del minore non soltanto vengano spesi in molti casi gl'interessi del suo patrimonio, ma il patrimonio stesso subisca talvolta notevoli diminuzioni.

Il Codice civile nell'art. 301 dispone assai provvidamente che gli atti di alienazione, di pegno o di ipoteca del minore siano sottoposti all'omologazione del Tribunale, e che lo siano del pari tutti gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Anche qui la legge ha saggiamente provveduto alla difesa del patrimonio dei minorenni; però nemmeno questa disposizione produce sempre i benefici effetti che se ne potrebbero attendere. Infatti avviene troppo spesso che un provvedimento del Consiglio di famiglia, il quale non ebbe la prima volta l'omologazione del Tribunale, l'ottenga allorchè viene presentato di nuovo ad esso sotto forma di ricorso, solo perchè prendono parte alla seconda deliberazione magistrati diversi da quelli che avevano preso parte alla prima.

E non basta. Il magistrato, omologato che abbia un provvedimento del Consiglio di famiglia, non si occupa più di vedere se e come esso venga attuato; anzi egli non potrà saperlo neppure in seguito, quando fosse per caso chiamato ad omologare qualche altro provvedimento dello stesso Consiglio di famiglia, giacchè le varie deliberazioni che si riferiscono al medesimo minore non si trovano riunite in un solo incartamento.

Conclude che il Comitato farà opera provvida curando che siano attuate le proposte del senatore Auriti, già approvate dalla Commissione.

CURCIO. Desidererebbe che anche le Direzioni degli stabilimenti penali adottassero per i minorenni, che escono dai luoghi di pena e dai riformatorii, lo stesso provvedimento che è stato imposto alle Amministrazioni degli ospizi per i minorenni che escono dalle case di ricovero. Prega in particolare il comm. Beltrani-Scalia di voler tener conto di questo suo desiderio.

BELTRANI-SCALIA. Assicura l'on. Curcio che il provvedimento da lui invocato è già stato prescritto ai Direttori degli stabilimenti penali dal regolamento carcerario, che andrà ben presto in vigore.

AURITI. Confida che le deliberazioni prese dalla Commissione gioveranno a far raggiungere il generoso intento da tutti desiderato, quello di un'efficace protezione dei minorenni, sia legittimi, sia illegittimi.

I risultati dell'ispezione, che spera verrà fra breve ordinata dall'on. Guardasigilli, e gli ulteriori studi ai quali il Comitato non mancherà certo di dedicarsi per l'avvenire, come ha fatto con tanto profitto per il passato, dimostreranno se si debbano prendere altri provvedimenti, e suggeriranno in tal caso alla Commissione le proposte che essa dovesse fare al Ministro di Grazia e Giustizia.

COSTA. A nome del Comitato dichiara di accettare le raccomandazioni degli on. Righi ed Auriti. Il Comitato non si stancherà di studiare la questione, sinchè essa non sia risolta in modo da soddisfare i desiderii di tutti coloro ai quali sta a cuore il retto funzionamento dell'istituto della tutela.

PENSERINI. Prega il Comitato di adoperarsi per accertare in qual modo sia amministrato il patrimonio dei minorenni, allorchè la patria potestà è esercitata dalla madre, specialmente se questa, pur essendo passata a seconde nozze, abbia conservato l'amministrazione dei loro beni, a norma dell'art. 237 del Codice civile. Questa indagine riuscirebbe tanto più utile in quanto che la legge, mentre ha provveduto a garantire l'amministrazione dei beni dei minorenni sottoposti a tutela, non ha fatto lo stesso per i minorenni soggetti alla patria potestà, ove si eccettuino alcuni provvedimenti che devono essere omologati dal Tribunale.

Sarebbe anche opportuno, come ha osservato il senatore Righi, stabilire per ogni tutela un incartamento nominativo speciale, in

modo che si potessero facilmente rintracciare tutti gli atti che si riferiscono ad una medesima tutela.

Il Comitato dovrebbe pure rivolgere la propria attenzione al modo in cui vengono osservate le disposizioni di legge intorno all'inventario dei beni dei minorenni. Sarebbe forse opportuno, a questo proposito, prescrivere che nell'inventario dovessero annotarsi tutti i mutamenti che avvengono nel patrimonio dei minorenni e che, ogni qualvolta si volessero provocare decreti dal Tribunale, corresse l'obbligo di presentare l'inventario.

Si è limitato ad accennare a due provvedimenti, coi quali si potrebbero, a suo parere, rimuovere parecchi degli inconvenienti giustamente deplorati dall'on. Righi; quanto poi ai mezzi più acconci ad attuare questi provvedimenti, è compito del Comitato lo studiarli.

PRESIDENTE. Crede opportuno di chiudere la discussione su questo argomento e legge la seguente proposta di deliberazione, che sottopone all'approvazione dei colleghi:

« La Commissione, preso atto delle dichiarazioni fatte dal senatore Costa a nome del Comitato, dà incarico al Comitato stesso di studiare, insieme col relatore on. Auriti, e tenendo presenti le osservazioni fatte dai Commissari, il modo con cui funziona l'istituto della tutela, sia rispetto alle persone, sia rispetto ai beni dei minorenni.

« Il Comitato riferirà in una prossima sessione sui risultati dei suoi studii. »

La proposta del Presidente viene approvata.

La seduta è tolta alle ore 12 1/2 pomeridiane.

Seduta del 23 gennaio 1891.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Inghileri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi e Tami, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Invita il senatore Lampertico a riferire sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali per la parte civile.

Relazione del senatore Lampertico sui discorsi dei Procuratori generali per l'anno 1891 (*Parte civile*).

LAMPERTICO. Premettiamo un'osservazione d'indole generale.

In fatto è d'uopo prima di tutto avvertire, che nelle Relazioni delle Procure generali non è punto seguita quella uniformità di metodo, che meglio ci consentirebbe di trarre profitto dalle loro preziose osservazioni.

Prevale in esse la consuetudine di offrire anticipatamente alcuni di quei dati statistici, che poi si trovano raccolti nel volume della Statistica giudiziaria.

Perchè però, e le Relazioni delle Procure generali, e questa stessa nostra Relazione per la Commissione della Statistica giudiziaria non sieno un semplice raddoppio dell'Introduzione al volume della Statistica, esse devono tener conto non solo del dato *numerico*, ma dell'insieme di *tutte* le notizie statistiche, le quali non sempre si

riducono ad espressione numerica, eppure sono un necessario complemento dei dati che possono esservi ricondotti.

Ora, perchè ciò si facesse utilmente, converrebbe che fra le varie Relazioni vi fosse *comparabilità*, nè questa vi può essere, quando non si accordano menomamente nella scelta degli argomenti, e, scelto un argomento eguale a quello di altre, ciascuna poi, anzichè farne esame sotto ogni aspetto, ne tratta sotto aspetti affatto parziali.

Non si può in tal modo desumere dalle Relazioni delle Procure generali un sicuro criterio di apprezzamento, nè quanto agli effetti di recenti provvedimenti legislativi, nè quanto a tutti gli elementi di fatto, che è bene di aver presenti in occasione di altre proposte di leggi.

Adduciamo qualche esempio.

Siamo prontissimi a riconoscere l'utilità di ragguagli quanto alla applicazione che ebbe la legge 15 aprile 1886 pel riconoscimento della personalità giuridica delle Società operaie di mutuo soccorso, susseguita dalle istruzioni circolari del Ministro Guardasigilli 2 luglio e 12 luglio, di che si occupa la Procura generale di Macerata; e così pure l'utilità di ragguagli quanto alla applicazione della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, sia nelle incombenze che assegna all'Autorità giudiziaria nei Comizi elettorali, sia nelle cause in materia di elezione, siccome fanno e la stessa Procura generale di Macerata e quella di Genova.

Opportunissime sono le notizie date dalla Procura generale di Venezia quanto alle efficaci sollecitudini da essa adoperate per ovviare alla trascuranza del matrimonio civile. E particolarmente importante è il tema delle separazioni fra coniugi, di che si occupano le Procure generali di Genova e Trani.

Molta importanza hanno pure le sentenze su punti di diritto controversi, delle quali danno contezza alcune Procure generali e particolarmente quella di Parma.

Evidentemente però, se alcuno di questi argomenti, dei quali si occupa questa o quella Procura generale, avessero formato oggetto di tutte o della più gran parte delle Procure generali, essi fornirebbero occasione, non pure in via legislativa, ma anche solo in via di statistica giudiziaria, ad apprezzamenti che non ci sono concessi in un campo di osservazioni così limitato.

Ed anche quando le Relazioni delle Procure generali si occupano di argomenti identici, i giudizi, ai quali il dato statistico offre occasione sull'applicazione delle leggi, vengono spesso a intralciarsi con altri che hanno per oggetto non tanto l'applicazione della legge, quanto la legge in sè. Oltrechè ciascuna Relazione soffermandosi a quei dati statistici che più han richiamato l'attenzione di quella Procura generale, si rimane nel dubbio, se negli apprezzamenti, ai quali han dato luogo da parte della Procura generale che se ne è occupata nella Relazione, consentano le altre, che nelle loro Relazioni non hanno creduto di occuparsene.

In questa Relazione avremo cura di mantenere distinte le osservazioni che rientrano nel giro della *statistica* giudiziaria, da quelle che più veramente sono di competenza *legislativa*, e di tenerci lontani da conclusioni generali, fuori di proporzione coi fatti ed osservazioni che ci sono somministrati dalle diverse Relazioni che abbiám preso in esame.

I.

Anche quest'anno abbondano gli encomii ai beneficii della conciliazione.

Tuttavia si direbbe che non si abbia in mira con ciò soltanto un umile istituto giudiziario, ma bensì una grande azione sociale.

A questa accenna più direttamente la menzione, della quale si suole compiacersi, del Tempio della Concordia che i Romani decretarono in luogo che potesse vedersi dal Foro, allora quando per opera di Camillo si erano rappacificati gli animi colla concessione di un Console plebeo. Si è questo il Tempio, dove di frequente si radunava il Senato quando si trattava di sedare le discordie civili.

Nè dissimile origine ebbero pure altri Tempii dedicati alla Concordia; siccome quello eretto da quel Gneo Flavio, che divulgò le *azioni di legge*, rendendo così accessibile a tutti il farsi rendere ragione; l'altro in adempimento di un voto in una spedizione militare nella Gallia; ed infine il Tempio sorto nell'Aventino dopo l'uccisione di C. Gracco.

Fuori di Roma parimenti troviamo eretti Tempii alla Concordia, e istituiti i Concordiali, quando ebbero fine le devastazioni dei Triumviri contro coloro che tuttora seguivano le parti di Bruto, e mantenevano viva la fede repubblicana.

Noi qui ci occupiamo di un'azione benefica sì, ma molto più umile, che non la Concordia, la quale costituiva la gloria religiosa e civile dei Lepidi, tanto celebrati nell'accudire alla cosa pubblica di amore e d'accordo coi loro più fieri avversari.

Eppure detto richiamo storico ha la sua ragione d'essere.

Ed in vero le condizioni generali della Nazione e dello Stato si rispecchiano in tutta l'amministrazione della giustizia, persino nelle più umili competenze. Così avviene che talvolta qualche commovimento tellurico sia preannunciato da povere polle a grande distanza, perdute e quasi ignorate in mezzo ai campi. Il rispetto del diritto e la concordia degli animi nei grandi interessi pubblici esercita salutare influsso nel più modesto giro degli interessi privati.

II.

Il nostro Conciliatore si accontenta di comporre nel suo Comune le controversie, quando ne sia richiesto, e di giudicare le controversie, ed esercitare le altre attribuzioni che gli sono deferite dalla legge.

Le conciliazioni hanno effetto esecutivo quando non eccedono il valore di lire 30.

Sono di competenza del Conciliatore tutte le azioni personali, civili o commerciali, per beni mobili, il valore delle quali non ecceda le 30 lire.

Sono altresì di competenza dei Conciliatori le azioni per locazioni di beni immobili, se la pigione o il fitto per tutta la durata della locazione non ecceda il detto valore.

Sono però escluse dalla competenza dei Conciliatori tutte le controversie sulle imposte dirette o indirette, anche al disotto di detto valore, ossia delle 30 lire.

Ma nelle controversie, che sono portate davanti al Conciliatore, il Conciliatore ha le stesse facoltà che dalle leggi di procedura civile sono attribuite al Pretore, quanto alla nomina, sull'istanza dell'attore, ove d'uopo, di un Curatore speciale; quanto all'abbreviamento dei termini nei casi che richiedano pronta spedizione, ed alla citazione in via sommaria; quanto alle nuove copie in forma esecutiva e ai rifiuti o ritardi degli estratti di atti giudiziari da parte di chi ne ha l'obbligo.

Davanti i Conciliatori i giudizi sono spediti nel modo più semplice. Le domande e le difese sono espote verbalmente. Il Conciliatore, si può dire, giudica in famiglia; risolve le controversie *pro bono et aequo*; anche quando la prova testimoniale sia esaurita, può di suo arbitrio sentire altri testimoni. Non si fa alcun atto o *processo verbale* dell'istruzione, eccettuato se sia impugnato come falso un documento, o sia deferito il giuramento.

Le sentenze dei Conciliatori sono inappellabili, salvo che quando non si sieno osservate le prescrizioni di legge quanto alla competenza o valore.

Sono poi deferite dalle leggi di diritto civile processuale al Giudice Conciliatore altre attribuzioni, siccome quelle di ricevere, come ogni altro Giudice, in iscritto il testamento nei luoghi nei quali domini peste od altra malattia reputata contagiosa, e di essere designato in un contratto di compravendita, siccome quegli che scelga chi determini il prezzo non determinato nè direttamente nè indirettamente nel contratto stesso; come pure, dove non risieda il Pretore, le attribuzioni stesse che ha il Pretore, e quanto ai provvedimenti temporanei occorrenti nella esecuzione delle sentenze, e quanto al pignoramento nell'esecuzione dei beni mobili, e quanto all'apposizione dei sigilli nelle successioni ereditarie.

Simili attribuzioni spettano ai Conciliatori pei provvedimenti temporanei, che sieno necessari in occasione di controversie sorte in tempo di fiera o mercato dove parimenti non risieda il Pretore.

Vengono poi altre attribuzioni, o deferite al Conciliatore da leggi speciali, o conseguenza delle sue attribuzioni ordinarie.

Tali sono:

il decidere inappellabilmente le contestazioni sul ruolo delle prestazioni di opere nella costruzione delle strade comunali obbligatorie;

l'esser presente nel momento che per citazione per atto formale l'usciera riceve le indicazioni di diritto da chi non sa scrivere;

l'esser parte della Commissione che in ogni Comune rivede d'anno in anno l'elenco dei Giurati;

l'essere, in caso di necessità riconosciuta dal primo Presidente della Corte d'appello, destinato a presiedere gli uffici delle adunanze elettorali amministrative;

ed infine l'invigilare sui propri Cancellieri, come pure sui

propri uscieri, colla conseguente facoltà di ammonirli e riprenderli, e provocarne, se d'uopo, la sospensione o destituzione.

III.

Anche in questi limiti è però grandemente apprezzata l'opera del Conciliatore :

1° per il sollievo che porta agli altri Giudici, non solo per le controversie nelle quali dà sentenza inappellabile, ma per quelle che riesce a comporre ;

2° per la cooperazione che dà quanto ai provvedimenti che non ammettono dilazione, così in materia civile che commerciale ;

3° per la sollecita definizione con spesa minima delle controversie che vengono dal Conciliatore giudicate e conciliate, le quali, sien pur tenui in sé, tali non sono per quelli che le agitano, e d'altra parte sono le più frequenti ;

4° per la giustizia resa così accessibile in ogni punto dello Stato, e portata, per così dire, al limitare domestico ; per l'opera di pace, che impedisce alle controversie civili di poco conto di convertirsi in risse, e, chi sa, forse in maggiori reati, e di dare esca a rancori e dissidi, i quali nei più piccoli Comuni facilmente perturberebbero la pubblica tranquillità e il regolare andamento della cosa pubblica ;

5° per quella benefica autorità che viene al Conciliatore, non pure dall'essere proposto dal Consiglio del suo Comune, e nominato di autorità regia dai Primi Presidenti di appello, ma inoltre dal modo col quale esercita le sue attribuzioni e mansioni.

IV.

Sotto l'uno o sotto l'altro di questi aspetti, le Relazioni che prendiamo in esame, non meno di quelle degli altri anni, magnificano l'opera del Conciliatore.

Avvi chi nel Conciliatore riconosce il primo anello fra il popolo e la giustizia ; altri si inchina a questo Magistrato popolare, a questo Apostolato di pace ; non manca chi dice rivestito il Conciliatore di toga lui pure, ma della toga dell'abnegazione ; ed infine, e da più d'uno, fra i benemeriti della Patria sono designati alla riconoscenza pubblica primi i Conciliatori.

Ricorrono poi frequenti descrizioni, con colore assai carico, delle dure prove alle quali si trova esposta la loro longanimità.

Se qui a bella posta si è evitata ogni amplificazione rettorica, anche dalla semplice esposizione dei vari uffici del Conciliatore, e dai benefici che in modo concreto e positivo ci siam limitati a desumere dalle Relazioni delle Procure generali, appare manifesto che l'istituzione dei Conciliatori è entrata oramai nelle consuetudini e fa parte della vita nazionale.

Ponendo poi a raffronto, ciascuno di noi, i doveri che i Conciliatori sono chiamati ad esercitare, e le condizioni di fatto, nelle quali si trovano a esercitarli, diviene pure manifesto che il legislatore dee con animo fidente occuparsi di quanto possa, così nella legge come nell'esecuzione della legge, contribuire alla maggiore utilità ed efficacia della loro opera.

V.

Parecchie delle Relazioni ripetono l'osservazione, che l'istituzione dei Conciliatori passò dalle provincie meridionali alle altre provincie d'Italia colla legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, e certo i richiami storici sono opportuni, in quanto essi medesimi diventano un elemento integrante degli stessi apprezzamenti statistici. Il fatto, che le Relazioni delle Procure generali pongono in rilievo, però non è nuovo: dacchè, dieci secoli sono, l'istituzione dei Conciliatori dall'Italia meridionale, e principalmente dalle terre Greche, si è venuta un'altra volta estendendo all'Italia tutta, anche in questo avverandosi l'uniformità nel diritto, nonostante sì grande divisione politica. Nè fu un fatto effimero; l'istituzione dei Conciliatori è divenuta parte dei nostri ordinamenti giudiziari, e quando il Conciliatore o Giudice di pace ebbe nuovo riconoscimento nello ordinamento dei giudizi della Repubblica Cispadana e Cisalpina, come poi in quello dei giudizi della Repubblica Italiana, più che per imitazione francese, si potea dire riconosciuto per diritto di *postliminio*. È antica dunque la consuetudine, quando insorga una controversia *antequam legibus finem faciamus, antequam ad ordinarium iudicium accedamus, per colloquia bonorum hominum venire ad convenientiam*. L'istituzione dei Conciliatori si trovò favorita pure

dal Diritto Canonico. Grandemente poi venne coadiuvata dagli Statuti delle arti, che si proponevano ridurre gli animi a concordia *priusquam se in lites precipitent*. Sotto forma varia, l'istituzione dei Conciliatori si trova nelle città dell'Alta Italia come in quelle del Mezzogiorno, nei governi regii come in quelli repubblicani. Ed anzi abbiamo esempi anche antichi dell'obbligo di tentare la conciliazione fuori di giudizio prima di adire il giudizio: in progresso di tempo si esagerò tanto, che non solo era divenuto d'obbligo l'esperimento di conciliazione, ma si forzava la conciliazione, tanto che si hanno Costituzioni che credettero necessario tutelare la spontaneità degli accordi.

L'istituzione dei Conciliatori dunque è nelle consuetudini nazionali non solo, ma inoltre nel diritto nazionale consuetudinario, ch'ebbe poi forma di legge scritta (1).

E con ciò scema anche la meraviglia che in alcune Provincie meridionali l'opera dei Conciliatori sia meno apprezzata e meno proficua che in altre dell'Italia settentrionale. Questo lagno si fa particolarmente pel distretto della Corte d'appello d'Aquila; per quello di Catanzaro, sebbene si noti da tre anni un progresso notevole; e per quello di Messina. Se fa buona prova in parti d'Italia, dove l'istituzione dei Conciliatori è dovuta nelle sue forme odierne alla legge di ordinamento giudiziario del 1865, e non fa altrettanto buona prova in altre parti d'Italia, dove nelle stesse forme odierne sussisteva anche dianzi, ciò dipende da cagioni complesse, che coadiuvano o dificultano l'opera del Conciliatore. Ma nemmeno nell'Italia settentrionale mancava all'istituzione dei Conciliatori quell'elemento storico, che di per sé contribuisce alla buona riuscita di un istituto giudiziario qualchesia, come in terreno proprio, quando altri elementi non vengano talora a turbarne l'andamento regolare. Che anzi, come bene si avverte pel distretto della Corte di appello di Casale, ma può del pari applicarsi più generalmente, fra le cagioni che favoriscono l'istituzione del Conciliatore, è l'abitudine sempre perenne, specialmente nei piccoli Comuni, di ricorrere a una o più persone, che son poi sempre le stesse, da tutti indicate, a tutti note, bene accette per onestà, imparzialità e pratica, perchè addivengano

(1) Si veggia la *Storia del Diritto italiano* di ANTONIO PERTILE, vol. VI, parte 2^a, pag. 560 e seg. (Padova, 1887).

a divisioni, a perizie e regolino secondo equità e buon senso quelle divergenze che nelle diuturne vicendevoli relazioni possono insorgere. Il numero delle cause si rimpiccolisce affatto per le transazioni che avvengono prima dell'udienza e all'infuori dell'opera del Magistrato. Perfino nelle materie penali, e non nei soli casi consentiti dalle leggi, amici, parenti, e qualche volta gli stessi Sindaci, o richiesti o spontanei, tentano e ottengono una conciliazione fra l'offeso e l'offensore, tanto che le persone chiamate a deporre in giudizio tacciono o svisano i fatti. Ed infine i Regolamenti municipali ammettono di metodo l'amichevole componimento delle contravvenzioni.

VIII.

Tuttavia è d'uopo avvertire che spesso si fa confusione fra l'istituzione dei *Conciliatori* e l'istituto della *Conciliazione*.

Nella Lombardia e nella Venezia sino dal 1824, prima che fosse introdotta presso le Preture una causa con formale petizione, si *dovea* tentare l'esperimento di conciliazione. E a tal uopo chi voleva accampare alcuna azione contro altri dovea presentare a voce la sua domanda, perchè fosse citata la parte avversaria all'esperimento di conciliazione suddetto. Tale esperimento costituiva la regola così presso le Preture foresi, come presso le Preture urbane, salve le eccezioni statuite per tutte, o per le Preture urbane in particolare.

Ma tale esperimento obbligatorio sino dal 1838 fu tolto di mezzo nei processi fondati su documenti, che meritano piena fede, come poi venne tolto di mezzo nel 1855 nei processi per crediti fondati su atti notarili.

Fino dal 1850 inoltre era stato tolto di mezzo per tutte le cause trattate col processo sommario, per quanto pure il *Giudice* dovesse tentare quell'accordo, che le *Parti* stesse non aveano più l'obbligo di avviare in anticipazione. Oltrechè nei processi sommari l'accordo era facilitato da disposizioni dirette a porre le parti *personalmente* in relazione col Giudice.

Anche senza occuparci qui dei processi cambiari e di quelli in affari mercantili, nei quali il detto obbligo non sussisteva, da quanto si è detto appare: 1° che l'obbligo di tentare la conciliazione in anti-

cipazione al processo si era nel 1824 ingiunto alle Parti in via ordinaria pei processi di *cognizione* trattati davanti ai Pretori; 2° che più tardi ha subito importanti limitazioni.

In fatto, pur non parlando di processi fondati su documenti di piena fede o su atti notarili, che rivestivano il carattere di processi di *esecuzione*, il processo sommario di per sè eccettuava già dall'esperimento previo di conciliazione tutte le controversie che aveano per oggetto somme non superiori ad A. L. 600 (it. l. 462) od anche oggetto diverso, purchè quidditato in detti limiti di somma, e non altrimenti eccettuate; quelle nascenti da contratti di pigione o di fitto; altre assegnate alle Preture urbane colla Norma di Giurisdizione; ed infine presso tutti i giudizi ogni controversia, senza distinzione di materia o di somma, se le Parti si accordavano di trattarle nella via sommaria.

Si era insomma seguito un cammino affatto a rovescio di quello che contemporaneamente si era seguito in Francia, dove l'obbligo dell'esperimento di conciliazione statuito dall'Assemblea Costituente era stato assai limitato nel 1806; si era ripristinato, sì, ma ad arbitrio del Giudice, nel 1838, ed infine si era ristabilito nel 1855.

Tanto più è notevole, che l'Austria avesse per la Lombardia e pel Veneto, come poi per la Dalmazia, ammesso non solo, ma come d'obbligo e in via affatto generale, l'esperimento di conciliazione, sebbene non lo adottasse nel rimanente de'suoi domini. Anche questo dimostra, che vi si era trovata di fronte a tradizioni, che credette di rispettare. Non è qui il luogo di intrattenerci sugli esempi, che la stessa legislazione Austriaca più recente ci dà dell'esperimento di conciliazione, come nei processi per somme minime, non superiori cioè a fiorini 50 (133 l. it.), regolato con legge 27 aprile 1873.

IX.

Nemmeno l'istituzione dei Conciliatori può scompagnarsi dalle condizioni di fatto nelle quali sono chiamati ad esercitare il loro ufficio. Le Procure generali perciò richiamano l'attenzione:

1° alla cerchia così angusta di molti Comuni, che riesce in essi impossibile il trovare chi sia adatto a disimpegnarlo in modo lodevole;

2° al pericolo che per questa ragione nei Comuni minori, e per tante altre ragioni in altri, la proposta da parte dei Consigli comunali dei tre nomi sia una vana lustra, fra i tre proposti essendone appena uno disposto ad accettare;

3° al danno che ne deriva ai Comuni che rimangono privi di Conciliatore, o perchè nessuno dei proposti sia disposto ad accettare, o perchè nessuno sia idoneo;

4° alla proposta non già di chi specialmente per imparzialità sia idoneo a tale ufficio, ma bensì di chi per spirito di parzialità si vuole portare in alto, ovvero si vuole far tacere;

5° a siffatte gare sempre più vive dopo che si è resa così largamente accessibile a tutti la partecipazione alla vita pubblica. Siffatti timori sono tanto preponderanti, che qualche Procura generale, come quella di Messina, va sino ad augurarsi che vengano nominati i Conciliatori solo dove se ne trovi di idonei, o altrimenti le sentenze dei Conciliatori sieno appellabili. Altri invece, come la Procura generale di Torino, vorrebbe, che, come rimediò ai rifiuti o all'insufficienza, le attribuzioni dei Conciliatori si riunissero nella sola persona del Sindaco. Avvi chi, come la Procura generale di Casale, vorrebbe che il Conciliatore, anzichè proposto dal Consiglio comunale, venisse a dirittura proposto nei Comizi elettorali, o altrimenti si deputasse a Conciliatore uno dei Vice-Pretori. E finalmente v'ha chi, come la Procura generale di Roma, stima che il Giudice Conciliatore avrebbe autorità maggiore quando ne fosse accresciuta la competenza.

Come si scorge, qui vengono a intralciarsi quesiti molto distinti, e cioè:

1° se sia opportuno che il Giudice Conciliatore sia elettivo, e se per elezione diretta, ossia dei Comizi elettorali, riservata pure la nomina di autorità regia, o se invece per elezione del Consiglio comunale;

2° se giovi che il Giudice Conciliatore sia scelto fra i buoni uomini del Comune, ovvero sia di diritto uno dei Giudici che fan parte del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria;

3° se, in quella guisa che in alcuni Comuni, come a Genova, si sono istituiti due Conciliatori, non bastando uno solo, in quei Comuni invece, nei quali non può ripromettersi una buona scelta, si debba farne a meno;

4° se poi l'ufficio di Conciliatore non debba limitarsi di conformità alla sua stessa denominazione, o se, essendo estese le attribuzioni del Conciliatore, anziché a sole conciliazioni, a veri e proprii giudizi, da questi vi possa essere appello;

5° fino a che somma possa aumentarsi la competenza del Giudice Conciliatore, e ciò senza più, o con quali guarentigie, particolarmente nella designazione del Conciliatore;

6° se finalmente l'esperimento di conciliazione debba lasciarsi libero, o rendersi obbligatorio per tutte le controversie, o specificatamente per alcune.

Le Procure generali si esprimono sull'uno o sull'altro di questi punti a seconda che ne hanno il dritto. Ma certamente fornirebbero più sicura guida al Legislatore, se *tutte* significassero il loro parere su tutti i detti quesiti, o su alcuni od alcuno di essi, posti in modo *eguale* per tutte.

X.

A riprova della bontà dell'ufficio dei Conciliatori si adducono i molti esempi di conciliazione, che ci sono somministrati da leggi speciali. Certo il raffronto è utilissimo, ma se fa buona prova quanto all'utilità della *Conciliazione*, altrettanto non vale quanto alla istituzione dei *Conciliatori*. Bensì tale raffronto ci porterebbe a indagare se le conciliazioni da parte di Ufficiali pubblici od anzi da parte degli Ufficiali pubblici competenti approdino meglio delle conciliazioni affidate a buoni uomini non rivestiti di pubblico ufficio.

Tale raffronto ci porterebbe inoltre a indagare per quali cagioni le diverse controversie approdino o no ad una conciliazione a seconda che sieno discusse davanti ai Conciliatori, ovvero davanti a Ufficiali pubblici, ai quali sieno senz'altro devolute perchè entrano già nel giro delle loro attribuzioni.

Si citano le leggi di finanza, che ammettono il componimento quando il contravventore si rimetta alla decisione dell'Autorità amministrativa, o soddisfi alla pena pecuniaria comminata; il Codice penale, che non punisce certi reati quando son commessi a danno dei più prossimi congiunti del colpevole, dà facoltà in certi casi di condonare l'offesa e di rimettere anche una parte della pena, nè permette che sia promossa l'azione penale per certi fatti delittuosi,

quando non vi sia querela di parte, la quale può sempre far remissione nel termine dalla legge stabilito; le leggi di procedura civile, che fanno obbligo al Pretore di tentare la conciliazione per ogni controversia; le leggi commerciali sugli accordi fra debitori e creditori; ed infine l'autorità dei Presidenti di Tribunale per conseguire la rappacificazione dei coniugi, che domandano la separazione personale, e la facoltà nei litiganti di compromettere i componimenti amichevoli nelle cause di gratuito patrocinio.

Tutti questi esempi sono concludentissimi per dimostrare, che le leggi in vario modo vengono in aiuto alla tendenza di evitare procedure. Ancora però non sono sufficienti per desumerne l'utilità dell'istituzione de' Conciliatori, poichè qui si tratta di controversie deferite alla pubblica Amministrazione nel giro delle sue attribuzioni.

Nè questo, siccome è ovvio, è il solo elemento di comparabilità che ci manchi per divenire a sicure conclusioni.

XI.

La conciliazione suppone l'esistenza d'una controversia, cosicchè l'atto di conciliazione è quell'atto che la dirime. Ma talora si dà la forma di conciliazione a convenzioni, le quali non hanno altra origine, che il libero e reciproco consentimento. Accade quindi che si invochi l'opera del Conciliatore, non già perchè pronuci una conciliazione e dirima una controversia, bensì unicamente perchè prenda atto di stipulazione di mezzadrie, di risoluzione di affittanze, di mutui, di cessioni di crediti, di rinuncie ed accettazioni di eredità, e pur anco di divisioni di beni immobili, e tutto ciò per un valore al di sopra di lire 30. Con ciò si studia di sottrarsi a spese e tasse, ma nel tempo stesso si priva tali convenzioni di quelle garantigie delle quali la legge le presidia particolarmente coll'opera de' Notai. L'abuso che in tal guisa si commette, il quale snatura l'ufficio del Conciliatore, ha già altre volte richiamato l'attenzione delle Procure generali, ha dato occasione di lagnò ai Congressi notarili, ed ha formato oggetto delle istruzioni del Ministro di Grazia e Giustizia 19 giugno 1879. Ma con tutto ciò non è punto cessato. La Procura generale di Venezia lo deplora oggi non meno che lo deplorasse colle istruzioni circolari del 16 agosto 1873. La Procura generale di Potenza lo deplora non meno di quella di Venezia.

XII.

La Procura generale di Cagliari osserva, che, essendo le sentenze dei Conciliatori inappellabili nel merito, non si possono avere se non indizii indiretti della bontà di esse.

La Procura generale di Torino a dirittura ne dubita, quasi sospettando nella conciliazione una coazione morale, più che una libera annuenza.

Qui pure è d'uopo avvertire, che dubbii, siccome questi, anzichè limitarsi al modo col quale procede l'*opera* del Conciliatore, facilmente si estendono all'*istituzione* dei Conciliatori in sè e per sè.

Gli inconvenienti nel modo, con cui l'*opera* dei Conciliatori procede, hanno determinato nel distretto della Corte d'appello di Potenza una avversione all'istituto stesso del Conciliatore, che, sebbene non partecipata da tutti, è tale da non essere passata inavvertita da quella Procura generale.

Così pure i dubbii sollevati dalla Procura generale di Torino, le critiche della Procura generale di Messina, i voti espressi dalla Procura generale di Casale condurrebbero a porre in discussione l'istituzione dei Conciliatori di per se stessa.

Quando si mette innanzi l'idea che meglio sarebbe l'affidare l'ufficio di Conciliatore a un Vicepretore, e così quando si pone in rilievo che la tenuità di una causa non giustifica una trattazione, che offre minori guarentigie di quelle, che si hanno per le cause più importanti, si è già quasi sul punto di fare buon giuoco degli elementi costitutivi della conciliazione, come la abbiamo nelle nostre leggi.

In tutto ciò troverebbero qualche rincalzo opinioni teoriche, le quali non mancano di risoluti propugnatori.

A noi basta in primo luogo il mantenere bene distinte le censure, che hanno per oggetto il modo, col quale praticamente l'*opera* dei Conciliatori procede, e le teoriche, le quali avversano l'istituto dei Conciliatori di per se stesso.

Ed ora poniamo in via di epilogo sott'occhio alcuni dati statistici del numero di conciliazioni richieste, al di sotto e al di sopra del valore di lire 30; delle conciliazioni riuscite in via non contenziosa; di quelle in via contenziosa esaurite con sentenza o no; delle

cause della controversia, che diede luogo al processo; ed infine della natura del giudizio.

82,008 conciliazioni in 136,531 processi non contenziosi riuscirono, delle quali 10,805 sopra le lire 30, le altre 71,203, sotto le lire 30.

Non ne riuscirono 54,523, delle quali 40,652 sotto le lire 30, e 13,871 sopra le lire 30.

Fra riuscite e non riuscite, quelle per un valore superiore a lire 30, ammontarono a 24,676; e quelle sotto le lire 30 a 111,855.

Quanto poi ai processi contenziosi, in tutto furono 1,489,210, e di questi ebbero esaurimento nell'anno 1,451,226, ne rimasero quindi non esauriti 37,984.

Degli esauriti, ne vennero esauriti con sentenza 597,808, e senza sentenza 853,418.

Di quelli esauriti senza sentenza 588,631 cessarono o per transazione fuori d'udienza, o per abbandono, od insomma senza che vi avesse parte il Conciliatore; 264,787 vennero esauriti mediante conciliazione ottenuta dal Conciliatore all'udienza.

Di quelli esauriti con sentenza 280,411 vennero trattati in contraddittorio, e 317,397 furono contumaciali.

Le conciliazioni dunque nelle quali ebbe parte diretta il Conciliatore sono 280,411 esaurite con sentenza in contraddittorio, e 264,787 mediante conciliazione ottenuta dal Conciliatore all'udienza, in tutto 545,198.

Alle quali 545,198 conciliazioni in sede contenziosa vanno aggiunte le 48,676 in sede non contenziosa.

In tutto dunque le conciliazioni in sede non contenziosa e in sede contenziosa, nelle quali si fa manifesta l'opera del Conciliatore, salgono a 593,874.

Ora sommando insieme i processi non contenziosi, sia o no riuscita la conciliazione, i quali furono 136,031, e i processi contenziosi esauriti con sentenza o no, che furono 1,451,226, si ha in tutto 1,587,257 processi; i processi, nei quali appare palese l'opera del Conciliatore, ne formerebbero più del terzo.

Ma è facile accorgersi, che neppure agli altri l'opera del Conciliatore può affermarsi interamente estranea.

Giova anche notare che oltre 246 sentenze, colle quali il Pretore ammise la ricasazione del Conciliatore, i Pretori si sono

pronunciati in 1349 processi per la competenza del Conciliatore, e in 1131 per la incompetenza; accolsero 575 appelli da sentenze dei Conciliatori, ne respinsero 643.

Il maggior numero delle controversie ebbe luogo da locazioni:

di immobili	86,015	
di mobili	20,828	
d'opera, come per mercedi, ecc.	96,769	
	<hr/>	203,612

ossia quasi un terzo del numero totale.

Seguono poi quelle:

per vendite	140,730	
per cause varie	135,974	
per mutui	88,203	
per danni.	29,289	
	<hr/>	597,808

Quanto alla natura del giudizio pel maggior numero di processi contenziosi, 583,275 furono controversie ordinarie; seguono 13,414 di opposizione a sentenze contumaciali; 615 di rivocazione; 504 di opposizione di terzo.

Ne ebbero accoglimento 552,807, vennero rigettate 45,201.

XIII.

Anche quest'anno raccogliamo il voto di varie Corti d'appello, che la competenza del Conciliatore si porti dalle 30 alle 100 lire.

Accenniamo particolarmente al voto delle Procure generali di Milano, di Bologna, di Roma, di Casale. Questi voti sono più o meno concreti quanto alla somma; più o meno chiari quanto alle condizioni. Ma infine concordano nel voto, che questa forma di giudizio abbia competenza maggiore.

E già colla Relazione del senatore Costa in nome della Commissione speciale del Senato sui progetti di legge presentati dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, Tajani, per la riforma dell'Ordinamento Giudiziario e per modificazioni al Codice di procedura civile e penale (1), si era espresso il voto, che fosse mante-

(1) Legislatura XVI, Sessione 1^a, Senato 1 e 2 l.

nuta l'istituzione dei Conciliatori con una competenza estesa alle azioni personali, civili e commerciali, per un valore fino a lire 100, ed anco ad alcune azioni dello stesso valore, quanto ad immobili, nelle quali però non sia in questione la proprietà ed il possesso.

Si era però proposto che i Conciliatori e i Vice-Conciliatori fossero nominati, per Regia delegazione ed in nome del Re, dal primo Presidente della Corte d'Appello, sentito l'avviso del Procuratore generale, fra gli iscritti sulla lista, resa definitiva dalla Giunta distrettuale, dei Giurati dimoranti nel Comune, pel quale si deve fare la nomina, o, se d'uopo, fra i proposti, come eleggibili, in un elenco suppletivo.

Nelle discussioni pertanto della legge sulla riduzione del numero delle Preture si sono rinnovati i voti per una maggiore competenza del Giudice Conciliatore.

Le difficoltà che vi si sono frapposte sono di duplice ordine.

Non ci soffermeremo alle prime, ossia a quelle derivanti da ragioni di finanza, delle quali si è già dato ragguaglio nelle antecedenti Relazioni. Sono sempre le ragioni stesse, le quali nella storia del Diritto ci dimostrano anche in passato non favorite dai Principi le conciliazioni.

Vi si aggiungono però ragioni di ordine giuridico, e queste vennero di già espresse dall'on. Ministro di Grazia e Giustizia nelle discussioni su detta legge. In primo luogo le sentenze dei Conciliatori sono le sole inappellabili: evidentemente quindi la inappellabilità, che non è senza contraddittori anche colla competenza al disotto delle 30 lire, sarebbe maggiormente contrastata, quando la competenza si elevasse al di sopra delle 30 lire. Col diminuire poi il numero delle Preture, e col creare quindi nelle Preture che sopravvivono « organi più vigorosi e complessi » si ripresentano le opinioni favorevoli ad affidare la giurisdizione di prima istanza a Magistrato *unico*, anzichè a giudizio *collegiale*, e tanto più quelle favorevoli ad estendere la competenza di questo singolo Magistrato nei casi nei quali è determinata dal valore della causa ad una somma maggiore di 1500.

Il Ministro pertanto non volle pregiudicare tali questioni: tuttavia accettava l'invito di presentare un disegno di legge, che insieme alle opportune e più urgenti riforme del Codice di Procedura Civile elevi la competenza del Conciliatore, meglio disciplinando pur anco le cause di competenza dei Pretori.

In questa condizione di cose alla Commissione di statistica giudiziaria non rimane che attendere dalle Procure generali ogni ulteriore informazione di fatto, che dia al Legislatore un qualche indirizzo pel retto apprezzamento dell'opera del Conciliatore, Giudice popolare, in confronto di quella del Giudice unico, uomo di legge ed il quale fa parte del ruolo dell'Amministrazione della Giustizia.

XIV.

La Commissione per la statistica giudiziaria ebbe ad occuparsi più volte dei Consigli di famiglia e di tutela.

Nella Relazione del Presidente, Messedaglia, al Ministro Guardasigilli, Tajani, del 10 agosto 1886, sulla sessione di giugno e luglio 1886, in seguito a discussione sulla Relazione Auriti per la Parte civile, si esprimeva come unanime accordo dei Commissarii che nel modo col quale in altre legislazioni, l'Austriaca nominatamente, era ordinata l'onoraria giurisdizione, alla difesa dei minorenni si provvedeva più efficacemente. Bene si poneva in rilievo che questa non deve limitarsi alla tutela dei *beni*, in guisa che quando questi facciano difetto nessuno più vi rivolge il pensiero, ma si aver cura della *persona* del minorenne.

Da essenzialmente *patrimoniale* nelle sue origini la tutela però anche pei Romani si estendeva all'*educazione* del pupillo. Il che si suole esprimere coll'adagio romano, in queste discussioni citato prima e poi, *cum tutor non rebus duntaxat pupilli sed moribus praeponatur*, per quanto ciò sia più proprio della *tutela* che non del *tutore*. Ed in vero, se i Giureconsulti Romani accennano con ciò principalmente a cure di *amministrazione*, quali il pagamento dell'onorario ai maestri, o il decoro della casa, le *personali* sollecitudini per il pupillo ci appaiono però comprese nella *tutela*, che in tutta la sua pienezza si affida a pubblico Magistrato.

In detta sessione la Commissione per la statistica giudiziaria esprimeva il voto di Relazioni periodiche speciali sui Consigli di famiglia e di tutela istituiti, sulle loro convocazioni ad istanza delle Parti o di Ufficio, e sui provvedimenti che si fossero presi contro le persone chiamate a risponderne; le quali Relazioni potevano esser fatte trimestralmente dai Pretori ai Procuratori del Re, semestral-

mente dai Procuratori del Re ai Procuratori generali, e al termine dell'anno dai Procuratori generali al Ministero.

La Direzione di statistica pertanto inviò, per mezzo dei Procuratori del Re, a tutti i Pretori gli stampati occorrenti perchè si formasse per ciascuna tutela una scheda nominativa desunta dal registro delle tutele e degli atti esistenti nelle Cancellerie. Pervenute le schede e i prospetti di epilogo, il Ministro Guardasigilli, Zanardelli, affidò al senatore Auriti l'incarico di fare su dette indagini una relazione speciale.

Il senatore Auriti si trovò condotto a concludere, che pel momento non si poteva trarre alcuna deduzione sicura dall'indagine eseguita, occorrendo di completarla con altre notizie non meno necessarie. Però il lavoro eseguito era già importante non solo perchè fatto col mezzo delle schede nominative, ma inoltre perchè serviva di fondamento ad altri lavori.

Nella sessione quindi di giugno e luglio 1889, come nuovamente appare dalla Relazione 4 novembre 1889 del Presidente della Commissione, Messedaglia, si è deliberato :

1° di richiamare l'attenzione del Ministro sulla necessità di una pronta ispezione dei registri delle tutele nelle Preture per ottenere che fossero ordinati con perfetta regolarità al 1° dell'anno 1890;

2° di formare un modulo semplice di notizie annuali sul numero dei minori introdotti negli ospizi e sottoposti alla tutela degli ospizi medesimi, per l'art. 262 del Codice civile.

3° di far sì che l'Ufficiale dello stato civile nella dichiarazione della morte di un vedovo o di una vedova aggiunga se abbiano figli minori.

Accenniamo a disposizioni simili introdotte nell'Austria, colla legge 9 agosto 1854, con inoltre l'obbligo di indicare i congiunti chiamati alla tutela;

4° di chiedere al Ministro, che, comunicando ai Procuratori generali di Corte d'appello queste prime tavole statistiche sulle tutele e le osservazioni alle quali han dato occasione, richieda ai medesimi, che, nel trasmettere le statistiche parziali degli anni successivi, le accompagnino coi loro apprezzamenti sui dati numerici confrontati, e in ogni caso col loro giudizio sul modo con cui procedono gli uffici pupillari nei loro distretti ;

5° infine di incaricare il Comitato d'impartire, d'accordo col Relatore, senatore Auriti, le opportune disposizioni e istruzioni per la compilazione delle statistiche ulteriori delle tutele.

La Commissione approvava inoltre la proposta Penserini, che nel modulo speciale per l'inchiesta sulle tutele si debbano distinguere: la tutela dei figli legittimi da quella dei non legittimi, e le convocazioni dei Consigli di famiglia da quelle dei Consigli di tutela.

Per corrispondere ai voti espressi dalla Commissione per la statistica giudiziaria, il Ministro Guardasigilli prese gli opportuni accordi col Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione generale di statistica, perchè allo scopo di assicurare l'adempimento dell'art. 250 del Codice civile, si provvedesse alla compilazione, per opera degli Ufficiali dello stato civile, di un'apposita scheda d'avviso ogni qualvolta succeda il fatto previsto in detto articolo, e la trasmissione di essa al Pretore competente.

In data 15 dicembre 1889, portava quindi a conoscenza dei Procuratori generali presso le Corti d'appello, dei Procuratori del Re, e dei Pretori le istruzioni 15 novembre del Ministero d'Agricoltura e Commercio, Direzione generale della statistica, ai Sindaci del Regno, perchè nel caso di morte di un vedovo o di una vedova l'Ufficiale di stato civile si informi, se il defunto abbia lasciato figli in minore età, e dichiari questo fatto nelle schede, inviando di volta in volta tali schede al Pretore del Mandamento di conformità all'art. 250 del Codice civile.

XV.

In vero sono assai lodevoli le sollecitudini dei Procuratori generali per porre in rilievo che l'ufficio della tutela non è già solo di amministrare *beni*, ma in primo luogo anzi di aver cura della *persona* del minore. Cosicchè, sianvi o no beni da amministrare, la tutela si apre se ambedue i genitori sono morti, dichiarati assenti, o incorsi, per effetto di condanna penale, nella perdita della patria podestà. Così pure è provveduto dalla legge alla tutela di chi è nato fuori di matrimonio.

Speciali provvedimenti per l'educazione dei figli sono anche dati pel caso che la madre passi a seconde nozze.

I Procuratori generali quindi tengono viva nell'animo dei Pre-

tori la parte che ad essi assegna la legge col chiamarli a presiedere e i Consigli di famiglia pei minori privi di genitori, e i Consigli di tutela pei minori nati fuori di matrimonio e privi della tutela legale spettante al genitore che li abbia riconosciuti.

Opportunamente si distinguono due momenti; quello dell'*istituzione* del Consiglio di famiglia o del Consiglio di tutela, e quello della *convocazione*.

Per quanto concerne la *istituzione* del Consiglio di famiglia importa che l'Ufficiale dello stato civile, il quale riceve la dichiarazione di morte di una persona che abbia lasciato figli in minore età, adempia all'obbligo dell'art. 250, d'informarne prontamente il Pretore.

Le istruzioni date ai Sindaci dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione generale di statistica, sono dirette a meglio porre in condizione il Pretore di prendere i provvedimenti di legge.

Ma i Pretori stessi hanno modo di accertarsi dell'adempimento di detto obbligo da parte dell'Ufficiale dello stato civile, e colle visite quadrimestrali agli Uffici dello stato civile, ed anco mediante le denunce, che sogliono farsi dagli Ufficiali del Registro.

I Procuratori generali perciò danno opportune istruzioni, perchè le visite sieno fatte in modo da raggiungere questo intento.

Nè mancano di richiamare con utili avvertenze l'attenzione del Pretore all'adempimento dell'altra prescrizione di detto art. 250 del Codice civile di assumere ogni utile informazione, come poi di tenersi informato anche nel corso della tutela; e così pure a fare buon uso della facoltà che la legge dà al Pretore cogli art. 253 e 254 del Codice civile per la scelta dei consulenti, che manchino a comporre il Consiglio di famiglia dopo quelli che sono consulenti di diritto.

Nè meno importanti sono le raccomandazioni dei Procuratori generali per la convocazione del Consiglio di famiglia o di tutela, avvertendo che non deve essere convocato soltanto quando ne sia fatta istanza, ma inoltre, ove d'uopo, d'ufficio.

La parte poi del Pretore non è limitata alla convocazione del Consiglio, ma nel Consiglio è d'importanza grandissima, perchè il Pretore, oltre al presiederlo, a parità di voti, vi ha voto preponderante, e perchè gli incombe di dare adempimento all'art. 815 del Codice di procedura civile di conformità all'art. 260 del Codice

civile, coll'impugnare, ove d'uopo, una deliberazione del Consiglio di famiglia.

Accenneremo pur anco alle istruzioni per l'osservanza delle prescrizioni concernenti l'inventario, il rendimento dei conti, e l'obbligo della cauzione.

E non perdendo di vista uno dei principali intenti, che la Commissione di statistica giudiziaria si propose, accenneremo finalmente alle raccomandazioni per l'adempimento dell'art. 291 del Codice civile, che concerne, nonchè il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore, e per l'effettiva applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 255 del Codice civile per chi trasgredisce i doveri di membro del Consiglio, come pure dall'art. 291 per la rimozione del tutore, che si sia reso indegno.

XVI.

Non è meraviglia, che nel difetto di applicazione della legge vi sia chi denunci un vizio organico, e quindi non si limiti a richiamare all'*osservanza* della legge, ma bensì ne domandi una *riforma*.

Forse che, si dice, il provvedimento d'occasione, che è dato dal Codice quando la madre passa a seconde nozze, è sufficiente, o non dovrebbe dar luogo a provvedimenti meno fugaci?

Ed il legislatore non si darà poi alcun pensiero, quando sia il padre che passa a seconde nozze?

Ma come? si rincalza: chiedete l'omologazione del Tribunale per atti d'alienazione o altri atti che abbiano per oggetto il patrimonio, e voi siete di così facile accontentatura per tutto quello che concerne la persona del minore?

I registri, dei quali il Pretore deve vegliare la tenuta, e fare ogni anno rapporto al Procuratore del Re circa i provvedimenti presi per ottenere l'esecuzione della legge, forse che si occupano della persona del minore o non piuttosto soltanto dei beni, quando pure ne abbia?

Quando bene la legge annunci, siccome primo ufficio della tutela, la cura della persona del minore, forse che le disposizioni di legge, ciascuna per sè e tutte insieme, non si riducono in fine alla amministrazione di beni?

Per i Romani la tutela quanto alla diretta amministrazione si

fondava sopra una azione *individuale*, e quanto alla pienezza delle sue attribuzioni si fondava sull'*Autorità pubblica*.

Per i popoli invece, i quali anche nelle invasioni furono maggiormente tenaci delle loro costumanze, la tutela ebbe carattere familiare.

Per essi al vincolo della famiglia andava unita la convivenza domestica. Ed amministrando beni del pupillo si amministrava beni anche proprii, tanto che non si aveva nemmeno l'idea di un rendiconto.

Il concetto essenzialmente familiare della tutela sopravvisse, ma temperato al concetto Romano.

La gestione ordinaria della tutela si demandò a uno dei parenti, riserbando alla famiglia le deliberazioni importanti col sottrarre la tutela all'arbitrio privato, sia che l'autorità del Principe si sovrapponesse, come nell'Italia meridionale, sia che si istituissero Magistrati di sindacato, come negli Statuti dell'alta e media Italia, sia che si intendesse con ciò esercitare un diritto o adempiere un dovere.

Con tutto ciò il Consiglio di famiglia era già scritto nei Codici italiani prima che l'Italia avesse il suo Codice, mentre in una parte d'Italia, per opera di un legislatore straniero, il tutore si trovava senz'altro di fronte al Giudice pupillare come presso i Romani.

E tuttavia oggi, che i vincoli di famiglia si sono più e più rallentati, la tutela così come è costituita nelle nostre leggi, può credersi che corrisponda adeguatamente al suo fine?

Un Tutore che ha cura della persona e amministra i beni; un Consiglio che delibera; un Giudizio che omologa; il Ministero Pubblico che veglia alla tutela del minore come di ogni altra persona, la quale non abbia capacità giuridica, ora chiamato a dar parere, ora a esercitare un'azione sua, provocando o impugnando le deliberazioni del Consiglio di famiglia, sembrano in sulle prime offrire le migliore guarentigie.

Non ci troviamo prima di tutto scervi di incertezze nell'applicazione della legge, siccome quelle sulla parte riservata al Ministero Pubblico nella giurisdizione volontaria per interpretazione estensiva dell'art. 346 del Codice di procedura civile. Avvi chi pensa che tale interpretazione stia anche dopo la legge 28 novembre 1875, e ciò perchè detta legge nulla innovò quanto alle attribuzioni

del Ministero Pubblico presso le Corti di appello e i Tribunali negli affari di volontaria giurisdizione. Altri invece, anche indipendentemente da detta legge, che limitò nel Ministero Pubblico l'obbligo di concludere nei giudizi civili, reputa che quell'articolo non sia estensibile di per sè alla giurisdizione onoraria, e perciò limita nelle tutele la parte del Ministero Pubblico alle disposizioni speciali di legge.

Ad ogni modo le attribuzioni spettanti quanto alle tutele a tutti o a ciascuno non riescono infine ad assicurare un'azione tutelare veramente efficace.

XVII.

Anche qui dunque le indagini statistiche avranno cura di mantenersi ben distinte, e cioè in quanto abbiano di mira addirittura i Consigli di famiglia o di tutela di per sè stessi, od in quanto non abbiano per oggetto se non l'esecuzione delle discipline statuite da Codici.

Le Procure generali pertanto continuano a lamentare che le loro sollecitudini non abbiano successo corrispondente.

Quella di Venezia, certamente fra le prime nell'occuparsi attivamente delle tutele, lamenta che il numero medio dei Consigli di famiglia e di tutela costituiti e convocati nei tre anni 1886-87-88, non fosse che di 11 1/2 per ogni 10,000 abitanti, e nel 1889 sia salito bensì a 14. 30, ma pochi pur sempre.

La Procura generale di Brescia, anzichè un aumento, nota una diminuzione di 200 Consigli di nuova istituzione in confronto dell'anno antecedente, nel quale si erano istituiti 1355 Consigli nuovi, mentre nel 1889 non ne vennero istituiti che 1155.

La Procura generale di Aquila, pure notando un qualche miglioramento nella istituzione di 750 Consigli di famiglia o tutela, e in 583 convocazioni, pure si domanda, se non fosse da adottarsi qualche provvedimento simile all'azione sussidiaria di indennità data dal Senatus consulto di Trajano contro coloro che hanno concorso alla costituzione di tutele sprovvedute di cauzione idonea. Ed anzi ricorda che presso i Romani si cominciò dalla legge Atilia, la quale ha provveduto alla nomina di un tutore quando mancasse il tutore legittimo e testamentario, e con Marco Aurelio si divenne da ul-

timo alla nomina di speciale Magistrato per le tutele, ossia il Pretore tutelare, *Prætor pupillaris*.

La Procura generale di Aquila insiste per l'esatta osservanza delle prescrizioni del Codice civile quanto alla costituzione della tutela e quanto agli stati dell'amministrazione, che il tutore deve presentare ogni anno al Consiglio di famiglia; e quanto inoltre alla applicazione delle pene pecuniarie per le contravvenzioni a tutto il titolo XII del Codice civile, ossia degli atti dello stato civile. In una parola, la Procura generale d'Aquila non si accontenta delle statuizioni generali sull'obbligo di risarcire il danno da parte di chi con sua colpa ha arrecato danno col fatto proprio e sull'obbligo in solido al risarcimento del danno cagionato. Essa mira all'introduzione di disposizioni *speciali* per gli obblighi della tutela anzichè queste sieno soltanto garantite dalle disposizioni *generali*, che pel Codice civile presidiano l'adempimento di ogni obbligo civile.

La Procura generale deplora che, essendo nel 1888 i Consigli di famiglia saliti a 1196, sibbene dianzi fossero in numero maggiore, ossia 1500, nel 1889 ridiscendessero ancora più, riducendosi in detto anno a 853.

Anche la Procura generale di Cagliari nota una diminuzione.

La Procura generale di Firenze è costretta dolorosamente a osservare che per ogni 10,000 abitanti non si ebbero che 4 soli nuovi Consigli di famiglia e 0. 95 di tutela, nè si ebbero più di 10 convocazioni.

Anche la Procura generale di Macerata lamenta che non vi siano stati nel 1889, se non 153 Consigli nuovi, e lamenta che, quantunque il numero negli anni antecedenti non fosse altrettanto esiguo, tuttavia erano sempre pochi.

La Procura generale di Potenza lagnandosi, che si siano avute sole 226 convocazioni di famiglia, 81 di tutela, fa anche censura che tutte sieno state a istanza delle Parti anzichè d'ufficio per opera del Pretore.

I Consigli di famiglia e di tutela istituiti nell'anno furono :

nel 1884	21,211
» 1885	21,305
» 1886	20,047
» 1887	25,168
» 1888	23,967
» 1889	23,491

Sebbene quindi nel triennio vi sia stato aumento, anno per anno ciò non può dirsi, poichè, ragguagliatamente a 10,000 abitanti, da 8,69 si discese a 8,28, e nel 1889, a 0,01.

Nell'Italia settentrionale, anzichè aumento, vi fu diminuzione. Da 8,40 nel 1884, si scende a 7,54 nel 1889.

Nell'Italia centrale si mantiene la proporzione pressochè eguale quasi in ciascuno dei 6 anni.

Nel Napoletano vi è aumento, da 8,35 nel 1884 salendo a 9,57 nel 1889.

Nella Sicilia l'aumento nei due ultimi anni è notevolissimo, da 5,67 nel 1884 a 11,12 nel 1889.

Nella Sardegna è ancora più notevole: 7,73 nel 1884, 15,58 nel 1889.

Il numero medio di tutta Italia è nel 1889, come si è detto, di 0,81, ma a costituire questo numero medio le varie parti d'Italia entrano con proporzioni molto differenti, che da 5,31 nell'Italia centrale vanno nella Sardegna a 15,58.

Le convocazioni poi furono :

nel 1884	24,035
» 1885	22,910
» 1886	22,820
» 1887	26,669
» 1888	26,214
» 1889	25,140

Sebbene dunque gli ultimi tre anni presi insieme rappresentino un aumento in confronto dei tre primi, all'aumento rapido e notevole del 1887 tenne dietro nei due anni seguenti una diminuzione.

Ma per dare giudizio esatto, se e in che proporzioni si sia ottemperato alle sollecitudini della legge, sarà d'uopo di attendere notizie meno manchevoli del numero di minorenni pei quali il Consiglio si sarebbe dovuto istituire.

XVIII.

Molti e vari elementi si devono aver presenti per un equo apprezzamento dei dati statistici concernenti il patrocinio gratuito.

L'indole delle popolazioni e le condizioni economiche non vi

concorrono in minor grado dei pregi o difetti dell'ordinamento in se stesso.

Entro la cerchia pur anco della stessa Corte di appello nel modo con cui procede il gratuito patrocinio, si osservano differenze notevolissime da luogo a luogo. Nè si potrebbe anticipatamente giudicare, se debbano ascriversi alle Commissioni del patrocinio gratuito od altre cause.

Ed alcune delle ragioni, che sono d'ostacolo alle conciliazioni, sono le stesse che creano ingombro al gratuito patrocinio, come la caparbietà degli animi, che rifugge non solo da equi accordi, ma ben anche da giudizi d'arbitri (Catanzaro).

Nonostante però la diversità delle condizioni, nelle quali il gratuito patrocinio compie la sua missione, è notevole, che alcuni fatti preponderanti si ripetano pressochè in tutti i distretti di Corte d'appello, i quali danno similmente occasione alle stessissime osservazioni.

Quanto al giudizio delle cause, nelle quali ha parte il gratuito patrocinio, si ritrae in generale un'impressione soddisfacente. Il numero delle liti, nelle quali la causa del povero è vittoriosa, prepondera su di quelle, nelle quali rimane soccombente.

Ma tutt'altro che soddisfacente è l'impressione che si ritrae, quanto ai processi, che quasi unanimemente si lamenta essere di straordinaria lentezza.

I Procuratori generali lamentano che le loro sollecitudini cadano pressochè vane. Qualche Relazione, dopo aver detto che presso qualche Tribunale ogni premura per vincerla era riuscita inutile, sfiduciata conclude, che è addirittura invincibile (Procura generale di Macerata).

Alcune delle Relazioni si limitano a farne lamento, altre scendono ai particolari, e mettono innanzi proposte, che valgano a ripararvi, e talune pur anco rimpiangono il facile abbandono di antichi istituti.

Si trovano così ricordati, non senza compiacenza insieme o rammarico, gli ordinamenti secolari, che per assicurare i diritti degli indigenti innanzi ai tribunali civili e criminali ebbero già vita negli Stati del Re di Sardegna, e che, anche a parere di scrittori stranieri, superavano di gran lunga gli ordinamenti d'altri Stati.

Accenniamo particolarmente all'istituzione che, di origini anco

più remote, nel secolo XV acquistò nuova importanza per opera di Amedeo VIII, di chi, *scientia et bona conscientia pollens*, senza spesa patrocinasse nelle curie sì secolari che ecclesiastiche le querele e cause dei poveri, *ne facultatum penuria, causa pauperum et miserabilium personarum in curiis nostris periclitari contingat*.

Tale Avvocato era elevato alla dignità di Avvocato del Principe, *Advocatum nostrum*.

Ma istituti simili sotto varia forma avean già tradizioni ed esempi così nel diritto ecclesiastico come nella legislazione statutaria. Chè anzi non solo si provvide così alla difesa del povero, ma da antichi tempi fino alla rivoluzione ebber vita in favore del povero speciali forme di giudizio, o foro privilegiato che col ritorno all'antico avean tentato anch'esse rivivere.

Senza uscire dall'ordinamento che il gratuito patrocinio ha per le nostre leggi, le Procure generali osservano, che procederebbe più spedito, se le disposizioni, dalle quali è regolato, fossero meglio osservate. Nè in vero il Regio Decreto 21 novembre 1865 difetta di severe quanto provvide disposizioni, e quanto alle attribuzioni dei Procuratori generali e dei Procuratori del Re, e quanto ai provvedimenti che possono rendersi necessari. La legge sopravvenuta, 8 giugno 1874, sull'esercizio della professione di Avvocato e Procuratore, può, se mai, concorrere alla migliore efficacia di tali disposizioni col rinvigorire in essi il sentimento di dignità. Certo è ben lunge dall'aver menomamente compromesso l'azione propria e speciale del Ministero Pubblico, che quanto all'osservanza delle discipline pel gratuito patrocinio è tracciata ai Procuratori generali e ai Procuratori del Re dal citato Decreto.

Ciò non dispensa tuttavia qualche Procura generale dall'invo-care nuovi provvedimenti legislativi che più e più le sieno di presidio (Procura generale di Macerata).

Le avvertenze delle Procure generali acquistano carattere eminentemente morale nella fiducia che esprimono nel ministero dell'avvocato, il quale, come si espresse già un compianto Magistrato, senta che in questo consiste la più bella carità che l'Avvocato possa fare (Procura generale di Aquila).

Ed alcuna di esse si compiace di rappresentarci il sapiente Romano, pel quale, come in casa così in piazza, era vanto, non già

riservare a pochi eletti la sua dottrina, ma bensì *facere civibus omnibus consilii sui copiam* (Procura generale di Perugia).

Altre raccomandano che si tenga ferma la applicazione dell'art. 4 delle disposizioni sul patrocinio gratuito, che sono nell'allegato *D* alla legge 19 luglio 1880 di abolizione del macinato (Procura generale di Trani).

Altre poi raccomandano l'osservanza delle disposizioni, non che di detto allegato *D* alla legge 19 luglio 1880, del Regio Decreto 21 novembre 1865, che, come conseguenza della legge 6 dicembre 1865, sull'ordinamento giudiziario, la quale sopprimeva gli uffizi degli avvocati e procuratori dei poveri, istituiva il patrocinio gratuito dei poveri, come ufficio onorario ed obbligatorio degli Avvocati e Procuratori.

Alcuno particolarmente richiama l'attenzione alla prescrizione, che il ricorso, col quale si domanda l'ammissione al gratuito patrocinio, contenga la chiara e precisa esposizione dei fatti, come delle ragioni e mezzi legittimi di prova sui quali si intende di fondare la domanda o la difesa; e in ogni evento all'obbligo che presso le Commissioni di gratuito patrocinio ha il relatore di completare e istruire le domande presentate col ricorso per ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio (Procura generale di Venezia).

Alcuni raccomandano ogni attenzione nel riscontrare che sia posta in essere e la povertà di chi domanda il patrocinio gratuito e la bontà della causa, e che a corredo del ricorso non manchino i certificati indicati nel citato allegato col parere dell'Agente delle imposte (Procura generale di Trani).

Ed alcuni la diligenza nel recuperare così le spese anticipate dall'Erario, come le tasse e diritti, giusta le prescrizioni dell'allegato medesimo (Procura generale di Aquila).

Vi ha anche alcuno che invoca un provvedimento legislativo, pel quale sia come non fosse l'ottenuto gratuito patrocinio, quando, trascorso un certo tempo, la causa non cammini.

XIX.

Uno dei voti più concordemente espressi dalle Procure generali ebbe intanto soddisfacimento colla legge 30 marzo 1890 di riduzione del numero delle Preture e di graduale aumento allo stipendio

dei Pretori, e colla legge 8 giugno 1890, sull'ammissione e le promozioni nella Magistratura, che provvede a elevare moralmente la condizione del Pretore.

Non sono scemate di opportunità le osservazioni delle Procure generali in relazione all'art. 417 del Codice di procedura civile.

Di 412,327 cause solo 18,545, ossia non più del 4. 49 su 100, cessarono per conciliazione ottenuta dal Pretore, sentite le parti in persona sulle domande o difese da loro presentate, la quale « risulti con processo verbale sottoscritto anche dalle Parti » come è prescritto dall'art. 417, che stabilisce questo esperimento di conciliazione come obbligatorio.

Certo molte altre cause saranno cessate del pari per via di conciliazione, potendo benissimo essere seguito l'accordo in altra forma, o di scrittura privata che le Parti abbiano preferito per minore spesa al *processo verbale*, o di abbandono della causa in seguito a private intelligenze, o di una qualsiasi novazione.

Lo stesso può dirsi pur anco di molte delle altre 150,166 cause cessate sia per abbandono della istanza, sia per non comparsa delle Parti.

A questi stessi accordi, dei quali il Pretore non ha preso atto, può benissimo non essere stata estranea l'opera di lui conciliatrice, ed anzi da qualche Procura generale, come quella di Milano, si afferma a dirittura, che le conciliazioni sieno molto più che non appariscano, e ciò per la renitenza delle Parti al *processo verbale* in causa delle spese inerenti.

Dagli epiloghi statistici del numero delle cause conciliate all'udienza, da 8. 64 per ogni cento cause esaurite nell'Italia settentrionale, e 6. 63 in Sardegna si discenderebbe nell'Italia centrale a 2. 52. Il numero medio delle cause conciliate all'udienza in tutta Italia sarebbe di 4. 97 per ogni cento cause esaurite.

Ben maggiore è il numero delle cause terminate per abbandono della causa, per transazione, o in altra forma, che in tutta Italia sarebbe di 40. 21 per ogni 100 cause esaurite.

Nell'Italia settentrionale la conciliazione all'udienza è la forma prevalente, e meno che in ogni altra parte d'Italia le cause vi appaiono cessate per abbandono o altra forma qualsiasi.

Nella Sardegna la cessazione all'udienza e la cessazione in altra forma si danno, per così dire, la mano.

Nell'Italia centrale la cessazione sotto altra forma viene a compenso della cessazione tanto scarsa all'udienza.

Le relazioni dei Procuratori generali però deplorano, che, sebbene l'art. 417 del Codice di procedura civile prescriva il *processo verbale* soltanto allorchè la conciliazione abbia luogo, non sia preso atto delle pratiche di conciliazione fatte dal Pretore anche quando queste non approdino. Solo così si avrebbe la prova, che si sia ottemperato, nè importa con quale successo, all'art. 417 del Codice di procedura civile. Il grande numero di cause, che si sottraggono al *processo verbale* di conciliazione, può bensì dissimulare l'opera conciliatrice del Pretore senza che assuma carattere ufficiale, ma lascia pur sempre dubbia la esatta osservanza della prescrizione di legge. Il dubbio viene sollevato da qualche Procura generale, come quella di Casale, anche perchè il Pretore si trovò talora disanimato dal fare un esperimento di conciliazione, pel quale le Parti lo sospettano d'indolenza, i Patrocinatori gli fanno colpa di privarli d'un lucro, i suoi stessi Superiori gerarchici non sempre gli rendono lode.

Altre Procure generali poi, come quella di Roma, attribuiscono lo scarso numero di conciliazioni alla intrusione dei faccendieri.

La Procura Generale di Casale, che è pur quella, la quale, come vedemmo, vorrebbe affidata alle Preture non solo la conciliazione prescritta nelle cause, che sono di loro competenza, ma l'opera stessa dei Conciliatori, farebbe voti, che si facilitasse la via a giudizi arbitrari. Ed anzi vorrebbe, che il Conciliatore non solo, ma lo stesso Pretore si tramutasse in Giudice arbitro.

Nè qui si fermano le osservazioni dei Procuratori generali.

Essi insistono sulla necessità, che il Pretore si valga di quelle facoltà, che gli son date dalla legge, e che contribuirebbero a una sollecita definizione delle cause.

Si comprende benissimo, che talora abbondino le sentenze non definitive, trattandosi di un procedimento, come è quello davanti ai Pretori, il quale, oralmente o per iscritto, si inizia però sempre con domande e difese proposte sommariamente.

Molte poi delle azioni di competenza del Pretore, come le possessorie, quelle di guasti e danni dati ai fondi urbani e rustici, alle siepi, alle piante, ai frutti, quelle dirette a far osservare le distanze

per alberi o siepi, rendono di per sè necessario il riconoscimento della condizione di fatto.

E tuttavia le Procure generali, quella di Milano fra tutte, vorrebbero, che quando le Parti, anzichè personalmente, compariscono per mezzo di persona munita di mandato generale o speciale, il Pretore si valesse il più possibile della facoltà che la legge gli dà, di ordinare, che compariscano all'udienza da lui stabilita se riseggano nel Comune o nel Mandamento, o, se riseggano fuori del Comune o del Mandamento, di richiedere, che sieno sentite, sopra fatti specificati, dal Pretore del Mandamento, dove hanno residenza. In tal modo non sarebbe le più volte necessario di assegnare un termine per le istanze e difese ulteriori: non si aprirebbe la via ad aggiornamenti anche in onta alla prescrizione di legge, che i termini possano prorogarsi soltanto una volta: le discussioni diverrebbero più famigliari e più brevi; si porrebbero i faccendieri all'uscio.

Che se il Pretore si valesse di questa sua facoltà sin da quando si inizia la causa, sarebbe tolto il precipuo ostacolo alle conciliazioni, le quali possono utilmente sperimentarsi solo quando intervengono le Parti, siccome quelle che possono divenire ad una transazione, mentre chi le rappresenta non ne ha facoltà.

La legge non definisce, quando la istruzione della causa si possa dire compiuta: lascia al prudente arbitrio del Pretore medesimo il determinarlo.

Le Procure generali pertanto non intendono già di scemare nel Pretore questa libertà di apprezzamento; esse mirano soltanto a ottenere, che essa, anzichè servire a oziosi differimenti, conduca alla definizione, e si tenga perciò in quei limiti nei quali veramente occorre per una sufficiente istruzione della causa.

È vero. Presso le Preture circa due terzi delle cause furono decise entro un mese dalla data della citazione. Nè fa meraviglia, dacchè la maggior parte delle liti portate innanzi al Pretori sono di azioni creditorie, civili o commerciali che sieno, che si decidono quasi sempre dopo la produzione della prova sulla quale si fonda l'azione, mentre le controversie, che potrebbero richiedere una più lunga istruzione, come le possessorie, sono in numero molto inferiore. L'oggetto di più di un terzo delle liti decise dai Pretori non supera il valore di lire 100: due terzi non eccedono il valore di lire 500.

30,847 liti però non si sono decise con sentenza definitiva, che entro tre mesi, 13,479 entro sei e 9055 in uno spazio di tempo, che va da un anno anche oltre i due anni.

Il numero medio poi delle liti, che vennero decise dopo più di sei mesi varia, pel 1889, da 5. 11 per ogni cento liti nell'Italia centrale a 10. 34 in Sardegna, e 7. 06 nell'Italia settentrionale. Ora fra l'Italia settentrionale (2933) e la Sardegna (901) le liti ammontano a 3834; nell'Italia centrale (1742), nel Napoletano (3225) e nella Sicilia (1054) raggiungono tutte insieme il numero di 6021. Le liti quindi, che si sono decise dopo sei mesi e più, rappresentano più di tre quinti in confronto di quelle che si sono decise in un tempo più breve.

Ciò non si spiega nemmeno col valore, che costituisce oggetto della lite, in quanto dal valore si desuma l'importanza della lite medesima. In fatto nella Sardegna, dove il numero delle liti, che sono state decise dopo sei mesi e più, è ragguagliatamente maggiore, è anche maggiore ragguagliatamente a cento liti il numero di quelle, che ebbero per oggetto un valore non superiore a 100 lire.

Sebbene le osservazioni dei Procuratori generali acquistino maggiore importanza poste a confronto coi dati statistici del proprio Distretto, e meglio ancora coi dati statistici delle Preture singole, esse però trovano sufficiente conferma pur anco nei dati statistici generali.

Sarà cura del nostro Comitato di sceverare quelle critiche, le quali hanno carattere di dubbio e di congettura, e ciò allo scopo di portare alla statistica giudiziaria quei maggiori perfezionamenti, che alle *congetture* ed ai *dubbi* sostituiscano la notizia statistica esatta nella sua espressione *numerica*. Si potrà allora meglio conoscere quale sia stata veramente l'applicazione dell'art. 417 del Codice di procedura civile quanto alle conciliazioni, e quale la applicazione delle altre disposizioni, che il Codice di procedura civile dà perchè il procedimento davanti ai Pretori abbia esaurimento sollecito.

XX.

Distinguiamo il numero delle *cause* decise dal numero delle *sentenze*; una sentenza sola decide anche più cause, e non tutte le sentenze contengono vere decisioni.

Nelle cause ordinarie la domanda dell'attore, ossia di chi iniziò il giudizio di appello, fosse attore o convenuto nel primo giudizio, è stata accolta per 55.65 cause su cento.

Il che per dette cause equivale ad altrettante riforme di sentenze dei Pretori.

La proporzione sale a 57.91 su 100, per la Sicilia, a 57.45, pel Napoletano, scende a 38.66, per la Sardegna.

Anche solo attenendoci alla proporzione media, è pur sempre tale da giustificare le osservazioni di qualche Procura generale, come quelle di Casale e di Catanzaro.

Il fatto però è qui pure troppo complesso, anche solo tenuto conto della facoltà acconsentita dalla legge di dedurre nel giudizio di appello nuove prove, perchè senza più si possa desumerne conclusioni certe.

Il maggior numero di cause contumaciali si ebbe in Sicilia, il minor numero nell'Italia settentrionale, da 25.05 nella Sicilia scendendo a 13.19 nell'Italia settentrionale, col numero medio in tutto il Regno di 17.04 su cento.

Le sentenze poi furono 84.32 su cento in materia commerciale, 15.68 su cento in materia civile. La proporzione maggiore per le cause commerciali fu per l'Italia settentrionale e poi subito per la Sicilia, da 24.44 e 23.07 scendendo le cause commerciali a sole 4.35 nel Napoletano.

Le cause che han dato luogo ad appello per un valore da 5000 a 1000 lire prevalgono nell'Italia settentrionale, dove salirono a 1238 e ragguagliatamente a 37.95 su cento. Per un valore superiore a 1000 lire prevalgono per numero nell'Italia settentrionale e in Sicilia, salendo tanto nel Napoletano quanto in Sicilia a 423.

Le proporzioni però mutano, non essendo se non di 19.22 su cento per l'Italia settentrionale e di 13.20 pel Napoletano; salendo bensì a 27.25 per la Sicilia, ma nell'Italia centrale raggiungendo una proporzione anche maggiore, ossia 27.51 su cento.

È notevole che vi sia stato appello per 1259 cause che avevano un oggetto non superiore a 100 lire. E se la proporzione non è in tutto il Regno più di 13.12 su cento, in Sicilia si sale a 22.60, nel Napoletano a 16.97.

Anche qui ci troviamo di fronte a fatti troppo complessi, perchè ci avventuriamo a trarne qualche deduzione di utilità pratica.

Il numero di appellazioni per somme minime è sempre eccessivo, anche non essendo che il settimo del numero totale di cause per le quali si sia proposto appello.

Il nostro Comitato però vegga, se convenga richiamare l'attenzione dei Procuratori generali ad accompagnare i dati numerici con osservazioni, che valgano a un più sicuro apprezzamento del dato numerico. Il piccolo numero di cause di valore minimo, per le quali si sia proposto appello, può essere indizio di condizioni economiche agiate, non venendo proposto appello per valori minimi perchè si può farne buon giuoco, e può essere indizio di condizioni economiche tutt'altro che agiate, non venendo proposto l'appello perchè non si può andare incontro a nuove spese. Altri elementi vi si intralciano, quali l'indole delle popolazioni, più o meno disposte a litigare, e l'opinione più o meno generale che si abbia nella regolarità del procedimento o nella bontà del giudizio da parte del primo Giudice.

Vuolsi inoltre notare, che su cento cause decise vi furono 17. 04 decisioni contumaciali, che però asciesero per la Sicilia a 25. 05.

Non si può tenere disgiunti questi dati dai giudizi nei quali la domanda dell'attore fu accolta per 61. 95 cause su cento nelle cause di opposizione a sentenze contumaciali.

Bene fu osservato il legame che vi è fra questa opposizione, e i giudizi contumaciali, tanto che nei Codici precedenti le disposizioni sull'opposizione medesima si trovavano unite a quelle sui giudizi contumaciali.

Sembra, come sagacemente si è osservato, che il Legislatore rifugga dal condannare un assente, e non creda mai di avere fatto abbastanza per provocarlo a far valere le sue ragioni.

Ammette il contumace a comparire anche dopo la dichiarazione di contumacia; gli apre l'adito a togliere ogni efficacia al riconoscimento di scrittura fatto in sua contumacia e all'attore interdice di prendere conclusioni diverse da quelle dell'atto di citazione: per le dichiarazioni di nullità ha suo rappresentante o vindice il Giudice stesso; e, per quanto pure colla legge 29 giugno 1882 si sia provveduto all'obbligo dei Cancellieri per le copie, gli offre un'altra nullità della quale farsi comodo schermo, quando non si sieno deliberatamente osservate le prescrizioni di legge per le notificazioni.

Tutte queste disposizioni espressamente statuite per i Tribunali o dallo stesso Codice di procedura civile o dal Regolamento

generale giudiziario, e così da scrittori come da giudicati applicate anche ai processi davanti ai Pretori, suscitano vivaci censure, e voti di riforme legislative.

Noi pertanto, come commento a queste critiche, non abbiamo in sede di statistica giudiziaria, se non ad avvicinare alle 25.05, cause contumaciali su 100 in Sicilia, 61 cause su 100 in Sicilia e 100 su 100 in Sardegna, nelle quali fu accolta la domanda di opposizione a sentenze contumaciali; in tutto il Regno si ebbero poi 17.04 cause contumaciali su 100 cause, e l'opposizione a sentenze contumaciali fu accolta per 61.95 su 100.

XXI.

Le osservazioni dei Procuratori generali sulla grande disparità da un Tribunale all'altro conservano tutta la opportunità.

Nel Distretto della Corte di appello delle Puglie da 1632 sentenze pronunciate dal Tribunale di Bari si scende a 322 per quello di Taranto.

Nel Distretto della Sezione di Perugia il Tribunale di Perugia ebbe 821 cause e 483 sentenze; quello di Orvieto 101 cause e 66 sentenze.

Nel Distretto della Corte di appello di Firenze dai Tribunali di Firenze e di Arezzo, che pronunciarono il primo 734 ed il secondo 368 sentenze, si discende a quelli di Rocca San Casciano e Montepulciano, le cui sentenze furono 45 nel primo e 39 nel secondo.

Nella Sezione di Modena il Tribunale di Modena ha 237 cause civili e 25 commerciali; quello di Pavullo ne ha 54 civili e 9 commerciali.

Nel Distretto della Corte di appello di Parma il Tribunale di Parma con 553 sentenze si scende a quello di Borgotaro con sole 26.

Il Tribunale di Lucca ha 424 sentenze, quello di Volterra 51, quello di Portoferraio 22.

XXII.

Oltre la domanda per provvedimenti conservativi o interinali, le cause in appello dalle sentenze dei Pretori, tutte le altre cause, per le quali sia ordinata dalla legge l'udienza fissa, e altre indicate

da leggi speciali, siccome quelle nelle quali il processo sommario è ordinato direttamente dalla legge, sono venute più e più aumentando le cause, le quali per legge andrebbero trattate col processo formale, ma per la facoltà che al Presidente del Collegio giudicante vien data dalla legge, vengono trattate col processo sommario.

Sia che il Presidente si valga di questa facoltà a istanza dell'attore o del convenuto, sta il fatto, che l'uso di dette facoltà è divenuto più e più frequente.

Su di che concordano generalmente le osservazioni dei Procuratori generali non meno dei dati statistici.

La relazione della Procura generale di Trani osserva che il processo sommario vi ebbe tanta preferenza in confronto del processo formale fino a raggiungerlo presso i Tribunali il 99. 76 per cento, come poi presso la Corte d'appello il 99. 17 per cento.

A questo fatto, che si riscontra anche altrove, ha certamente contribuito l'art. 876 del Codice di commercio, pel quale in tutte le cause commerciali si procedè in via sommaria anche davanti ai Tribunali, per quanto pure sia salva nel Tribunale la facoltà concessa dal Codice di procedura civile di ordinare, che, quantunque il giudizio sia cominciato col processo sommario, si prosegua in via formale, se così richiedano la natura o le particolari condizioni della causa, e per quanto nei giudizi commerciali, ancorchè continuati col processo formale, il Codice di commercio riduca alla metà il termine stabilito dal Codice di procedura civile per la perenzione di istanza.

La Procura generale delle Puglie però non ascrive soltanto a detta prescrizione del Codice di commercio la prevalenza del processo sommario, siccome quello, che anche prima del Codice di commercio veniva sempre più preferito, ed è preferito anche nelle cause non commerciali.

È innegabile, come bene si esprime la Procura generale medesima, che, per la rapidità specialmente, il processo sommario corrisponde a un bisogno, che fu di tutti i tempi, e molto più è del tempo nostro.

I vincoli contrattuali si stringono oggi con tanta rapidità che anche i nodi vogliono essere sciolti con celerità, se non eguale, almeno corrispondente a quella dei mezzi di comunicazione, che tanto vi contribuiscono.

Tuttavia la Procura medesima non cessa di osservare, che, se

dannose riescono le lunghe more dei processi formali, i processi sommari presentano facile modo alle sorprese, danno non meno terribile e grave: molto più quando si evita la discussione della causa, in guisa che il relatore divenga arbitro della decisione. Rinnova perciò il voto di quelle riforme del processo, che sieno suggerite così dalla pratica, come dalla scienza.

La Procura generale di Bologna raccoglie alla sua volta i lamenti, che il processo sommario più non soddisfi allo scopo, pel quale fu statuito, e nel tempo stesso raccoglie i lagni, che molte delle disposizioni del processo formale dien luogo a molte e gravi controversie di interpretazione, in guisa che la giurisprudenza varia e difforme non offre una regola certa e costante, alla quale attenersi.

La Procura generale di Lucca nota, che i processi formali vanno sempre cedendo terreno ai processi sommari, e tendono sempre più a scomparire. Ed anzi osserva, che è questo un fatto così ormai accertato da indurne, che una riforma legislativa, la quale ne tenga il debito conto, sia matura e necessaria. Il passo lento e grave, come essa si esprime, del processo formale è cagione di noie e dispendi, mantiene lungamente sospeso l'animo dei litiganti, e non di rado incerto lo stato delle famiglie. Essa quindi si augura che l'andamento semplice, celere, e spigliato del processo sommario si associ a prudenti guarentigie, perchè tali vantaggi non vadano a scapito della libertà e sicurezza della difesa. Tanto più confida che ciò si raggiunga, dacchè col rifuggire sempre più dal processo formale si manifesta già la persuasione, che le proprie ragioni sieno bene valutate pur anche col metodo più abbreviato del processo sommario.

Non dissimili giudizi esprime la Procura generale di Venezia. Anch'essa anzitutto pone in sodo, che di 3757 cause, le quali vennero decise dai Tribunali nel Distretto di questa Corte d'appello, solo 235 vennero esaurite col processo formale.

Certo anche la Procura generale di Venezia invoca opportune riforme. Intanto però osserva: 1° che vi è sempre una guarentigia nella facoltà riservata al Tribunale di surrogare il processo formale a quello sommario, sebbene sia già incominciato, quando così richiedano la natura o le particolari condizioni della causa; 2° che pur anco nei processi sommarii vi è modo di scongiurare le sorprese, rimandandosi, ove d'uopo, la causa ad altra udienza.

La Procura generale di Aquila avverte l'uso frequente della

facoltà concessa dal Codice di procedura civile di sostituire al processo formale quello sommario. Ma nello stesso tempo mette in sull'avviso del pericolo, che, mediante gravami contro sentenze che si sieno rese necessarie per l'istruzione della causa, i processi sommarii si trovino esposti a lungherie anco maggiori del procedimento formale.

La Procura generale di Cagliari, non meno di altre, attesta, che il processo sommario è divenuto il processo ordinario, e quello formale affatto insolito, e concorda nel voto, che mediante riforme legislative si riconducano a una migliore amministrazione della giustizia.

La Procura generale di Roma mette in rilievo sempre lo stesso fatto, che di 4076 cause, comprese 21,116 commerciali, solo 28 si svolsero col processo formale. Fa voti perchè, col soddisfare così al voto della opinione pubblica per la brevità e semplicità del giudizio, sia garantito ad un tempo il buon diritto.

La Procura generale delle Calabrie non differisce dalle altre nel porre in rilievo la stragrande prevalenza delle cause trattate in via sommaria in confronto di quelle condotte in via formale.

Da tutto ciò apparisce manifesto: 1° che il processo formale, così come è statuito nel Codice di procedura civile, si trova assai meno rispondente del processo sommario alle necessità odierne; 2° che tale preferenza del processo sommario è manifestamente dimostrata dall'uso frequente che il Presidente del Tribunale fa della facoltà di dar corso al processo sommario; 3° e dalla renitenza che si ha di convertire invece il processo sommario in formale, quando così richiedano la natura e le particolari condizioni della causa.

Da tutto ciò apparisce tuttavia che, se il processo sommario si preferisce al formale, non per questo si reputa immune da vizi che possono soltanto togliersi con riforme legislative.

XXII.

Non è qui luogo di esporre storicamente i progetti di modificazione al Codice di procedura civile per migliorare l'una e l'altra forma di processo, nè tampoco di discutere le opinioni più recise, le quali vorrebbero ridurle a una sola.

Bensì ricordiamo che, senza toccare per intanto al processo

formale, si era avvisato al modo di ovviare ai pericoli del processo sommario, quando cioè nella udienza, alla quale la causa è portata nei processi sommarii, torni impossibile opporre li per li una valida difesa (1). Rimangono sempre aperte le questioni, sagacemente poste dall'Ufficio centrale del Senato, relatore Costa (n. 1 e 2 B):

a) se attesa la manifesta differenza fra provincia e provincia nell'estensione data alla facoltà di concedere l'uso del processo sommario (Art. 389, n. 2, Cod. proc. civ.), sia d'uopo fissare norme precise per coordinare l'esercizio e precetti uniformi;

b) se nel processo formale si debba introdurre una qualche modificazione per impedire che liti, le quali vengono a innestarsi alla causa principale, intralcino il corso dei giudizi;

c) se, ove si mantenga il processo formale, si debba introdurre limitazioni, e quanto ai termini, e quanto alle appellazioni, limitando queste alle sentenze definitive, anzichè aprirvi l'adito per le sentenze semplicemente preparatorie o d'istruzione;

d) se nel processo sommario si debbano introdurre e quali guarentigie di giustizia;

e) se e con quali sanzioni si debba limitare gli aggiornamenti che possono esser consentiti o tollerati.

XXIII.

I dati numerici della statistica generale del Regno servono di suggello alle osservazioni dei Procuratori generali.

Solo 4380 cause vennero trattate col processo formale, non più del 6. 54 su cento.

Per 62,632 cause, ossia pel 93. 46 su cento si è seguito il processo sommario.

Le cause civili, trattate col processo sommario, raggiungono il 91. 96; quelle commerciali il 98. 09 su cento.

Nel Napoletano il processo sommario è seguito per 98. 25 cause su cento.

Nella Sardegna, che è ancora il paese dove ragguagliatamente

(1) Veggasi il progetto di legge per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per le modificazioni ai Codici di procedura civile e penale, Senato del Regno, Sessione del 1886, n. 1 e 2.

si ricorre al processo sommario meno che in altri, non si sono tuttavia trattate con questa forma di processo meno di 80. 29 cause su cento.

E si avverta, che sebbene la proporzione maggiore sia di cause che hanno per oggetto un valore non superiore a 2000 lire, ossia il 30. 23 su cento, tuttavia quelle superiori al valore di 2000 lire sino 3000 lire rappresentano ancora il 29. 73 su cento, e quelle da 3000 a 10,000 lire sono pur sempre nella proporzione di 23. 48 su cento.

La durata delle cause terminate con sentenza definitiva in prima istanza è stata per sole 23. 48 cause su cento non superiore ad un mese, e per 31. 21, non ha oltrepassato i tre mesi. Ma per 45. 30 si protrasse oltre i tre mesi, ed anzi per 22. 93 anche oltre i sei. Anche in appello le cause ultimate in non più di tre mesi non sono state più del 38. 64 su cento, e 28. 68 su 100, han superato anche i sei. Nell'Italia settentrionale oltrepassarono i sei mesi per 25. 24 su cento, nell'Italia centrale per 19. 18; nel Napoletano per 27. 83; nella Sicilia per 16. 91; nella Sardegna per 14. 55.

Le cause terminate solo entro due anni raggiungono nell'Italia settentrionale 5. 64, nel Napoletano 5. 36.

La cause, per le quali non sono bastati nemmeno i due anni sono pur state 2. 33 su cento nell'Italia settentrionale, 2. 27 nell'Italia centrale, 2. 12 nel Napoletano.

Nè lascieremo inavvertito il lamento non senza sconforto che si lascia sfuggire la Procura generale di Torino, che «della durata delle cause dal loro inizio non importa far ricerche, essendo essa indipendente dall'azione dell'Autorità giudiziaria, estranea interamente alle istruttorie formali ed impotente nelle sommarie a moderarne la trattazione.»

XXIV.

Le osservazioni dei Procuratori generali e la insistenza d'anno in anno nelle osservazioni medesime; il fatto che il processo sommario si è venuto più e più sostituendo al formale, ed ha così acquistato importanza fuori di proporzione con quella che vi attribuisce la legge; l'uso del processo sommario non solo in cause di tenue valore, ma ben anche in cause di valore rilevante; la durata delle cause non breve, quanto sarebbe desiderabile, nonostante il pro-

cesso sommario, giustificano i voti più volte espressi, che si rivolga il pensiero ad un'opera di revisione e di riforma.

Tanto più è ciò necessario, dacchè in qualche parte d'Italia, non solo il processo sommario venne sostituendosi nel posto che la legge aveva assegnato al processo formale, ma il processo sommario medesimo si contemperava ad abitudini inveterate e ad usanze anteriori al Codice di procedura civile. Quando pertanto in questi ultimi anni vi si richiamò una più esatta osservanza delle prescrizioni del Codice di procedura civile, le forme del processo, alle quali si dovette attenersi, non si trovarono d'accordo colle consuetudini invalse, come per lo innanzi le forme del processo seguite nella pratica non si trovavano d'accordo colla legge.

In occasione quindi dello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia, e Giustizia e dei Culti pel 1887, nella tornata del Senato 2 giugno 1887, essendosi posto in rilievo quello che era avvenuto nell'Italia meridionale, e invocandosi opportune riforme nel processo sommario, il Ministro Guardasigilli notava il fatto, che nell'Italia meridionale essendo il processo sommario quasi universalmente applicato, il voto di una riforma vi doveva anche essere più vivo che altrove.

È però notevole che in alcune provincie, come il Piemonte, nelle quali per lo passato non era altrettanto in uso il processo sommario, siccome venne osservato in detta discussione, ora invece esso vi ha prevalenza non meno che nelle altre. Ed invero, di 4555 cause nel distretto della Corte di appello di Torino, delle quali sole 1127 commerciali, 3419, nell'anno 1889, furono cause sommarie, e sole 1127 formali.

Parimenti nel distretto della Corte d'appello di Casale, di 3536 cause, delle quali sole 640 commerciali, 2801 sono state cause sommarie, e sole 735 formali.

XXV.

Per la legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, art. 52, spetta alla Corte d'appello il decidere, in via d'urgenza e sommaria, sopra i ricorsi coi quali si impugni una decisione della Giunta provinciale amministrativa concernente il diritto elettorale.

Spetta per l'art. 64, al primo Presidente della Corte d'appello,

d'accordo coi Prefetti, fissare il giorno delle elezioni, e designare, (art. 66) i Magistrati che devono presiedere le Sezioni elettorali.

Sulle controversie concernenti l'eleggibilità, è ammesso pure il ricorso alla Corte di appello (art. 90).

Le relazioni delle Procure generali pel 1889, si occupano quindi e delle nuove incombenze, che la legge comunale e provinciale affida alla Magistratura, e delle cause che vennero alla Corte d'appello, concernenti il diritto di eleggere e di essere eletto.

Le nuove incombenze, che la legge comunale e provinciale dà alla Magistratura, non sono state scevre da critiche di principio e di pratica attuazione.

Certo sarebbe utile di rendersi contezza dell'esperimento, che si è fatto, non meno nelle prime elezioni generali, che nelle elezioni successive. Ciò importerebbe tanto più, dacchè colla riduzione delle Preture si accresceranno le difficoltà di supplire alle incombenze medesime coi soli Magistrati, e si dovrà maggiormente ricorrere alle persone, che la legge indica in via sussidiaria, ma non sono rivestite della qualità di magistrato. Vi si dovrà anzi ricorrere con maggior frequenza, dove più importerebbe di assicurare la sincerità delle operazioni elettorali, siccome quelle che nelle campagne si compiono fuori del sindacato pubblico, al quale si trovano soggette nella città.

Sebbene poi quando si trattasse di affidare alla Magistratura l'ufficio di presiedere, non più soltanto i seggi provvisori, ma anche il seggio definitivo nelle elezioni politiche, ciò andrebbe esaminato sotto anche altri aspetti, tuttavia l'esperimento, che si è fatto per le elezioni amministrative, sarebbe certamente da tenersi in conto nell'apprezzare una tale proposta.

Vuolsi bensì notare, che le nuove incombenze, attribuite alla Magistratura dalla legge comunale e provinciale, sono segnalate nelle relazioni delle Procure generali, siccome causa di ingente lavoro in preparazione delle elezioni amministrative giusta la nuova legge (Procura generale di Trani), e come cagione d'incaglio ai lavori ordinari della Corte d'appello in causa delle assenze anche di parecchie settimane per presiedere i Comizi elettorali (Procure generali di Torino e di Genova),

Le notizie poi, le quali dalle Procure generali sono date quanto alle cause elettorali, sono per lo più affatto generiche, e non ven-

gono a sufficienti particolari per una adeguata cognizione dell'applicazione della legge comunale e provinciale per quanto concerne simili controversie.

Tali controversie assumono uno speciale carattere anche pel grande numero di cittadini, che vi hanno interesse.

La Procura generale di Aquila accenna alle sentenze proferite dalla Corte d'appello in materia elettorale, le quali raggiunsero il numero di 185, e concernevano ben 6513 elettori.

La Procura generale di Catania registra anch'essa 150 sentenze, tutte sul diritto elettorale, non senza avvertire, che il numero delle cause è stato anche maggiore, decidendosi con una sola sentenza più cause, e che i ricorsi spesso concernono centinaia e migliaia di nomi da cancellare dalle liste elettorali.

A maggiori particolarità viene la Procura generale di Genova nominatamente per la provincia di Massa, dove in 24 comuni si erano iscritti non meno di 5155 elettori che apparivano per la maggior parte iscritti indebitamente.

Ed in fatto per l'art. 2, n. 5 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, essendo elettori politici coloro, che servirono effettivamente sotto le armi per non meno di due anni, nell'applicazione di detto articolo alle elezioni amministrative giusta l'art. 20 della legge comunale e provinciale, si erano iscritti nelle liste elettorali molti che non avevano servito sotto le armi pel tempo voluto dalla legge; altri molti si erano iscritti per l'art. 21 della legge comunale e provinciale senza che la Giunta, come prescrive l'art. 38, si accertasse con documenti se avessero veramente i requisiti necessari per essere elettori; altri infine erano stati iscritti in nome degli art. 99 e 100, senza che fosse comprovato d'essersi superato con buon esito l'esame della seconda classe elementare nelle scuole pubbliche, ovvero senza che si sia presentata la domanda prescritta dalla legge in mancanza di detto certificato. Il Pubblico Ministero, accogliendo la denuncia del Prefetto della provincia, si valse della facoltà che gli dà l'art. 139 della legge sull'ordinamento giudiziario, dell'azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico, ed esercitò l'azione per ciascuno dei 24 Comuni, e per ogni articolo di legge distintamente. La Corte d'appello cancellò dalle liste elettorali ben 4689 nomi.

Giovi anche raccogliere le osservazioni della Procura generale

di Perugia, che nella maggior parte delle cause elettorali la Corte di appello non poté giudicare nel merito, dacchè il ricorso non si era notificato nel termine stabilito dalla legge all'elettore, del quale si impugnava la iscrizione, ed il ricorrente quindi era senza più incorso nella nullità comminata dall'art. 52 della legge comunale e provinciale.

E finalmente ricorderemo le decisioni, di cui si dà particolare ragguaglio dalla Procura generale di Macerata.

Si è giudicato:

a) che il Consiglio comunale, il quale dalla legge elettorale politica ha il diritto di respingere i ricorsi contro le liste elettorali, non ha poi il diritto di impugnare le decisioni della Commissione provinciale per gli appelli elettorali;

b) che quelli, i quali erano già elettori politici per l'art. 100 della legge elettorale politica, divenivano senza più elettori amministrativi, salvo di essere cancellati dalle liste elettorali politiche, quando apparissero in fatto non sussistenti le condizioni prescritte dalla legge per l'applicazione dell'art. 100;

c) che non essendo per la nuova legge comunale e provinciale elettore chi sia stato condannato per qualunque specie di falso, non possa pretendere di rimanere iscritto nelle liste elettorali chi vi fosse iscritto anteriormente per una maggior larghezza d'interpretazione della legge elettorale già vigente;

d) che la notificazione prescritta dall'art. 52 della legge comunale e provinciale debba eseguirsi nel modo prescritto dall'art. 39 del Codice di procedura civile;

e) che gli elettori politici, per divenire elettori amministrativi, giusta l'art. 20 della legge comunale e provinciale, non abbian d'uopo di provare le condizioni in generale richieste dall'art. 19, per essere elettore, il che venne giudicato pure dalla Corte d'appello di Catania;

f) che la imbecillità senile, quando non sia accertata con regolare giudizio, non sia di per sè cagione di cancellazione dalle liste elettorali, non essendo di per se stessa compresa nell'art. 30 della legge comunale e provinciale fra le cagioni che tolgono d'essere elettore.

Vegga il nostro Comitato, se l'esecuzione della legge comunale e provinciale quanto alla presidenza del seggio e quanto alle con-

troversie, che si sono agitate in materia elettorale, diano luogo a studiare qualche ulteriore perfezionamento della statistica delle elezioni in guisa da formarci un'adeguata cognizione dell'applicazione pratica della legge medesima.

XXVI.

Ed ora, senza qui soffermarci sui dati statistici che più compiutamente si hanno sott'occhio nella statistica giudiziaria, e non hanno dato luogo ad apprezzamenti da parte dei Procuratori generali, raccogliamo osservazioni sparse, le quali fanno sorgere il desiderio, che gli stessi argomenti si fossero trattati anche da altre Procure generali, perchè si potesse trarne qualche utile deduzione.

In relazione al libro 1° del Codice civile e più particolarmente al titolo V del matrimonio, le Procure generali di Trani, di Roma, di Genova fanno qualche osservazione sui dati statistici delle separazioni dei coniugi, ma troppo insufficienti perchè si possa desumerne adeguato giudizio dello stato della famiglia in Italia per quanto vi contribuisce la legge, e per quanto vi contribuisce tutto l'insieme delle condizioni sociali.

In relazione al libro 1° del Codice, ed ai titoli VIII e IX della patria podestà, e della minore età, e della tutela le parole piene di sconforto della Procura generale di Firenze fanno dolorosamente pensare all'inefficacia delle provvide disposizioni degli art. 221, 222, 279 del Codice civile quanto al ricovero dei minorenni.

In relazione poi al titolo XII, del libro primo, ossia degli atti sullo stato civile, la Procura generale di Perugia richiama l'attenzione alla negligenza che si dee lamentare da parte di alcuni Ufficiali dello stato civile; e più ancora allo studio dei fatti, che dai registri dello stato civile si possono desumere, siccome indizio del rispetto dovuto alla moralità ed alla legge.

La Procura generale di Genova, quella di Trani, quella di Casale colle notizie concernenti i giudizi di espropriazione, alle quali la Procura generale di Casale particolarmente aggiunge le sue osservazioni sull'abuso della lettera di cambio, fanno seriamente pensare a condizioni economiche molto gravi, le quali in parte dipendono da cause che variano da luogo a luogo, in parte da cause generali. Da più parti poi collimano gravi avvertenze sulle facilità

offerte a contrarre debiti, che rappresentano un consumo, anzichè un'anticipazione. Le notizie, che sono venute per la prima volta ad aggiungersi a quelle sulle vendite giudiziali, concernenti i pignoramenti e le vendite di mobili e frutti pendenti, illustrano anche più, sebbene di fosca luce, le osservazioni dei Procuratori generali.

La Procura generale di Trani occupandosi, siccome anche qualche altra Procura generale, dei fallimenti, osserva la grande rilassatezza nell'applicazione dell'art. 839, del Codice di commercio, pel quale la sentenza di omologazione del concordato può dichiarare, che, mercè l'adempimento degli obblighi assunti nel concordato medesimo, il nome del debitore si cancelli dall'albo dei falliti, e sia revocata la sentenza dichiarativa del fallimento, anche rispetto al procedimento penale, come pure dell'art. 861, per la sospensione del procedimento penale per la bancarotta semplice e l'estinzione dell'azione penale.

La Procura generale di Napoli rappresenta disposizioni del Regolamento giudiziario in lotta coll'antico uso delle *informazioni*, che non reputa nocivo, se garantito nella reciproca lealtà.

E finalmente una qualche osservazione della Procura generale di Modena e di Torino intorno alle cause, che possono determinare aumento o diminuzione nel numero delle liti, andrebbe riaccostata alle osservazioni già citate sui giudizi di espropriazione per affrontare senza ambagi l'arduo tema delle relazioni della giustizia colla finanza.

AURITI. L'on. Lampertico ha egregiamente riassunto i discorsi dei Procuratori generali ed ha saputo cogliere ciò che vi era in essi di più importante, richiamandoci allo studio di questioni tuttora controverse e di molto momento per l'amministrazione della giustizia civile.

Ad esempio, ha fermato la nostra attenzione sul modo con cui viene applicato l'art. 417 del Codice di procedura civile, osservando come il gran numero di cause che si sottraggono al processo verbale di conciliazione fa nascere il dubbio che la prescrizione di quell'articolo non sia osservata.

Ammette che l'esperimento di conciliazione non abbia sempre luogo; ma ciò dipende in parte anche dalla difficile applicazione di esso quale è ora scritto nella legge. In una riforma del Codice di

procedura civile questo sarebbe uno dei punti che meriterebbe di essere attentamente studiato.

L'on. Lampertico ha pure accennato all'applicazione della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889, i Procuratori generali essendosi occupati nei loro discorsi del nuovo ufficio affidato alla Magistratura di presiedere i Comizi elettorali amministrativi. Anch'egli toccò di questo punto nel discorso pronunciato innanzi alla Corte di cassazione di Roma per l'inaugurazione del corrente anno giuridico. Non crede, per parte sua, che il nuovo incarico dato ai Magistrati sia tale che possa distoglierli dal loro ufficio principale che è quello di amministrare la giustizia.

PENSERINI. Il relatore ha fatto un pregevole cenno storico dell'istituzione dei Conciliatori.

Anche nelle provincie del cessato Stato Pontificio era antichissimo l'istituto della conciliazione. Esso fu disciplinato dal regolamento legislativo e giudiziario Gregoriano del 1834, il quale istituiva i giudici delle cause economiche, e disponeva che nelle cause il cui valore non eccedeva i 5 scudi si procedesse in via sommaria e senza formalità giudiziarie. Vi era inoltre prescritto l'esperimento di conciliazione per le cause alimentari, e per quelle intorno alle mercedi degli operai non superiori ai 10 scudi.

RIGNI. Desidera fare una breve osservazione sull'indole del procedimento formale e sommario, cui ha accennato il relatore. Egli è d'avviso che, nella pratica, non siano punto osservate le disposizioni che la legge stabilisce in proposito, ma che venga invece invertito l'ordine dei due procedimenti.

Secondo il concetto della legge, il procedimento sommario dovrebbe essere seguito nelle cause più urgenti e nei casi espressamente determinati dalla legge stessa. Ora non sa spiegarsi perchè tutte le cause, che si agitano tra privati e pubbliche Amministrazioni, debbano essere trattate col rito sommario, come fu prescritto dalla legge sul Contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865, allegato E.

Gli sembra che a questo proposito la legge abbia considerato soltanto l'indole delle persone e non già la natura delle controversie, le quali potrebbero per la loro gravità richiedere la trattazione col rito formale.

COSTA. Risponde all'on. Righi che il concetto a cui s'informa la legge del 1865 è che le cause, nelle quali è Parte la pubblica Amministrazione, abbiano tutte un carattere d'urgenza. Non nega che talvolta si possa trattare di controversie di grande importanza, ma in tal caso la legge stessa offre il mezzo di rimediare all'inconveniente, prescrivendo, nell'art. 391 del Codice di procedura civile, che le Parti possano chiedere ed il Magistrato accordare che il giudizio cominciato col rito sommario sia continuato col rito formale. È bene, del resto, che la dotta ed elaborata relazione del collega Lampertico abbia messo in chiaro questo fatto, che vi è qualcosa di anormale nell'applicazione delle norme le quali disciplinano il procedimento formale e quello sommario, tanto che l'eccezione è diventata regola. Convieni per altro osservare che il rito sommario seguito innanzi ai Tribunali non è precisamente quello stabilito dal legislatore, ma è piuttosto un nuovo sistema introdotto nelle aule della giustizia dalla pratica giudiziaria.

Alla Commissione spetta unicamente di rilevare il fatto, lasciando ad altri la cura di provvedere.

PENSERINI. Riguardo alle critiche mosse all'uso alquanto esteso che si fa in pratica del procedimento sommario, egli non le crede del tutto giuste. Gli pare che, con questo mezzo, anzichè far cosa contraria alla legge, si riesca a migliorarla, correggendone i difetti e adattandola alle esigenze di una pronta amministrazione della giustizia.

DE' NEGRI. Si limita a rilevare che non gli sembra del tutto giusta un'osservazione fatta dal senatore Lampertico nella sua relazione, veramente eletta e per dottrina e per forma. L'on. relatore lamenta la mancanza di notizie sulle separazioni personali dei coniugi. Ora nella statistica giudiziaria civile che si pubblica ogni anno si trova una tavola speciale (Tav. XVI del volume del 1889) che contiene informazioni molto particolareggiate su questo punto. Questa tavola è compilata dall'Ufficio centrale di statistica su prospetti nominativi forniti dai varii Tribunali, e le notizie in essa contenute presentano perciò le maggiori guarentigie di esattezza.

LAMPERTICO. Ringrazia i colleghi delle cortesi parole rivoltegli e delle benevoli osservazioni fatte alla sua relazione, alle quali risponderà brevemente.

Per quanto riguarda la disposizione contenuta nell'art. 417 del Codice di procedura civile, essa deve essere messa in relazione colla facoltà concessa al Pretore di chiamare le Parti in causa per l'esperimento di conciliazione. Anche qui occorre trovare un mezzo atto a rendere efficace tale disposizione; si potrebbe anzi cominciare col fare qualche ricerca statistica intorno al modo e alla frequenza con cui questo articolo viene applicato.

È d'accordo col senatore Auriti nel ritenere opportuno di conoscere l'avviso dei Procuratori generali intorno all'incarico di presiedere i comizi, che dalle ultime leggi elettorali venne dato ai Magistrati. Anche in questo si rimette pienamente al Comitato.

All'on. Penserini risponde che se non ha fatto cenno dei provvedimenti dati sin dal 1574 dal Governo di Bologna in seguito agli ordini di Papa Gregorio XIII, si fu solo perchè, più che scendere a particolari, si limitò a desumere dalle Storie del diritto, che li registrano; notizie di epilogo.

Quanto alle separazioni personali dei coniugi, il comm. De' Negri ha osservato che, nei volumi analitici della statistica giudiziaria civile, si hanno intorno ad esse notizie particolareggiate. Nè il Relatore ha inteso menomamente di deplorare l'insufficienza dei dati forniti dalle statistiche, ma volle soltanto lamentare la mancanza di osservazioni e di apprezzamenti intorno a questo istituto da parte dei Procuratori generali. A suo parere, oltre i dati numerici, sono dati statistici anche tutte quelle osservazioni che, quantunque non si possano ridurre a dati numerici, servono tuttavia ad illustrarli.

Conchiude dicendo di non aver presentato speciali proposte di deliberazione, perchè confida che il Comitato vorrà senz'altro incaricarsi di dare esecuzione ai voti manifestati nella Relazione ed accolti dalla Commissione.

COSTA. A nome del Comitato assicura il senatore Lampertico ch'esso, per quanto gli sarà possibile, non mancherà di soddisfare i desideri espressi nella sua relazione.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

Seduta del 24 gennaio 1891.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Fortis, Inghillieri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta ad 1 ora pomeridiana.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Dà lettura di una proposta sulla riforma dei registri per la statistica civile, presentata dall'on. Curcio.

« Il sottoscritto propone che la Commissione incarichi il Comitato di studiare una riforma ai registri civili e che i nuovi moduli « siano comunicati alla Commissione.

« G. CURCIO. »

Curcio. Spiega brevemente lo scopo della sua proposta.

Fino dal 1882 la Commissione si occupò dell'ordinamento della statistica civile. Nella sessione di quell'anno egli presentò all'on. Guardasigilli una sua relazione, nella quale rendeva conto delle proposte che la Commissione aveva creduto opportuno di fare intorno ai dati da raccogliersi sull'amministrazione della giustizia civile. In seguito vennero fatti due esperimenti delle schede singolari degli affari contenziosi civili e commerciali, sull'esito dei quali riferì il comm. De' Negri nelle sedute del 15 febbraio 1884 (1) e del 25 febbraio 1885 (2). Infine nella seduta 6 dicembre 1885, veniva dato incarico al Comitato di preparare i nuovi moduli per la statistica civile, tenendo per base la relazione da lui presentata nel 1882

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessioni del giugno 1883 e del febbraio 1884, pag. 76 e seg.

(2) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del febbraio 1885, pag. 88 e seg.

al ministro Guardasigilli (1). Ora egli desidera di sapere quali siano intorno a ciò l'intenzione del Comitato e se si possa sperare che anche la statistica civile raggiunga in breve il suo assetto definitivo, come lo ha raggiunto quella penale, mercè le lodevoli cure del Comitato stesso e l'opera assidua dell'Ufficio di statistica.

COSTA. Anche la statistica civile è stata sempre argomento di studio per il Comitato: lo dimostrano i volumi analitici pubblicati negli ultimi anni, nei quali sono stati introdotti molti miglioramenti, e vennero fatte parecchie aggiunte dimostrate via via necessarie dall'esperienza, senza, per altro, rendere difficili od impossibili i confronti coi dati degli anni precedenti. Sarebbe desiderio del Comitato di adottare anche per la statistica civile il sistema della scheda. Ma le difficoltà sono molto più gravi di quelle incontrate per l'adozione di questo metodo per la statistica penale.

Per il momento esso non può fare che questa sola promessa, di continuare i propri studi, e di sottoporre a suo tempo all'esame della Commissione i risultati ai quali sarà giunto.

Prega l'on. Curcio di rinviare la sua proposta al Comitato.

CURCIO. Si dichiara soddisfatto delle spiegazioni fornitegli dal senatore Costa ed acconsente che la sua proposta sulla riforma dei registri per la statistica civile sia rinviata al Comitato.

PRESIDENTE. Il Comitato assume adunque l'incarico di esaminare la proposta dell'on. Curcio e di riferirne poi alla Commissione.

Invita l'on. Penserini a riferire sulle relazioni dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori del Re intorno ai fallimenti.

Comunicazione dell'on. Penserini sulle relazioni dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori del Re intorno ai fallimenti.

PENSERINI. Onorato dell'incarico di riferire sulle relazioni dei Presidenti e Procuratori del Re dei Tribunali pel triennio 1886-87-88 intorno ai fallimenti, premetto l'avvertenza che nell'intervallo sopraggiunsero pure le relazioni riguardanti l'anno 1889, le quali

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione novembre e dicembre 1885, pag. 262 e seg.

furono consegnate per riferirne; e fu pubblicato il volume della statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno 1888. Sarebbe stato pertanto inutile riassumere dalle relazioni dei Tribunali le cifre relative al triennio 1886-87-88; e mi limitai a desumerne quelle osservazioni che mi parvero degne di nota.

Tuttavia, rispetto alle cifre, non debbo tacere che dalle dette relazioni il numero dei fallimenti in corso alla fine del 1887 risulta assai maggiore di quello riportato nel predetto volume della statistica del 1888. E dubito che in questo siano stati omessi i fallimenti dichiarati prima del 1887, probabilmente perchè le notizie date dagli Uffici giudiziari riguardassero la rimanenza in fine d'anno dei soli fallimenti dichiarati o riaperti nell'anno stesso. Ed in questo dubbio mi raffermano le seguenti osservazioni. E cioè che la differenza essendo molto rilevante, non parmi possibile che l'errore stia nelle relazioni dei Capi dei Tribunali, molte, anzi le più delle quali non sono limitate alle cifre, ma riportano nominativamente i fallimenti rimasti pendenti e spiegano le cause del ritardo. Oltre di che nella medesima rilevante proporzione ripetesi la differenza per la rimanenza alla fine del 1888 che dalla statistica apparisce di 1374 e dalle relazioni risulta di 2749, cifra che press'a' poco ripetesi nella rimanenza alla fine del 1889 in 2719. Nè la operosità maggiore o minore dei funzionari può spiegare codeste gravi differenze; perocchè se nel 1888 furono chiusi 1899 fallimenti, come ne apprende il detto volume della statistica, le relazioni ci dicono che nel 1889 ne furono chiusi 2072. D'altronde il numero dei fallimenti varia bensì nell'ultimo triennio, essendochè ne furono dichiarati 1623 nel 1887, 2200 nel 1888, e 2042 nel 1889 (compresi in questa cifra i pochi fallimenti riaperti), ma è evidente che queste differenze non valgono a spiegare le altre sopra rimarcate, incomparabilmente maggiori.

Del resto a me basta di avervi richiamata l'attenzione della Commissione e del Comitato al fine che se errore, come dubito, incorse, trovisi modo di correggerlo, od almeno non passi inosservato, perpetuandolo col trasportarlo d'anno in anno nell'avvenire.

Dalle relazioni pel 1889 ho desunto le notizie statistiche che sono riassunte nell'unito quadro. Intorno alle quali però avverto che alcuni Tribunali (molti di quelli del distretto della Corte d'appello di Milano) corredarono le loro relazioni con dati statistici raccolti secondo speciali e diversi criteri non sempre omogenei, e non con-

formi ai moduli prescritti; onde fu giocoforza rintracciare nelle relazioni alcune delle cifre riportate nel detto quadro. Ed inoltre, per quanto riguarda la parte penale, non solo v'è da lamentare la lacuna di essi nelle relazioni dei Tribunali di Avezzano e di Larino, ma ho pure rilevato che alcuni Tribunali computarono nel numero degli imputati anche quelli contro cui i processi pendevano da prima del 1889, mentre altri computavano soltanto quelli contro cui fu promossa in detto anno 1889 l'azione penale.

Le cifre dunque concernenti la parte penale vogliono essere ritenute più o meno approssimative, specialmente in quanto riguardano il numero degli imputati.

Nè voglio omettere di notare che le notizie che possono rilevarsi dai dati statistici uniti alle relazioni, anche quando fossero esatte, non bastano a dedurne conclusioni utili, in ispecie per quanto è relativo alla funzione giudiziaria.

Sono invero incomplete riguardo ai fallimenti che possono dirsi antiquati; nè per le istruttorie penali può lodarsi la sollecitudine o deplorarsi il ritardo, ed ignorasi se e quante azioni penali promosse abbiano conservato nelle ordinanze di invio e nel giudizio la caratteristica di bancarotta fraudolenta o di semplice; ed è perfettamente ignoto se venisse promossa azione penale contro curatori od altre persone diverse dal fallito e non complici nella bancarotta.

Ond'io reputo utile cosa modificare i moduli in guisa che meglio rispondano ai quesiti che l'investigatore più facilmente proponesi nell'esame delle risultanze statistiche; e conseguentemente unisco alla presente e propongo all'approvazione della Commissione i progetti di due nuovi moduli, uno per le notizie in sede civile, l'altro per le penali: notizie da allegarsi alle annue relazioni dei Capi dei Tribunali.

Chi conosce per esperienza lo stimolo che deriva dal sapere che in fine d'anno le cifre dimostreranno il lavoro compiuto, facilmente comprende l'utilità, anche sotto questo aspetto, di indagini statistiche, le quali valgano a mettere in rilievo la maggiore o minore operosità spiegata intorno ai fallimenti nella giurisdizione civile e nella penale. Utilità tanto maggiore, quando sia noto che le notizie stesse verranno comunicate alla Commissione della statistica giudiziaria e passate a diligente esame.

Senonchè a rendere questo esame meno disagiata, ed insieme

ottenere che, prima di pervenire al Ministero, le notizie statistiche sieno controllate almeno nella parte formale, e non ripetasi l'inconveniente della difformità di criteri e di metodo nel raccoglierle, stimo necessario che adottisi come norma generale quello che spontaneamente ebbero a fare per le notizie del 1889 i Procuratori generali presso le Corti d'appello di Brescia e di Trani, i quali lodevolmente riassunsero in quadro complessivo le parziali notizie statistiche dei rispettivi Tribunali. Il che recherà un altro vantaggio, e cioè quello di richiamare la speciale attenzione dei Capi delle Corti d'appello sull'andamento di così importante oggetto. E tanto meglio se ciò darà occasione ad essi di osservazioni sui risultati messi in evidenza dalla statistica.

Attualmente due sono le relazioni dei Tribunali, una dei Presidenti, l'altra dei Procuratori del Re.

È un bene od un male cotesta duplicazione? A primo aspetto sembra una superfluità.

Ma nel leggere le relazioni pel 1889 mi sono persuaso che è utile.

Perocchè nella reciproca indipendenza dei due Capi dei Tribunali, ciascuno di essi esprime liberamente le osservazioni che ravvisa opportune, rimarca le deficienze e loda le energie nell'esplicazione della funzione giudiziaria. E sembrami che l'unità di una comune relazione potrebbe menomare codesta libertà di apprezzamenti, o menare a disaccordi che facessero sentire la necessità di esprimere il dissenso, mettendoli reciprocamente a disagio; e forse dovrebbero tornare all'antica duplicazione. Meglio è pertanto, a mio credere, non proporre su di ciò innovazione. Bensì devesi curare che i fatti siano bene accertati dalla verità delle cifre, e non sarebbe davvero tollerabile la difformità dei dati statistici. E però gioverà prescrivere, per norma generale, che i quadri statistici da allegarsi alle relazioni siano firmati, come già praticasi in diversi Tribunali, tanto dal Presidente quanto dal Procuratore del Re.

Venendo ad esporre le osservazioni suggeritemi dall'esame delle relazioni, comincio dal constatare che nel 1889 si arrestò la progressione ascendente nel numero dei fallimenti, rilevata nella statistica per l'anno 1888 (pag. XCI). Perocchè, di fronte a 2200 fallimenti dichiarati nel 1888, stanno 2042 fallimenti dichiarati o riaperti nel 1889. La quale diminuzione si verificò nei distretti di

Genova, Parma, Lucca, da 83 a 48; Bologna, Napoli, Trani, Catanzaro, Catania, da 152 a 72, e Palermo da 113 a 84.

Lievi oscillazioni verificaronsi nei distretti di Brescia, Venezia, Aquila e Messina. Fuvvi invece aumento nei distretti di Casale, Torino, Milano, Firenze, Cagliari e Roma, da 173 a 219. E pur troppo, nella relazione del Tribunale di Milano notasi che da qualche anno l'aumento è progressivo, press'a poco nella stessa proporzione di 30 in più, come nel 1889 sul 1888.

Nelle relazioni, oltre alle cause generiche e che possono qualificarsi endemiche e permanenti, qua della mala fede, là dell'imprudenza ed inesperienza dei commercianti, rilevansi in tutto il Regno quelle delle crisi agraria e commerciale e dello stringimento dei freni per parte delle Banche che ritirarono o restrinsero il fido a commercianti, che, malaccorti, vi si erano troppo affidati fino all'abuso del credito. E più specialmente in alcuna delle grandi città, Roma segnatamente, accagionasi il disastro edilizio.

Intorno alla diminuzione nel distretto di Napoli (da 221 a 187) va tenuta presente l'osservazione che deve attribuirsi, almeno in parte, al freno posto dal Tribunale di quella città ai fallimenti di non commercianti. Imperocchè, abolito l'arresto personale per debiti, ed entrata largamente nell'uso la forma di obbligazione cambiaria anche per debiti civili, i creditori non soddisfatti cercavano un surrogato all'arresto personale, chiedendo la dichiarazione di fallimento dei debitori, ai quali facevano così correre il pericolo di condanna per bancarotta semplice, avvegnachè, non essendo commercianti, non tenevano libri di commercio.

Due istituti riguardanti l'amministrazione del fallimento richiamarono l'attenzione dei Tribunali; la delegazione dei creditori (art. 723-726 del Codice di commercio) ed il curatore (art. 713 e seguenti). La delegazione spesso funziona male, talvolta non funziona affatto, o non si riesce neppure a costituirla nei fallimenti l'attivo dei quali è nullo o tenue così da andare assorbito dalle spese. Le quali, a parere del Presidente del Tribunale di Livorno, sono eccessive per bollo e registro ed aggravano la condizione disgraziata del fallito e dei creditori, per modo che questi alcuna volta non si presentano neppure per la verificaione dei crediti.

Ridotta perciò la delegazione in molti casi a pura formalità, il Presidente del Tribunale di Modena suggerisce di sopprimerla, od

almeno di statuire che, se non si costituisce nella prima od al più in una seconda convocazione dei creditori, se ne faccia a meno e si proceda oltre nell'amministrazione e liquidazione del fallimento.

Se nel circondario di Asti i curatori meritarono che il Presidente di quel Tribunale riferisse che in generale fecero assai buona prova, molti al contrario sono i Tribunali che ne fanno censura. Ne lamentano la negligenza i Tribunali di Modica, Lucera, Taranto, Sala Consilina, Modena, Alba, Ivrea, Pallanza e Vercelli. Rimarca il Presidente del Tribunale di Lagonegro la difficoltà di trovare curatori che accettino l'incarico in fallimenti che presentano tenue l'attivo. E quello di Ferrara nota che l'ufficio di curatore va piegando a speculazione, ritenendolo come mezzo di lucro; onde la tendenza a prolungare i fallimenti, se di attivo cospicuo, ed a trascurarli se di tenue: lo che rimarca anche il Presidente del Tribunale di Ivrea.

Rilevano altresì l'ignoranza di leggi commerciali e l'inettitudine in alcuni curatori, i Presidenti dei Tribunali di Lanciano, di Livorno, di Modena e di Ivrea; nè credono buon rimedio nominare al detto ufficio legali patrocinatori, per la tendenza in essi ad essere facili ai litigi; tanto che il Procuratore del Re di Taranto dice che dessi considerano l'ufficio di curatore come mezzo di lucro professionale. Al che accenna pure il Procuratore del Re di Modica, affermando che i curatori diventano non gratuiti mediatori di stragiudiziali accomodamenti, invece di adempiere a' termini di legge all'ufficio loro. Nè manca il rimarco contro alcuni curatori che non giustificano di avere depositate le somme esatte, nè chiedono l'autorizzazione di ritenerle in conto spese.

Di fronte però a siffatte lamentazioni e censure, pochi sono i casi di remozione e di processi. Infatti, due curatori soltanto rimossi per malversazione furono assoggettati a procedimento penale, uno a Salerno, l'altro a Firenze; ne fu rimosso a Salerno un terzo per negligenza, ma non risulta che venisse promossa l'azione penale, che neppure fu promossa a Genova, dove un curatore negligente fu chiamato a rendere conto.

Di altro fu contestato il rendiconto dal fallito avanti il Tribunale di Genova: ed uno decadde in Salerno per essere fallito.

A quanto sembra adunque non fu mai promossa l'azione penale contro i curatori colpevoli di negligenza, malgrado che molti siano

per questo censurati. Ed è quindi opportuno raccomandare a S. E. il Ministro che vi richiami l'attenzione del Pubblico Ministero.

La massima parte delle condanne penali furono per bancarotta semplice; e dalle relazioni apprendesi che il più delle volte i falliti vi incorsero per mancanza od irregolarità dei libri di commercio.

Il fatto dunque dimostra che il maggior rigore del vigente Codice, il quale prescrive in tali casi l'applicazione della pena che pel precedente Codice di commercio era rimessa all'equo arbitrio del Magistrato, non ha recato lo sperato rimedio.

Qualche Procuratore del Re lamenta perciò soverchia mitezza nella misura della pena; ed uno giunge a proporre un rimedio eroico e feroce, di assoggettare cioè i commercianti alla verifica dei libri di commercio come è prescritto per i pesi e le misure, applicando alla contravvenzione la pena comminata per la bancarotta fraudolenta!

L'esplicazione della funzione giudiziaria se in qualche Tribunale può parere tarda, ciò avverasi in pochi di quelli dove rari sono i fallimenti, mentre dispiegossi maggiore energia negli altri che ebbero a dichiararne molti. Lo che può facilmente dipendere dal fatto che dove sono molti i fallimenti ivi sonovi magistrati specialmente all'uopo addetti, e perciò, non distratti da altre incombenze, dedicavi tutta l'attenzione ed operosità.

È poi in generale desiderabile che spingansi a definizione alcuni fallimenti addirittura antiquati, perchè dichiarati da più anni, ed alcuno fin da oltre un decennio; e giusto apparisce il lamento in proposito del Procuratore del Re d'Alba.

Riguardo al beneficio consentito dagli art. 839 e 861 del Codice di commercio, dalle relazioni pare chiaro essere stato accordato in due casi di bancarotta fraudolenta, uno cioè a Reggio Calabria e l'altro a Messina; e non apparisce se i molti altri casi nei quali venne concesso fossero tutti di bancarotta semplice.

E di soverchia correntezza e facilità in accordarlo fanno rimarco alcuni Procuratori del Re, ed il Presidente del Tribunale di Parma, che rileva come venisse concesso cinque volte su sei concordati, senza che, a suo credere, fosservi circostanze da giustificare tanta indulgenza; ed esprime il desiderio che per legge o regolamento venga meglio determinato il concetto dell'art. 839 sulle circostanze e condizioni degne di speciale riguardo, perchè dai cu-

ratori e meno dai creditori se ne può avere lume e direttiva. « È ordinario, egli scrive, che dappprincipio il fallito è un fior di birbante. Poscia quando propone un concordato lo è per metà. Se finalmente lo conchiude e paga, addiviene un povero infelice, una vittima di infortunii o del caso, e degno perciò di tutti i riguardi. »

A quanti conchiusero concordati fu concesso detto beneficio dai Tribunali di Catania, di Trani, e da due del distretto di Venezia, e quasi lo stesso avvenne a Como, a Firenze 33 su 36, ed a Palermo 27 su 28. All'inverso il Tribunale di Santa Maria di Capua lo concesse in un solo caso in cui il fallito aveva pagato il 100 per 100: sedici volte quello di Napoli su 63 concordati e 72 Milano su 122.

Non parmi infine da pretermettere il rimarco fatto dai Procuratori del Re di Messina, Sassari, Venezia ed Alba, intorno alla consuetudine di sospendere i processi ed i giudizi per bancarotta, vuoi dopo il concordato, in attesa che il fallito ne adempia i patti, anche quando non sia stato ancora applicato condizionalmente l'art. 839, potendo venire applicato dopo l'esecuzione del concordato; vuoi anche prima che concordato sia conchiuso, essendo soltanto proposto.

Concludendo, per le premesse osservazioni propongo alla Commissione:

1° Che voglia approvare i due uniti moduli per le notizie statistiche relative ai fallimenti, da allegarsi alle relazioni dei Capi dei Tribunali, dai quali insieme dovranno essere approvati e firmati.

2° Che voglia raccomandare a S. E. il signor Ministro di Grazia e Giustizia che a cura dei Procuratori generali venga compilato un quadro riassuntivo per ogni distretto di Corte d'appello dei dati statistici allegati alle relazioni dei Capi dei Tribunali.

3° Che voglia raccomandare all'attenzione del signor Ministro le osservazioni fatte dai Tribunali sugli istituti di delegazione dei creditori e del curatore.

4° Che voglia pure raccomandargli di richiamare l'attenzione del Pubblico Ministero sull'applicazione dell'art. 864 del Codice di commercio ai casi non solo di malversazione, ma anche di negligenza dei curatori ai fallimenti.

5° Voglia infine raccomandargli che il Pubblico Ministero segnali se avvenga applicazione dell'art. 839 a casi di bancarotta fraudolenta.

DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO di	FALLIMENTI CHIUSI NEL 1889									
	pendenti alla fine del 1887	dichiarati nel 1888	pendenti alla fine del 1888	dichiarati nel 1889	a carico nel 1889	per concordato	per insufficienza d'attivo	per liquidazione	per revoca	rimasti pendenti alla fine del 1889
Genova	52	125	231	94	325	51	14	14	2	244
Casale	93	79	77	94	171	39	13	15	2	102
Torino	166	195	392	210	602	80	55	72	42	353
Milano	95	232	155	256	411	146	32	46	4	183
Brescia	23	63	94	64	158	30	15	26	..	87
Venezia	99	161	162	158	320	82	43	35	3	157
Parma	33	56	74	47	121	28	10	11	1	71
Lucca	39	83	78	48	126	44	22	3	1	56
Firenze	31	91	71	106	177	43	15	10	4	105
Bologna	35	97	99	84	183	58	27	22	..	81
Ancona	29	82	110	82	192	42	27	7	4	112
Roma	71	173	185	219	404	129	40	18	4	213
Aquila	14	20	33	24	57	13	10	..	2	32
Napoli	174	221	368	187	555	80	101	19	15	340
Trani	43	174	165	132	297	82	39	13	11	152
Catanzaro	3	30	46	22	68	11	4	4	2	47
Messina	23	27	40	25	65	7	9	..	1	48
Catania	30	152	177	72	249	63	18	8	11	149
Palermo	28	113	155	84	239	48	31	6	13	141
Cagliari	13	26	37	34	71	19	6	46
Regno . . .	1,034	2,200	2,749	2,042	4,791	1,190	531	329	122	2,719

Nel distretto della Corte d'appello di Torino 94 imputati di bancarotta semplice furono rinviati per volume della statistica civile e commerciale pel 1888. Però le rimanenze al 31 dicembre 1887 risultano maggiori dichiarati nel 1887, e furono omessi quelli dichiarati negli anni antecedenti che erano rimasti pendenti.

AZIONI PENALI premesse nel 1889			IMPUTATI DI BANCAROTTA nel 1889				Osservazioni
per bancarotta fraudolenta	per bancarotta semplice	in totale	Condannati dalle Corti di Assise	Condannati dai Tribunali e dai Pretori	Prosciolti nella istruttoria ed assolti nel giudizio	Non giudicati	
29	80	109	..	63	50	50	Dalle relazioni dei Tribunali risultano al 31 dicembre 1887, n. 207.
27	89	116	1	36	25	54	
48	171	237*	..	69	81	70	Altri 41 chiusi dal Tribunale di Biella senza indicazione del modo. * 18 imputati a Biella senza indicare se per fraudolenta o semplice.
11	347	358	..	103	103	172	Altri 13 fallimenti revocati dal Tribunale di Milano non sono compresi nel numero di quelli a carico del 1889.
10	54	64	2	42	20	51	
15	218	233	2	110	67	93	
13	73	86	1	30	18	51	
7	46	53	..	26	17	23	
6	112	118	1	20	13	90	
8	119	127	..	65	29	43	11 imputati rinviati pel giudizio ai Pretori.
16	80	96	3	67	32	42	
189	17	206	2	29	36	194	26 imputati rinviati ai Pretori.
11	33	44	..	28	17	10	Mancano notizie penali pel Tribunale di Avezzano.
78	122	200	..	142	21	98	5 rinviati ai Pretori. — Mancano le notizie penali del Tribunale di Larino.
30	185	215	..	101	34	80	
20	29	49	..	13	4	22	
47	33	80	..	8	17	42	Più imputati di fraudolenta e semplice insieme.
51	64	115	..	35	8	60	Idem.
45	53	98	..	61	25	51	
6	54	60	3	10	33	26	
667	1,979	2,644	15	1,058	660	1,322	

giudizio ai Pretori. — Le rimanenze al 31 dicembre 1887 ed i fallimenti dichiarati nel 1888 sono copiati dalle relazioni dei Tribunali. Forse nel volume è riportata la rimanenza di quelli soli che erano stati

DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO di	FALLIMENTI																																	
	A CARICO						I QUALI pendono da						INTORNO AI FALLIMENTI DICHIARATI NEL CORSO DELL'ANNO																					
	in corso alla fine dell'anno precedente dichiarati negli anni precedenti e riaperti nel corso dell'anno		dichiarati nel corso dell'anno ad istanza		in totale		non oltre sei mesi		non oltre un anno		non oltre due anni		non oltre tre anni		non oltre quattro anni		non oltre cinque anni																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	del fallito.		dei creditori		d'ufficio		individui		in nome collettivo		in accomandita semplice		in accomandita per azioni		anonime		del fallimenti (a)		dei falliti (a)		meno di 5,000 lire		da 5,000 a meno di 50,000 lire		da 50,000 a meno di 100,000 lire		da 100,000 a meno di 500,000 lire		da 500,000 ad un milione di lire		oltre un milione di lire		somme ignote	

Tribunale di:

... addi ... 189 ...

Visto: IL PROCURATORE DEL RE

(a) Il numero dei falliti è maggiore del numero dei fallimenti, perchè il fallimento delle Società in nome collettivo ed in accomandita produce anche il fallimento dei soci responsabili senza limitazione. (Art. 847 Cod. di comm.).

DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO di	NOTIZIE SPECIALI																																					
	INTORNO AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO												INTORNO alla moratoria		INTORNO alla cancellazione dall'albo dei falliti		INTORNO ai curatori rimossi																					
	Durata della procedura		Modo della chiusura		Ammontare del dividendo ottenuto dai creditori				Numero delle istanze per la concessione		Numero dei falliti il nome dei quali fu cancellato dall'albo		per malversazione		per negligenza																							
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57										
	non oltre sei mesi		non oltre un anno		non oltre tre anni		non oltre sei mesi		per revoca della dichiarazione di fallimento in seguito ad opposizione		per insufficienza di attivo		per concordato		per liquidazione		per concordato		per liquidazione		per concordato		per liquidazione		per concordato		per liquidazione		per concordato		per liquidazione							
	del fallito		di altri interessati		per insufficienza di attivo		per concordato		per liquidazione		per concordato		per liquidazione		per concordato		per liquidazione		per concordato		per liquidazione		per concordato		per liquidazione		per concordato		per liquidazione									
	non più del 10 per cento		da più del 10 al 25 per cento		da più del 25 al 50 per cento		da più del 50 al 75 per cento		più del 75 per cento		non più del 10 per cento		da più del 10 al 25 per cento		da più del 25 al 50 per cento		da più del 50 al 75 per cento		più del 75 per cento		accolte		rigettate		accolte		rigettate		per revoca della sentenza che pronunciò il fallimento		per completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato		per pagamento integrale dei debiti		per malversazione		per negligenza	
	di una prima moratoria		di una seconda moratoria		per revoca della sentenza che pronunciò il fallimento		per completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato		per pagamento integrale dei debiti		per malversazione		per negligenza																									

OSSERVAZIONI

Visto: IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE E PENALE

(a) Il numero dei falliti è maggiore del numero dei fallimenti, perchè il fallimento delle Società in nome collettivo ed in accomandita produce anche il fallimento dei soci responsabili senza limitazione. (Art. 847 Cod. di comm.).

ISTRUTTORIE

GIUDIZI

1	per bancarotta fraudolenta	Procedimenti pendenti alla fine dell'anno precedente	Sopravvenuti nell'anno	Definito nel corso dell'anno con ordinanza di trasmissione o rinvio secondo il titolo in esse ritenuto	Rimaste pendenti	Imputati	
	2						per bancarotta semplice
	3						per malversazione o negligenza di curatori, art. 864 Cod. di commercio
	4						per altri reati previsti dal Cod. di commercio
	5						in totale
6	per bancarotta fraudolenta	Imputati erano					
7	per bancarotta semplice						
8	per malversazione o negligenza di curatori, art. 864 Cod. di commercio						
9	per altri reati previsti dal Cod. di comm.						
10	in totale						
11	a carico dell'anno in corso	di non farsi luogo a procedimento					
12							
13	per bancarotta fraudolenta						
14	per bancarotta semplice						
15	a causa di malversazione						
16	a causa di negligenza						
17	per altri reati previsti dal Cod. di commercio	prosciolti durante la istruttoria					
18	in totale						
19	per gli art. 839 e 861 del Cod. comm.						
20	per bancarotta fraudolenta						
21	per bancarotta semplice						
22	per l'art. 864 del Cod. di comm.	I rinvii erano					
23	per altri reati previsti dal Cod. di commercio						
24	alla fine dell'anno						
25	in totale						
26	mai detenuti						
27	già detenuti						
28	rinvii al giudizio						
29	liberi						
30	Posti in libertà						
31	Ammessi alla libertà provvisoria						
32	Detenuti						
33	Latitanti						
34	non ancora giudicati						

35	per bancarotta fraudolenta	condannati secondo il titolo nella sentenza	A p p e l l i	Ricorsi in cassazione	N° dei condannati sotto giudizio	Sentenze passate in giudicato	Numero dei condannati irrevocabilmente	
	36							per bancarotta semplice
	37							a causa di malversazione
	38							a causa di negligenza
	39							per altri reati previsti dal Cod. di commercio
40	dal Pubblico Ministero o dalla parte civile	interposti	definiti	prodotti	definiti con sentenza	Numero dei condannati irrevocabilmente		
41	dai condannati con conferma							
42	con riduzione di pena							
43	con condanna di assoluti in primo grado							
44	con aumento di pena							
45	con assoluzione o non luogo a procedimento	dal Pubblico Ministero o dalla parte civile						
46								
47	dai condannati di inammissibilità							
48	di rigetto							
49	di cassazione con rinvio							
50	di cassazione senza rinvio	in appello						
51								
52								
53								
54	in cassazione		di assoluzione, o non luogo a procedimento di condanna					
55								
56								
57	Numero dei prosciolti irrevocabilmente per assoluzione o non luogo a procedimento							
58	per bancarotta fraudolenta	per						
59	per bancarotta semplice							
60	a causa di malversazione							
61	a causa di negligenza							
62	per altri reati previsti dal Cod. di commercio							

OSSESSAZIONI

Avvertenza. — 1° Nelle colonne 36 e 37 del prospetto e nella colonna 38 degli imputati rinviati al giudizio debbono comprendersi anche quelli prosciolti o rinviati dalla Sezione d'accusa. — 2° Nella colonna 63 ad esempio bancarotta semplice invece di fraudolenta, negligenza di curatori invece di malversazione, o viceversa.

Bodio. L'on. Penserini ha osservato che il numero dei fallimenti rimasti pendenti alla fine dell'anno 1887, secondo le relazioni dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori del Re, risulta maggiore del numero dei fallimenti pendenti, quale vien dato nel volume della statistica civile e commerciale per l'anno 1888.

Desidera fornire alcuni schiarimenti in proposito. Le notizie sui fallimenti sono raccolte dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione del commercio), per mezzo di alcune tabelle che le Autorità giudiziarie trasmettono a quell'Ufficio, in seguito ad una circolare del Ministro di Grazia e Giustizia, dell'11 maggio 1883, n. 15615. La tavola dei fallimenti che si pubblica nella statistica giudiziaria civile è intieramente desunta da questo *Bollettino*.

La Direzione della statistica non ricevette sin qui comunicazione delle relazioni sui fallimenti che i Presidenti dei Tribunali e i Procuratori del Re inviano ogni anno al Ministero di Grazia e Giustizia, secondo è prescritto dalla Circolare del Guardasigilli del 29 ottobre 1877, n. 741-742. Non poteva perciò rilevare che le cifre del *Bollettino*, riprodotte nella tavola dei fallimenti nel volume della statistica civile, non rappresentano il totale dei fallimenti pendenti.

Allorchè l'on. Penserini nella sua relazione mise in rilievo questa differenza, egli ha voluto cercarne le ragioni; ed ha trovato che il numero minore di affari pendenti, quale apparisce dal *Bollettino*, deriva da ciò che in esso la notizia dei fallimenti pendenti alla fine di un anno si riferisce soltanto ai fallimenti dichiarati nell'anno stesso, ovvero a fallimenti già chiusi in altri anni, ma riaperti in quello: non comprende i fallimenti dichiarati in anni precedenti e non mai stati chiusi. Invece nelle relazioni inviate al Ministero di Grazia e Giustizia si dà notizia di tutti i fallimenti ancora pendenti, qualunque sia la data della loro dichiarazione.

È adunque necessario di provvedere a togliere queste discordanze. Gioverà che il Comitato prenda in esame i modelli attualmente in uso per la compilazione del *Bollettino*, e li coordini con quelli proposti dall'on. Penserini.

DE' NEGRI. Conviene nella necessità che il Comitato esamini i modelli coi quali le Autorità giudiziarie forniscono al Ministero del Commercio le notizie che questo pubblica poi nel *Bollettino*.

Anzi, nel modificare e chiarire questi modelli ove parrà opportuno, si potrà cogliere l'occasione per richiedere alcune notizie che

ora mancano e che gioveranno a dimostrare come funzioni la procedura di fallimento, secondo è stata disciplinata dal Codice del 1882. Ad esempio, sarebbe utile di conoscere l'ammontare delle spese sia giudiziali, sia di amministrazione e di distinguere fra le prime le retribuzioni al curatore (art. 722 Codice di commercio) e fra le seconde i soccorsi al fallito (art. 752 dello stesso Codice).

AURITI. Gli pare che si potrebbe dividere in due parti, l'una civile e l'altra penale, la relazione annuale sui fallimenti ed affidare la compilazione della prima al Presidente del Tribunale, quella della seconda al Procuratore del Re. Ben inteso che ciascuno dei due magistrati avrebbe il diritto di fare le proprie osservazioni su quei punti dell'altra relazione rispetto ai quali i suoi apprezzamenti fossero discordi.

PENSERINI. Per le ragioni esposte nella sua relazione, insiste sulla necessità di conservare ambedue le relazioni, tanto quella dei Presidenti dei Tribunali, quanto quella dei Procuratori del Re.

RIGHI. Concorda coll'on. Penserini sul modo di funzionare degli istituti di delegazione dei creditori e del curatore. L'art. 715 del Codice di commercio dispone che « le Camere di commercio, nella circoscrizione delle quali si trovano città sedi di un Tribunale di commercio o notevoli per importanza commerciale, inteso il parere delle rispettive Giunte municipali, possono formare un ruolo delle persone più idonee all'ufficio di curatore nei fallimenti. » Ora in una Circolare del 28 dicembre 1882 emanata dal Ministro d'Agricoltura e Commercio, nella quale sono impartite istruzioni per l'attuazione del nuovo Codice di commercio, è detto che « nella scelta delle persone da iscriversi nel ruolo dei curatori dei fallimenti non sfuggirà certamente alla Camera di commercio l'opportunità di utilizzare, per quanto è possibile, l'opera e l'esperienza dei commercianti, che essendo, sotto ogni riguardo, superiori a qualsiasi eccezione, abbiano abbandonato l'esercizio effettivo del commercio: nè potranno trascurarsi le considerazioni per le quali un ottimo servizio anche in queste materie può attendersi, nei luoghi dove esistono, dai ragionieri patentati in seguito ad un corso regolare di studi tecnici o speciali ». Questa circolare, adunque, verrebbe a dare una interpretazione, secondo il suo parere, non esatta all'art. 715 del Codice di commercio, escludendo gli avvocati dal novero dei curatori. A fare questa osservazione egli non è mosso

da spirito professionale, ma solo dalla convinzione che le Autorità giudiziarie, attenendosi a quella circolare, potrebbero far nascere attriti e questioni personali, le quali riuscirebbero senza dubbio a scapito della retta amministrazione della giustizia.

AURITI. Quanto alle raccomandazioni sulle quali il relatore ha proposto che sia richiamata l'attenzione del Ministro Guardasigilli, osserva che l'on. Tajani, quando reggeva il Ministero della Giustizia, nominò una Commissione coll'incarico di studiare le riforme che la pratica venisse via via dimostrando essere necessario di introdurre nel Codice di commercio. Questa Commissione, da lui presieduta, si occupò, fra parecchi altri argomenti, anche dei fallimenti. Dubita però che l'attuale Guardasigilli creda giunto di già il momento di modificare un Codice che ha così pochi anni di vita e su molti punti del quale la giurisprudenza non si è ancora definitivamente pronunciata. Le raccomandazioni dell'on. Penserini dovrebbero essere presentate al Ministro Guardasigilli soltanto per la parte riguardante i provvedimenti da prendersi in via amministrativa.

CUCCIA. Si associa alle osservazioni del senatore Auriti. Se rientra nelle attribuzioni della Commissione il proporre riforme di indole, per così dire, statistica, esce invece dal suo campo d'azione il proporre riforme d'indole legislativa, quali sono alcune di quelle invocate dall'on. Penserini.

PENSERINI. Non può convenire col senatore Auriti e coll'on. Cuccia. Egli si è limitato nella sua relazione a proporre al Ministro di Grazia e Giustizia quelle riforme che gli parve fossero dimostrate necessarie dall'esame delle cifre, quand'anche tali riforme non fossero di carattere strettamente statistico. Se questo compito, di trarre cioè deduzioni dai risultati statistici e indicare all'uopo opportuni provvedimenti, non spetta alla Commissione, egli non sa davvero quale possa essere lo scopo per cui fu istituita.

COSTA. Gli pare che le proposte dell'on. Penserini rientrino nei limiti assegnati alla Commissione dal decreto del 20 aprile 1882, n. 742, il cui art. 4 (lett. f) stabilisce « che la Commissione presenti ogni anno al Ministro di Grazia e Giustizia una relazione sui risultamenti principali delle statistiche che vengono pubblicate, e sui punti che, dall'esame delle medesime e dai resoconti del Pub-

blico Ministero, apparissero meritevoli di particolare considerazione ».

Ancora più chiaramente è espresso questo medesimo concetto nella relazione con cui l'on. Guardasigilli presentò a S. M. il Re il decreto che istituiva la Commissione. Vi si legge infatti che l'accennata relazione non solo « porrà succintamente ed ordinatamente in evidenza i fatti che più importa al Ministero di conoscere intorno ai risultamenti dell'amministrazione giudiziaria, ma dovrà agevolare al Ministro lo studio dei provvedimenti che occorresse di prendere per il miglioramento del pubblico servizio. »

Da ciò risulta come sia ufficio della Commissione, nell'esaminare i dati statistici, di richiamare l'attenzione del Guardasigilli su quanto può interessare il regolare andamento dell'amministrazione della giustizia. E questo fu costantemente il criterio seguito dalla Commissione.

Accetta a nome del Comitato la proposta del comm. Bodio di esaminare attentamente tanto i modelli che servono per il *Bollettino*, quanto quelli proposti dall'on. Penserini e di coordinarli fra loro.

PENSERINI. Per parte sua si affida completamente all'opera del Comitato. Esprime soltanto il desiderio che i moduli vengano distribuiti alle Autorità giudiziarie il più sollecitamente possibile.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti le proposte dell'on. Penserini, la prima delle quali è stata modificata secondo l'osservazione del comm. Bodio nel modo seguente :

« Il sottoscritto propone alla Commissione: 1° che voglia dare incarico al Comitato di prendere in esame i due moduli destinati a raccogliere le notizie sui fallimenti e di comunicarli poi al Ministero di Grazia e Giustizia, affinchè siano distribuiti alle autorità giudiziarie. »

La Commissione approva le proposte dell'on. Penserini.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a deliberare se anche per l'anno 1890 debba farsi una speciale relazione sui rapporti dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori del Re intorno alle procedure di fallimento.

La Commissione approva.

La seduta è tolta alle ore 3 1, 2 pomeridiane.

Seduta del 26 gennaio 1891.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Fortis, Inghillieri, Lampertico, Lucchini, Penserini, Righi, Tami, Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Prega il prof. Lucchini di riferire sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia penale per l'anno 1889.

Relazione del prof. Lucchini sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello per l'anno 1889 (*Parte penale*).

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riferire sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti d'appello è sempre cosa assai malagevole, sia per la disformità dei criterii, del metodo e dell'ordine seguiti dai diversi Oratori, sia per l'imprecisione dei dati che vi stanno raccolti.

Per quanto concerne il primo punto, i discorsi del 1889 sono così differenti fra di loro che si va dal rendiconto quasi esclusivamente numerico (Discorso di Parma) alla relazione che non contiene l'esposizione e l'analisi di alcuna cifra (Discorso di Napoli), da quello che cerca soprattutto di spiegare le vicende statistiche più notevoli del distretto (Discorso di Trani) a quello che principalmente si occupa di argomenti estranei ai dati e risultati dell'Ammi-

nistrazione giudiziaria (Discorso di Brescia). Riguardo però a tali estranei argomenti, senza farmi giudice dell'opportunità di trattarne nei discorsi inaugurali, non credo mio debito l'intrattenermi; e quindi neppure degli apprezzamenti che i signori Procuratori generali hanno fatto intorno al nuovo Codice penale, allora appena entrato in vigore, e che ha riscosso da essi i più larghi e incondizionati encomii.

Per quanto concerne il secondo punto, la Commissione nostra ebbe già a notare gli inconvenienti che emergono dalla inesattezza dei dati raccolti nei prospetti sommari, sui quali si appoggiano naturalmente le considerazioni dei Procuratori generali. A scemare tali inconvenienti, la Direzione generale della statistica, con l'accorgimento e la premura che la distinguono, si affrettò a comunicarmi in bozze le tavole del volume della *Statistica analitica* per il 1889, perchè dalle medesime e non dai prospetti sommari attingessi le cifre sulle quali fondare i miei ragionamenti. Ma torna evidente come per siffatta guisa l'utilità dei prospetti e dei discorsi venga grandemente a diminuire, non essendovi più la voluta corrispondenza, in molta parte, tra le cifre e le considerazioni degli Oratori. E su questo proposito io mi permetterò di richiamare l'attenzione della Commissione sulla convenienza di provvedere a che sia tolto il lamentato disaccordo tra i prospetti sommari e le statistiche analitiche, in modo che i primi e le Relazioni alle quali si accompagnano abbiano quell'attendibilità e quel profitto che da loro si devono necessariamente esigere.

Fatte queste preliminari avvertenze, mi accingo a dar conto dei discorsi in esame, col proposito precipuo di mettere in rilievo non tanto le cifre dell'anno quanto gli apprezzamenti e le considerazioni esposte dai rappresentanti il Pubblico Ministero, anche per vedere, ove sia il caso, di richiamare sugli uni e sulle altre l'attenzione del Ministro Guardasigilli e promuovere quei provvedimenti che fosserq opportuni nell'interesse dell'amministrazione giudiziaria.

Il Comitato permanente della nostra Commissione ebbe a limitare il mio compito allo spoglio dei discorsi dei Procuratori Generali. Io però credo non mi si farà rimprovero se talvolta l'estesi altresì allo spoglio di quelli dei Rappresentanti il Pubblico Ministero presso i Tribunali, che il decreto costitutivo della Commissione non

esclude dal nostro studio, quando mi parve che il loro esame giovasse a chiarire meglio qualche punto o a completare qualche apprezzamento dei Procuratori generali. Così spero non sia per tornare sgradito se rispetto a qualcuno dei dati generali più importanti, dovendo porli in relazione ai dati dell'anno precedente, credetti di estendere il confronto, con analoghi prospetti, ad altri anni anteriori: cosa tanto più giustificabile, in quanto che col 1889 si chiude e si liquida, con l'antica legislazione, gran parte del vecchio armamentario statistico, in materia penale, di fronte ai mutamenti nella classificazione dei reati e nella distribuzione delle competenze, nelle specie delle pene e nelle nomenclature giuridiche, e mercè l'adozione definitiva della scheda individuale.

Divisi la presente Relazione in tre paragrafi:

- I. Istruttoria;
- II. Giudizi;
- III. Criminalità.

I. — Istruttoria.

Uffici del Pubblico Ministero. — Le denunce e querele pervenute agli Uffici del Pubblico Ministero ascendono a 273,664, vale a dire 8729 più che nell'88, nel quale anno pure furono in notevole aumento rispetto al precedente. Tenuto conto anche delle rimaste pendenti l'anno anteriore, col totale si raggiunge la cifra di 281,553.

Ma 27,086, cioè 1774 più che nell'88, passarono all'archivio; sicchè l'aumento reale è inferiore di circa due migliaia a quello apparente, a prescindere anche che quell'aumento, per quanto reale, perchè numerico, non è tale che per la criminalità apparente: avvertenza che non bisogna mai pretermettere, se non si vuol essere tratti in inganno dalle cifre. L'aumento si ha in tutti i distretti, eccettuati quelli di Brescia, Venezia, Firenze, Lucca, Trani, Napoli e relativa Sezione di Potenza. Nell'anno precedente due soli distretti fecero eccezione: Firenze e Lucca.

Il seguente prospetto indica il movimento delle denunce e querele nell'ultimo settennio:

UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO.

ANNI	DENUNZIE E QUERELE						
	soprav- vute	esaurite					
		con invio all'ar- chivio	con rimes- sione ai Pretori	con richiesta		con rinvio	
			di citazione diretta	di citazione direttis- sima	al Giudice istruttore	ad altra Autorità	
1883 . . .	251 877	17 817	13 183	26 750	4 030	183 822	3 986
1884 . . .	245 148	18 681	12 081	23 309	3 664	180 561	3 720
1885 . . .	240 045	20 895	11 748	21 599	4 581	174 805	3 617
1886 . . .	245 077	18 665	12 716	20 252	4 881	182 202	4 024
1887 . . .	249 187	20 344	12 234	18 334	4 594	186 976	2 804
1888 . . .	265 284	25 077	13 037	17 273	4 337	200 495	2 377
1889 . . .	273 664	27 036	14 230	17 779	3 889	203 549	2 305

Il Procuratore generale di Casale non sa spiegarsi l'enorme quantità di denunce e querele (il 19 per cento nel distretto, il 30 per cento nel circondario di Voghera, il 31 in quello di Vigevano) per fatti non costituenti reato, comunque a ingrossare la cifra possano concorrere i suicidii, gli incendi e altri fatti accidentali, che a tutta prima si presentano delittuosi. « Nemmeno (soggiunge) parmi che appagante ragione si possa trovare nelle querele, che talora si danno per evitare le spese di un giudizio civile, giacchè in tali casi l'assoluta assenza degli estremi dell'azione penale è il più delle volte così manifesta che il Procuratore del Re può ritenersi autorizzato a respingerla. Del resto, ogni plausibile spiegazione è resa impossibile dalle molte dichiarazioni di non esser luogo a procedimento per inesistenza di reato, non potendosi ammettere che si ricevano querele o denunce senza esaminarne il contenuto, o le si facciano registrare unicamente per far numero. » Il che rimane a dimostrarsi.

Lo stesso Procuratore generale lamenta lo scarso uso della citazione diretta, d'accordo col Procuratore generale di Catanzaro. Altri incoraggiano un uso maggiore, e si ripetono i soliti encomii, senza, com'è costume, distinguere fra citazione diretta e direttissima, e con la solita riprova della bontà del sistema desunta dal nu-

mero delle condanne — contrastata nondimeno dal Procuratore generale di Aquila, che rileva un maggior numero di proscioglimenti nei giudizi per citazione diretta. I Procuratori del Re a Bologna e Belluno ne preconizzano un uso più largo in conseguenza delle disposizioni per l'attuazione del Codice penale italiano.

Il Procuratore del Re a Pinerolo, a proposito della direttissima, osserva come una volta la si volesse adoperare nei processi per renitenza alla leva, ma dopo la legge 8 marzo 1888 sul reclutamento dell'esercito, che obbliga i renitenti a raggiungere subito il corpo se abili, avviene che, l'istanza a procedere essendo trasmessa al Pubblico Ministero quando il renitente è già al reggimento, alla direttissima bisogna sostituire la diretta.

Il Procuratore del Re a Finalborgo, in aperto dissidio con la maggioranza dei suoi colleghi e superiori, rileva gli inconvenienti della citazione diretta, che chiama mal sicura, « poichè pur troppo è da rimarcarsi che le deposizioni dei testimoni, fatte all'udienza, all'infuori di ogni precedente controllo scritto, non porgono quasi mai sufficiente sicurezza al giudicante, e quando il teste è affatto libero e svincolato da ogni precedente dichiarazione, nel momento in cui viene a deporre in cospetto del giudicabile, che spesso si atteggiava a vittima ed è rappresentato compassionevolmente dai parenti o dagli amici della famiglia, che soventi neppure si limitano a sole supplicazioni, ma adoperano, e trovano chi accetta indegne offerte perchè sia tradita la giustizia, pur troppo si tocca con mano che la verità quasi mai è dato raggiungerla ».

Anche il Procuratore generale di Trani raccomanda un uso cauto e prudente della citazione diretta.

Intanto le cifre ci annunziano in diminuzione i procedimenti per citazione diretta, e oscillanti quelli per citazione direttissima. I primi ascendono a 17,779, cioè 506 meno che nell'anno 1888 (non ostante che il quantitativo delle denunce e querele sia accresciuto), 555 meno che nell'87, 2,473 meno che nell'86, 4,372 meno che nell'85, 5,530 meno che nell'84, 8,971 meno che nell'83. Se ne vedrà meglio il movimento nello specchio che ho inserito discorrendo dei giudizi dei Tribunali. I secondi ammontano a 3,889, cioè 448 meno che nell'anno precedente, in cui erano diminuiti di 257 in confronto al 1887. D'altronde bisogna riflettere, come osserva il Procuratore generale di Trani, che il sistema dell'immediato giudizio non è

attuabile più spesso di quello che siano frequenti i casi di arresto in flagranza di reato, e perciò si comprende non esserlo per ogni specie di delitto.

Pretori. — Le istruttorie e informazioni assunte dai Pretori, vuoi per l'art. 75 del Codice di procedura penale, vuoi per delegazione del Giudice istruttore, vuoi infine su richiesta del Pubblico Ministero, e compresi i reliquati dell'anno antecedente, ammontano a 294,608, con un aumento di 11,612 rispetto all'anno 1888, di 31,620 in confronto dell'87, di 32,317 sull'86, di 37,750 sull'85, dal quale anno data il costante progressivo aumento. Per l'innanzi si era avuta diminuzione: così nel 1889 furono 222,048, di fronte a 276,159 dell'88. Ne furono esaurite 287,126; rimasero pendenti 7,482. A migliore chiarimento veggasi il seguente specchietto:

PRETORI.

ANNI	Istruttorie e informazioni sopravvenute			
	Istruttorie		Informazioni richieste dal Pubblico Ministero	in totale
	per l'articolo 75 del Codice di procedura penale	per delegazione del Giudice istruttore		
1884	123 597	62 510	78 490	264 597
1885	117 776	56 818	75 325	268 160
1886	123 266	55 539	76 571	255 376
1887	125 774	51 096	78 776	255 646
1888	136 490	56 347	82 758	275 595
1889	145 708	57 616	83 254	286 578

Il maggiore aumento è dato da quelle assunte in virtù dell'art. 75 del Codice di procedura penale; ma un aumento sensibile si ha pure nella colonna delle deleghe del Giudice istruttore, « non tutte determinate da quelle ragioni per le quali la legge dispensa il Giudice istruttore dall'attendere personalmente alle più importanti istruttorie, massime per incumbenti da assumersi in residenza ». Tanto osserva per il suo distretto il Procuratore generale di Casale; ma il male è comune e non localizzato in singoli distretti. Ed è un

guaio più grave anche di quanto possa a prima giunta apparire; perchè, osserva il Procuratore generale di Genova, « nulla di peggio nelle ricerche in una procedura che sviare o seguire fallaci apparenze, perchè difficilmente si torna quindi sulla buona strada ». Ciò può accadere facilmente e può essere anche in parte scusato — lo concede pure il Procuratore generale primo citato — dalla inesperienza dei Pretori; ma nè scuse nè attenuanti militano a favore degli Istruttori, almeno nella maggior parte dei casi.

Si comprende che l'esuberanza del lavoro renda necessario il valersi dell'opera dei Pretori, ma non si comprende ciò che racconta il Procuratore generale di Casale predetto, che, cioè, in non pochi procedimenti, anche di una gravità eccezionale, si lascino assolutamente al Pretore, o anche al vice-Pretore, l'indirizzo e l'intera condotta dell'istruttoria, e che in qualche ufficio l'opera dell'Istruttore si riduca alla sacramentale formola di un « Visto, si comunica al Pubblico Ministero », « Visto, si delega il Pretore », con la copia letterale a forma di ordinanza delle requisitorie del Procuratore del Re, « sicchè si potrebbe credere che il Giudice incaricato della istruzione siasi dispensato dal leggere gli atti ». Di qui poi deriva la necessità di doversi dalla Procura generale richiedere e dalla Sezione d'accusa ordinare una più ampia istruttoria.

I Procuratori generali di Lucca, di Venezia e di Trani e il Procuratore del Re a Bari non esitano ad attribuire all'esorbitanza delle deleghe una parte dell'ingente numero di istruttorie fallite.

Il Procuratore del Re a Torino, per un esperimento iniziato nel decorso anno, ha potuto constatare che le istruttorie riescono più accurate, sincere e sollecite da che se ne occuparono personalmente i signori Istruttori del Tribunale.

Oggi poi s'aggiunge un'altra ragione, quale opportunamente rileva il Procuratore generale di Roma, per desistere dalle deleghe su larga scala, ed è l'accresciuta competenza dei Pretori, i quali, se generalmente non troppo bene corrisposero fin adesso, peggio ancora vi corrisponderanno per l'avvenire quando si troveranno gravati di maggior lavoro.

Come e perchè abbiano mal corrisposto non istarò a ricercare nei vari discorsi; tuttavia, di taluni appunti che ai Pretori, quali magistrati istruttori, muovono i rappresentanti del Pubblico Ministero non posso tacere.

I Procuratori del Re a Chieti e a Genova deplorano all'unisono che qualche Pretore, in caso di uniformità di testimonianze, « con soverchio e poco lodevole amore di brevità », si limiti a dire nel verbale di essere stati gli altri testimoni uniformi al primo. Ciò, osserva l'uno dei menzionati oratori, non è conforme alla legge, poiché, o al secondo testimone si dà lettura della deposizione del primo, e si viola l'art. 96 del Codice di procedura penale, perchè si svela il segreto del processo, o non si dà lettura, e si viola l'art. 86 dello stesso Codice. E l'altro constata come questo sistema « poco corretto » abbia cagionato talvolta una remora nel disbrigo dei processi, giacchè, quando per la necessità di un maggiore sviluppo istruttorio si dovette richiedere una formale istruzione, il Giudice fu costretto a riesaminare tutti quei testimoni.

Il Procuratore del Re a Chieti accenna pure al malgoverno dell'art. 197 procedura penale, per essersi, senza por mente all'art. 182, rilasciato in libertà chi fu tratto in arresto per reato per il quale potevasi spiccare mandato di cattura. Eguale lamento muove il Procuratore del Re a Trani, facendo osservare che l'inconveniente dipende da ciò, che i fatti, i quali servono di base alle ordinanze di scarcerazione, appaiono di un'entità che non è l'effettiva, o per errate od emesse circostanze, o per errore sul fatto o sulle modalità di esso.

Anche a quello di Palermo è capitato di vedere scarcerati, in base all'art. 197, detenuti che dovevano rispondere di reati, per i quali è consentita la custodia preventiva.

Laonde non è fuor di luogo la raccomandazione del Procuratore del Re a Sant'Angelo, che invoca « sagacia e acume per ben intuire l'indole del fatto » e prudenza di arrestarsi nei casi dubbi. Ma che la prudenza non vada a scapito della celerità che bisogna avere sempre di mira: cosa che non fece qualche Pretore del circondario di Lecce, il quale, anzichè ordinare l'escarcerazione, preferì aspettare la richiesta del Pubblico Ministero; onde quel Procuratore del Re raccomanda, al solito, di ricorrere al telegrafo, quando ve ne sia bisogno.

Il Procuratore del Re a Frosinone richiama l'attenzione dei dipendenti Pretori su quanto dispone l'art. 199 procedura penale, ove prescrive la cessazione degli effetti del mandato di cattura per le persone arrestate, allorchè entro i dieci giorni dell'interrogatorio

la Camera di Consiglio non abbia statuito sulla legittimazione della detenzione. Li eccita ad essere egualmente premurosi dopo l'interrogatorio degli arrestati, per i quali da loro non può farsi luogo alla escarcerazione, a raccogliere gli elementi di prova e trasmettere gli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero o al Giudice istruttore, se l'arresto segue per mandato di cattura, affinchè nei dieci giorni successivi si possa o legittimare la detenzione o ridonarli a libertà.

Il citato Procuratore del Re a Lecce, nell'esame dei processi, ebbe occasione di verificare che le autopsie cadaveriche si fanno eseguire incompletamente, perchè, appena si ritiene di aver trovata la causa della morte, si cessa da ogni altra ricerca; mentre egli dice: « scopo dell'autopsia non è quello solo di accertare una causa qualunque della morte di un individuo, ma anche di escludere la possibilità di ogni altra, e ciò non può davvero ottenersi se le indagini del giudice non si estendono a tutto il cadavere, oggetto delle operazioni ».

Uffici d'istruzione. — Agli Uffici d'istruzione pervennero 207,956 procedimenti, vale a dire 7003 più che nell'anno antecedente, che ne segnava già 13,101 più che l'87, il quale, alla sua volta, si avvantaggiava di 3523 sull'86.

Dal seguente prospetto si desume il movimento delle istruttorie nell'ultimo settennio:

UFFICI D'ISTRUZIONE.

ANNI	Procedimenti			
	sopravvenuti	esauriti		
		in totale	per reati, gli autori dei quali	
			erano ignoti	erano noti
1883.	187 502	187 924	57 010	130 914
1884.	184 411	185 469	52 573	132 896
1885.	178 505	178 875	49 250	129 625
1886.	183 591	184 329	48 090	136 239
1887.	187 852	187 197	44 113	126 303
1888.	200 953	199 570	48 867	134 253
1889.	207 596	206 516	51 939	136 319

Non si può avere però un'idea abbastanza approssimativa di questo movimento, se non si abbia presente anche quello delle cause portate a udienza per citazione diretta o direttissima, come si deduce dallo specchio che ho compilato più innanzi, concernente i giudizi dei Tribunali.

In fatto, pertanto, i procedimenti falliti per essere rimasti ignoti gli autori, proporzionalmente computati, accennarono ad un notevole costante decrescimento dal 1883 al 1887, e presentano un lieve aumento negli ultimi due anni. Comunque sia, la cifra dei rei ignoti è grave assai, aggirandosi intorno ad un quarto dei procedimenti, e merita sempre attento studio, per indagarne le cause ed escogitarne i rimedi. Lo fanno parecchi oratori, sebbene, su per giù, ripetano i soliti e comuni apprezzamenti. Così troviamo annoverate le seguenti cause: indolenza e commiserazione delle parti lese (Procuratori generali di Aquila, Bologna, Firenze, Perugia, ecc.; Procuratori del Re ad Arezzo, Ascoli, Catanzaro, Firenze, Lecce, Mistretta, Nicosia, Reggio Emilia, Taranto, ecc.); reticenza dei testimoni (Procuratori generali di Aquila, Cagliari [causa il timore della vendetta], Bologna e Palermo [causa l'*omertà* e la *mafia*], Perugia, ecc.; Procuratori del Re ad Arezzo, Ascoli, Bari, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, Mistretta, Nicosia, Siena, Taranto, Tempio, ecc.); callidità speciale dei delinquenti, protetti dall'aiuto dei compari (Procuratori del Re ad Alessandria, Catanzaro, ecc.); accidentalità dei luoghi (Procuratori del Re a Genova, Nicosia, Oneglia, Tempio, ecc.); indole dei reati di difficile prova (Procuratore generale di Aquila; Procuratori del Re a Larino, Perugia, ecc.), come sarebbero incendi (Procuratore generale di Aquila; Procuratori del Re a Mistretta, Modena, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Spoleto, Nicosia, Velletri, ecc.); spendita di biglietti falsi (Procuratori generali di Aquila, Potenza, ecc.; Procuratori del Re a Borgotaro, Cremona, Frosinone, Ravenna, Reggio Calabria, Siena, ecc.); piccoli furti in campagna e in tempo di notte (Procuratori generali di Aquila, Potenza, Roma, Venezia, ecc.; Procuratori del Re ad Arezzo, Bassano, Borgotaro, Busto Arsizio, Como, Frosinone, Modena, Pallanza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Spoleto, Varese, Velletri, ecc.); danneggiamento (Procuratori del Re a Casale, Trani, ecc.); contrabbando (Procuratori del Re a Bassano, Como, Pallanza, Varese, ecc.), e in genere delinquenze minime (Procura-

tori generali di Catanzaro, Messina, ecc.; Procuratori del Re a Lecco, Pistoia, ecc.), quantunque il Procuratore del Re a Lecco, ora citato, abbia a registrare una grassazione, il Procuratore del Re a Sarzana dei furti con destrezza, il Procuratore del Re a Trani parecchi furti qualificati, e il Procuratore del Re a Mistretta un crescendo di furti qualificati abigeati. Ma la nota dominante riguardo a questi insuccessi è sempre quella di tutti gli anni: per rispetto alle cause, causa generale e comprensiva il difetto di civica cooperazione; per rispetto ai reati cui si riferiscono, niuna cagione di allarme, perchè di regola si tratta di reati minimi.

Del resto, s'insiste generalmente nello scagionarne gli Istruttori e gli Ufficiali di polizia giudiziaria; e i Procuratori generali di Aquila, Bologna, Messina, Perugia, Venezia, ecc., nonchè i Procuratori del Re ad Alessandria, Arezzo, Ascoli, Bari, Catanzaro, Mistretta, Pavullo, Sulmona, Tempio, ecc., fanno a gara per allontantarne anche il sospetto.

Checchè possa essere di ciò, è bene d'altra parte notare che al quasi unisono delle lodi e delle *excusationes non petitae* qualche nota fa contrasto. Non parliamo del Procuratore generale di Venezia, e dei Procuratori del Re ad Ascoli, Pavullo, che accennano all'inerzia delle Autorità comunali nelle campagne. Non fermiamoci agli eccitamenti di diligenza e di sollecitudine che rivolge ai dipendenti Pretori il Procuratore del Re a Perugia, nè accogliamo le esortazioni del Procuratore del Re a Bari verso gli Istruttori perchè usino con discrezione della facoltà di delegare, e, quando non ne possano fare a meno, procurino di dettare norme ai Pretori « onde avviarli rettamente nel ben difficile lavoro istruttorio ».

Anche i Procuratori generali di Lucca e di Venezia ravvisano almeno in buona parte, le ragioni del fenomeno che stiamo studiando nell'abuso delle deleghe.

Udiamo il Procuratore generale di Casale: « Queste sconfortanti cifre (dei procedimenti falliti per essere ignoti gli autori, il 36 per cento) debbono pure riuscire dolorose, nonchè ai Giudici istruttori, agli Ufficiali di polizia giudiziaria ed agli Agenti della forza pubblica, alla cui attività e oculutezza è affidato non solo l'accertamento dei reati, ma eziandio la ricerca dei colpevoli. Per corrispondere a questo servizio non bastano le prime indagini, ma vogliono queste essere continuate anche quando già attende al-

l'istruttoria il magistrato, la cui opera diventa inutile se gli viene meno il concorso degli altri Ufficiali di polizia giudiziaria e degli agenti che ne dipendono ».

E quello di Firenze: « Mancherei al dovere della verità, se non esprimessi il convincimento che una maggiore prontezza e accuratezza di investigazioni e un indirizzo più energico e più ordinato dato alle istruzioni non dovesse influire a rendere meno ingente la media delle procedure fallite e a diminuire per tal modo il numero delle impunità ».

E quello di Trani: « Le cause di cotale inefficacia e impotenza io vedo negli agenti, pochi e non bene organizzati, della polizia giudiziaria; nello abuso delle deleghe ai Pretori e nello stato di assoluto abbandono, in cui da qualcuno si lasciano i processi, non appena si comprende che sono ignoti gli autori del reato ».

Ma la cifra dei procedimenti falliti non è data esclusivamente dagli autori ignoti.

Senza preoccuparci delle ordinanze di non esser luogo a procedimento per cause escludenti l'imputabilità, o perchè il minore degli anni 14 aveva agito senza discernimento, restano sempre quelle emesse o perchè il fatto non costituiva reato, o perchè la azione penale era prescritta, o perchè l'azione penale era altrimenti estinta, o perchè non risultarono sufficienti indizi di reità.

Di queste ultime ordinanze ne furono emanate 36,341, vale a dire 2887 più che nell'anno precedente. « Son questi — esclama il Procuratore del Re a Genova — veri insuccessi istruttori, che sgomentano e destano allarme, addimostrando l'impotenza della giustizia ad accertare i reati o a colpire gli autori ».

Anche qui si adducono le solite cause, ormai stereotipate, a giustificare la non scoperta dei rei; però il Procuratore del Re a Lecce, *rara avis*, ha notato « che in taluni processi il ritardo nella compilazione dei primi elementi probatori, la mancanza di taluni atti essenziali, e più di tutto il difetto di una diligente pazienza nell'esame delle preliminari risultanze, nella lettura delle deposizioni già raccolte, per vedere quale sviluppo, quale completamento potessero meritare, sono positive sorgenti di quella deficienza di prove, che si è costretti più tardi a riconoscere e a proclamare ». Il Procuratore del Re a Varese opina che le dichiarazioni di non luogo per insufficienza d'indizi dovrebbero andare in aumento di

quelle riguardanti autori ignoti. E sullo stesso proposito il Procuratore del Re a Vallo, avendo osservato che, sul semplice sospetto, inconsultamente lanciato, e talfiata anche per vendetta, i Pretori si permettevano di trarre in rubrica il nome del presunto autore, che poi, terminato il procedimento con ordinanza di non luogo per insufficienza d'indizi, veniva affidato al cartellino per il casellario, dispose che il procedimento in tali casi dovesse sempre iniziarsi contro ignoti, salvo ad elevarsi rubrica a carico della persona data a sospetto, quando nella compilata istruzione emergessero contro di essa indizi bastevoli di reità.

Molto opportunamente poi il Procuratore del Re a Bologna, su questo medesimo tema, deplora che la formola d'insufficienza d'indizi si adoperi anche quando null'altro sia risultato tranne di un sospetto emergente o dall'offeso o dalle denunzie, siano pure ufficiali, ritenendo ben a ragione che ciò costituisca un'ingiustizia, come è del pari ingiustizia che a questa formola sottostia pure colui contro del quale dalle preliminari indagini risultino bensì degli indizi, ma che non sia stato interrogato, e quindi non posto nella condizione di difendersi e di poter dare spiegazione dei fatti o indizi che pesavano contro di lui. Notisi con quanto accorgimento e con qual senso di opportunità l'egregio oratore abbia fatto questi rilievi, oggi più che mai degni della maggiore attenzione, di fronte all'art. 32 delle disposizioni per l'attuazione del Codice penale, che modifica gli art. 5 e 6 della legge sui giurati di fronte agli art. 95, 94 e 96 della nuova legge sulla pubblica sicurezza.

Merita ancora sia tenuto conto di quanto osserva il Procuratore generale di Torino, il quale attribuisce la causa di parte degli insuccessi giudiziari alla mancanza di partecipazione dell'imputato all'istruttoria. « Parrà ardita la mia affermazione, egli soggiunge, ma è frutto dell'esperienza fatta a traverso tutti i vari Uffici giudiziari, ed è figlia di maturato convincimento ». Discorrendo quindi dell'attuale sistema inquisitorio dell'istruttoria, gli « pare certo che il serbarlo gelosamente misterioso questo segreto per i prevenuti abbia questi due difetti egualmente dannosi, che impedisce all'innocente di troncarsi alla prima ricerca che di per sé stesse lo danneggiano, e pone per contro il colpevole in grado di potersi presentare all'udienza con un nuovo specioso edificio di difesa architettato col soccorso di abili consiglieri, sorprendere con esso l'accusatore

impreparato ed impotente a combatterlo, ed ingannare i giudici; laddove, se fosse stato chiamato nell'istruttoria a discutere testimoni e testimonianze, man mano che si raccoglievano, gli sarebbe mancato modo di maturare l'artifiziosa difesa, e all'udienza avrebbe trovato il terreno ingombro dalle precedenti sue dichiarazioni, che non gli avrebbero acconsentito di dare a quella fondamento alcuno, nemmeno di apparenza. Nè è a temere che i prevenuti, conoscendo le indagini che si fanno contro di loro e le tracce raccolte di loro colpevolezza, possano trovar via di deludere quelle e cancellare queste. Per l'innocente nulla sarebbe ad augurare di meglio; il colpevole poi non potrà mai dall'istruttoria apprendere più di quanto già sa dei fatti propri e per conseguenza anche delle testimonianze che se ne possono raccogliere.

« Che se potranno apparire troppo audaci questi concetti e troppo remoto dalla pratica esperienza e prematuro il voto per la partecipazione degli inquisiti in miglior modo alle istruttorie penali, niuno vi ha certo che non consenta nella opportunità ed urgenza che le leggi di rito vengano riformate richiamandole a principii più consoni ai progressi della civiltà in generale e del giure penale in ispecie. »

Venendo finalmente alle ordinanze di non luogo per inesistenza di reato, il Procuratore del Re a Genova dice che queste non rappresentano certo l'impotenza della giustizia indagatrice, ma il trionfo della verità « imperocchè, essendo unico l'obiettivo della giustizia sociale, la ricerca del vero, sia che esso giovi, sia che nuoccia all'imputato, questo obiettivo si consegue anche quando venga a riconoscersi l'innocenza di un imputato o l'esclusione di ogni elemento criminoso nel fatto dapprima rappresentato con la parvenza di reato ». Tuttavia è un'ingiusta persecuzione, che talvolta porta seco anche una lunga e ingiusta detenzione, contro innocenti cittadini, e un ingrato e inutile lavoro per l'Ufficio di istruzione, che si potrebbero risparmiare, dice benissimo il Procuratore generale di Ancona, « se fin dalle prime i Pretori e gli Ufficiali del Pubblico Ministero, forti del loro diritto, sapessero soffocare negli archivi una querela destituita di fondamento o una denuncia non rivestita neppure delle parvenze di un fatto criminoso ». Lo stesso inculca il Procuratore del Re a Catanzaro ai dipendenti Pretori; e mi par questo un sistema più efficace di quello

cui si appiglia il Procuratore del Re ad Alessandria, consistente nello esprimere il desiderio che « quindi innanzi si ponderi un po' di più prima di sporgere querele infondate ».

Le ordinanze di rinvio furono pronunziate rispetto a 17,355 imputati al Tribunale, rispetto a 16,598 ai Pretori per competenza, rispetto a 124,484 agli stessi per attenuanti. Quest'ultima cifra inferiore di oltre un migliaio (1,267) a quella dell'anno anteriore, ma di circa 10 migliaia superiore a quella dell'87, destinata ad un gran assottigliamento per l'allargata competenza pretoriale, in vista appunto di ciò mi dispensa da ogni e qualunque considerazione.

Non mi resta quindi a dire che della durata dei procedimenti e della condizione processuale degli imputati.

Sul primo punto, dalla data in cui l'affare pervenne all'Ufficio d'istruzione a quella dell'ordinanza definitiva, i procedimenti esauriti durarono: 121,999 oltre i quindici giorni, 32,779 da più di quindici giorni a un mese, 37,714 da più di un mese a tre, 9,800 da più di tre mesi a sei, 3,390 da più di sei mesi a un anno, 731 da più di un anno a due anni, 103 oltre i due anni.

Gli oratori, per la massima parte, si compiacciono della breve durata dei procedimenti; ma le cifre a questo riguardo non suffragano troppo. Nota il Procuratore generale di Brescia che i più lunghi processi e quasi infiniti sono ordinariamente quelli di bancarotta, per il motivo di doversi attendere l'esito della procedura di fallimento avanti il Tribunale civile.

Sul secondo punto, gli imputati, per i quali fu provveduto, furono: 204,553 sempre a piede libero, 6538 liberati per non legittimato arresto o per altro provvedimento, 6492 dimessi per provvisoria scarcerazione, 3964 ammessi a libertà provvisoria, 9268 liberati con ordinanza definitiva, 26,058 detenuti, 1284 latitanti.

Sezioni d'accusa. — Innanzi alle Sezioni di accusa erano pendenti 555 cause, ne sopravvennero 18,266, cioè 13 meno che nell'anno precedente, ne furono esaurite 18,350, rimasero pendenti 471.

Degli imputati ai quali queste cause esaurite si riferiscono, per 10 fu pronunziata dichiarazione di incompetenza, per 2175 di non farsi luogo, per 2287 di rinvio ai Tribunali per competenza, per 21,094 di rinvio ai Tribunali in forza della fu *correzionalizzazione*, per 6952 di rinvio alle Assise, per 133 ai Pretori o ad altre Auto-

rità. Queste cifre non presentano grandi divari in confronto di quelle ottenute nell'anno antecedente. Sono in aumento di 377 i rinviati al Tribunale per attenuanti e scusanti; sono in diminuzione di 117 i rinviati alle Assise, che nell'anno antecedente erano in aumento di 71; diminuzione che nell'esigua cifra di 36 persiste anche in confronto del 1887.

Circa la durata dei procedimenti innanzi alle Sezioni d'accusa, misurata dalla data dell'ordinanza della Camera di consiglio o dell'avocazione a quella della sentenza definitiva. Durarono non oltre un mese, 8298 procedimenti; da più di un anno a tre mesi, 9266; da più di tre a sei mesi, 615; da più di sei mesi a un anno, 147; oltre l'anno, 18.

Questi dati, confrontati con quelli dell'anno anteriore 1888, non possono a meno di produrre un sentimento di compiacenza, che è anche un incitamento a sempre meglio sperare. Basti dire che in quell'anno si ebbero 448 procedimenti durati da più di sei mesi ad un anno, e 63 durati oltre l'anno, mentre quelli durati non oltre un mese furono soltanto 7642. In quest'ultimo riguardo, è vero, il divario è poco; ma è pur sempre qualche cosa.

II. — Giudizi.

Pretori. — Continua l'aumento nella somma dei giudizi pretoriali. Sopra un totale di 360,774 cause, ne furono passate all'archivio 48,917, definite con sentenza 298,182, e ne rimasero pendenti 13,675. Vano sarebbe, nell'imminenza di analoghi provvedimenti legislativi, tornare sul vecchio tasto della sperequazione di lavoro fra Pretura e Pretura di uno stesso distretto e di uno stesso circondario.

Gli imputati giudicati furono 438,621. Quel totale segna già un aumento sul totale dell'anno precedente, aumento di per sé abbastanza rilevante. I condannati sommavano a 292,041, 33,291 dei quali recidivi; i prosciolti 144,355.

L'esito del giudizio offre naturalmente argomento di dire a parecchi oratori, i quali generalmente si dolgono dei soverchi proscioglimenti, senza tuttavia muoverne rimprovero ai Pretori; perocchè, siccome nota il Procuratore del Re a Borgotaro, molte volte questi si verificano per motivi dai quali il giudice non può

prescindere o ai quali esso è perfettamente estraneo. Lo confermano i Procuratori del Re a Catanzaro, Siracusa, Teramo, Volterra, ecc.; e fra gli altri anche quello di Sondrio, il quale, nondimeno, non si ritiene dispensato dal rammentare ai Pretori « che le piccole delinquenze segnano nella scala del delitto il primo gradino, e che la sicurezza sociale deve formare la preoccupazione di tutti, massime del Magistrato ». Il Procuratore del Re a Pesaro, dopo aver rilevato che in talune Preture del suo circondario i prosciolti rappresentano un terzo dei giudicati, un quarto in altre, e in altre un quinto, esprime il dubbio « che non siasi sempre con la dovuta diligenza coltivate le prove della reità, oppure che siansi inviati al giudizio procedimenti mancanti di seria base ».

Piuttosto si rimprovera ai Pretori la mitezza delle pene, cui il Procuratore del Re a Caltanissetta, non indago con quanto fondamento, attribuisce l'aumento della « bassa delinquenza ».

Il Procuratore del Re a Lecce la qualifica « male intesa mitezza », dolendosi soprattutto, come altri ancora si dolgono, dell'applicazione delle pene di polizia a preferenza delle pene correzionali, e, fra quelle, dell'ammenda a preferenza degli arresti. « Donde quest'aura mite? » domanda il Procuratore del Re a Sala Consilina, che in parte l'attribuisce al fatto notato, secondo lui « argutamente » dal Tarde, che la Magistratura, non escluso lo stesso Pubblico Ministero, si è andata adattando « alla sentimentalità emolliente » della moderna società; in parte alla sproporzionalità delle pene del vecchio Codice, per esempio nei reati contro la proprietà, per cui la mano del giudice era forzata a largheggiare nei benefizi, e *in gran parte* alla mitezza delle forme sotto cui la delinquenza si sviluppò in quel suo circondario.

« La misura della pena da applicare, scrive il Procuratore generale di Cagliari, è fatto della coscienza intima del Magistrato, che sorge dalle circostanze particolari risultanti del dibattito della causa, e che non possono essere apprezzate dal giudicante in modo più sicuro e più prossimo al vero delle cose. È altrettanto grave quanto insindacabile tale apprezzamento, nè ponderabile con una bilancia che si possa affermare esattissima, ad accertare il peso e la misura della pena inflitta, da chi non partecipò al giudizio. La può però essere ingiusta per severità come per mitezza, ma fra i due estremi fu sempre preferita quest'ultima ».

Venendo all'oggetto dei giudizi pretoriali, vediamo prevalere, fra i reati per i quali si condannò, le contravvenzioni a leggi speciali, cui, al solito, tengono dietro i reati contro le persone, nel numero di 90,376.

Quelli dell'88 essendo stati 76,064, vi è nell'89 una diminuzione di 1496. Vengono poi i reati contro le proprietà, dei quali 27,036 furti campestri; fra altri furti e altri reati: 40,024. La differenza è in più di circa un migliaio per i primi e di circa tremila per i secondi rispetto all'anno precedente. Quasi invariata è la cifra dei reati contro la pubblica tranquillità (18,195 nel 1889, 18,553 nel 1888).

Le contravvenzioni forestali richiamano l'attenzione di taluni oratori, specie là dove sono in aumento, aumento che si suole attribuire alla maggiore sorveglianza da parte dell'Amministrazione. Anzi, a questo proposito, il Procuratore del Re a Cuneo, lasciando che altri censuri il soverchio zelo degli agenti forestali, si augura che la legge sia rigorosamente eseguita e i contravventori attentamente sorvegliati.

Il Procuratore generale di Potenza e il Procuratore del Re a Sondrio collegano l'argomento dei furti campestri nei boschi con la delinquenza dei minorenni.

In Basilicata la povertà dei mezzi costringe i genitori, specialmente nella stagione invernale, a mandare al bosco i figliuoli per provvedere di legna la famiglia. Costà sono sorpresi dalle guardie, privati della scure, deferiti al Pretore, condannati a pena pecuniaria, che scontano in prigione; eppoi, usciti, tornano a far lo stesso. Il Procuratore generale summentovato teme, e non a torto, il cattivo influsso della prigione, e il Procuratore del Re a Sondrio osserva: « è gravissimo male questo, non già per il tenue importo o leggiero danno alla proprietà, ma per lo sviluppo morale dei fanciulli, che, abituati a far suo quello degli altri, seguendo il cattivo esempio, i deplorabili consigli, passano, poi, adulti, con facilità a reati più gravi ».

Le ammonizioni inflitte nell'anno 1889 furono 5627, vale a dire 1334 meno che nell'anno precedente. Avrebbero dovuto essere assai meno ancora, se si considera che dal 1° luglio venne a cessare nei Pretori la facoltà di ammonire. Ciò, invece, fa credere che anche dopo il 1° luglio abbiano i Pretori continuato l'uso di quella facoltà: cosa che, almeno secondo me, sarebbe in contraddizione alle disposizioni transitorie della legge e avrebbe dovuto consigliare una

revisione delle liste. Peggio poi se questo non fosse accaduto, perchè quella somma di ammonizioni in un solo semestre sarebbe più che mai esorbitante, mentre la imminenza della nuova legge, doveva, per più riguardi, imporre ai Pretori il massimo riserbo. Per questo è a citarsi, ad esempio, il circondario di Pordenone, ove una sola ammonizione venne inflitta.

Le ammonizioni revocate ammontano a 7033, le permanenti a fin d'anno a 67,190.

Delle riforme recate a questo istituto si compiacciono i Procuratori generali di Bologna, Catania, Genova e Messina. Persistono invece a dichiararsene avversari i Procuratori generali di Cagliari e Trani.

Tribunali. — Il numero dei procedimenti esauriti dai Tribunali in primo grado fu di 47,862, dei quali furono portati a giudizio per citazione diretta 18,247, per citazione direttissima 4092, con ordinanza di rinvio 23,533, in seguito a requisitoria del Pubblico Ministero in tema di confino, esilio locale o vigilanza della Pubblica Sicurezza 1990. Dal seguente specchietto s'induce l'andamento di queste cifre negli ultimi nove anni:

TRIBUNALI. — *Procedimenti esauriti in primo grado.*

ANNI	in totale	PROCEDIMENTI PORTATI A GIUDIZIO				
		per citazione		per ordinanza di rinvio		per requisitoria del P. M., in caso di trasgressione alle pene del confino, dell'esilio o della sorveglianza della P.S.
		diretta	direttissima	del Giudice istruttore o della Camera di consiglio	della Sezione di accusa	
1881 .	61 530	33 052	6 623	8 451	13 312	..
1882 .	56 579	28 825	6 021	8 490	13 020	..
1883 .	52 085	27 029	4 035	8 687	12 105	..
1884 .	48 904	24 286	3 665	8 719	11 985	..
1885 .	47 857	21 753	4 605	7 927	11 693	1 837
1886 .	47 194	20 146	4 998	8 057	12 102	1 842
1887 .	45 429	18 130	4 455	8 839	12 339	1 666
1888 .	46 531	17 722	4 418	9 294	13 164	1 933
1889 .	47 862	18 247	4 092	9 672	13 861	1 990

Gli imputati condannati furono 54,088, dei quali 17,495 recidivi; i prosciolti, 16,729. I reati (provati oggettivamente) secondo il titolo ritenuto nella sentenza furono: contro le persone, 12,966; contro le proprietà, 15,043; contro la fede pubblica e il commercio, 2,453; contro la pubblica Amministrazione, 4,270; contro la pubblica tranquillità, 10,776; contro il buon costume, 644; contro l'ordine delle famiglie, 874; ecc., ecc.

La durata dei procedimenti (dalla data della denuncia o querela a quella della sentenza definitiva) fu di non oltre un mese per 9,547; da più di un anno a tre mesi per 16,859; da più di tre mesi a sei per 13,018; da più di sei mesi a un anno per 6,391; da più di un anno a due per 1,551; di oltre due anni per 496. La durata del carcere preventivo fu di non oltre un mese per 2,204 per prosciolti e per 11,893 condannati; da più di un mese a tre mesi per 1,355 prosciolti e per 9,379 condannati; di oltre tre mesi per 409 prosciolti e per 3,543 condannati. In rapporto alla durata dei giudizi, parmi poter rilevare una nota non troppo soddisfacente; basti dire che i giudizi durati oltre i due anni sono in aumento di più del doppio. Gli egregi oratori su questo punto tacciono, o esprimono la loro compiacenza; ed è questa, più che il loro silenzio, che ci desta meraviglia, non avendo il suffragio delle cifre.

Essi, più che d'altro, si preoccupano dell'esito dei giudizi, vuoi per ciò che ha tratto all'assoluzione, vuoi per ciò che ha tratto alla mitezza delle pene. Sotto il primo riguardo si suole far capo alla reticenza e al mendacio dei testimoni, che in qualche luogo, per esempio nel Romano, secondo narra il Procuratore del Re a Velletri, costituiscono una prava abitudine, « originata o da naturale timidezza, o dalla paura che la presenza degli imputati nel pubblico giudizio incute ai testimoni ».

Sotto il secondo punto di vista, quello cioè della mitezza delle pene, il Procuratore generale di Casale affaccia il dubbio « che non sempre la pena sia proporzionata al reato », e ne incolpa « quell'aura di men prudente mitezza » che anche altrove si lamenta. Si consola però che, se qualche abuso si fosse realmente verificato, col nuovo Codice, che introduce pene nuove e attribuisce al reato una sanzione meglio proporzionata alla relativa gravità, pur lasciando al giudice adeguata libertà nell'applicazione della pena stessa, l'abuso dovrà assolutamente cessare.

Anche il Procuratore generale di Venezia lamenta la mitezza e la clemenza dei Magistrati.

Lo contraddice il Procuratore generale di Firenze.

Quanto a me, ripeterò ciò che ho sempre detto e che trovo ripetuto dal Procuratore del Re a Palermo, cioè : « l'eccellenza dei giudicati non va mai misurata dal numero delle condanne o dalla gravatezza delle pene applicate ».

Nelle cause giudicate in appello dai Tribunali troviamo persistente l'aumento : da 23,549 salirono a 25,512, alle quali vanno aggiunte le 2146 rimaste pendenti l'anno precedente. Ne furono esaurite 25,052 ; ne rimasero pendenti 2606.

Riguardo all'esito, nulla di nuovo, mantenendosi in identica proporzione le riforme e le conferme, almeno nella media generale, perocchè in qualche circondario si manifesta del disequilibrio; per esempio, a Breno, dove le riforme totali o parziali raggiunsero la proporzione di 80 su 100 giudicati.

Il perchè di tante riforme, nella maggior parte parziali e precisamente nel senso di mitigare la pena inflitta dal primo giudice, è sempre quello : che in appello le cose si vedono in altro modo che in prima sede. Non è questione, dice il Procuratore del Re a Castrovillari, di benignità eccessiva dei Tribunali o di rigore soverchio dei Pretori ; « ma la spiegazione di questa apparente contraddizione la si rinviene in quel cumulo di circostanze speciali, le quali danno al fatto delittuoso una impronta o colorito locale, che perde grandemente di effetto allorchè portato viene alla conoscenza del giudice d'appello ». Perciò egli raccomanda alla sagacia dei Pretori « di raddoppiare sempre più il loro zelo, onde i verbali di dibattimento riflettano nel miglior modo che sarà possibile l'andamento della pubblica discussione ». Uguale raccomandazione fa il Procuratore del Re a Reggio Emilia. E quel di Verona aggiunge di aver sempre raccomandato ai giudici la massima cautela nell'accogliere le domande di diminuzione di pena, sembrandogli, « generalmente parlando, e tranne i casi di rinnovazione del dibattimento, mancassero nel giudizio di seconda cognizione molti di quei criteri su cui il primo magistrato poteva fondarsi nel misurare la pena, cosicchè, riconosciuta giusta e legale la condanna del Pretore, non fosse prudente andare a rischio di esautorarne l'ufficio ».

Non tutti pensano, come il Procuratore del Re a Castrovillari,

che l'eccessiva benignità non c'entri; perchè, per esempio, il Procuratore del Re a Pordenone è d'avviso che i giudici siano troppo corrivi, pur convenendo sul diverso aspetto in cui si presentano le cose in appello. Anzi, in proposito, prevede anche un'obiezione: perchè, cioè, valendosi del disposto dell'art. 336 del Codice di procedura penale, non si riesaminano i testimoni; e vi risponde che il troppo largheggiare nell'applicazione di tale articolo sarebbe contrario allo spirito della legge e non consentito dal buon andamento del servizio.

Sotto l'incubo della stessa preoccupazione, il Procuratore del Re a Casale vorrebbe dei limiti alla facoltà riparatrice del giudice d'appello, e il Procuratore del Re a Sant'Angelo dei Lombardi pensa che l'appello si dovrebbe concedere soltanto per questioni di diritto, di legalità di pena e di procedura.

La durata dei procedimenti in appello presso i Tribunali, calcolando dalla data dell'interposizione d'appello, ci è data dalle seguenti cifre: non oltre un mese, 660; da più di uno a tre mesi, 10,001; da più di tre a sei mesi, 10,666; da più di sei mesi a un anno, 3208; oltre l'anno, 517.

Le stesse lagnanze che per l'appello dalle sentenze pretoriali si ripetono in più elevata sede per l'appello dalle sentenze dei Tribunali. Il Procuratore generale di Casale riporta in campo l'eterna questione dell'*appello correzionale* (secondo il vecchio stile), e, senza dichiararsi assoluto abolizionista, si ritiene autorizzato « ad invocare una qualche prudente riforma, con la quale, limitandosi la facoltà di appellare ai condannati, e obbligandoli a un deposito pecuniario, o a costituirsi in carcere, quando si tratti di determinate pene, come è prescritto per i ricorsi alla Corte suprema, o lasciandosi sempre ai giudici d'appello la facoltà di aumentare, ove lo credano, la pena, o con qual altro mezzo si creda più adatto, si facciano cessare i gravissimi abusi ora lamentati e che per l'aumentata competenza dei Tribunali si accresceranno ancor maggiormente in avvenire ».

Frattanto è a notarsi che l'abuso non è da parte degli Uffici del Pubblico Ministero, i quali, come già notò il predetto Procuratore del Re a Sant'Angelo dei Lombardi per gli appelli dalle sentenze pretoriali, notano pure i Procuratori generali di Torino e di Venezia per riguardo agli appelli dalle sentenze dei Tribunali, non si gravano mai per questioni di mero fatto, ma da parte degli imputati. Per

porvi un riparo, il Procuratore generale ultimo citato ha stimato opportuno di raccomandare ai Procuratori del Re che, quando contro sentenze improntate alla maggior mitezza di pena vi fosse stato appello della parte, pur essi ne appellassero. E il Procuratore generale di Genova narra che più volte diede occasione al Pubblico Ministero di appellare il vedere fondati gli appelli degli imputati su motivi erronei e assurdi. A proposito di motivi, spesso accade per mancanza di essi di dover dichiarare inammissibile l'appello. In tal caso il Procuratore generale di Aquila proporrebbe che, come per il ricorso in Cassazione, si attribuisse al magistrato di primo grado la dichiarazione di decadenza dal gravame.

E ora alle cifre.

Il contingente delle cause esaurite (18,756) è superiore di circa un migliaio a quello dell'anno antecedente, ma ben lungi dal raggiungere quello avutosi nel 1887 (20,881). Cresce naturalmente anche il numero degli imputati giudicati: 25,192. Di essi, 2,311 si ebbero sentenza d'inammissibilità del gravame, annullamento per incompetenza, rinvio al Tribunale o rimessione degli atti alla Cassazione; 14,080 di conferma della sentenza appellata; 8,378 di riforma.

A contare dalla data dell'interposizione di appello alla sentenza definitiva, le cause durarono: non oltre un mese, 2,927; da più di uno a tre mesi, 12,737; da più di tre mesi a sei, 2,539; da più di sei mesi a un anno, 454; oltre l'anno, 99 (cifra su per giù identica a quella dell'anno precedente, e di gran lunga inferiore a quella ottenuta nel 1887).

Le cause di speciale competenza delle Sezioni correzionali delle Corti ascsero a 1,253, cioè 132 meno che nell'anno 1888. Il maggior carico l'ebbero, al solito, Palermo (165) e Napoli (125); il minimo, Lucca (9) e Parma-Modena (6).

Corti d'assise. — È con vera compiacenza che si vede ogni anno accrescere fra i Rappresentanti il Pubblico Ministero la schiera dei fautori della giuria. Da avversari più o meno dichiarati che essi erano un tempo, ne sono diventati i migliori e più autorevoli sostenitori: autorevoli per la competenza loro propria e specialissima a giudicarne, essi che hanno l'ufficio dell'accusa e che questa pur vedono non rare volte naufragare, ond'erano chiamati un dì i nemici *naturali* dell'istituzione. Ma ora invece la encomiano e difen-

dono, dichiarandone soddisfacenti i risultamenti; come fanno, dal più al meno, i Procuratori generali di Brescia, Cagliari, Casale, Milano, Firenze, Lucca, Parma, Potenza, Torino, Trani.

Con ciò si risponde al Procuratore generale di Napoli, il solo che rompa tale accordo, professandosi apertamente contrario al giuri, verso il quale ripete la solita vecchia accusa, che da esso i colpevoli hanno tutto da sperare, gli innocenti tutto a temere.

« Ai giudizi per giurati, dice benissimo il Procuratore generale di Cagliari, può toccare la sorte che a tutti gli umani giudizi, di poter essere macolati d'errore ». Ma intanto il Procuratore generale di Torino assicura che chi ha fede nella istituzione dei giurati e vede in essa l'attuazione della giustizia penale nella forma che sia più convenevole a popolo libero, e meglio assicuri il diritto dei cittadini e l'interesse della società, ha ben ragione di rallegrarsi dei risultati ottenuti. Il Procuratore generale d'Aquila non sa rimproverarle che il largo uso delle attenuanti, che poi è nella natura stessa della istituzione; e, a fronte dei vantaggi che questa presenta, non è tale un inconveniente da produrre allarme nell'amministrazione della giustizia; sebbene i Procuratori generali di Catanzaro e di Modena attestino che, proprio nell'anno in cui cadde per sempre il patibolo, dovettero richiedere l'applicazione di pena della morte per non avere i giurati concesse le attenuanti.

Ciò è singolare, dice il Procuratore generale di Catanzaro, ma singolare ancora gli sembra che le attenuanti non fossero concesse dopochè lo stesso Pubblico Ministero ne aveva richiesta l'ammissione. I giurati sapevano che la pena cruenta non sarebbe stata eseguita; appunto perciò vollero manifestare tutto il loro rigore, che superflamente, mi pare, il Procuratore generale di Modena aggiunge non doversi interpretare come voto antiabolizionista della opinione pubblica.

Ma intanto il Procuratore generale di Trani si felicita dell'esito dei giudizi per giurati, « non perchè le sole condanne diano aspetto di giustizia alla funzione del Giuri, come talvolta si è mostrato di credere, ma perchè desso è indizio sicuro che le istruzioni furono condotte con accorgimento e le accuse pronunziate con ponderazione.

« Quando — soggiunge — l'opera nostra incontra il suffragio della coscienza popolare e resiste alla prova difficile del pubblico

dibattimento, ove è fatta larga parte a tutti i mezzi di difesa, sorge spontanea la convinzione che la giustizia ha colpito giusto, e la coscienza pubblica si sente rassicurata e tranquilla ». E il Procuratore generale di Brescia, dal canto suo, ribadisce: « Se è logico giudicare della buona o mala prova dei giudizi per giurati dal solo esito dei medesimi, secondo i criteri del Pubblico Ministero, che è parte accusatrice, anche alla stregua di questi non possiamo dichiararci mal soddisfatti ». Per ultimo, il Procuratore generale di Cagliari conferma « che non è così biasimevole come si giudica la giustizia per giurati, se i suoi risultati sono poco differenti dalla giustizia di Magistrati togati ».

Anche il Procuratore generale di Catania, che espone franco il suo avviso su certi inconvenienti, veri o pretesi, della istituzione e del suo andamento, non si ristà dal dichiararsi « alieno da ogni disgustante pessimismo ed ossequente verso la Magistratura popolare ».

E il Procuratore generale di Milano attesta che la Giuria del suo distretto « risponde ognor più all'altezza dell'onorevole mandato, con la pronunzia di assennati verdeti, e col dimostrare mai sempre, nello adempimento dei suoi doveri, abnegazione, fermezza ed accorgimento senza pari nella valutazione dei fatti e delle prove, comunque tal fiata estrinsecate da inveritiere testimonianze, che, improntate di aperta malafede, ben rivelano le mali arti di coloro che le avevano ispirate onde sottrarre i colpevoli al giusto rigore della legge ».

Il Procuratore generale di Firenze, alla sua volta, constata: « la Giuria ha ben corrisposto alla sua missione ». E il Procuratore generale di Parma attesta: « Il giurato di questo distretto può dirsi eccellente, per cui si può con sufficiente fiducia sperare nel trionfo della giustizia ».

« Ma lo stesso diamante non dà splendori se non li ridesti con l'arte il gioielliere », esclama il Procuratore generale di Torino, a significare che anche la giuria, perchè dia buoni frutti, ha bisogno di attive cure. E prosegue: « Si fu col vegliare e procurare che le liste dei giurati fossero epurate con sani criteri, che fossero affrettate le processure, che non venissero portate a giudizio accuse avventate, che le Assise fossero solo investite delle cause le quali per la gravità delle conseguenze penali apparissero degne del più alto

giudice penale, che si potè impedire il pericolo della dispersione delle prove e l'occasione di dolorose assolutorie; ottenere migliorate le giurie e alleggeritone il peso, e rilevare nei giurati il sentimento dell'importanza del proprio ufficio, e per tal modo ravvivare in loro l'interessamento e lo zelo a ben disimpegnarlo ».

Osserva giustamente il Procuratore generale di Trani che « l'esito dei giudizi dipende dalla perfetta armonia delle due Magistrature che vi prendono parte, e la formazione delle liste è e sarà sempre la pietra angolare dell'edificio, il cuore della istituzione ». « Nè quindi sia soverchia (così il Procuratore generale di Venezia) la calda raccomandazione ch'io rivolgo alle Commissioni comunali, mandamentali e distrettuali, per la maggiore oculatezza e diligenza nella formazione delle liste medesime, ed ai Magistrati che presiedono le Commissioni esaminatrici, di efficacemente attendere a sì importante lavoro e di nulla risparmiare per attingere notizie, promuovere indagini, radunare elementi di prova, e, occorrendo, cancellare dalle liste i nomi delle persone inadatte, per sostituirvi, senz'alcuna esitazione, i buoni ». — Identiche raccomandazioni fanno i Procuratori generali di Brescia, Casale, Catania, Napoli, Torino, Trani, ecc., che lungo sarebbe riprodurre, e che ogni anno si ripetono numerose e insistenti.

Nè basta far bene le liste; bisogna anche sradicare il brutto vezzo delle esenzioni, delle malattie simulate, delle facili giustificazioni, come inculcano i Procuratori generali di Catania, Napoli, Venezia, e altri ancora.

Lo stesso Procuratore generale di Venezia fa appello al legislatore perchè veda se non fosse il caso di abolire la ricusa, « con la quale, più che gli interessi veri della giustizia, si proteggono quelli dell'accusato in danno della società ».

D'uguale avviso è pure il Procuratore generale di Napoli.

Il Procuratore generale di Brescia attende col più vivo e fiducioso interesse la prova che farà la Giuria sotto il nuovo Codice penale. Frattanto anch'egli vuole che nel modo più geloso si provveda alla scelta dei giurati; e vorrebbe altresì che i giurati rimanessero chiusi fino al verdetto pronunziato per evitare anche il più lontano sospetto. « Con ciò, egli dice, si otterrebbe eziandio il segnalato vantaggio di rendere i dibattimenti assai più brevi e spediti, dacchè nessuna delle parti in causa vorrebbe, con le sue lungaggini, coi

soliti incidenti, rendersi meno benevoli i giudici, prolungandone la chiusura, ch'è una specie di carcerazione ».

Su questo punto delle lungaggini dei dibattimenti i Procuratori generali di Napoli e di Venezia pure fanno dei commenti.

Anche quello della formola delle questioni è argomento grave, che occupa, oltre il Procuratore generale di Brescia predetto, quelli pure di Catania e di Napoli.

Passiamo alle cifre.

Alle 886 cause pendenti dell'anno prima essendosene aggiunte 3952, sopravvenute nell'annata (cioè 130 meno che nel 1888; 238 meno che nel 1887, e via dicendo), si ebbe un cumulo di 4821, delle quali furono esaurite 3913 e restarono pendenti 908. Col diminuire delle cause - ed è fenomeno perseverante da parecchi anni, cui non può darsi la leggera importanza di una delle solite oscillazioni - diminuisce anche il numero degli accusati giudicati, che nell'anno in esame furono 6780 (cioè 836 meno che nell'88, e 695 meno che nell'87 e 262 meno che nell'86), e di essi 1992 prosciolti, 4788 condannati.

Le condanne si ripartiscono come nel prospetto che segue, da cui emergono anche i dati comparativi dei cinque anni precedenti.

IMPUTATI CONDANNATI IN PRIMO GRADO DALLE CORTI D'ASSISE
NEGLI ANNI 1884-1889.

ANNI	CONDANNATI				
	a morte	all'ergastolo o ai lavori forzati a vita	ai lavori forzati a tempo, casa di forza, reclusione, relegazione	a pene correzionali e di polizia	in totale
1884	68	262	3 232	1 501	5 063
1885	88	275	3 252	1 525	5 140
1886	80	256	2 928	1 388	4 652
1887	61	288	3 314	1 433	5 096
1888	62	235	3 259	1 434	4 990
1889	79	237	3 085	1 387	4 788

La percentuale dei prosciolti in confronto dei condannati varia, nei singoli distretti, da un limite minimo di 21, quale si ha nei distretti di Firenze e di Trani, a un limite massimo di 48, quale si ha nel distretto di Cagliari. Fra i due estremi stanno in senso ascen-

dentale Milano e Roma col 23 per cento, Napoli col 24, Catanzaro col 25, Casale e Aquila col 27, Catania col 28 e su su sino a Messina col 37 e Palermo col 40.

L'oggetto dei giudizi ci è dato nel modo che segue: omicidii qualificati 449 (42 meno che nell'88); grassazioni, ricatti ed estorsioni con omicidio 57 (11 in più); omicidii semplici, ferimenti ed altri reati contro le persone 2,271 (56 in meno); grassazioni, ricatti ed estorsioni senza omicidio 333 (53 in meno); furti qualificati 1,109 (58 in meno); furti semplici ed altri delitti contro la proprietà 589 (8 in meno); delitti contro la fede pubblica e il commercio 1080 (217 in più, e 75 parimente in più rispetto all'87, il quale anno segna il massimo nel quinquennio 84-88); contro la pubblica amministrazione 265 (6 in meno); contro la pubblica tranquillità 440 (25 in più); contro il buon costume 181 (38 in più); contro l'ordine delle famiglie 196 (8 in meno); contro la religione 3 (1 in meno); contro la sicurezza dello Stato nessuno (come nell'88); contravvenzioni del Codice penale sardo 33 (9 in meno); reati previsti da leggi speciali 21 (10 in meno).

Questi risultati mi sembrano abbastanza confortanti, dacchè danno in diminuzione i reati che destano maggiore allarme, come si vedrà meglio, sotto altro aspetto, nel capitolo seguente.

III. — Criminalità.

Per quanto concerne il movimento della delinquenza, credo che esorbiterei dal mio compito se andassi raccogliendo e vagliando i vari e molteplici dati che si trovano nei discorsi inaugurali. Mi limiterò a riprodurre gli apprezzamenti sintetici dei signori Procuratori generali; i quali si possono così riassumere, disponendo geograficamente i singoli distretti:

Italia settentrionale. — Torino: tace. — Casale: « Pur troppo (dice il Procuratore generale), se dall'un lato non fuvvi nello scorso anno presso di noi un aumento nei reati più gravi, il loro numero però ha seguito la linea ascendente, che già si era verificata nell'anno precedente; e d'altro canto non potrà nemmeno con sicura coscienza affermarsi che la pubblica moralità sia in via di qualche miglioramento. L'orizzonte è quindi tutt'altro che sereno ». — Ge-

nova: aumento nei reati contro la proprietà. — Milano: lo stesso. — Brescia: *statu quo*. — Venezia: diminuzione numerica, onde vi è « ragione di maggiore compiacimento, anzi di speranza ». — Parma-Modena: aumento sensibile nei reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, nelle grassazioni (a Parma), nei furti violenti (a Modena). — Bologna: « La delinquenza nell'anno che testé ci ha lasciato non si presenta in condizioni allarmanti; anzi la cifra totale dei reati è quasi identica a quella dell'anno precedente; si verificò poi una notevole diminuzione negli omicidi e nei ferimenti ».

Italia centrale. — Firenze: movimento decrescente. — Lucca: « decrescenza, sebbene lieve; ma non vi è da rallegrarsene molto, perchè d'altra parte si scorge che l'aumento della delinquenza si verificò in parecchi dei casi nei quali l'importanza dei reati rilevasi maggiore ». — Ancona-Macerata-Perugia: diminuzione di reati, fors'anco più accentuata degli anni precedenti, ad Ancona; miglioramento soltanto negli omicidii semplici o qualificati, a Macerata; aumento, a Perugia. — Aquila: il Procuratore generale è « lieto di constatare che le condizioni morali di questo distretto non ebbero dal delitto, nel corso del 1889, scosse tali da produrre gravi perturbamenti nella tranquillità e sicurezza pubblica ». Roma: « il numero dei reati si mantiene pressochè allo stesso livello, se pure non è scemato relativamente a certe categorie, cresciuta solo l'intensità dei medesimi ».

Italia meridionale. — Trani: il Procuratore generale, estendendo le sue indagini all'ultimo quinquennio, ne trae argomento « per constatare che in varie specie di reati si verifica la diminuzione, in altre la persistenza e in alcune l'aumento; persistono i reati di sangue e le grassazioni; aumentano i furti; i reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie e le bancherotte ». — Catanzaro: « Per ciò che si riferisce alla quantità dei reati, abbiamo un aumento complessivo... In ordine poi all'indole dei fatti punibili, è purtroppo da deplorarsi che veramente spaventevole continui ad essere il numero luttuoso dei reati di sangue ». — Napoli: muto.

Italia insulare. — Palermo: considerata sotto l'aspetto qualitativo la delinquenza, « non possiamo non trarne (così quel Procuratore generale) lieti auspici e speranze avvenire »; chè, « se pure oscillazione quantitativa in più si avverò negli ultimi tre anni dell'ottennio 1882-89, ricadde quasi per intero sui reati di media o di mi-

nima importanza, non già sui più gravi e molto meno su quelli gravissimi ». — Catania: « la criminalità segna ancora quel crescendo lamentato sin dal 1886 ». — Messina: stazionarietà. — Cagliari: « diminuzione in qualche categoria, anche dei più gravi reati, ma aumento nelle grassazioni e bande armate ».

Ricapitolando, e insieme ai discorsi tenendo presenti le cifre, abbiamo: *diminuzione* nei distretti di Torino, Venezia, Firenze, Lucca, Ancona, Macerata, Perugia, Aquila; *stazionarietà* nei distretti di Milano, Brescia, Bologna, Roma e Messina; *aumento* in quelli di Casale (numerico), Genova (delitti contro la proprietà), Parma (grassazioni, furti violenti e delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie), Trani (furti, bancherotte e delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie), Cagliari, (grassazioni e bande armate), Catanzaro e Catania (aumento generale); *incerti* i distretti di Napoli e Palermo.

Confrontando i risultati ottenuti con quelli dell'ultimo triennio, si ha che la diminuzione nei distretti di Torino, Bologna, Firenze, Lucca e Ancona è costante per tutti e tre gli anni. Aquila, in diminuzione nel 1889, lo troviamo stazionario nel 1888 e nel 1887; però, spingendo le indagini oltre il triennio, si ha che nel 1886 segnava diminuzione. Venezia pure fu in diminuzione anche nel 1888; ma nel 1887 segnò aumento.

Quanto ai distretti che segnano stazionarietà, Milano e Brescia si trovavano stazionari anche nel 1888, ma in diminuzione nel 1887; Bologna in diminuzione in tutti e due gli anni precedenti; Roma e Messina in aumento nel 1888, stazionari nel 1887, stazionari nel 1886, in aumento nel 1885.

Quanto ai distretti in aumento, Casale fu in aumento anche nel 1888, ma in diminuzione nel 1887. Genova, con aumento parziale nel 1889, si trova stazionario nel 1888 rispetto al 1887, in cui segnò diminuzione. Parma-Modena, parimenti con aumento parziale, segnò pure aumento parziale nel 1888 e diminuzione generale nel 1887. Cagliari, aumento generale nel 1888, diminuzione generale nel 1887. Trani, invece, aumento generale nel 1888 e nel 1887; tantochè quest'anno, l'aumento essendo soltanto parziale, in definitiva realizza un miglioramento. A Catanzaro e Catania l'aumento è persistente.

Quanto ai distretti rispetto ai quali i discorsi e le cifre ci la-

sciano incerti, Napoli lo troviamo stazionario nel 1888, in diminuzione nel 1887; Palermo, in fine, in aumento nel 1888, in diminuzione nel 1887. Anzi, in questi ultimi due distretti la diminuzione si riscontra anche nel 1886.

Da questo raffronto, istituito principalmente sulle attestazioni dei Rappresentanti il Pubblico Ministero, trae conferma il movimento discendente della criminalità in Italia, almeno nelle sue più gravi e tristi espressioni, e quale può spiccatamente cogliersi anche fra le oscillazioni inevitabili da un anno all'altro.

Volendo però esprimere in cifre il movimento della criminalità nell'ultimo decennio, non credo possa farsi complessivamente che riportandosi al criterio dell'entità dei reati, quale soltanto e più approssimativamente può desumersi dal numero delle persone rispettivamente giudicate dalle varie Magistrature, ponendo mente ancora alle cifre rispettive dei prosciolti e dei condannati. Al qual uopo giovi aver presente questo prospetto.

IMPUTATI GIUDICATI, PROSCIOLTI E CONDANNATI DALLE VARIE
MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1880-1889.

ANNI	PRETORI			TRIBUNALI			CORTI D'ASSISE (a)		
	Imputati			Imputati			Imputati		
	giudicati	prosciolti	condannati	giudicati	prosciolti	condannati	giudicati	prosciolti	condannati
1880	364 991	102 956	262 035	95 310	10 581	2 776	7 805
1881	328 577	96 912	231 665	88 575	21 748	66 244	10 364	2 680	7 684
1882	338 252	102 444	235 808	80 979	18 984	61 509	8 228	2 163	6 065
1883	335 800	103 206	232 594	75 816	16 851	58 414	8 127	2 425	5 702
1884	348 465	93 535	254 930	72 650	16 937	55 168	7 533	2 222	5 311
1885	375 555	102 092	273 463	70 547	16 917	53 103	7 922	2 409	5 513
1886	392 396	111 586	280 810	69 175	17 078	51 654	7 042	2 112	4 930
1887	379 411	120 024	259 387	67 044	16 332	50 426	7 475	2 286	5 189
1888	417 040	132 679	282 646	68 484	15 792	52 369	6 959	1 969	4 990
1889	438 621	144 355	292 041	70 817	16 729	54 088	6 780	1 992	4 788

(a) Compresi gl'imputati giudicati per opposizione o purgazione di contumacia e per rinvio dalla Corte di cassazione.

(b) Compresi gl'imputati giudicati in grado d'appello, che sono invece esclusi negli anni successivi.

La ragionevolezza di riportarsi alle cifre dei giudizi per avere i dati più approssimativi intorno al vero stato e movimento della criminalità si conforta anche con le seguenti sagge osservazioni fatte dai Procuratori generali di Aquila e di Lucca.

Dopo aver riportato le cifre delle denunce e querele pervenute agli uffici del P. M., il Procuratore generale di Aquila osserva: « La criminalità apparente del 1889 è rappresentata dalla cifra suddetta dei reati denunziati alle regie Procure; ma da essa bisogna sottrarre le contravvenzioni contemplate dal Codice penale, ed altresì quelle previste da leggi speciali, le quali ingrossano d'ordinario la fiamma della delinquenza in ogni paese civile, ma non possono per l'indole loro propria dimostrare la criminalità. Esse, più che della nequizia umana, sono spesso frutto della stessa civiltà; sono reati di creazione politica, e crescono in ragione diretta delle leggi speciali, che le prevedono, le quali, alla loro volta, crescono anche esse in ragione diretta dei progressi che fa la società nella via dello incivilimento ».

E il Procuratore generale di Lucca: « E poichè a giudicare della delinquenza non basta numerare i reati, ma bisogna pur pensare la importanza di essi, è vitale la riflessione che, dedotti dal totale dei reati denunziati alle regie Procure quelli dei quali o dagli stessi Procuratori regi o dagli Istruttori o dai Giudici del merito fu dichiarata la inesistenza, i rimanenti, nella maggior quantità, erano reati di piccola importanza, e vennero rinviati alla competenza pretoriale; in quantità molto minore erano quelli di media importanza che vennero rinviati ai Tribunali, per modo che soli 80 furono quelli di alta criminalità, rinviati alle Corti di assise ». Lo stesso Procuratore generale fa un'altra importante considerazione, che in più occasioni io pure feci e ripetei, e che si potrebbe estendere a tutto il paese, rispetto ai delitti di sangue: « Nei fatti ad essi relativi (egli nota) coloro che ne rimasero lesi non erano stati insidiati con agguati, non perirono per il compro stiletto del sicario o per veleno propinato a tradimento o per premeditata vendetta; ma furono vittime di un immediato accendersi di sdegno, quasi sempre per futile e non proporzionata cagione. Basta fra le nostre plebi una semplice parola equivoca, un saluto non corrisposto, la inosservanza di un'abitudine di giuoco, una discrepanza centesimale in questione di interesse, a provocare accaniti conflitti e spesso sanguinosi ».

Or sarebbe il caso di spogliare i discorsi per quanto concerne le cause particolari della delinquenza, del suo stato e delle sue vicende, in questo o quel distretto. Ma i rendiconti che ho in esame vanno generalmente ricercando le cause generali dei reati o di qualche loro classe; e allora, nella maggior parte, non fanno che ripetere le stesse cose, non fanno che riportarsi alle cagioni che solitamente e comunemente sogliono addursi: l'abuso del vino, il porto e facile uso delle armi, le rivalità d'amore, le questioni d'interesse, il perversimento morale, le dottrine socialistiche e sovversive, le angustie economiche, la miseria, l'ignoranza, e via dicendo.

Darò conto soltanto, a mo' di saggio, di tre cespiti criminosi, sui quali si trovano importanti e speciali informazioni dei disserenti giudiziari: l'appiccato incendio, la bancarotta e gli scioperi. Ne faccio menzione anche quale esempio del modo con cui dovrebbero essere concepiti e intesi, a mio vedere, i rendiconti del Pubblico Ministero.

In materia d'*incendio* è il distretto di Parma che da parecchi anni tiene il primato, sebbene nell'ultimo anno seguì qualche diminuzione. « Gli incendi, così quel Procuratore generale, sebbene in quest'anno siano diminuiti, restano però sempre in numero abbastanza sensibile; e ciò che fa senso si è il vedere come nel territorio di Noceto, in un periodo brevissimo, se ne verificarono molti e rilevanti, senza poter determinarne con precisione le cause, quantunque si possa escludere l'accidentalità ». Nel circondario di Reggio-Emilia furono denunziati come accidentali 159, come dolosi o colposi 11: di questi ultimi se ne portarono al giudizio uno dinanzi al Tribunale e tre dinanzi ai Pretori; per tutti gli altri si dichiarò non luogo. « Ma, osserva quel Procuratore del Re, se fino ad un certo punto il numero rilevante degli incendi può trovare una spiegazione nell'accidentalità, a causa del cattivo sistema tenuto in questa campagna di lasciare indifesi i fienili e i pagliai, collocati quasi sempre al livello del suolo e in prossimità alla casa colonica, tuttavia un gran numero, che figurano denunziati accidentali, devonsi ascrivere non solo a colpa, ma a dolo, che frequentemente risiede nel malizioso pensiero per parte di certi abbonati di incassare prontamente l'indennità vantaggiosa pagata dalle Compagnie assicuratrici. Queste, per tema di scuotere il prestigio del credito, dispensano pronti pagamenti, senza preoccuparsi di indagare se la causa dei piccoli incendi dipenda da casualità piuttostochè da dolo o colpa ».

Il Procuratore del Re a Modena ritiene che ciò non sia presumibile, tranne qualche caso eccezionale, « poichè ben di rado l'assicurato consegue tutto l'importo del danno sofferto, ed è poco verosimile altresì che tanto facilmente si voglia da taluno procurare a sé o ad altri un danno certo, che può talvolta esporre a gravi pericoli anche le persone delle proprie famiglie o dei vicini per procurarsi un incerto o lievissimo lucro ».

Ma il Procuratore del Re a Reggio-Emilia ribatte: « Che questa non possa dirsi un'ipotesi azzardata si desume dall'osservazione che nelle regioni ove non si ha, come nel Reggiano, la premura scrupolosa di assicurare il poco o molto che si possiede dai danni degli incendi, questi scarseggiano; e dall'altra non meno vera, che qui le fiamme distruggono più sovente le scorte degli affittuari che quelle dei coloni. Onde alcuna delle più accreditate Compagnie assicuratrici si decise a restringere in questa provincia la sfera dei propri affari e di non accettare nuove clientele ».

Si disse pure che gli incendi venissero appiccati da operai muratori privi di lavoro, allo scopo di procacciarsi un guadagno nella ricostruzione dei fabbricati incendiati, e questa voce si diffuse ancora più per essersi verificato uno di questi casi; ma il Procuratore del Re a Modena predetto può quasi assicurare trattarsi di un caso solo.

Il fatto intanto è questo, secondo nota lo stesso funzionario: quando si verifica un incendio « nessuno sa dire come siasi verificato, tutti affermano che non hanno nemici, nessuno sa dare alcun indizio per la scoperta del vero, e non è perciò a farsi meraviglia se anche l'autorità, senza alcun sussidio, nulla scopre ».

« Pur troppo, continua il Procuratore del Re a Parma, nonostante le più diligenti investigazioni, gli sforzi della giustizia riescono quasi sempre a vuoto, e ben di rado si giunge a chiarire se l'incendio sia stato l'effetto del dolo o della colpa, o di quel grande colpevole che si chiama il caso, sebbene intimamente convinti che molti siano dolosi, e ciò a riflesso che, mentre alcune località rimangono costantemente o quasi illese, in altre invece, che si trovano in condizioni eguali, gli incendi si ripetono sovente, e persino nello stesso immobile altra volta colpito ».

Eppure il Procuratore generale di Modena afferma che l'accennata diminuzione degli incendi è in buona parte dovuta alla vi-

gilanza dei funzionari ed agenti preposti alla difesa dell'ordine pubblico ; « ma, si affretta anche egli a soggiungere, la diminuzione di questo flagello, che diserta ancora troppo le nostre campagne, sarebbe stata forse maggiore, se i cittadini avessero sentito più vivo il bisogno e più forte il dovere di prestare il loro concorso all'Autorità ».

Il Procuratore del Re a Breno confida nell'art. 483 del nuovo Codice.

Non si allarma il Procuratore del Re a Castrovillari, perchè, sebbene gli incendi siano anche colaggiù in una cifra piuttosto rilevante, per le circostanze di tempo e di luogo in cui avvennero, sono a ritenersi piuttosto l'effetto di negligenza od imprudenza degli stessi proprietari o dei loro dipendenti, anzichè di fatto doloso : una colpa, dice il Procuratore del Re a Catanzaro, lievissima, che col fortuito confina.

L'odio e la vendetta ne sono invece i moventi nel circondario di Nicosia, dove si ebbero tre incendi di zolfatare, in quel di Centuripe, appiccati dagli stessi operai per dispetto agli impresari.

Per ciò che concerne la *bancarotta*, che segna un costante incremento in tutto il Regno, nota il Procuratore del Re a Milano essere fra le cause predominanti « la millanteria del credito o col dolo o con la colpa sostenuta e protratta ». E soggiunge : « Il commercio onesto è trascinato in una lotta difficile da chi getta in mercato merci e prodotti con concorrenza sleale. È pressochè costante il fenomeno che riscontriamo di imprese, o limitate o vaste, tentate all'appoggio soltanto del credito ; pericoloso cammino che troppo tardi persuade gli illusi stessi che il tempo dei miracoli è finito, od è di pochissimi privilegiata ventura ; troppo tardi quando a meditare sulle illusioni abilmente trasfuse nella pubblica fede la pena arriva, ma in tempo non giunge ad impedire che il credito ne senta funesto il colpo ».

Il Procuratore del Re a Siracusa, prescindendo dalla circostanza speciale della crisi economica della provincia di Catania, enumera le seguenti cause : l'inesperienza di chi, senza preparazione di sorta, si getta nei vortici del commercio ; l'imprudenza di chi non tiene in regola i registri e i libri commerciali ; il lusso smodato dei commercianti improvvisati, che poi si trovano astretti alla frode, mentre i veri e onesti commercianti, quando vedono che le

cese pigliano una cattiva piega, sanno fermarsi a tempo, e nei casi disperati far fronte, come meglio possono, ai loro impegni.

Al lusso di chi « riesce a metter su quattro scaffali in una bottega, senza possedere la croce di un quattrino », accenna pure il procuratore del Re a Livorno, invitando il Tribunale ad una maggior severità. Mentre invece nota il Procuratore del Re a San Miniato che i Tribunali, per il sentimento di pietà che nei danneggiati subentra dopo il primo scalpore, sono costretti a largheggiare di misericordia e infliggere pene « che per la loro tenuità, lungi dal servire di contropinta al criminoso movente, non valgono che ad una deplorevole irrisione ».

È un fatto rilevato dal Procuratore del Re ad Alessandria, « che i curatori incominciano con rapporti ben severi contro i falliti, per finire poi nei successivi o nelle orali deposizioni avanti al Giudice istruttore quasi scusandoli completamente ». E i creditori bisogna che si accontentino magari del 5 per cento. « La soverchia rilassatezza nei curatori, prosegue l'oratore, induce la speranza dell'impunità nei male intenzionati ed incoraggia lo spesseggiare di questi infortuni commerciali, che diventano così una speculazione... »

« Il fallire oggi è un'arte, come un'altra », dice il Procuratore del Re a Bari. « Il fallire è omai diventato un atto il più indifferente », ribadisce il Procuratore del Re a San Miniato. E a Cuneo se ne sono accorti; tanto vero che il moltiplicarsi dei fallimenti ha smorzato quei sensi di commiserazione, dei quali parlavamo or ora.

« Di questo danno, dice liberamente e accortamente il Procuratore generale di Trani, non sono ultima cagione certe banche, le quali, invece di cooperare allo scopo salutare del credito, cioè quello di favorire la produzione, persuadono con fini indiretti i facili prestiti e le intraprese disastrose ».

Altra cagione di grave danno, secondo lui, « sono quelle vergognose transazioni che di frequente si avviano e concludono prima della dichiarazione di fallimento fra creditori e debitori, nelle rare volte, in cui piaccia a costoro di far trovare un po' d'attivo nel loro patrimonio ».

Il procuratore del Re ad Ascoli-Piceno censura l'art. 839 del Codice di commercio, che, intanto, in attesa di modificazioni, inculca al Tribunale di applicare sol quando il fallito meriti vera-

mente *speciale riguardo*. In attesa di modificazioni; perchè, a suo avviso, sarebbe utile modificare quell'articolo « nel senso, per esempio, che il Tribunale civile, prima di dichiarare scusabili i falliti, debba sentire il parere del Pubblico Ministero e da lui conoscere le risultanze della penale procedura, oppure nel senso che la facoltà della scusa fosse tolta in alcuni casi più gravi, *exempli gratia* quando vi è la bancarotta fraudolenta, o questa è stata esclusa soltanto per insufficienza di prove, quando il passivo, senza plausibili giustificazioni da parte del fallito, superasse come quasi sempre, in misura enorme l'attivo, ed in altri consimili casi ».

Il tema degli *scioperi* è una specialità degli oratori del distretto di Milano, dove nel 1889 ne avvennero molti, gravi e non senza dolorose conseguenze, per la massima parte di operai di campagna. Il Procuratore generale non si dissimula la gravità della questione agraria, e ammette che « il malessere delle popolazioni agricole provenga in talune poche località dal contegno di proprietari, più spesso affittuari di grandi tenute, i quali si valgono delle proprietà o dell'affitto per speculare sordidamente sulla produttività della macchina-uomo, devolvendola ad industrie che non sono quelle dei campi, ed abusano della longanimità e pazienza dei propri coloni col non addivenire mai con questi ad una posizione di conti, ciò che vale a spiegare, se non a giustificare, quelle esplosioni d'odio contro i padroni, che poteva facilmente covare nell'animo loro, a seguito delle subite ingiustizie ». Ma non per questo arriva a scusare gli scioperi agricoli, che, secondo egli narra, avvennero là dove la condizione dei lavoranti campagnoli era soddisfacente, tantochè, interrogati quali fossero le loro pretese contro i padroni, che avevano pur fatto segno di tante ire, non seppero dar risposta alcuna. Di qui accadde che, esclusa la ragionevole causa (vecchio stile del Codice sardo), si pronunziarono condanne sopra condanne.

Il Procuratore generale in quella fiumana di scioperi, che irruppe in ben 69 comuni delle provincie di Milano e di Como, il più spesso con vandaliche devastazioni della proprietà, con aperta rivolta all'Autorità, con gravi turbolenze, cui tennero dietro, come a Corbetta, cruenta repressioni, crede di vedere i frutti della propaganda socialistica.

Dello stesso pensare sono i dipendenti Procuratori del Re a Milano, Varese e Busto-Arsizio.

Due punti speciali che interessano lo stato e l'andamento della criminalità, e sui quali la Commissione nostra soffermò più volte la sua attenzione, son quelli della recidiva e della delinquenza dei minorenni.

Per quanto concerne la *recidiva*, nulla trovasi di notevole nei discorsi in esame. I Procuratori generali di Bologna e di Trani, ai quali fanno eco parecchi Procuratori del Re, deplorano soltanto che le attuali condizioni degli stabilimenti penali ne favoriscano pur troppo l'incremento, confidano nelle discipline generali e repressive del Codice e affrettano coi voti la riforma penitenziaria (che si attende con tanta ansietà).

Per non lasciare senza rilievi statistici questo tema, presento qui sotto il quadro dei recidivi nell'ultimo sessennio statistico, distribuiti fra le varie giurisdizioni:

CONDANNATI RECIDIVI PRESSO LE VARIE MAGISTRATURE
NEGLI ANNI 1884-1889.

ANNI	CONDANNATI RECIDIVI										
	PRESSO I PRETORI		PRESSO I TRIBUNALI		PRESSO LE CORTI D'ASSISE						
	Condannati	Recidivi	Imputati giudicati	Recidivi	Condannati	Recidivi					Totale
						una volta	due	tre	quattro	cinque e più volte	
1884 (a).	254 930	17 207	98 864	23 386	5 063	957	316	133	102	155	1 663
1885 . .	273 463	19 521	70 547	19 502	5 140	987	343	177	88	189	1 784
1886 . .	280 810	21 898	69 175	19 269	4 652	745	304	166	119	250	1 584
1887 . .	259 387	27 068	67 044	16 240	5 189	928	da 2 a 6		più di 5	190	1 870
1888 . .	282 646	30 224	68 484	16 033	4 990	754	692		165	1 611	
1889 . .	292 041	33 291	70 817	20 076	4 788	820	732		187	1 739	

(a) Per quest'anno la cifra dei *Tribunali* comprende anche i giudicati in appello.

Da questo quadro si desume quanto osservava il Procuratore generale di Cagliari, che cioè l'aumento della recidiva si riscontra solamente nei minori reati di competenza pretoriale; mentre nei reati di media gravità si notano soltanto delle oscillazioni e in quelli di gravità maggiore la stazionarietà.

Riportai volentieri la suesposta tabella anche per far rimarcare alla Commissione l'inconveniente delle variazioni nei moduli statistici, che qui si verifica rispetto al numero delle recidive, diversamente indicate, e interrompendo la serie statistica, dal 1887 in poi.

La ripartizione percentuale dei recidivi fra i vari distretti è questa:

RECIDIVI FRA I CONDANNATI IN PRIMO GRADO NELLE TRE GIURISDIZIONI
NELL'ANNO 1889.

CORTI D'APPELLO	Pretori	Tribunali	Corti d'assise	CORTI D'APPELLO	Pretori	Tribunali	Corti d'assise
Torino	12.85	38.92	54.91	Aquila	12.84	23.25	44.44
Casale	14.44	41.23	47.29	Roma	6.06	35.43	44.05
Genova. . . .	8.33	22.59	48.36	Trani.	8.16	36.69	37.18
Milano	12.46	38.14	46.66	Catanzaro . .	9.46	37.75	46.99
Brescia	23.63	36.84	53.43	Napoli-Potenza	8.27	25.51	27.91
Venezia	23.53	39.21	39.48	Palermo . . .	12.02	33.91	31.29
Parma-Modena	15.55	40.82	51.25	Catania. . . .	6.44	23.62	18.05
Bologna	17.04	44.98	44.59	Messina. . . .	7.18	20.11	8.10
Firenze. . . .	12.74	34.64	28.57	Cagliari. . . .	9.26	30.18	28.12
Lucca	10.39	41.73	39.28	Regno	12.09	32.34	36.29
Ancona-Macerata-Perugia	14.62	34.32	42.10				

Relativamente alla *delinquenza dei minorenni*, duolmi di non poter offrire alla Commissione dati e chiarimenti quali essa avrebbe potuto attendersi in conformità all'interessamento dimostrato in argomento. Così per i minorenni, come per i recidivi e per i detenuti oltre un certo tempo, la Commissione aveva espresso il voto di una continuità di osservazioni nei discorsi dei Procuratori generali, e per i minorenni in particolare proponeva di aggiungere una ta-

bella speciale nei prospetti sommari (1). Ma nè l'uno nè l'altro voto venne soddisfatto nella maggior parte dei discorsi e dei prospetti; di che darà ragione il Comitato nostro. I soli discorsi di Brescia e di Cagliari recano un prospetto speciale, particolareggiando, sullo stesso modello (che si spiega perchè il Procuratore generale ora a Brescia avea fatto la stessa cosa a Cagliari, ove si trovava l'anno innanzi), l'età, lo stato civile, il grado d'istruzione, la condizione economica, l'esito del giudizio e la specie dei reati per i quali furono condannati i minorenni, ripartiti nelle tre giurisdizioni; dati che, nondimeno, scemano assai d'importanza perchè non emerge la corrispondenza dei reati e delle condanne in relazione alle diverse età.

Si trova qualche specifica indicazione e spiegazione in materia nei predetti discorsi di Brescia e di Cagliari e in quelli di Bologna, Potenza (che citai più addietro) e Trani, per non contare gli altri di Firenze, Genova e Messina, che si limitano a indicare il numero dei minorenni in genere fra i condannati. Ma torna anche qui più conveniente ricorrere ai volumi analitici della statistica; e, per istituire qui pure qualche confronto con gli anni precedenti, valga il seguente prospetto :

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1889, pag. 13.

MINORENNI PROSCIOLTI E CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1884-1889.

ANNO	P R E T O R I						T R I B U N A L I						C O R T I D' A S S I S E											
	Imputati giudicati												Imputati giudicati											
	minori degli anni 14		dai 14 ai 18		dai 18 ai 21		minori degli anni 14		dai 14 ai 18		dai 18 ai 21		minori dei 14		dai 14 ai 18		dai 18 ai 21							
	prosciolti	condannati	prosciolti	condannati	prosciolti	condannati	prosciolti	condannati	prosciolti	condannati	prosciolti	condannati	prosciolti	condannati	prosciolti	condannati	prosciolti	condannati						
1884 . (a)	..	5 350	..	21 066	..	36 692	1 129		5 322		11 950	..	4	..	219	..	672							
1885 .	..	6 088	..	21 555	..	35 945	849		4 292		8 926	..	3	..	204	..	604							
1886 .	..	4 875	..	19 424	..	32 226	890		4 141		9 038	..	7	..	179	..	475							
1887 .	7 850	3 979	5 954	19 200	9 838	29 164	245	584	539	3 011	1 748	7 097	6	3	72	150	212	610						
1888 .	7 380	5 171	6 831	19 646	12 469	34 336	273	572	567	3 197	1 668	7 488	6	..	59	149	188	612						
1889 .	8 057	5 692	7 242	20 250	11 534	30 342	270	730	698	3 825	1 788	7 788	6	4	55	154	185	567						

(a) Per quest'anno la cifra dei *Tribunali* comprende anche i giudicati in appello.

Mi astengo da considerazioni intorno alle cifre suesposte, che non entrerebbero a stretto rigore nel mio compito, e delle quali ho forse abusato per l'addietro. Riferisco piuttosto quelle che potei rintracciare nei pochi discorsi che s'intrattengono dell'argomento, tralasciando di spogliare i dati scarsi e disgregati, dei quali è presunta l'inesattezza e che a cifre generali del pari inesatte si riferiscono.

Indagando le cause della crescente delinquenza dei minorenni, osserva il Procuratore generale di Trani che la radice del male sta principalmente nella corruzione delle famiglie nelle basse sfere sociali, presso cui la casa, che dovrebbe essere la prima e più efficace scuola d'incivilimento, è invece il fomite di tutti i vizi ». È un fatto generalmente riconosciuto e deplorato questo del rilassamento dei vincoli della famiglia, e non va disgiunto dall'altro del malo esempio dei genitori (Procuratore generale di Brescia, ecc.; Procuratore del Re ad Acqui, Brescia, Palermo, Taranto, Vallo, ecc.), sui quali il Procuratore del Re a Pinerolo riversa tutta la grave responsabilità, perchè (egli dice) « all'età di dieci o dodici anni un figlio, per quanto discolo sia, non ha la forza nè l'idea di ribellarsi all'autorità paterna, che, senza essere disumana, può dimostrarsi severa assai e distoglierlo o trattenerlo dalla china del delitto ».

All'incuria e al cattivo esempio dei genitori va poi aggiunto il fatto consequenziale delle occasioni al delitto, come osserva il Procuratore del Re a Siracusa, che offre l'ambiente esterno: circostanza rilevata pure dal Procuratore generale di Cagliari e da altri. Di qui lamenta il Procuratore generale di Genova « l'audacia e la tracotanza in cui cresce la prima giovinezza sotto la scuola di giovinastri perversi e corruttori, cui tutto è lecito, cui sembra coraggio e titolo di plauso l'esser violenti e l'imporsi; talchè ne sgomentano i buoni, quando specialmente scorrazzano e si riuniscono in gruppi, quando per libidine di mal fare manomettono altrui, vantandosi di essere della *teppa* o abbandonandosi senza ritegno al turpiloquio, di cui fanno studio in guisa da fare arrossire chi giustamente si ripromette dalle crescenti generazioni prove di educazione e di civiltà ».

I Procuratori generali di Brescia, di Bologna e di Cagliari si accordano nel riconoscere altra fra le cause del male lamentato l'abbandono e la miseria in cui spesso sono lasciati i fanciulli.

Accennai già ai minorenni in relazione ai furti campestri giudicati dai Pretori.

Il Procuratore generale di Brescia, dopo aver fatto alquanto considerazioni d'indole generica, così opportunamente conclude: « La delinquenza dei minorenni è generalmente deplorata come un fatto tanto più doloroso quanto più generale e dipendente da un complesso di cause, le quali, ove fossero dalla statistica diligentemente raccolte, esaminate e comparate, potrebbero dar materia a studi e provvedimenti preventivi e legislativi, più di quanto sin qui si sia fatto o potuto fare ».

Lo stesso Procuratore generale di Brescia accenna anche ai mezzi che a suo tempo dovrebbero essere posti in opera per fare argine alla crescente criminalità dei minorenni, e cioè: severità nella repressione ed energica protezione degli abbandonati; vigile e operosa giurisdizione onoraria dei Pretori; attiva sorveglianza da parte della polizia; denuncia da parte dei Sindaci e degli Ufficiali dello stato civile dei decessi di chi lasci senza immediata custodia fanciulli e del passaggio a seconde nozze di donne vedove; cura dei Pretori, nelle visite agli atti delle statistiche, di rilevare le nascite illegittime, la prole dei defunti e le vedove rimaritate.

La delinquenza dei minorenni, e più ancora la loro facile recidiva, fomentata singolarmente dalla triste promiscuità nelle carceri con gli adulti (Procuratore generale di Cagliari), trae alcuni oratori a inculcare l'istituzione del patronato. Lo fanno i Procuratori generali di Ancona, Bologna, Cagliari, Brescia e Venezia. E poichè queste raccomandazioni sono espresse anche rispetto agli adulti, e devono avere particolare importanza relativamente all'istituto della liberazione condizionale, introdotto dal nuovo Codice, che senza il patronato dei liberati dal carcere mancherebbe d'uno dei suoi maggiori ausiliari, così faccio voti, da mia parte, perchè anche i signori Rappresentanti il Pubblico Ministero coadiuvino il Governo e i cittadini, similmente a ciò che molto lodevolmente fece il Procuratore generale di Venezia, nel promuovere e favorire tali istituzioni, scarsamente attuate in Italia, a beneficio dei minorenni e di tutti i condannati.

Questo lo spoglio della parte penale dei discorsi d'apertura per quanto interessa la statistica giudiziaria. Non credo, lo dissi già, di dovere dar conto delle considerazioni fatte dai signori Procuratori generali su temi che riflettono bensì l'amministrazione della giustizia

penale, ma sotto l'aspetto giurisprudenziale o legislativo, come nel discorso di Brescia, ove si spiegano le relazioni del Codice penale coi principii di giustizia e di libertà, in quelli di Catanzaro e di Modena, che combattono le dottrine cosiddette positiviste, di Napoli, che discorre della liberazione condizionale, della presenza dell'accusato e del difensore al dibattimento, delle nullità dipendenti da inosservanze di forma, del modo di formulare le questioni ai giurati, del diritto di ricusa, e d'altro ancora.

Qui però mi cade in acconcio, richiamando quanto accennavo dapprincipio, di far presente alla Commissione la convenienza di insistere nuovamente presso i signori Rappresentanti il Pubblico Ministero, perchè volessero dare ai loro discorsi un indirizzo più confacente al fine per il quale sono questi istituiti e all'intento pratico che ne deve risultare. Non ho che a riportarmi alle osservazioni da me stesso fatte nella tornata del 17 febbraio 1884, e che la Commissione accoglieva favorevolmente, formolando analogo voto, sebbene circoscritto alla statistica della criminalità; non ho che a ripresentare alle sue deliberazioni, con formola diversa, lo stesso voto da essa espresso, su proposizione del senatore Costa, nella tornata del 25 novembre 1885; non ho, infine, che ad invocare la lettera E) dell'art. 4 del decreto 20 aprile 1882, con cui era istituita la nostra Commissione, che le affida il compito, fra l'altro, di « proporre i provvedimenti utili per dare alle relazioni del Pubblico Ministero armonia e unità d'intenti ».

Sono il primo a riconoscere che negli ultimi anni tali relazioni hanno fatto qualche progresso sotto l'aspetto dell'omogeneità fra di loro e del loro coordinamento con gli scopi statistici; e nell'anno passato se ne ebbe una egregia prova particolarmente in quelle dei Procuratori generali di Lucca, di Messina e di Trani. Ma appunto sarebbe desiderabile che tutte s'informassero ai medesimi criteri, che tutti gli oratori del Pubblico Ministero si convincessero della vera ragione che informa il concetto di queste relazioni e del maggior profitto che, sotto ogni aspetto, ne conseguirebbe, qualora esse rispondessero ad unità di metodo e d'indirizzo.

Non si tratta già di stabilire in termini perentori e assoluti i limiti del discorso, chè ciò mal si converrebbe al decoro dell'ufficio; ma di far presente ai signori Rappresentanti il Pubblico Ministero come la maggiore utilità pratica, statistica e scientifica di tali rendi-

conti consista nel somministrare quei chiarimenti e quei motivi di fatto che valgano a spiegare le risultanze statistiche e le vicende giudiziarie dell'anno e del territorio ai quali si riferisce il loro rendiconto, rispettivamente agli anni precedenti e agli altri territori e alle medie generali del Regno.

Già la Commissione ebbe più volte ad avvertire la necessità di promuovere, soddisfacendo al ridetto suo compito, questa unità di criteri e di metodo nella compilazione dei discorsi inaugurali, e nell'ultima sessione ordinaria deliberava di farne argomento di studio particolare. Però a me sembra che nè vi sia motivo di altro e maggior esame per riconvincersi di tale necessità, nè che si possa ritardar più oltre quest'opera di coordinamento. Laonde mi permetto di comprendere fra le mie conclusioni una relativa proposta.

Non mi parrebbe altresì fuori di proposito generalizzare quanto si fa ogni anno da qualche oratore, di accennare cioè alle questioni più importanti di giurisprudenza sulle quali ebbe a versare nell'anno la Corte o il Tribunale, e le decisioni prese. Questa rassegna a me sembra che sarebbe assai più utile della lirica descrizione fatta in alcuni discorsi di delitti atroci commessi nel territorio della rispettiva giurisdizione.

Dovrei quindi, seguendo la consuetudine invalsa, proporre i punti sui quali si dovessero particolarmente richiamare le indagini e gli apprezzamenti dei Rappresentanti il P. M. Tali punti, a mio avviso, dovrebbero essere quelli già ripetutamente avvisati dalla Commissione nostra, concernenti l'andamento della recidiva, la delinquenza dei minorenni e la durata dei procedimenti e della carcerazione preventiva; ai quali ne aggiungerei volentieri altri, concernenti cioè il patronato dei liberati dal carcere (che si connette alla recidiva), la formazione delle liste dei giurati (di cui quattro anni or sono ebbe la Commissione a intrattenersi) e le deleghe istruttorie dei Giudici istruttori ai Pretori (delle quali ogni anno parecchi oratori si occupano). Ma mi astengo dal formulare questa proposta, perchè, dall'un canto, temerei di fare cosa poco pratica, dopo che proposte consimili riuscirono vane negli anni precedenti, e, dall'altro canto, ho qualche dubbio sulla convenienza di tale assegnazione di temi speciali. Lo studio di essi, infatti, non potrebbe essere efficace e profittevole se non protraendosi per tempo indeterminato, e diverrebbe esorbitante in seguito alle facili aggiunte che ogni anno vi si

fanno e si farebbero dalla nostra Commissione di nuovi e non meno importanti temi, che man mano finirebbero con l'abbracciare tutta la statistica giudiziaria, o altrimenti recherebbe impaccio e ostacolo a quella conveniente estensione che deve avere lo studio di ogni oratore su tutti i dati in generale dell'amministrazione della giustizia, e particolarmente su quelli che più interessano i risultati dell'anno o della giurisdizione di cui si tratta.

Parmi piuttosto che si possa e debba soffermare l'attenzione del Ministro su taluno di quegli argomenti intorno ai quali sono concordi e persistenti le considerazioni e le deduzioni degli oratori, perchè egli possa, ove lo giudichi opportuno, dare quei « provvedimenti che occorressero per il miglioramento del pubblico servizio », la iniziativa dei quali lo stesso Ministro indicava come altro dei compiti attribuiti alla nostra Commissione nell'atto che la istituiva.

Prima di chiudere la mia relazione, debbo ancora accennare a due altri desideri che mi permetto sottoporre al vostro esame, e che si collegano ad alcune delle considerazioni fatte superiormente e all'intento di rendere più importanti, omogenei e conformi allo scopo i discorsi inaugurali dei Rappresentanti il Pubblico Ministero, così presso le Corti d'appello, come presso i Tribunali.

Mi parrebbe, in primo luogo, assai conveniente d'insistere nel voto già ripetutamente espresso dalla Commissione perchè i discorsi inaugurali fossero possibilmente compilati dai Capi d'ufficio in persona, rendendosi per tal modo, oltre che più autorevoli, più facili e sicure la continuità e l'omogeneità delle ricerche e delle osservazioni. In addietro era un'eccezione il discorso fatto dal Sostituto; ed è memorabile la serie dei discorsi compilati annualmente da alcuni esimi Procuratori generali, taluno dei quali è lustro e ornamento della nostra Commissione. Ora invece è diventata la regola; e nello scorso anno soli 6 su 20 furono i Procuratori generali che personalmente compilarono il rendiconto.

Dovrebbe, in secondo luogo, essere studiato il modo onde eliminare l'inconveniente che ora si lamenta circa le inesattezze, allora assai gravi, dei prospetti sommari, allegati ai discorsi, che ne tolgono in gran parte l'utilità, già molto scemata dopo che non se ne è più pubblicato il riassunto nella *Gazzetta Ufficiale*.

All'uopo, mi limiterei a invitare il Comitato permanente a fare questo studio e a presentare quindi nella prossima sessione le sue conclusioni.

Con ciò credo di aver soddisfatto meglio che per me si potesse al debito mio di render conto del contenuto dei discorsi inaugurali, per la parte penale, ponendone in evidenza i dati e le osservazioni che mi parvero più meritevoli di nota, e traendo dall'esame loro il consiglio di quelle conclusioni e proposte, che mi onoro sottoporre al giudizio della Commissione, formolandole nel modo seguente:

I. — *Sia incaricato il Comitato permanente di studiare e avvisare i mezzi valevoli a evitare le inesattezze delle cifre nei prospetti sommari e ottenere la concordanza loro con le statistiche analitiche, almeno all'atto che vengono pubblicati;*

II. — *Sia fatto presente a S. E. il Ministro Guardasigilli che i discorsi inaugurali dei Rappresentanti il P. M. non raggiungeranno efficacemente gli intenti statistici, amministrativi e legislativi ai quali sono rivolti, sino a quando non si ottenga che siano compilati con unità, armonia e continuità di criteri, soprattutto nel ricercare e spiegare le vicende più notevoli dei dati statistici e dei risultati giudiziari nelle rispettive giurisdizioni, in relazione agli anni precedenti e alle medie generali del Regno; invitando ancora i Capi d'ufficio a esserne essi medesimi possibilmente gli estensori;*

III. — *Sia richiamata l'attenzione di S. E. il Ministro Guardasigilli intorno agli inconvenienti segnalati ripetutamente dai Procuratori generali derivanti: — a) dalle eccessive delegazioni dei Giudici istruttori ai Pretori; e — b) dal modo imperfetto con cui procedono la compilazione e la revisione delle liste dei giurati e dalla facilità di accordare a questi l'esenzione dall'ufficio; — e ciò per avvisare quindi i provvedimenti che egli ritenesse opportuni a rimuoverli. La seduta è tolta alle ore 5 pomeridiane.*

La seduta è tolta alle ore 5 pomeridiane.

Seduta del 27 gennaio 1891.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Inghilteri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Tami e Tondi ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Partecipa alla Commissione che l'on. Gabelli ha fatto sapere di non potere intervenire, per motivi di salute, alle sedute della presente sessione.

Prega quindi i membri della Commissione di voler discutere quella parte della relazione del prof. Lucchini che si riferisce alla criminalità, dopo che il comm. Bodio avrà riferito intorno al movimento della delinquenza nell'anno 1889, e di limitarsi per ora a quelle altre osservazioni che credessero di fare.

CUCCIA. In merito alla prima fra le proposte dell'on. Relatore, egli crede che la discussione sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali dovrebbe farsi nell'anno stesso in cui furono pronunciati e non più tardi del mese di giugno. Assai maggiore sarebbe allora l'importanza di questa discussione, giacchè si tratterebbe di argomenti che presenterebbero un vivo interesse di attualità, e si avrebbe il mezzo di aver subito un'idea del movimento della delinquenza nell'anno precedente. Se quindi si troverà modo che i discorsi inaugurali contengano cifre sicure, limitate solo ai fatti più importanti, egli ne sarà lieto.

Non approva invece la seconda delle proposte presentate dal Relatore, perchè teme che, ove il Ministro di Grazia e Giustizia prescrivesse ai Procuratori generali alcune regole da osservare nei

loro discorsi, essi ravviserebbero in ciò una limitazione alla libertà che loro spetta di rendere conto nel miglior modo che credono della amministrazione della giustizia. Tutt'al più si potrebbero obbligare i Procuratori generali ad aggiungere ai loro discorsi un prospetto statistico sul movimento degli affari, illustrato da opportune osservazioni. Soltanto nel caso che venga modificata in questo senso, voterà la seconda proposta.

È pienamente favorevole alla terza proposta colla quale si richiama l'attenzione dell'on. Guardasigilli su alcuni inconvenienti già altre volte deplorati dai Procuratori generali. Vorrebbe che agli argomenti accennati dal Relatore si aggiungesse anche quello degli appelli in materia penale. È noto che molti di questi appelli sono dichiarati inammissibili, perchè presentati dopo trascorsi i termini stabiliti dal Codice di procedura penale, ovvero perchè sforniti di motivi. Ora la dichiarazione di inammissibilità, che deve essere fatta dalla Corte previa citazione dell'appellante, richiede molte e gravi spese. Sarebbe forse il caso di prescrivere che anche per gli appelli presentati fuori di termine o senza motivi venisse adottato, con provvedimento legislativo, il sistema della tacita rinuncia. Lo stesso Procuratore generale di Aquila si è dichiarato favorevole a questo sistema, proponendo che sia attribuita al Magistrato di primo grado la facoltà di dichiarare, nei casi suindicati, la decadenza dall'appello.

Presenta, in questo senso, una proposta di deliberazione.

CANONICO. A proposito degli appelli in materia penale, desidererebbe che la Commissione facesse intorno ad essi una indagine accurata, per vedere se sia più opportuno di mantenerli o di abolirli, e, nel primo caso, se non si debba nel giudizio di appello rinnovare la discussione.

Riconosce anch'egli la necessità di trovare un rimedio affinché i dati contenuti nei prospetti sommarii allegati ai discorsi inaugurali concordino con quelli forniti dalle statistiche analitiche.

Circa i limiti da assegnarsi ai discorsi inaugurali, si associa alle osservazioni dell'on. Cuccia. Ai Procuratori generali si deve lasciare ampia facoltà di fare quelle osservazioni che credono sulla amministrazione della giustizia. Ciò è nell'interesse stesso di questa, perchè saranno appunto la discussione, la varietà delle opinioni dei Capi del Pubblico Ministero che indicheranno quali siano le questioni controverse e quali i provvedimenti da prendersi per risolverle.

COSTA. Ricorda che il Ministro Vigliani, colla Circolare del 12 ottobre 1874, n. 503, prescrisse che i discorsi inaugurali non si debbano allontanare dallo scopo che ha in mira la legge, che è quello di desumere da essi « gli elementi per dimostrare quale sia stata la « pratica efficacia dell'amministrazione della giustizia, e fino a qual « punto essa abbia soddisfatto alla sua missione. »

L'on. Vigliani stabiliva perciò alcune norme uniformi intorno al modo di raccogliere i dati che dovevano servire di base principale alle relazioni inaugurali, « salvo, bene inteso, ai Capi del « Pubblico Ministero di volgere le loro osservazioni a quegli altri « fatti statistici, che le condizioni speciali dei luoghi potessero suggerire alla loro attenzione. »

Il giusto concetto a cui era informata la Circolare dell'on. Vigliani fu riprodotto in altre, e da ultimo nel decreto organico del 21 aprile 1882, col quale fu costituita la Commissione per la statistica giudiziaria, secondo risulta dall'art. 4, lett. E.

Ciò dimostri all'on. Cuccia che le proposte del prof. Lucchini rientrano nelle attribuzioni della Commissione, e che se questa intende di disciplinare, meglio di quello che non sia ora, la materia dei discorsi stessi, lo fa unicamente per assicurare a se stessa i mezzi di adempiere al proprio ufficio.

Non approva l'ultima parte della seconda proposta del Relatore, secondo la quale si dovrebbero invitare i Capi del Pubblico Ministero ad essere essi stessi gli *estensori* del discorso inaugurale. Egli ritiene necessario che i Procuratori generali non solo lo scrivano, ma lo leggano personalmente in pubblica udienza.

Convieni coll'on. Cuccia sulla necessità di richiamare l'attenzione del Guardasigilli sulla questione degli appelli, non però sulla opportunità di estendere l'applicazione dell'art. 8 della legge 12 dicembre 1875 agli appelli presentati fuori termini. In quella legge si tratta della decadenza da un rimedio straordinario, ed è dubbio se tal decadenza possa essere applicata ad un rimedio ordinario, qual è quello dell'appello.

PENSERINI. Il prof. Lucchini ha rilevato che i Procuratori del Re di Chieti e di Genova deplorano il fatto di alcuni Pretori i quali, in caso di uniformità di testimonianze, si limitano a dichiarare nel verbale d'udienza avere gli altri testimoni depono in modo conforme al primo. È bene avvertire che ciò accade soltanto quando

il Pubblico Ministero, volendo inviare un imputato al giudizio per citazione diretta, trasmette di sua iniziativa gli atti al Pretore perchè raccolga le necessarie informazioni.

AURITI. La questione dei discorsi inaugurali fu trattata già altre volte dalla Commissione, la quale è concorde nel riconoscere che i Procuratori generali hanno troppo ampia libertà nella trattazione dei temi, mentre sarebbe utile che fosse loro assegnato ogni anno un unico argomento, da svolgere con norme comuni a tutti.

Tale è stato sempre il parere della Commissione, che, a quanto sembra, non è però diviso dall'on. Guardasigilli. Ad ogni modo l'esprimere anche in questa sessione tale desiderio gioverà, se non altro, a dimostrare l'assoluta necessità di modificare in qualche punto le disposizioni legislative che regolano questa materia.

Egli spera che i Procuratori generali non vorranno scorgere in questo desiderio della Commissione una mancanza di riguardo alla loro libertà.

Approva pienamente la seconda delle proposte presentate dal prof. Lucchini, perchè gli sembra che sia informata ad un giusto concetto, quello stesso che informava la Circolare del Ministro Vigliani. Però, per approdare in siffatta materia ad utili risultati, bisognerebbe prescrivere ai Procuratori generali di fare ogni anno, oltre il discorso inaugurale richiesto dall'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario, una relazione al Ministero di Grazia e Giustizia.

Tanto nel discorso inaugurale quanto nella relazione al Guardasigilli, i Capi del Pubblico Ministero dovrebbero render conto dell'amministrazione della giustizia, ma sotto un diverso punto di vista. Il discorso inaugurale, pur accennando per sommi capi alla statistica, dovrebbe trattare soprattutto della parte dottrinale e giuridica, vale a dire, occuparsi delle questioni teoriche svolte nel movimento della giurisprudenza; la relazione invece dovrebbe riguardare in special modo la parte amministrativa e statistica, vale a dire occuparsi del movimento degli affari civili e penali in relazione ai dati raccolti con tabelle uniformi. Queste tabelle dovrebbero essere allegate alla relazione, come lo sono ora ai discorsi.

In conformità alle cose ora dette presenta una proposta di deliberazione.

PENSERINI. Rispetto ai discorsi inaugurali, ricorda di aver già manifestato la propria opinione nella passata sessione. Secondo il suo parere, i Procuratori generali dovrebbero in essi limitarsi a render conto del modo come viene amministrata la giustizia nei singoli distretti, senza trascorrere dal campo pratico a quello puramente teoretico e senza occuparsi di questioni di scienza giuridica e di legislazione, che hanno poca o punta relazione col vero compito loro affidato dalla legge.

Inoltre non reputa opportuno che i Procuratori del Re abbiano tutti gli anni da fare un discorso: basterebbe che tale incarico venisse lasciato ai Procuratori generali, e che questi, anziché un discorso, presentassero piuttosto una relazione al Ministero, nella quale, in base ai risultati statistici, esponessero accuratamente le vicende dell'amministrazione della giustizia nel loro distretto.

LUCCHINI. Si sente in obbligo innanzi tutto di ringraziare i colleghi per il benevolo apprezzamento che vollero fare della sua relazione.

Dalla discussione avvenuta sul tema dei discorsi inaugurali si può trarre con certezza questa conclusione, che, cioè, tutti sentono il bisogno che i discorsi stessi siano compilati con unità, armonia e continuità di criteri, che sia data ragione delle cifre esposte nei prospetti sommarii e che esse siano messe a confronto con quelle degli anni antecedenti.

Vi è però divergenza sul modo di attuare tale concetto. Il collega Auriti propone che si faccia, oltre il discorso inaugurale, una relazione statistica da inviarsi al Ministero. Ma l'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865 dà obbligo al Pubblico Ministero di render conto annualmente dell'amministrazione della giustizia, e questo compito si adempie appunto col'esposizione numerica dei risultati di essa e con la dimostrazione e con l'analisi delle cifre raccolte. La proposta dell'on. Auriti modifica il significato della legge e forse lo sovverte. Nè si deve trascurare di por mente che si aumenterebbe il lavoro ai Capi del Pubblico Ministero e in molti casi si otterrebbe una duplicazione di lavoro. Inoltre queste relazioni verrebbero a essere sottratte alla pubblicità, con non piccolo danno per gli studiosi.

Quanto all'opinione dell'on. Penserini, di trasformare i discorsi inaugurali in relazioni dei Procuratori generali al Ministro Guardia-

sigilli, egli crede che anche con essa si verrebbe a modificare essenzialmente l'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario. Per l'attuazione pratica di questa proposta si richiederebbe un provvedimento legislativo.

Sull'ultimo inciso della seconda sua proposta, convenendo nello avviso del senatore Costa, non ha nulla da opporre a che sia modificata nel senso di far voti che i discorsi inaugurali siano possibilmente letti dagli stessi Capi d'ufficio.

Accetta anche l'aggiunta dell'on. Cuccia alla terza proposta, tendente a richiamare l'attenzione del Guardasigilli sulla questione relativa agli appelli in materia penale.

COSTA. La questione dei limiti da assegnarsi ai discorsi dei Procuratori generali potrà difficilmente essere risolta dalla Commissione. Certo gioverebbe che il Guardasigilli, confortato dai voti della Commissione, stabilisse annualmente dei temi speciali da trattarsi nei discorsi inaugurali; però nemmeno in tal modo si raggiungerebbe compiutamente l'intento. Lo dimostra il fatto che, quantunque da parecchi anni si sia stabilito che ai discorsi inaugurali debbano essere allegati i prospetti sommarii, pure si ha sempre nelle relazioni dei Procuratori generali la più grande varietà di criteri e di sistemi nel commento dei dati riassunti nei prospetti.

D'altronde bisogna pure tener conto della ripugnanza manifestata da alcuni Procuratori generali contro questa che essi credono una limitazione alla loro libertà d'azione.

Tale questione ha dunque bisogno di essere maturamente studiata prima di essere risolta.

Ricorda a questo proposito che l'Ufficio centrale del Senato, nel riferire sul progetto presentato dal Ministro Tajani per la riforma dell'ordinamento giudiziario, introdusse alcune modificazioni nella parte riguardante i discorsi inaugurali. Si propose di stabilire che, nel primo lunedì del mese di marzo di ogni anno, i Procuratori generali presso le Corti di appello dovessero leggere, dinanzi alla Corte radunata in assemblea generale ed in Camera di consiglio, una relazione statistica sui risultati dell'amministrazione della giustizia nella circoscrizione della Corte medesima. Come si vede, l'Ufficio centrale del Senato proponeva una riforma radicale a quanto è ora stabilito per i discorsi inaugurali, riforma che dal canto suo egli crede assolutamente necessaria.

Quanto alla proposta del senatore Auriti, non crede che essa giovi a risolvere la questione, quantunque debba riconoscere che nessuna disposizione di legge si opporrebbe alla sua attuazione.

L'on. Auriti ritiene che la sua proposta non porti una duplicazione di lavoro e che l'una relazione sia complemento dell'altra. Ciò accadrà in alcuni casi, ma più di sovente potrà pure accadere che duplicazione vi sia.

I discorsi inaugurali, abbandonandosi la tradizione iniziata colla Circolare del 1874, ritorneranno ad essere vane divagazioni teoriche prive di pratica utilità, e la solennità dell'apertura dell'anno giuridico perderà la maggior parte dell'interesse che ha avuto sinora.

Il concetto della legge e l'esplicazione data ad essa dalla Circolare del 1874 e dalle successive verrebbe ad essere snaturato colla proposta del senatore Auriti.

La relazione scritta che si richiederebbe ai Procuratori generali si ridurrebbe in molti casi ad un semplice lavoro di segreteria; e assai difficilmente si potrebbe ottenere che fosse compilata dagli stessi Procuratori generali.

AURITI. Insiste nelle proprie osservazioni sulle quali desidera che la Commissione esprima il proprio avviso, approvando o respingendo la sua proposta.

Non divide il dubbio manifestato dal prof. Lucchini e dall'on. Costa, che cioè i Procuratori generali trascurerebbero di redigere essi stessi queste speciali relazioni al Ministro Guardasigilli, considerandole come un lavoro di segreteria. Essi, sapendo che tali relazioni dovrebbero essere comunicate alla Commissione per la statistica giudiziaria e fors'anche consegnate alle stampe, vi porrebbero certamente studio non minore di quello che mettono nella redazione dei discorsi inaugurali.

BOBIO. Il prof. Lucchini vorrebbe che si desse incarico al Comitato di studiare i mezzi opportuni per evitare la discordanza fra i dati delle statistiche analitiche e i dati dei prospetti sommarii, almeno allorchè questi vengono pubblicati.

Egli crede che difficilmente il Comitato potrà trovare i mezzi per soddisfare utilmente al desiderio del prof. Lucchini. Ormai l'esperienza di parecchi anni ha dimostrato che per quanta cura l'Ufficio di statistica ponga nel verificare i dati contenuti nei pro-

spetti sommarii, non può rintracciarne e correggerne tutti gli errori, finchè non sia in grado di riscontrare le cifre dei prospetti con quelle della statistica definitiva. Queste sole possono dirsi sicure e pienamente attendibili, perchè vengono ricavate o dallo spoglio dei registri nominativi delle Corti d'assise, fatto direttamente dall'Ufficio della statistica giudiziaria, ovvero dai riassunti dei singoli registri giornalieri, dopochè questi furono sottoposti ad una paziente ed accurata revisione aritmetica e critica.

Ma le tavole della statistica analitica non possono essere compiutamente elaborate se non verso la fine dell'anno successivo a quello cui si riferisce la statistica. Le cifre dei prospetti sommarii non potrebbero dunque essere riscontrate che dopo un anno all'incirca. Ora, trascorso questo periodo di tempo, non si saprebbe più vedere nè l'utilità, nè la ragione di un tal lavoro.

Quando si debba attendere un anno prima di esaminare i discorsi inaugurali per ciò che tocca alla loro parte statistica, e specialmente al movimento della delinquenza e a quello delle liti, val meglio ricorrere senz'altro ai risultati della statistica definitiva, non solo più sicuri, ma più ampi e particolareggiati.

DE' NEGRI. Conviene pienamente nelle cose dette dal collega Bodio. A suo avviso, il miglior mezzo per rimuovere gl'inconvenienti tante volte lamentati sarebbe questo: che nella sessione di primavera la Commissione esaminasse i discorsi inaugurali per le considerazioni e proposte contenute nei medesimi, all'infuori della parte propriamente statistica e dei prospetti sommarii, e che la discussione sul movimento della delinquenza e della litigiosità fosse rinviata al novembre o dicembre, quando la statistica analitica fosse compiuta e stampata, almeno in bozze. Allora i dati, qualche volta inesatti, dei prospetti sommarii potrebbero essere integrati e corretti, e alle cifre provvisorie essere sostituite le definitivamente accertate, desunte dalle tavole analitiche.

Presenta quindi una proposta di deliberazione in questo senso, che spera la Commissione vorrà approvare.

FERRI. Gli duole che alla relazione del prof. Lucchini non sia allegato il riassunto dei prospetti sommarii pubblicati nei discorsi dei Capi del Pubblico Ministero, secondo fu deliberato dalla Commissione nella seduta del 2 luglio 1889. Insiste sulla necessità di

unire alle relazioni tali riassunti, che sono non soltanto utili, ma necessari per dare un giudizio sugli apprezzamenti e sulle conclusioni dei Relatori.

Presenta per la seconda volta una proposta di deliberazione conforme a quella già approvata nella decorsa sessione.

Quanto al cercare di togliere le differenze tra le cifre dei prospetti sommarii e quelle dei volumi, la crede anch'egli, come il comm. Bodio, cosa assai difficile: anzi è anche poco pratica. Non sono queste piccole differenze di cifre che impediranno di farsi almeno un'idea approssimativa delle condizioni della delinquenza in un dato anno. E importa di potersi fare una tale idea al più presto.

Egli perciò non approva che si rinunci all'esame statistico dei discorsi inaugurali o che si rimandi al novembre.

LUCCHINI. La seconda delle sue proposte non ha altro valore che quello di richiamo alla pura e semplice applicazione dell'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Più volte fu riconosciuta dalla Commissione la necessità di coordinare i discorsi inaugurali, riducendoli a unità ed armonia di criterii, ma finora poco o punto si è fatto per raggiungere questo intento, ad onta dell'indiscutibile importanza di tale questione. Non gli pare che essa possa risolversi in altro modo fuori di quello da lui suggerito; senza contare che in tal guisa non verrà ad essere menomata la libertà di discussione che deve essere necessariamente consentita ai Procuratori generali nel redigere i loro discorsi annuali.

Invece, seguendo il sistema proposto dal senatore Auriti, non si riuscirebbe ad altro che a snaturare il discorso inaugurale, incoraggiando i Procuratori generali a mettersi per una via che è ben diversa da quella tracciata dalla legge.

Non crede che vi sarebbe alcun inconveniente se la discussione sul movimento della delinquenza e su quello della litigiosità avesse luogo, anzichè sui dati provvisori dei prospetti sommarii, su quelli definitivi della statistica analitica, e per questa parte conviene quindi in ciò che ha detto il comm. De' Negri.

PENSERINI. Desidera richiamare l'attenzione dei colleghi su di un fatto che ha pure la sua importanza nella presente questione.

I discorsi inaugurali che vengono pubblicati sono ben diversi da quelli pronunciati dai Capi del Pubblico Ministero nel giorno del-

l'inaugurazione dell'anno giuridico. Ed è naturale che sia così, poichè i dati statistici dei quali i Procuratori generali si servono per la compilazione dei discorsi, vengono in seguito riveduti e corretti; il che obbliga bene spesso i Procuratori generali a modificare anche gli apprezzamenti e le conclusioni ricavate dalle cifre primitive.

Anche per queste considerazioni egli si associa alla proposta presentata dal senatore Auriti.

COSTA. Insiste nel ritenere che la proposta del senatore Auriti, senza riuscire ad uno scopo praticamente utile, apporterà in realtà una duplicazione di lavoro.

D'altronde in simili riforme bisogna cercare sempre di procedere colla massima cautela, limitandosi a mutare quello soltanto che una saggia esperienza ha dimostrato assolutamente necessario.

FORTIS. Gli pare che sarebbe tempo di venire ad una conclusione. Quanto a lui, crede che i Procuratori generali, entro i limiti loro assegnati dalla legge, debbano essere liberi nella scelta e nella disposizione della materia dei loro discorsi; se poi occorrono alla Commissione o al Ministro Guardasigilli altre notizie, altri dati statistici, oltre quelli in essi contenuti, nulla impedirà che siano richiesti ai Procuratori generali, sia contemporaneamente alla pubblicazione dei suddetti discorsi, sia più tardi per mezzo di relazioni speciali, secondo la proposta del senatore Auriti.

LUCCHINI. Prima che si passi alla votazione delle varie proposte, desidera di fare alcune osservazioni sul modo della votazione stessa.

La prima e la seconda delle sue proposte vengono in parte emendate da quella del senatore Auriti e in parte rese superflue dall'ordine del giorno del comm. De' Negri, il quale vorrebbe rinviare l'esame del movimento della delinquenza e delle liti ai volumi analitici.

Crederebbe perciò opportuno che la Commissione manifestasse prima il proprio avviso sulle sue proposte. E ciò perchè, laddove non fossero accettate, egli vorrebbe proporre un emendamento all'emendamento Auriti, per rendere non obbligatoria, ma facoltativa la relazione statistica proposta dal senatore Auriti, lasciando in facoltà degli oratori, con maggiore riguardo alla loro libertà di azione, di prendere per argomento principale o esclusivo dei loro

discorsi (come ha fatto quest'anno il Procuratore generale di Lucca) l'illustrazione delle vicende statistiche nel distretto della Corte d'appello. Facendo eventualmente questa proposta, pur di ottenere maggiore accordo di voti, non rinuncerebbe però alla propria convinzione, che il mezzo più acconcio, facile e pratico per conseguire l'intento che tutti vagheggiano, sia quello proposto nelle conclusioni da lui presentate.

PRESIDENTE. Gli sembra che non sia il caso di mettere ai voti le due prime proposte del prof. Lucchini, poichè, se anche la proposta Auriti venisse approvata senza altre modificazioni, si dovrebbe sempre ritenere, a suo avviso, che sia lasciata ai Procuratori generali ampia libertà rispetto al contenuto ed ai limiti dei discorsi inaugurali, in modo che chi voglia fare principale oggetto di essi, l'illustrazione dei dati statistici, ne abbia intiera facoltà.

CUCCIA. Desidera che sia preso atto di questa dichiarazione, intendendosi che tale sia il concetto della Commissione nel votare la proposta del senatore Auriti.

PRESIDENTE. Mette ai voti i due primi numeri della proposta Auriti che sono del seguente tenore:

« Per gli scopi a cui mirano i numeri 1 e 2 delle conclusioni del « prof. Lucchini, chieggo che si sottoponga al Ministro Guardasigilli la seguente proposta:

« 1° Che, lasciata ai Procuratori generali la libertà necessaria, nei limiti della legge, pei loro discorsi da pronunziarsi ai « primi di gennaio, nella pubblica solennità dell'inaugurazione del « nuovo anno, sul modo come fu amministrata la giustizia nell'anno « appena scaduto, si rimandino le minute specificazioni ad altra Relazione amministrativa, da trasmettersi per iscritto al Ministero « nell'aprile successivo.

« 2° Che detta Relazione amministrativa contenga:

« a) un esame analitico del modo come procedettero nel « distretto tutti i rami dell'opera giudiziaria;

« b) i moduli statistici uniformi spediti dal Ministero, forniti delle cifre bene accertate e controllate nel tempo a tal uopo « concesso;

« c) le osservazioni e i commenti opportuni su dette cifre, « specialmente per le variazioni occorse nell'anno, pei rapporti con

« le medie generali del Regno, e per le cause probabili del movimento degli affari, e delle proporzioni della delinquenza e della litigiosità;

« d) ed eccezionalmente l'illustrazione di qualche tema speciale che il Guardasigilli credesse di sottoporre alle investigazioni ed al parere dei Procuratori generali. »

« AURITI. »

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Dà lettura del n. 3 della proposta Auriti :

« Che dette Relazioni sieno comunicate alla Commissione di statistica, come complemento dei discorsi inaugurali, e siano oggetto, con questi, della Relazione riassuntiva da farsi nella sessione ordinaria di giugno, giusta l'art. 7 del decreto 20 aprile 1882, n. 742. »

« AURITI. »

Legge inoltre, perchè affine alla precedente del senatore Auriti, la seguente proposta del comm. De' Negri :

« La Commissione delibera di limitare nella sessione estiva ordinaria il suo esame agli apprezzamenti ed ai voti emessi dai Procuratori generali nei loro discorsi inaugurali, pur tenendo conto dei risultati statistici generali che emergono dai prospetti sommarii allegati ai discorsi, e di riservare alla sessione autunnale l'esame del movimento della litigiosità e della delinquenza in base alla pubblicazione delle statistiche definitive. »

« DE' NEGRI. »

AURITI. Dichiarò di ritirare il n. 3 della sua proposta, accettando invece quella del comm. De' Negri.

LUCCHINI. La proposta De' Negri presenta due inconvenienti: primo, quello di scindere in due parti le Relazioni sui discorsi inaugurali, dividendo quello che non si può dividere, le cifre dagli apprezzamenti; secondo, quello di limitare l'esame delle cifre alle sole rubriche della litigiosità e della delinquenza. Non avrebbe difficoltà ad accettarla, se nella prima parte della proposta si parlasse soltanto e in genere dei discorsi d'apertura e nella seconda parte della statistica analitica in generale, facendo intendere con ciò che, per quanto si riferisce ai dati statistici, non se ne esclude l'accenno nel riferire

intorno ai discorsi, ma se ne riserva lo studio più esteso nel riferire sui volumi analitici.

PRESIDENTE. L'osservazione del prof. Lucchini gli sembra giustissima; quindi se il collega De' Negri accetta, la sua proposta si potrebbe modificare secondo i concetti espressi dal prof. Lucchini.

DE' NEGRI. Il collega Lucchini non aveva certo presente, quando parlava or ora, il testo della mozione da me proposta, poichè altrimenti non avrebbe obbiettato che volevo dividere l'esame delle cifre da quello degli apprezzamenti, in essa dicendosi per l'appunto il contrario.

Io non miravo che ad escludere un esame minuto delle singole cifre esposte nei prospetti sommarii, il quale, data la precarietà e la non perfetta attendibilità delle medesime, riescirebbe prematuro ed arrischiato. E se ho fatto cenno soltanto del movimento della delinquenza e della litigiosità, non è già perchè pretendessi restringere in questi confini l'opera della Commissione, ma perchè in una mozione che dev'essere concisa, mi pareva bastasse menzionare quei due punti, come i più salienti e quasi direi gli epiloghi delle nostre ricerche.

Ciò nonpertanto, per soddisfare il collega Lucchini, non ho difficoltà che sia meglio precisato nella forma il mio pensiero, posto che nella sostanza siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la proposta modificata, che è del seguente tenore:

« La Commissione delibera di limitare nella sessione estiva ordinaria il suo esame ai discorsi e alle relazioni complementari dei Procuratori generali, e di riservare alla sessione autunnale l'esame dei risultati statistici desunti dai volumi analitici della statistica giudiziaria civile e penale. »

« DE' NEGRI — LUCCHINI. »

La Commissione approva.

LUCCHINI. Avverte che gli emendamenti del senatore Auriti non riguardano l'ultimo inciso della sua seconda proposta e prega la Commissione di voler esprimere il proprio avviso su di esso, come fu da lui modificato per aderire al desiderio dell'on Costa.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a deliberare sulla seguente proposta modificata di concerto fra il prof. Lucchini e il senatore Costa:

« La Commissione fa voti che i Capi del Pubblico Ministero compilino e leggano possibilmente essi stessi il discorso inaugurale. »

« LUCCHINI — COSTA. »

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Dà lettura della terza proposta del prof. Lucchini formulata nei seguenti termini:

« Che sia richiamata l'attenzione di S. E. il Ministro Guardasigilli intorno agli inconvenienti segnalati ripetutamente dai Procuratori generali derivanti: a) dalle eccessive delegazioni dei Giudici istruttori ai Pretori; b) dal modo imperfetto con cui procedono la compilazione e la revisione delle liste dei Giurati e sulla facilità di accordare a questi l'esenzione dall'ufficio; e ciò per avvisare quindi i provvedimenti che egli ritenesse opportuni a rimuoverli. »

« LUCCHINI. »

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Ricorda che in aggiunta alla terza proposta del prof. Lucchini ve n'è un'altra dell'on. Cuccia così concepita:

« La Commissione delibera che si richiami l'attenzione di S. E. il Guardasigilli sul numero degli appelli penali dichiarati inammissibili, per decidere se sia il caso (ad evitare spese e spreco di tempo) di adottare in via legislativa il sistema di rinunzia tacita del detto rimedio, come è prescritto dall'art. 8 della legge del 12 dicembre 1875, n. 2837, pei ricorsi in Cassazione in materia penale. »

« CUCCIA. »

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Dà lettura della seguente proposta presentata dall'on. Curcio:

« La Commissione, richiamando la deliberazione presa nella seduta del 5 dicembre 1885, esprime il desiderio che le Relazioni sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali siano fatte nella sessione ordinaria da tenersi in giugno, giusta l'art. 7 del decreto organico del 20 aprile 1882, n. 742. »

« CURCIO. »

Fa osservare ai colleghi che questa proposta è contenuta nella deliberazione già presa dalla Commissione.

Legge quindi la proposta dell'on. Ferri:

« Il sottoscritto insiste sulla sua proposta, già approvata nella
« seduta del 2 luglio 1889, che i prospetti sommarii pubblicati in
« ciascun discorso dei Procuratori generali, siano riassunti in alle-
« gato alla relazione sui medesimi discorsi. Ed esprime il voto che
« su questi discorsi sia presentata relazione alla Commissione in
« tempo meno lontano dall'epoca in cui i discorsi sono pronun-
« ciati. »

« FERRI. »

Osserva che la proposta Ferri viene a perdere ogni opportunità dopo l'approvazione di quella De' Negri, poichè, essendosi deliberato che l'esame statistico sia fatto principalmente in base ai volumi analitici, cessa ogni ragione di corredare la relazione sui discorsi inaugurali del riassunto dei prospetti sommarii.

La Commissione approva le osservazioni del Presidente, ritenendo che non sia il caso di porre ai voti le proposte degli on. Curcio e Ferri.

PRESIDENTE. Legge la seguente raccomandazione che l'on. Penserini rivolge al Comitato:

« Il sottoscritto raccomanda al Comitato di prendere nuova-
« mente in esame la proposta già adottata in altra sessione, di al-
« legare, cioè, ai discorsi dei Procuratori generali una tabella ri-
« guardante la delinquenza dei minorenni (1). »

« PENSERINI. »

COSTA. Dichiaro che il Comitato accetta di studiare questa raccomandazione dell'on. Penserini.

PRESIDENTE. La deliberazione presa intorno alla proposta del senatore Auriti potrebbe far nascere il dubbio se i prospetti sommarii che ora si pubblicano in allegato ai discorsi inaugurali non debbano piuttosto essere trasmessi al Ministero insieme alla relazione amministrativa prescritta dalla suddetta deliberazione.

BODIO. Sarebbe preferibile che i prospetti sommarii fossero, come ora avviene, inviati manoscritti all'Ufficio centrale di sta-

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1887, pag. 113.

tistica, il quale li riassumerebbe e li distribuirebbe in bozze di stampa ai Commissari, insieme alle loro relazioni. Qualora poi non si credesse opportuno di metterli in bozze, se ne potrebbe allegare un riassunto alle relazioni da presentarsi alla Commissione.

LUCCHINI. È d'avviso che su questo punto non debba apportarsi alcuna modificazione al sistema presentemente in vigore.

BELTRANI-SCALIA. Ritiene che i prospetti sommarii debbano essere allegati, anzichè ai discorsi inaugurali, alla relazione amministrativa da inviarsi al Ministero di Grazia e Giustizia, dappoichè, secondo il concetto che informa la deliberazione presa, sarebbe appunto questa che verrebbe ad acquistare maggior interesse dal lato statistico, e che verrebbe a fornire tutte le notizie sul movimento degli affari giudiziari e sull'amministrazione della giustizia. Anzi converrebbe forse stabilire che d'ora innanzi i discorsi inaugurali non debbano più essere stampati, ma debbano esserlo invece le relazioni amministrative.

PRESIDENTE. Prima di prendere qualsiasi deliberazione in proposito, gli sembra necessario aspettare che l'on. Guardasigilli manifesti il proprio avviso sulla proposta del senatore Auriti, che fu approvata dalla Commissione.

La Commissione approva le parole del Presidente.

La seduta è tolta alle ore 5 pomeridiane.

Seduta del 28 gennaio 1891.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Fortis, Inghilleri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta ad un'ora pomeridiana.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Invita il comm. Bodio a riferire sul movimento della delinquenza negli anni 1888 e 1889.

Relazione del Direttore generale della Statistica sul movimento della delinquenza negli anni 1888 e 1889.

I.

Nella precedente sessione, esponendo i risultati della statistica giudiziaria penale, mi sono diffuso principalmente a parlare del metodo seguito in queste ricerche e delle modificazioni introdotte via via nei modelli. Poi ho cercato di svolgere le fasi del processo penale, dicendo quante denunce erano state presentate, quante istruttorie condotte a termine e quanti giudizi pronunciati; e rispetto a questi ultimi, quanti erano stati chiusi coll'assoluzione e quanti colla condanna degli imputati.

Per non ritornare sempre sugli stessi passi, non mi indugero' questa volta alle varie stazioni della procedura, che saranno oggetto

delle solite tavole nell'Introduzione al nuovo volume, e studierò di preferenza il movimento della delinquenza, a larghi tratti, da un punto di vista piuttosto sociale che amministrativo.

Circa le notizie di carattere procedurale, farò due sole osservazioni.

La prima riguarda la proporzione degli *affari passati all'archivio*, perchè gli autori rimasero ignoti, per ogni 100 denunce.

Questa notizia darò, prima per il complesso dei reati, e poi separatamente per ciascuna delle specie principali, poichè per questa parte le mie osservazioni potranno essere un complemento della relazione Lucchini.

Com'è noto, le denunce sono portate innanzi agli Uffici del Pubblico Ministero o innanzi al Pretore; questi rimanda al Procuratore del Re le denunce dei reati di competenza superiore alla propria, e ritiene presso di sè i procedimenti per reati di sua competenza.

Pertanto il numero totale delle denunce consta di due parti:

1^a Denunce per qualunque reato, portate innanzi agli Uffici del Pubblico Ministero;

2^a Denunce per reati di competenza pretoriale, fatte direttamente al Pretore.

È sulla somma di queste denunce, cioè sul numero complessivo dei reati denunciati, che si deve calcolare il numero dei procedimenti abbandonati perchè gli autori rimasero ignoti.

Ma fino al 1887 non abbiamo il numero complessivo delle denunce. Conosciamo la prima parte (i reati denunciati agli Uffici del Pubblico Ministero), non la seconda (i reati di competenza pretoriale, denunciati direttamente al Pretore).

Soltanto dal 1887 in poi possiamo conoscere la *vera* proporzione dei procedimenti abbandonati per essere rimasti ignoti gli autori, sommando, da una parte, le denunce fatte al Pubblico Ministero e quelle fatte ai Pretori, e sommando, dall'altra parte, i procedimenti passati all'archivio dagli Uffici d'istruzione e dai Pretori per essere ignoti gli autori, e calcolando quanti sono per cento dei primi (totale delle denunce) questi processi abbandonati perchè non si scoprono gli autori dei reati.

PROCEDIMENTI INVIATI ALL'ARCHIVIO PER ESSERE IGNOTI GLI AUTORI DEI REATI, DAGLI UFFICI D'ISTRUZIONE E DAI PRETORI COMPLESSIVAMENTE, NEGLI ANNI 1887-1889 (1).

Prospetto I.

ANNI	DENUNCIE, escluse quello per fatti non costituenti reato	PROCEDIMENTI INVIATI ALL'ARCHIVIO perchè ignoti gli autori dei reati	
		Cifre effettive	Ogni 100 denuncio
1887. . . .	454 744	52 544	11. 55
1888. . . .	478 227	56 485	11. 81
1889. . . .	490 385	60 080	12. 25

Negli ultimi due anni i procedimenti mandati all'archivio per essere rimasti ignoti gli autori dei reati sono venuti alcun poco aumentando: furono 11. 55 nel 1887; 11. 81 nel 1888; 12. 25 nel 1889.

E se ricerchiamo quali siano i reati, gli autori dei quali si sottraggono più facilmente alle indagini della giustizia, troviamo che (secondo i risultati del 1889) sono le falsificazioni di monete ed i falsi in atti pubblici e privati (in cui i reati commessi da autori ignoti stanno nella proporzione di 73. 03 su 100 reati per cui vi fu istruzione), i furti qualificati (60. 29) e le grassazioni con omicidio (38. 52) e senza (45. 77).

All'opposto, il numero dei reati, gli autori dei quali restano sconosciuti, è minimo nelle calunnie, false denunce e querele (0. 41), nelle diffamazioni (1. 07), nei reati contro il commercio (1. 16), nelle ribellioni (1. 34), nei reati contro la pubblica tranquillità (1. 85) e in quelli contro il buon costume (2. 78).

Ecco queste notizie per gli anni 1887, 1888 e 1889:

(1) Nel fare questo computo si è supposto che ai procedimenti esauriti ogni anno dagli Uffici del Pubblico Ministero corrispondano esattamente quelli esauriti dagli Uffici d'istruzione, mentre è noto che ciò non accade a cagione delle pendenze in fin d'anno. Ma l'errore non può essere che piccolo, e tale da non avere influenza sulle proporzioni trovate.

REATI SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE NEGLI ANNI 1887-

Prospetto II.

SPECIE DEI REATI		1887		
		in totale	gli autori dei quali rimasero ignoti	gli autori dei quali erano noti
			Ogni 100 reati pei quali seguì istruzione	
Contro la sicurezza dello Stato.	96	30.21	69.79	
Contro la religione dello Stato e gli altri culti.	389	5.40	94.60	
Contro la pubblica amministrazione	Ribellioni, violenze contro depositari od agenti dell' Autorità o della Forza pubblica	8 495	2.03	97.97
	Altri reati	5 900	3.37	96.63
Contro la fede pubblica	Falsificazioni di monete, falsità in atti pubblici o privati, ecc.	9 767	68.94	31.06
	Falsa testimonianza, calunnia, ecc.	2 081	1.63	98.37
Contro il commercio.	1 897	0.21	99.79	
Contro il buon costume	1 208	1.99	98.01	
Contro la pubblica tranquillità.	13 127	1.83	98.17	
Contro l'ordine delle famiglie	3 013	4.98	95.02	
Contro le persone	Omicidii qualificati.	3 809	6.09	93.91
	Omicidii semplici e ferimenti seguiti da morte.			
	Forite e percosse.	49 304	4.54	95.46
	Diffamazioni, ingiurie, ecc.	14 393	7.20	92.80
Altri reati				
Contro le proprietà	Grassazioni e ricatti con omicidio	349	26.07	73.93
	Grassazioni e ricatti senza omicidio, estorsioni, rapine.	1 539	34.83	65.17
	Furti qualificati	31 219	54.70	45.30
	Furti semplici	30 609	32.72	67.28
	Truffe, appropriazioni indebite, altre frodi, ecc.	10 440	6.62	93.38
Incendi, distruzioni, guasti	10 079	46.33	53.67	
Reati previsti da altri titoli del Codice penale.	3 785	2.62	97.38	
Reati previsti da leggi speciali o da regolamenti generali o locali	8 817	17.82	82.18	
<i>Totale</i>	210 316	21.81	78.19	

1889, DISTINTI SECONDO LE LORO PRINCIPALI SPECIE.

1888			1889		
REATI PEI QUALI SEGUI ISTRUZIONE					
in totale	gli autori dei quali rimasero ignoti	gli autori dei quali erano noti	in totale	gli autori dei quali rimasero ignoti	gli autori dei quali erano noti
	Ogni 100 reati pei quali seguì istruzione			Ogni 100 reati pei quali seguì istruzione	
62	29.03	70.97	77	20.78	79.22
349	4.01	95.99	252	5.16	94.84
8 497	1.45	98.55	8 361	1.34	98.66
6 317	3.17	96.83	6 595	3.23	96.77
8 881	70.45	29.55	10 308	73.03	26.97
2 071	8.87	99.13	2 194	0.41	99.59
2 151	0.65	99.35	2 490	1.16	98.84
1 620	2.90	97.10	1 728	2.78	97.22
15 440	2.06	97.94	15 574	1.85	98.15
2 911	5.84	94.16	2 849	7.34	92.66
1 118	15.21	84.79	1 155	12.73	87.27
2 613	4.82	95.18	2 351	4.94	95.66
52 945	4.66	95.34	49 561	3.97	96.03
7 826	0.97	99.03	8 783	1.07	98.93
5 663	16.93	83.07	5 961	14.46	85.54
290	35.86	64.14	244	38.52	61.48
1 707	39.31	60.69	1 857	45.77	54.23
34 274	57.22	42.78	37 309	60.29	39.71
33 793	33.07	66.93	35 436	33.89	66.11
10 686	5.78	94.22	11 403	5.24	94.76
10 593	50.38	49.62	10 674	51.35	48.65
4 411	1.56	98.44	5 154	0.83	99.17
9 566	17.68	82.32	11 423	14.86	85.14
223 784	22.46	77.54	231 739	23.69	76.31

Per risalire più addietro nel confronto dei procedimenti abbandonati per essere rimasti ignoti gli autori, è necessario considerare solamente quelli che furono mandati all'archivio dagli Uffici di istruzione e quelli che lo furono dai Pretori (tra quelli rinviati a questi ultimi dal Pubblico Ministero), senza che vi sia modo di calcolare la proporzione di essi sul totale delle denuncie. Poichè, come ho detto, dal 1879 al 1887 conosciamo solo una parte di queste denuncie, cioè quelle portate innanzi agli Uffici del Pubblico Ministero.

Ecco le notizie degli Uffici di istruzione:

PROCEDIMENTI ESAURITI DAGLI UFFICI D'ISTRUZIONE
NEGLI ANNI 1880-1889.

Prospetto III.

ANNI	PROCEDIMENTI ESAURITI				
	in totale	con ordinanza			
		di non farsi luogo a procedere per essere rimasti ignoti gli autori dei reati		contro autori noti od indiziati	
		Cifre effettive	Ogni 100 procedi- menti esauriti	Cifre effettive	Ogni 100 procedi- menti esauriti
1880	227 352	72 688	31.97	154 664	68.03
1881	188 814	59 038	31.27	129 776	68.73
1882	191 281	58 344	30.50	132 937	69.50
1883	187 924	57 010	30.34	130 914	69.66
1884	185 469	52 573	28.35	132 896	71.65
1885	178 875	49 250	27.53	129 625	72.47
1886	184 329	48 090	26.09	136 239	73.91
1887	187 197	(a) 46 639	24.91	140 558	75.09
1888	199 570	(a) 50 310	25.21	149 260	74.79
1889	206 516	(a) 54 500	26.39	152 016	73.61

(a) Nelle statistiche degli anni 1887, 1888 e 1889, la notizia dei procedimenti nei quali gli autori dei reati rimasero ignoti è data non rispetto al numero totale dei procedimenti, come nelle statistiche degli anni 1880-1886, ma rispetto ai soli procedimenti per reati ritenuti oggettivamente provati, esclusi quelli per fatti non costituenti reato, dei quali non importa, per i fini della giustizia, ricercare gli autori nel caso che non si conoscano. Tuttavia nel confrontare i dati degli anni 1887-1889 con quelli degli anni antecedenti, si è tenuto conto, acciocchè le cifre riuscissero omogenee fra di loro, anche dei fatti non costituenti reato, cioè si è data notizia di tutti i procedimenti nei quali gli autori rimasero ignoti.

Mentre si era notata una costante diminuzione dal 1879 al 1887, negli ultimi due anni l'oscillazione si produsse in senso opposto, cioè in aumento, quantunque non siamo ritornati all'altezza di prima, cioè ai rapporti proporzionali del periodo 1880-1884.

Ed ecco le notizie per i procedimenti abbandonati dai Pretori :

PROCEDIMENTI INVIATI ALL'ARCHIVIO DAI PRETORI PER ESSERE RIMASTI
IGNOTI GLI AUTORI DEI REATI, NEGLI ANNI 1879-1889.

Prospetto IV.

ANNI	PROCEDIMENTI ESAURITI SENZA SENTENZA PER ESSERE RIMASTI IGNOTI GLI AUTORI DEI REATI	
	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti senza sentenza
1879	10 542	14. 72
1880	11 801	15. 55
1881	9 090	11. 98
1882	10 080	13. 24
1883	8 760	11. 87
1884	10 101	13. 13
1885	10 328	13. 11
1886	9 704	11. 85
1887	8 431	10. 16
1888	7 618	8. 93
1889	8 141	9. 81

Sino al 1888 i procedimenti *mandati all'archivio dai Pretori*, perchè rimasero ignoti gli autori dei reati, continuarono a diminuire; ma nel 1889 aumentarono anch'essi.

La seconda notizia processuale sulla quale desidero richiamare la vostra attenzione, riguarda le *istruttorie per quei procedimenti in cui gli autori erano noti*. La proporzione di quelle che furono portate innanzi fino al giudizio è aumentata gradatamente, tranne che nell'ultimo anno, così per gli Uffici d'istruzione, come per le Sezioni d'accusa.

IMPUTATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFICI D'ISTRUZIONE E DALLE SEZIONI D'ACCUSA NEGLI ANNI 1879-1889.

Prospetto V.

ANNI	IMPUTATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO																
	dagli Uffici d'istruzione										dalle Sezioni d'accusa						
	in totale		di dichiarazione d' in- competenza	con ordinanza							in totale		con ordinanza				
				di non farsi luogo a procedere			di rinvio al giudizio		di non farsi luogo a procedi- mento				di rinvio al giudizio				
	per inesistenza di reato (a)			per insufficienza di indizi		per estinzione dell'azione penale			di non farsi luogo a procedi- mento		di rinvio al giudizio						
Cifre effettive	Ogni 10,000 abi- tanti	Cifre effettive	Ogni 100 impu- tati	Cifre effettive	Ogni 100 impu- tati	Cifre effettive	Ogni 100 impu- tati	Cifre effettive	Ogni 100 impu- tati	Cifre effettive	Ogni 10,000 abi- tanti	Cifre effettive	Ogni 100 impu- tati	Cifre effettive	Ogni 100 impu- tati		
1879 . .	240 010	84. 33	1 078	25 902	10. 79	43 751	18. 23	3 949	1. 65	165 330	68. 88	34 766	12 22	3 345	9. 62	31 421	90. 38
1880 . .	253 823	89. 19	1 120	25 976	10. 23	48 245	19. 01	4 237	1. 67	174 245	68. 65	39 300	13. 81	2 869	7. 30	36 431	92. 70
1881 . .	212 431	74. 64	1 022	25 429	11. 97	36 315	17. 09	3 437	1. 62	146 228	68. 84	32 899	11. 56	2 897	8. 80	30 002	91. 20
1882 . .	217 715	75. 77	1 093	26 507	12. 17	35 320	16. 22	3 106	1. 43	151 689	69. 67	30 034	10. 45	2 329	7. 76	27 705	92. 24
1883 . .	218 818	75. 43	964	25 837	11. 80	34 950	15. 97	3 880	1. 77	153 187	70. 01	30 355	10. 46	2 366	7. 79	27 989	92. 21
1884 . .	224 313	76. 40	965	25 923	11. 56	34 194	15. 24	3 965	1. 77	159 266	71. 00	30 021	10. 22	2 341	7. 80	27 680	92. 20
1885 . .	215 451	72. 54	792	25 784	11. 97	32 146	14. 92	4 225	1. 96	152 504	70. 78	28 882	9. 72	2 537	8. 79	26 148	91. 21
1886 . .	232 993	77. 81	817	27 121	11. 64	32 761	14 06	5 057	2. 17	167 237	71. 78	30 168	10. 08	2 404	7. 97	27 764	92. 03
1887 . .	238 340	78. 75	1 063	23 910	10. 03	32 920	13. 81	5 351	2. 24	175 096	73. 46	28 676	9. 44	1 877	6. 55	26 799	93. 45
1888 . .	251 358	82. 84	818	24 752	9. 86	33 754	13. 43	5 444	2. 16	186 590	74. 24	31 020	10. 15	2 052	6. 62	28 968	93. 38
1889 . .	258 157	83. 42	966	25 150	9. 74	36 341	14. 08	5 929	2. 30	189 014	73. 21	31 651	10. 23	2 175	6. 87	29 476	93. 13

(a) Sono compresi sotto questa rubrica anche i minori degli anni 14 pei quali vi fu dichiarazione di non farsi luogo per mancanza di discernimento.

Da 68 su 100 imputati rinviati al giudizio nel 1879 e nel 1880 dagli Uffici d'istruzione, si sale fino a 73 e a 74 per cento; per le Sezioni d'accusa si va da 90 a 93 per cento.

E un'altra osservazione conviene fare a questo proposito, che cioè fra gli imputati per cui vi fu dichiarazione di *non luogo* diminuirono soprattutto quelli pei quali siffatta dichiarazione derivò da insufficienza d'indizi: 18 e 19 per cento nel 1879 e 1880; 13 e 14 per cento nel 1888 e 1889. Soltanto nell'ultimo anno anche il numero degli imputati, pei quali si pronunciò ordinanza o sentenza di non farsi luogo a procedere, si è alquanto accresciuto.

II.

Passiamo a studiare più da vicino il movimento proprio della delinquenza. Cominciamo dal riconoscere le oscillazioni avvenute nel complesso dei reati d'ogni specie e gravità dal 1879 in poi.

L'egregio prof. Lucchini ha raccolte e riassunte le osservazioni e gli apprezzamenti fatti dai Procuratori generali, limitandosi a dare le cifre totali degl'imputati giudicati e dei condannati per il complesso dei reati, divisi secondo le tre Magistrature. Io credo opportuno ora di presentare uno specchio analogo a quello che vedesi a pag. 124 della sua Relazione, per il *totale dei reati* però, invece che per il totale degli imputati giudicati; e far seguire un prospetto della divisione dei reati medesimi secondo le provincie e compartimenti in cui furono commessi; indi passerò in esame le principali figure dei reati nello *stadio della denuncia*, sia per non moltiplicare oltre una certa misura le tabelle numeriche, sia per rappresentare, quanto più da vicino sia possibile, la delinquenza oggettiva del 1889.

REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1879-1889.

Prospetto VI.

ANNI	REATI															
	denunciati				per i quali seguì istruzione				giudicati							
	ai Pretori (a)		agli Uffici del Pubblico Ministero		presso gli Uffici d'istruzione		presso le Sezioni d'accusa		dai Pretori (b)		dai Tribunali		dalle Corti d'assise		dalle varie Magistrature	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1879 . .	—	—	273 251	960. 14	230 678	810. 54	27 800	97. 68	—	—	57 926	203. 54	7 413	26. 06	—	—
1880 . .	—	—	290 432	1 020. 51	244 985	860. 82	28 774	101. 10	—	—	68 794	241. 72	8 807	30. 95	—	—
1881 . .	—	—	264 529	929. 49	204 215	717. 56	24 958	87. 67	—	—	65 044	228. 55	8 951	29. 34	—	—
1882 . .	—	—	263 019	915. 37	208 643	726. 13	24 372	84. 82	—	—	61 522	214. 11	7 468	25. 99	—	—
1883 . .	—	—	260 276	897. 17	206 636	712. 28	26 613	77. 95	238 222	821. 15	59 396	204. 74	7 445	25. 66	305 063	1 051. 56
1884 . .	—	—	253 275	862. 62	202 054	688. 17	22 713	77. 36	273 428	931. 26	57 165	194. 70	6 668	22. 71	337 261	1 148. 67
1885 . .	—	—	242 841	817. 65	198 040	666. 81	21 651	72. 90	287 677	968. 62	55 352	186. 37	7 041	23. 71	350 070	1 178. 70
1886 . .	—	—	251 101	838. 63	210 683	703. 63	21 688	72. 43	310 514	1 037. 05	54 479	181. 95	6 889	23. 01	371 882	1 242. 00
1887 . .	272 761	901. 21	253 539	837. 70	210 316	694. 89	21 613	71. 41	264 906	875. 26	52 565	173. 68	7 877	26. 03	325 348	1 074. 96
1888 . .	283 911	928. 87	269 086	880. 57	223 784	732. 15	23 662	77. 41	286 830	938. 42	53 438	174. 83	7 567	24. 76	347 835	1 138. 01
1889 . .	295 364	954. 43	276 160	892. 38	231 739	748. 83	23 587	76. 22	307 604	994. 00	55 391	178. 99	7 487	24. 19	370 482	1 197. 14

(a) Prima del 1887 non si conosceva il numero dei reati denunciati ai Pretori. Le statistiche degli anni 1887-1889 danno perciò notizia dei soli reati denunciati direttamente al Pretore, e da questo ritenuti di sua competenza, poichè gli altri di competenza superiore figurano fra i reati denunciati al Pubblico Ministero, al quale sono rimessi i procedimenti che vi si riferiscono.

(b) Non si possono dare le cifre dei reati giudicati dai Pretori prima del 1883, perchè le statistiche degli anni precedenti davano soltanto il numero dei reati seguiti da condanna, e non anche di quelli giudicati.

Per farci un'idea della delinquenza in ciascun anno, ci conviene attenerci soprattutto al numero delle denunce e delle istruttorie, attesochè i giudizi avvengono per una buona parte in anni successivi a quelli nei quali i reati furono commessi e crescono o diminuiscono anche secondo il grado di diligenza della Magistratura, che non è sempre egualmente operosa e lascia da un anno all'altro un arretrato non esattamente proporzionale al numero degli affari iniziati.

D'altronde, poichè le denunce comprendono anche dei fatti che nell'istruttoria o nel giudizio cesseranno di essere considerati come reati, sono già stati esclusi dal nostro prospetto i procedimenti passati dal Pubblico Ministero all'archivio per inesistenza del fatto, o perchè il fatto non costituiva reato; e quindi la nostra somma dei *reati denunciati* è molto vicina a quella della delinquenza effettiva, in quanto, s'intende, questa venga portata a cognizione dell'Autorità giudiziaria.

Ancora più vicina alla realtà sarebbe la cifra dei reati ritenuti provati dagli Uffici d'istruzione; ma mancherebbero in essa tutti quei reati che vengono mandati al giudizio per citazione diretta o direttissima.

Tali sono le ragioni per cui preferisco attenermi al momento, dirò così, della denuncia giudiziaria.

Se sopra le cifre del quadro precedente si disegnasse una curva della delinquenza, la si vedrebbe abbassarsi dal 1880 (290,000 reati denunciati e 244,000 sottoposti ad istruzione) fino al 1885 (242,000 reati denunciati e 198,000 sottoposti ad istruzione) e dopo il 1885 risalire, leggermente dapprima, nel 1886 e nel 1887, poi negli ultimi due anni (1888 e 1889) in modo più sensibile.

Osservando il movimento dei reati giudicati, non si avverte la medesima regolarità nelle oscillazioni, e ciò perchè esso è influenzato dalla riunione dei reati giudicati dai Pretori (1) che variano di numero in modo più sensibile e si accrescono maggiormente di numero, poichè vi portano nuova materia di reati i regolamenti di polizia municipale, d'igiene, ecc., ed anche perchè ci manca per reati giudicati il più lungo tratto della curva corrispondente ad otto anni dal 1879 al 1886, e precisamente ci mancano le cifre per quegli anni della serie che notoriamente furono più aggravati.

Possiamo tuttavia avvertire che l'aumento degli ultimi anni si

(1) La notizia dei reati denunciati ai Pretori si ha solo dal 1887 e però essi non sono stati inchiusi nel prospetto per avere dati comparabili dal 1879 al 1889.

verifica soprattutto nei reati di minor gravità giudicati dai Pretori; e si sa quanta parte tengano nei giudizi dei Pretori le contravvenzioni. Il loro aumento è una conseguenza diretta del continuo crescere delle leggi e dei regolamenti che le prevedono e del maggior rigore con cui vengono fatte osservare.

Un fatto simile si osserva in tutti gli Stati, ed anzi con maggiore intensità dove si fanno più rigorosamente eseguire le leggi e i regolamenti amministrativi di igiene pubblica e di polizia urbana. Così in Inghilterra, mentre da parecchi anni si constata una diminuzione nella delinquenza più grave, ossia nei giudizi delle Corti d'assise e delle Sessioni trimestrali (*Quarter Session*), aumenta di anno in anno il numero delle persone giudicate sommariamente dai Giudici di pace.

Eccone le cifre per gli ultimi quattro anni:

Prospetto VII.

ANNI	PERSONE GIUDICATE sommariamente (<i>determined summarily</i>)
1886	639 776
1887	663 887
1888	668 558
1889	689 158

Quest'aumento è dovuto alle nuove leggi sulla pubblica igiene, sulle fabbriche e sull'istruzione pubblica promulgate o attuate negli ultimi anni.

Però, ritornando ai giudizi dei nostri Pretori, non dobbiamo nasconderci che il loro aumento è dovuto, oltrechè al maggior numero dei piccoli reati e contravvenzioni, anche al maggior numero di rinvii, fatti ad essi per l'art. 252 del Codice di procedura penale, di reati che sarebbero stati di competenza dei Tribunali: 90,000 nel 1879; 114,000 nel 1887; 125,000 nel 1888 e 124,000 nel 1889.

Prima di scendere all'esame delle varie specie di reati, è utile gettare uno sguardo sul movimento della delinquenza negli ultimi anni, distintamente per ciascuna regione. Qui pure ci conviene distinguere i reati nelle varie fasi del processo e del giudizio, cioè i reati denunciati, i reati sottoposti ad istruzione ed i reati giudicati, poichè le notizie si compiono e si confermano a vicenda.

REATI DENUNCIATI, PEI QUALI SEGUÌ ISTRUZIONE ED EBBE LUOGO

Prospecto VIII.

COMPARTIMENTI	1887						Reati denunciati	Reati pei quali seguì istruzione
	Reati denunciati	Reati pei quali seguì istruzione	Reati giudicati					
			dai Pretori	dai Tribunali	dalle Corti d'assise	in totale		
Piemonte	18 234	18 869	14 986	4 418	457	19 861	18 875	16 021
Liguria	9 095	7 809	7 873	1 688	254	9 815	10 171	8 367
Lombardia.	20 218	15 417	17 844	4 179	772	22 795	20 662	17 128
Veneto.	20 846	17 087	23 087	3 541	427	27 055	21 924	17 522
Toscana	13 528	9 940	18 291	2 949	303	21 543	12 769	9 525
Emilia.	15 080	11 558	11 875	2 580	441	14 896	15 338	11 498
Marche ed Umbria	10 142	8 021	10 130	2 104	261	12 495	11 437	9 211
Lazio	18 668	16487	17 563	3 538	468	21 569	18 673	16 187
Campania, Molise e Basilicata	45 105	39 999	57 494	10 356	1 623	69 473	46 606	41 673
Abruzzi	10 023	9 361	12 503	2 248	339	17 090	12 385	10 551
Puglie	13 226	11 639	15 772	2 587	629	18 988	16 194	13 487
Calabrie	18 628	16 660	20 945	3 920	407	25 272	19 203	16 996
Sicilia	30 467	24 505	25 315	7 113	1 222	33 650	34 090	27 356
Sardegna	10 279	7 864	9 228	1 344	274	10 846	10 759	8 262
<i>Regno . . .</i>	<i>253 539</i>	<i>210 316</i>	<i>264 906</i>	<i>52 565</i>	<i>7 877</i>	<i>325 348</i>	<i>269 086</i>	<i>223 784</i>

Come si vede, i reati denunciati aumentarono negli ultimi due anni nel Piemonte, nella Liguria, nella Lombardia, nell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria, negli Abruzzi, nelle Puglie, nelle Calabrie, nella Sicilia e nella Sardegna; rimasero stazionari nel Veneto e nel Lazio; diminuirono nella Toscana e nella Campania.

Veniamo all'esame delle varie specie di reati.

GIUDIZIO NEGLI ANNI 1887-1889, DISTRIBUITI PER COMPARTIMENTI.

1888				1889					
Reati giudicati				Reati de- nunciati	Reati pei quali seguì istruzione	Reati giudicati			
dai Pretori	dai Tribu- nali	dalle Corti d' assise	in totale			dai Pretori	dai Tribu- nali	dalle Corti d' assise	in totale
15 454	4 128	437	20 019	19 065	16 706	16 225	3 806	393	20 424
7 798	2 235	348	10 381	12 452	9 405	9 303	2 756	375	12 434
17 722	3 748	568	22 038	21 469	17 377	19 066	3 514	403	22 983
23 789	3 673	327	27 789	20 900	16 134	22 967	3 815	420	27 202
18 861	2 897	289	21 987	12 740	9 357	16 160	2 636	263	19 059
14 884	2 849	549	18 282	15 517	12 367	13 144	2 696	466	16 306
10 834	2 326	296	13 456	11 871	9 561	12 291	2 475	633	15 399
20 331	3 286	473	24 090	18 513	16 433	26 155	3 117	579	29 851
59 918	10 571	1 606	72 095	44 163	41 304	62 696	11 401	1 400	75 497
15 699	2 281	284	18 264	12 450	11 794	17 770	2 200	356	20 326
20 182	3 310	639	24 131	16 961	13 705	21 661	3 581	450	25 692
21 766	3 818	386	25 970	21 222	18 033	24 663	4 267	372	29 302
29 034	7 124	1 115	37 273	36 593	30 320	33 501	7 665	1 169	42 335
10 558	1 252	250	12 060	12 244	9 243	12 002	1 462	208	13 672
286 830	53 438	7 567	347 835	276 160	231 739	307 604	55 391	7 487	370 482

Per non riprodurre qui troppa farraggine di cifre, mi limito a raccogliere in un prospetto il numero dei reati *denunciati* dal 1879 al 1889; pei reati sottoposti ad istruzione e pei reati giudicati, chi desidera approfondire l'esame della cosa, ne trova gli elementi svolti nell'Introduzione al volume della *Statistica dell'anno 1888*, che avrà il suo parallelo nel volume che sta per uscire coi dati del 1889.

REATI DENUNCIATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFICI

Prospetto IX.

SPECIE DEI REATI	1879		1880		1881		1882		
	Censimento 1881 abit. 28,459,628		Censimento 1881 abit. 28,459,628		Censimento 1881 abit. 28,459,628		Popol. calcolata abit. 28,733,396		
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	
Contro la sicurezza dello Stato	129	0.45	105	0.37	98	0.34	106	0.37	
Contro la religione dello Stato e gli altri culti.	341	1.20	393	1.38	483	1.69	564	1.96	
Contro la pubblica amministrazione	Ribellioni, violenze contro depositari od agenti dell'Autorità o della Forza pubblica	6 669	23.43	7 110	24.98	7 904	27.77	8 033	27.96
	Altri reati	8 316	29.22	8 545	30.03	8 398	29.50	8 171	28.44
Contro la fede pubblica	Falsificazioni di monete, falsità in atti pubblici, ecc.	11 821	41.54	12 886	45.28	12 840	45.11	13 760	47.89
	Falsa testimonianza, calunnia, ecc.	842	2.96	1 028	3.61	1 073	3.77	1 126	3.92
Contro il commercio	982	3.45	884	3.11	1 126	3.95	1 081	3.76	
Contro il buon costume	33 298	117.01	36 954	129.85	36 139	126.99	34 580	120.34	
Contro la pubblica tranquillità	3 308	11.62	3 258	11.45	3 518	12.37	3 518	12.25	
Contro l'ordine delle famiglie	1 861	6.54	1 671	5.87	1 523	5.35	1 592	5.54	
Contro le persone	Omicidii qualificati	3 924	13.79	3 551	12.48	3 152	11.08	2 922	10.17
	Omicidii semplici e ferimenti seguiti da morte.			41 943	147.38	43 110	151.48	45 140	157.10
	Ferite e percosse volontarie	55 190	193.92	7 895	27.75	8 595	30.20	8 639	30.07
Contro le proprietà	Diffamazioni, ingiurie, ecc.			3 854	13.53	3 717	13.06	3 785	13.16
	Altri reati	255	0.91	196	0.69	183	0.64	131	0.46
Contro le proprietà	Grassazioni e ricatti con omicidio	4 489	15.77	3 947	13.87	3 121	10.97	2 522	8.77
	Grassazioni e ricatti senza omicidio, estorsioni, rapine	48 980	172.10	56 021	196.84	41 681	146.46	40 511	140.98
	Furti qualificati	45 547	160.04	35 075	123.24	35 704	124.26		
Contro le proprietà	Furti semplici	65 555	230.34	13 958	49.04	12 471	43.84	12 424	43.24
	Truffe, appropriazioni indebite, altre frodi, ecc.	11 233	39.47	12 269	43.11	11 524	40.11		
Incendi, distruzioni, guasti									
Reati previsti da altri titoli del Codice penale	5 307	18.64	3 811	13.39	4 005	14.07	3 908	13.61	
Reati previsti da leggi speciali o da regolamenti generali o locali	21 984	77.25	23 262	81.74	21 595	75.89	20 758	72.24	
Totale	273 251	960.14	290 432	1020.51	264 529	929.48	263 019	915.37	

DEL PUBBLICO MINISTERO NEGLI ANNI 1879-1889.

ANNI													
1883		1884		1885		1886		1887		1888		1889	
Popol. calcolata abit. 29,010,652		Popol. calcolata abit. 29,361,032		Popol. calcolata abit. 29,699,785		Popol. calcolata abit. 29,942,142		Popol. calcolata abit. 30,286,034		Popol. calcolata abit. 30,565,188		Popol. calcolata abit. 30,943,317	
Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
193	0.66	180	0.61	133	0.45	126	0.42	149	0.49	80	0.26	81	0.26
529	1.82	593	2.02	431	1.45	462	1.54	471	1.56	494	1.62	360	1.16
8 763	30.21	9 560	32.56	9 661	32.53	10 152	33.90	10 722	35.43	10 711	35.04	10 243	33.10
8 137	28.05	8 109	27.62	8 149	27.44	8 378	27.98	7 315	24.17	7 450	24.37	7 888	25.49
14 302	49.13	14 406	49.07	11 799	39.73	9 768	32.63	9 159	30.26	9 419	30.82	9 473	30.61
2 510	8.82	2 558	8.71	2 547	8.57	2 585	8.63	2 498	8.25	2 511	8.21	2 788	9.01
1 183	4.08	1 354	4.61	1 659	5.59	1 650	5.51	2 200	7.27	2 561	8.38	2 508	8.11
1 060	3.66	1 209	4.12	1 274	4.29	1 366	4.56	1 334	4.41	1 604	5.25	1 738	5.62
33 551	115.65	32 268	109.90	30 258	101.88	29 069	97.08	28 209	93.20	28 371	92.82	27 371	88.45
3 579	12.34	3 429	11.68	3 390	11.41	3 454	11.54	3 347	11.05	3 380	11.06	3 461	11.19
1 444	4.98	1 475	5.02	1 401	4.72	1 352	4.52	1 244	4.11	1 303	4.26	1 297	4.19
2 925	10.08	2 843	9.68	2 753	9.27	2 734	9.13	2 535	8.38	2 784	9.11	2 527	8.17
47 896	165.10	49 086	167.18	43 187	145.41	47 555	158.83	54 662	180.61	58 769	192.27	55 327	178.78
8 269	28.50	8 495	28.93	9 029	30.40	9 983	33.34	11 055	36.52	11 101	36.32	12 138	39.22
3 906	13.46	4 250	14.48	5 162	17.38	5 372	17.94	5 396	17.83	6 400	20.94	6 642	21.46
113	0.39	113	0.38	134	0.45	131	0.44	187	0.62	215	0.70	176	0.57
2 221	7.66	1 972	6.72	1 975	6.65	2 093	7.00	1 932	6.38	2 075	6.79	1 924	6.22
38 024	131.07	34 284	116.77	34 229	115.25	34 952	116.73	32 056	105.91	34 063	111.44	37 816	122.19
34 030	117.30	31 385	106.89	31 139	104.84	33 185	110.83	32 680	107.98	35 393	115.80	37 704	121.83
12 141	41.85	11 627	39.61	11 936	40.19	13 129	43.85	12 275	40.56	12 901	42.21	14 041	45.37
10 447	36.01	10 753	36.62	10 534	35.47	9 986	33.33	11 942	39.46	12 149	39.75	12 194	39.40
4 183	14.42	4 705	16.03	4 562	15.36	4 314	14.41	4 001	13.22	4 746	15.53	4 898	15.83
20 870	71.93	18 621	63.41	17 499	58.92	19 305	64.47	18 170	60.03	20 606	67.42	23 565	76.15
260 276	897.17	253 275	862.62	242 841	817.65	251 101	838.63	253 539	837.70	269 086	890.37	276 160	892.38

Constatiamo anzitutto che nei reati più gravi contro le persone e le proprietà (omicidii e grassazioni) è continuata nel 1888 e nel 1889 quella diminuzione che fu avvertita a cominciare dal 1880.

Per gli omicidii qualificati si discende da 1861 nel 1879 a 1297 nel 1889 e per i semplici da 3924 a 2527. E questa diminuzione si verifica più specialmente in quelle regioni dove gli omicidii sono più frequenti.

Si guardi infatti a questo prospetto:

OMICIDII DI OGNI SPECIE DENUNCIATI AGLI UFFICI DEL P. M.
NEGLI ANNI 1879, 1880, 1887, 1888 E 1889.

Prospetto X.

COMPARTIMENTI	1879		1880		1887		1888		1889	
	Omicidii qualificati	Omicidii semplici e ferimenti seguiti da morte	Omicidii qualificati	Omicidii semplici e ferimenti seguiti da morte	Omicidii qualificati	Omicidii semplici e ferimenti seguiti da morte	Omicidii qualificati	Omicidii semplici e ferimenti seguiti da morte	Omicidii qualificati	Omicidii semplici e ferimenti seguiti da morte
Piemonte	101	161	101	141	70	139	71	177	63	106
Liguria	23	49	29	66	27	69	35	64	33	74
Lombardia	65	79	77	68	34	71	26	70	34	71
Veneto	66	155	40	184	61	65	48	65	50	77
Toscana	130	167	78	134	39	131	52	117	53	94
Emilia	84	168	73	84	49	91	43	99	40	83
Marche ed Umbria.	107	157	81	181	63	123	47	102	43	99
Lazio	61	221	69	166	60	172	54	172	83	184
Campania, Molise e Basilicata	348	1052	321	1024	257	609	288	730	259	611
Abruzzi	65	224	74	227	49	108	36	144	63	127
Puglie	75	218	84	179	78	151	69	175	75	184
Calabria	104	397	136	377	97	214	117	267	116	223
Sicilia	497	742	386	630	294	526	334	523	315	517
Sardegna	135	134	122	90	66	71	83	79	70	77
REGNO	1861	3924	1671	3551	1244	2535	1303	2784	1297	2527

Disgraziatamente noi abbiamo in Europa il primato per il numero degli omicidii: 8.05 nel 1889 per centomila abitanti, mentre la

Spagna è discesa a 5. 21 nello stesso anno (1). In Inghilterra la proporzione è di 0. 40 per centomila abitanti, ossia è 20 volte minore che da noi. Gli altri paesi si trovano pure in condizioni migliori delle nostre (Scozia 0. 56, Irlanda 0. 85, Francia 1. 46, Belgio 1. 90, Germania 0. 80, Austria 2. 15).

Per attenuare, se è possibile, l'impressione tristissima di questi confronti, dirò che più di un terzo degli omicidii si commettono in Italia per vendetta o per odio, e neppure un sesto per cupidità o per questioni d'interesse. La specificazione delle causali si fa nella statistica nostra per il complesso dei reati di sangue (omicidii e ferite) seguiti da condanna presso le Corti d'assise. Vediamo come si dividano, sotto questo aspetto, i 2264 reati di sangue consumati, mancati o tentati, rispetto ai quali fu pronunciata condanna nel 1889 nei giudizi delle Assise, sia in contraddittorio, sia in contumacia. Di essi, 35. 3 per cento erano stati commessi per vendetta o per odio, e 18. 9 per collera; 10. 6 per amore; 3. 8 per sentimenti esaltati d'onore in particolari circostanze di famiglia. Per cupidità o per questioni d'interesse sono soltanto 15. 7 per cento; per brutalità 3. 3; gli altri 12. 4 per cento per ubbriachezza e crapula, per dissidii politici e domestici, per difesa della vita o dell'integrità personale, per difesa della proprietà, e per altre cause diverse o non specificate. In Francia ogni 100 omicidii se ne attribuiscono alla cupidigia 26. 05; alla vendetta e all'odio 19. 16; all'amore contrariato, alla gelosia, all'adulterio, al concubinato e alla crapula 14. 56; ai dissidii domestici 20. 31 e ad altre cause diverse o non specificate 19. 92 (2).

(1) Il Codice spagnuolo, oltre all'omicidio tentato o mancato (il cui numero è compreso nel nostro prospetto), contempla pure il reato di "*disparar un arma de fuego contro qualquiera persona* „ (art. 423), che consiste nell'atto di sparare un'arma da fuoco contro un'altra persona, *non concorrendo tutte le circostanze necessarie per costituire un omicidio mancato o tentato*. Ora v'è dubbio se fra questi reati, in numero grandissimo ogni anno, non possano esservi compresi di quelli che, presso di noi od in altri Stati, costituirebbero degli omicidii tentati o mancati, dipendendo il giudicarli tali da circostanze di fatto variamente apprezzabili. Ecco, ad ogni modo, il numero di questi reati portati a giudizio durante gli anni 1883-89 nella Spagna: 1,307 nel 1883, 1,240 nel 1884, 1,120 nel 1885, 1,413 nel 1886, 1,401 nel 1887, 1,508 nel 1888, e 1,331 nel 1889.

(2) Queste medie sono calcolate sulle cifre del 1887. La statistica francese dà notizia delle cause di alcuni reati, fra quelli *giudicati in contraddittorio dalle Corti d'assise*, e cioè: venefizio, assassinio, omicidio semplice (meurtre) ed anche incendio. Nelle medie suesposte non si è tenuto conto, naturalmente, di quest'ultimo reato.

La statistica italiana invece indica le cause dei reati giudicati dalle Assise, tanto in contraddittorio, quanto in contumacia, soltanto però nei giudizi seguiti da condanna, e per tutti i reati di sangue complessivamente, cioè omicidii e ferite e percosse.

A cagione delle differenze di legislazione si son dovute riunire insieme tutte le specie di omicidio, senza poterne distinguere le forme più o meno gravi; ma, se si confronta l'Italia con alcuni paesi, nei Codici dei quali le varie figure dell'omicidio corrispondono a quelle del Codice in vigore presso di noi fino a tutto il 1889, si trova che in Italia gli assassinii od omicidii con premeditazione od agguato, i venefizi e i parricidii tengono una parte minore nel totale degli omicidii.

In Francia, su 100 condannati per omicidii d'ogni specie, 44. 39 lo furono per omicidio grave, 24. 21 per omicidio semplice, 11. 75 per omicidio oltre l'intenzione, 19. 65 per infanticidio.

In Italia 19. 30 su 100 furono condannati per omicidio grave, 46. 91 per omicidio semplice, 31. 82 per omicidio oltre l'intenzione e 1. 97 per infanticidio.

I condannati per infanticidio furono 112 in Francia nel 1887 sopra 570 omicidii di ogni specie; in Italia nel 1889 furono solo 49 sul totale di 2492 condannati per omicidio.

Quanto alle causali nei reati di sangue, chi volesse confrontare le cifre del 1889 con quelle degli anni precedenti, può ricorrere al seguente prospetto:

CAUSALI NEI REATI DI SANGUE PEI QUALI SEGUÌ CONDANNA PRESSO LE CORTI D'ASSISE
NEGLI ANNI 1880-1889.

Prospetto XI.

ANNI	CAUSALI (Per ogni 100 reati di sangue).												
	Collera	Odio o vendetta	Amore lecito od illecito	Ubbriachezza e crapula	Brutale malvagità	Cupidità	Questioni d'interesse	Dissidii domestici	Relazioni di famiglia e sentimento d'onore	Vita e integrità personale (difesa della)	Proprietà (difesa della)	Dissidii politici	Non specificate
1880 . .	30. 24	26. 75	7. 54	3. 15	4. 09	9. 12	4. 22	3. 02	2. 62	4. 86	1. 68	0. 13	2. 58
1881 . .	23. 67	28. 46	8. 76	4. 25	2. 72	9. 98	8. 76	4. 43	3. 04	1. 89	3. 11	0. 14	0. 79
1882 . .	25. 60	30. 68	8. 70	4. 10	2. 00	3. 56	9. 89	3. 11	4. 67	2. 20	2. 95	0. 44	2. 10
1883 . .	35. 50	28. 39	5. 91	2. 82	2. 45	9. 10	5. 50	3. 15	2. 32	0. 81	3. 15	0. 30	0. 60
1884 . .	30. 24	31. 58	6. 16	3. 66	2. 89	6. 89	6. 55	4. 33	2. 99	0. 96	2. 94	0. 14	0. 67
1885 . .	32. 75	29. 60	5. 83	1. 71	3. 10	3. 15	11. 15	2. 03	5. 27	1. 76	1. 06	0. 14	2. 45
1886 . .	24. 71	29. 18	10. 73	1. 68	3. 25	4. 07	12. 76	2. 79	3. 31	3. 10	2. 08	0. 10	2. 24
1887 . .	24. 31	26. 05	11. 71	1. 34	2. 08	3. 43	18. 59	3. 62	3. 39	0. 67	2. 88	0. 12	1. 81
1888 . .	18. 42	34. 53	9. 10	8. 42	3. 50	3. 68	11. 45	2. 44	4. 62	0. 98	0. 30	0. 77	1. 79
1889 . .	18. 95	35. 29	10. 60	4. 59	3. 27	3. 22	12. 46	3. 40	3. 76	0. 84	1. 24	0. 66	1. 72

Seguitiamo nell'esame della delinquenza specifica.

Le ferite e percosse, in mezzo a varie oscillazioni, sono andate via via crescendo, specialmente negli ultimi tre anni. E pur troppo crescono non solo le ferite e percosse di minor gravità, giudicate dai Pretori, ma anche quelle giudicate dai Tribunali e dalle Corti d'assise, come si scorge da questo prospetto, nel quale sono tenute distinte le ferite e percosse giudicate dalle varie Magistrature.

FERITE E PERCOSSE GIUDICATE DALLE VARIE MAGISTRATURE
NEGLI ANNI 1880-1889.

Prospetto XII.

ANNI	FERITE E PERCOSSE GIUDICATE			
	dai Pretori	dai Tribunali	dalle Corti d' assise	in totale
1880	9 040	545	..
1881	9 378	489	..
1882	8 561	499	..
1883	9 130	522	..
1884	54 147	9 544	469	64 160
1885	51 566	9 282	596	61 444
1886	55 765	9 157	435	65 357
1887	52 427	10 706	742	63 875
1888	57 030	10 690	729	68 449
1889	61 248	10 935	765	72 948

Quanto ai reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie (compresi gli stupri), essi sono press'a poco stazionari, e solo quelli del primo gruppo crescono alquanto negli ultimi anni.

Passiamo ai reati contro le proprietà, commessi con o senza violenza.

Le grassazioni, con omicidio e senza, si riducono di numero ogni anno. Le prime furono 255 nel 1879 e 176 nel 1889, e quelle senza omicidio scesero da 4489 nel 1879 a 1924 nel 1889.

Per le grassazioni la diminuzione fu soprattutto notevole in Sicilia, nella Campania, Molise e Basilicata, in Piemonte, in Lombardia, nell'Emilia, in Toscana, nel Veneto e nel Lazio.

Ciò è indizio di migliorate condizioni nella sicurezza pubblica. Oltre a ciò la diminuzione dei reati di violenza corrisponde a quella siffatta trasformazione che si viene operando nella delinquenza, in Italia come in ogni altro paese, per cui le forme più brutali vanno cedendo il posto a quelle in cui si esercita maggiormente l'astuzia e l'inganno.

I furti qualificati salgono da 32,000 nel 1887 a 34,000 nel 1888

e a 37,000 nel 1889. Aumentano pure di alcune migliaia i furti semplici, e i furti campestri denunciati direttamente ai Pretori (non compresi nel prospetto dei reati denunciati al Pubblico Ministero) crescono da 25,000 a 29,000.

Le regioni nelle quali questo aumento nel numero dei furti è stato maggiore negli ultimi anni appariscono dal seguente prospetto:

Prospetto XIII.

COMPARTIMENTI	1887		1888		1889	
	Furti qualificati	Furti semplici (esclusi i campestri)	Furti qualificati	Furti semplici (esclusi i campestri)	Furti qualificati	Furti semplici (esclusi i campestri)
Piemonte	3 334	2 465	3 160	2 731	3 668	3 028
Liguria	1 611	1 118	1 769	1 358	2 236	1 481
Lombardia	3 559	3 046	3 239	3 132	3 725	3 455
Veneto	3 456	4 635	3 522	4 794	3 824	4 520
Toscana	1 382	1 822	1 328	1 779	1 274	1 812
Emilia	2 636	2 478	2 560	2 314	2 579	2 647
Marche ed Umbria . .	975	1 259	1 039	1 453	1 176	1 619
Lazio	1 708	3 292	2 275	3 179	2 580	3 281
Campania, Molise e Basilicata	3 734	3 713	3 963	4 337	3 805	4 270
Abruzzi	701	1 227	783	1 860	783	1 806
Puglie	1 490	1 410	1 980	1 760	2 020	2 180
Calabrie	1 578	1 321	1 773	1 367	2 032	1 522
Sicilia	4 008	3 258	4 661	3 664	5 579	4 121
Sardegna	1 884	1 636	2 011	1 665	2 535	1 962
REGNO	32 056	32 680	34 063	35 393	37 816	37 704

Non è grande comparativamente l'aumento delle truffe (11,000 nel 1887, 11,500 nel 1888 e 12,500 nel 1889). I falsi si son mantenuti intorno ai 9000 all'anno, mentre dal 1880 al 1885 oscillarono fra i 14,000 e gli 11,000.

All'opposto, i reati contro il commercio crescono con una progressione continua, e dal principio alla fine del periodo si sono triplicati, anche tenuto conto dell'aumento della popolazione, essendo saliti da 3 reati ogni 100,000 abitanti nel 1879 a 9 nel 1889.

III.

Accennato così al movimento della delinquenza negli ultimi anni, converrebbe studiarla anche in relazione ad altri fatti fisici e sociali, coi quali essa è collegata, e dimostrarne le scambievoli relazioni.

Tali ricerche però non sono facili, a cagione della grande complessività del fenomeno criminoso.

Le condizioni economiche di maggiore o minore disagio, le crisi industriali e commerciali, i cattivi raccolti, ecc., esercitano indubbiamente sul numero dei reati, e specialmente su quelli contro le proprietà, una reale influenza. Più d'uno statistico (il dott. Mayr, fra altri, per la Baviera) ha dimostrato l'andamento quasi parallelo delle curve dei furti, del prezzo del pane e dell'emigrazione.

Anche in Italia il numero dei furti è stato maggiore comparativamente negli anni 1880, 1888 e 1889, nei quali il prezzo del pane fu elevato.

Nel 1880 i furti furono più di centomila, e fu quello il termine massimo di tutta la serie; in quell'anno il frumento costava lire 32 l'ettolitro e il granturco lire 23. Nell'anno seguente diminuirono i prezzi a lire 26 per il frumento e a lire 18 per il granturco, e i furti discesero a 76,000. La diminuzione continuò negli anni successivi, insieme col ribasso dei prezzi. Nel 1889 i prezzi risalgono ed i furti da 69,000 crescono di nuovo a 75,000.

Nel prospetto seguente, accanto al numero dei furti (distinti in furti qualificati e semplici e furti campestri), è indicato il prezzo medio annuo di un ettolitro di frumento e di un ettolitro di granturco (1).

Prospetto XIV.

ANNI	FURTI		PREZZO MEDIO ANNUALE	
	qualificati e semplici (denunciati agli Uffici del P. M.)	campestri (denunciati ai Pretori) (2)	del frumento	del granturco
1880	101 568	..	32. 27	23. 23
1881	76 756	..	26. 36	17. 95
1882	76 215	..	25. 42	19. 35
1883	72 054	..	23. 11	16. 52
1884	65 669	..	21. 52	14. 39
1885	65 368	..	21. 24	13. 59
1886	68 137	..	21. 28	14. 43
1887	64 736	25 038	21. 48	13. 15
1888	69 456	29 126	21. 50	12. 92
1889	75 520	29 446	22. 83	15. 49

(1) Le notizie sono ricavate dall'*Annuario statistico italiano*, anno 1890 (pag. 549). Esse riguardano i prodotti (frumento e granturco) di 2^a qualità.

(2) I furti denunciati ai Pretori, che essi possono ritenere di propria competenza, sono soltanto quelli previsti dall'art. 625 del Codice penale sardo, cioè i furti commessi nei campi o nei boschi su prodotti di valore non superiore a lire 20.

Il raccolto delle castagne, che sono tanta parte dell'alimentazione delle nostre classi agricole, specialmente in alcune provincie, fu scarso nel 1889 (2,865,000 quintali); nel 1888 invece fu abbastanza abbondante (3,546,000), poiché superò quelli degli anni precedenti, eccettuato il 1885 (3,862,000).

Pertanto la cresciuta delinquenza di questi ultimi anni può trovare una qualche spiegazione nella crisi che colpì l'agricoltura ed altre fonti di ricchezza nel nostro paese; come non sarebbe infondato il dire che la diminuzione dei delitti constatata dopo il 1880 sia stata aiutata da un certo maggior benessere che si venne diffondendo nelle classi operaie. I salari infatti aumentarono alquanto dal 1879 al 1887; e l'aumento si è prodotto simultaneamente ad una grande riduzione nei prezzi dei generi di consumo.

Si è fatto un calcolo che rende questo miglioramento evidente. Presi insieme gli operai di vari grandi opifici (1) appartenenti a diverse industrie, e tenuto conto delle variazioni delle mercedi da un lato, e dall'altro del ribasso avvenuto nel prezzo del frumento (adeguati fra la prima e la seconda qualità), si è trovato quante ore doveva lavorare in media uno di quegli operai per avere l'equivalente di cento chilogrammi di frumento (2).

A N N I	MERCEDI (in millesimi di lira) per ogni ora di lavoro	PREZZI MEDI (in lire e centesimi) di un quintale di frumento	ORE DI LAVORO necessarie per comprare un quintale di frumento
1879	211	32. 06	152
1880	221	32. 99	149
1881	223	27. 19	122
1882	226	26. 24	116
1883	229	23. 81	104
1884	232	22. 29	96
1885	236	22. 01	93
1886	237	22. 06	93
1887	238	22. 14	93
1888	242	22. 17	92
1889	247	23. 59	95

(1) Cotonificio Cantoni in Castellanza (provincia di Milano), cotonificio Sciaccaluga (Genova), lanificio Rossi (Schio), lanificio Sella (Biella), lanificio Ricci (Arezzo), canapificio in Casalecchio (Bologna), cartiera italiana in Serravalle (Novara), fabbrica di candele steariche dei fratelli Lanza (Torino).

(2) Notizie tolte dall'Annuario statistico italiano, anno 1890, (pag. 554).

È pure cosa molto difficile il poter riconoscere un parallelismo fra il numero dei reati e l'emigrazione, perchè la statistica dei reati denunciati si ha *intera* solamente per gli ultimi tre anni, e perchè nell'emigrazione bisogna distinguere la *periodica*, che è quasi costante (ogni anno circa cento mila), dall'altra che diremo *a tempo indefinito*; ed anche perchè, da un lato, l'emigrazione è causata in gran parte dalla miseria (almeno in parecchie provincie del Veneto e del Napoletano), e dall'altro lato essa stessa diviene un sollievo alla miseria, diminuendo l'offerta di lavoro e il numero delle braccia disoccupate, cosicchè dovrebbero, per il fatto stesso dell'espatriazione di un considerevole numero di lavoratori, farsi meno miserabili le mercedi per coloro che rimangono.

Prospetto XV.

ANNI	REATI DENUNCIATI		EMIGRATI	
	in totale	Furti qualificati e semplici	in emigrazione temporanea	in emigrazione propria
1886	251 101	68 137	82 474	85 355
1887	253 539	64 736	87 917	127 748
1888	269 086	69 456	94 743	195 993
1889	276 160	75 520	105 319	113 093

Certi avvenimenti o fatti fisici, come inondazioni, perturbazioni atmosferiche, inclemenza di stagioni, inverni rigidissimi, agiscono traducendosi essi medesimi in cause o fattori economici, che rendono la miseria più grande e più acuta, poichè il rigore del freddo rende insufficiente la mercede già scarsa. Sarebbero da provvedere abiti più pesanti e un po' di fuoco, che non si hanno.

Non ho bisogno di rammentare ai colleghi gli studi del Guerry sull'influenza che le stagioni esercitano sulla criminalità. Il Quelet continuò quelle osservazioni con molto acume e successo.

Nella nostra statistica i reati giudicati dalle Assise sono divisi secondo i mesi nei quali furono commessi. Ecco per l'ultimo anno un prospetto nel quale i reati contro le persone, contro i costumi e contro le proprietà sono raggruppati per stagioni. Si

scorge appunto la prevalenza dei reati contro le proprietà nell'inverno e nell'autunno, mentre per gli altri il maggior numero si ha nell'estate e nella primavera.

REATI GIUDICATI DALLE CORTI D'ASSISE NELL'ANNO 1889,
DISTINTI SECONDO IL TEMPO DELL'ESECUZIONE (1).

Prospetto XVI.

SPECIE DEI REATI	REATI CLASSIFICATI SECONDO IL TEMPO IN CUI FURONO COMMESSI								
	Totale	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
		Cifre effettive	Ogni 100 reati commessi in tempo noto	Cifre effettive	Ogni 100 reati commessi in tempo noto	Cifre effettive	Ogni 100 reati commessi in tempo noto	Cifre effettive	Ogni 100 reati commessi in tempo noto
Contro il buon costume	84	19	22.62	27	32.14	29	34.52	9	10.72
Stupri, ratti	120	29	24.17	30	25.00	36	30.00	25	20.83
Omicidii qualificati (assassini, parricidii, venefizi).	384	90	23.44	101	26.30	108	28.12	85	22.14
Infanticidii	64	11	17.19	26	40.63	14	21.87	13	20.31
Omicidii semplici e ferimenti seguiti da morte	1 518	342	22.53	330	21.74	432	28.46	414	27.27
Ferite e percosse	720	165	22.92	139	19.30	227	31.53	189	26.25
Grassazioni e ricatti con e senza omicidio, estorsioni, ecc.	374	100	26.74	77	20.59	95	25.40	102	27.27
Furti qualificati	933	278	29.80	216	23.15	197	21.11	242	25.94
Incendi	91	16	17.58	14	15.39	33	36.26	28	30.77

(1) Si sono trascurati quei reati che, come le ribellioni, i furti semplici, le truffe, le ricattazioni, non sono giudicati dalle Corti di assise che in pochi casi, per connessità. Volendo studiare l'influenza della stagione su di essi, gioverebbe poter conoscere il tempo dell'esecuzione anche di quelli giudicati dai Pretori e dai Tribunali, i quali costituiscono il maggior numero.

IV.

Con lo studio delle cause della delinquenza si connette l'esame delle *qualità personali* degli imputati.

E poichè per gli ultimi tre anni le nostre statistiche danno in proposito maggiori notizie che per il passato, ne accennerò alcune fra le più importanti.

Divisi per sesso, i 350,917 condannati complessivamente da tutte le Magistrature nel 1889, si distinguono in 292,045 uomini e 58,872 donne, ossia i primi sono nella proporzione di 83 per cento e le seconde di 17 per cento.

Il numero delle donne delinquenti è, nel nostro paese, relativamente piccolo, ed i reati commessi da esse sono per lo più deferiti al giudizio dei Pretori. Si veda infatti come varia presso le diverse Magistrature la proporzione delle donne su 100 condannati :

Pretori	18. 38
Tribunali	9. 08
Corti d'assise	5. 68
Presso tutte le Magistrature prese insieme	16. 77

Passando all'età, incontriamo il grave argomento della *delinquenza dei minorenni*. La nostra Commissione espresse ripetutamente il desiderio che si raccogliessero su questo tema maggiori notizie ; il che è divenuto possibile col sistema della scheda individuale. Essendo stato adottato questo sistema col principio del 1890, avremo nella prossima statistica la dimostrazione della delinquenza specifica dei minorenni, non solo, come ora, per i reati più gravi (giudicati dalle Assise), ma per *tutte* le specie di reati giudicati dalle Assise, dai Tribunali e dai Pretori. Potremo studiare quella *piccola* delinquenza (furti, rapine di poco valore) per la quale i minorenni incominciano la carriera di delinquenti e si avviano alla grande.

In attesa frattanto dei risultati compiuti che ci saranno offerti

MINORENNI CONDANNATI NEGLI ANNI 1884-1889, DISTINTI

Prospetto XVII.

ANNI	MINORENNI								
	dai Pretori			dai Tribunali			dalle Corti d'assise		
	Cifre effettive	Cifre proporzionali		Cifre effettive	Cifre proporzionali		Cifre effettive	Cifre proporzionali	
		ogni 100 condannati (a)	ogni 1000 abitanti minorenni (dai 9 ai 21 anni)		ogni 100 condannati (c)	ogni 1000 abitanti minorenni (dai 9 ai 21 anni)		ogni 100 condannati (d)	ogni 1000 abitanti minorenni (dai 9 ai 21 anni)
1884	63 108	24. 76	9. 74	895	17. 78	0. 14
1885	63 588	23. 25	9. 82	811	15. 82	0. 13
1886	56 525	20. 13	8. 73	661	14. 24	0. 10
1887	52 343	20. 64	8. 08	10 692	21. 28	1. 65	763	14. 78	0. 12
1888	59 153	21. 38	9. 13	11 257	21. 79	1. 74	761	15. 25	0. 12
1889	56 284	19. 83	8. 69	12 343	22. 99	1. 91	725	15. 14	0. 11

dall'esame delle schede, vediamo il numero dei minorenni condannati negli ultimi anni.

È solo a cominciare dal 1887 che possediamo dati uniformi per le varie Magistrature.

I minorenni condannati sono dunque 70,000 all'incirca ogni anno, vale a dire il 21 per cento della somma totale dei condannati, numero che è già purtroppo assai rilevante. E non bisogna dimenticare che di quei 70,000 più di un terzo erano, si può dire, adolescenti, non avendo compiuto i 18 anni.

(a) Le medie sono calcolate sui soli condannati dei quali si conosceva l'età.

SECONDO LE MAGISTRATURE DALLE QUALI FURONO GIUDICATI.

CONDANNATI

dalle varie Magistrature complessivamente

Minori degli anni 14			Dai 14 anni compiuti ai 18			Dai 18 anni compiuti ai 21			In complesso		
Cifre effettive	Ogni 100 condannati (a)	Ogni 1000 abitanti (dai 9 ai 14 anni)	Cifre effettive	Ogni 100 condannati (a)	Ogni 1000 abitanti (dai 14 ai 18 anni)	Cifre effettive	Ogni 100 condannati (a)	Ogni 1000 abitanti (dai 18 ai 21 anni)	Cifre effettive	Ogni 100 condannati (a)	Ogni 1000 abitanti (dai 9 ai 21 anni)
..
..
..
4 566	1. 48	1. 60	22 361	7. 24	10. 55	36 871	11. 98	24. 52	63 798	20. 65	9. 85
5 743	1. 72	2. 01	22 992	6. 90	10. 84	42 436	12. 73	28. 23	71 171	21. 35	10. 99
6 426	1. 88	2. 25	24 229	7. 08	11. 43	38 697	11. 30	25. 74	69 352	20. 26	10. 71

Però la delinquenza dei minorenni dai 18 ai 21 anni, che era cresciuta alquanto nel 1888 (12. 7 su 100 condannati in confronto di 11. 9 nel 1887), ritornò nel 1889 a proporzioni meno gravi, inferiori anche a quelle del 1887 (11. 3 su 100 condannati). La diminuzione si verificò in ispecie nei giudizi pretoriali (21. 3 su 100 nel 1888 e 19. 8 nel 1889); nei giudizi dei Tribunali seguì invece l'aumento, essendo stati 21. 3 su 100 nel 1887, 21. 8 nel 1888 e 23 nel 1889.

Quanto alle specie dei reati commessi più frequentemente dai minorenni, non abbiamo, come ho detto, la ripartizione di essi che per i giudizi delle Assise.

Ecco queste notizie dal 1884 al 1889:

MINORENNI CONDANNATI IN PRIMO GRADO DALLE CORTI D'ASSISE NEGLI ANNI 1884-1889, DISTINTI PER REATI.

Prospetto XVIII.

SPECIE DEI REATI (a)		IMPUTATI MINORENNI														
		1884		1885		1886		1887		1888		1889				
		Cifre effettive	Ogni 100 condannati dalle Corti	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dalle Corti	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dalle Corti	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dalle Corti	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dalle Corti	Minori degli anni 14	Dai 14 anni compiuti ai 18	Dai 18 anni compiuti ai 21	Totale	
Contro la pubblica amm.	Ribellioni, violenze contro depositari, ecc.	4	22.22	5	6.94	4	15.38	4	10.53	10	25.64	..	1	6	7	15.90
	Altri reati	1	2.70	1	3.13	1	3.45	5	11.68	1	1	2.56
Contro la fede pubblica	Falsificazioni di monete, falsità in atti pubblici o privati.	17	6.01	14	5.11	9	3.49	9	2.97	9	3.10	..	2	16	18	5.19
	Falsa testimonianza, calunnia, ecc.	6	9.68	5	9.62	3	5.66	2	4.76	6	14.29	..	4	2	6	11.11
Contro il buon costume.		13	14.28	26	24.76	23	23.96	10	12.05	8	8.99	1	2	8	11	12.22
Contro la pubblica tranquillità		36	21.30	14	12.17	7	8.05	16	17.58	35	24.82	..	5	26	31	19.62
Contro l'ordine delle famiglie		49	20.08	38	16.81	31	14.35	28	14.74	22	12.50	..	4	15	19	13.10
Contro le persone	Omicidii qualificati	44	10.65	73	14.23	61	12.92	86	16.44	71	17.11	..	8	44	52	12.18
	Omicidii semplici e ferimenti seguiti da morte	322	22.71	332	23.35	273	20.87	327	19.30	319	20.18	1	65	273	339	22.60
	Ferite e percosso	61	15.60	76	15.87	43	12.57	78	16.99	73	16.19	..	17	30	47	12.40
	Altri reati	11	26.19	6	28.57	7	25.93	6	21.43	2	13.33	..	1	2	3	16.67
	Grassazioni e ricatti con omicidio.	6	8.57	5	7.04	17	20.99	7	10.00	4	4.65	..	2	3	5	6.25
Contro le proprietà	Grassazioni e ricatti senza omicidio, estorsioni, rapine	100	22.78	88	17.53	52	15.90	88	21.89	83	19.12	..	10	41	51	14.87
	Furti qualificati	197	18.39	109	10.73	111	10.86	83	9.12	87	9.93	..	29	82	111	12.22
	Furti semplici	12	31.58	9	20.45	3	6.81	5	12.50	9	17.31	1	3	6	10	20.41
	Truffe, appropriazioni indebite, altre frodi, ecc.	4	6.98	4	3.15	8	5.19	4	2.72	10	7.52	..	1	5	6	4.80
Incendi, distruzioni, guasti.	12	6.78	6	12.24	4	5.97	8	11.59	5	8.62	1	..	3	4	10.00	
Reati previsti da altri titoli del Codice penale	4	44.44	2	9.52	3	21.43	4	4	50.00	
Totale		895	17.68	811	15.78	661	14.21	763	14.70	761	15.25	4	154	567	725	15.14

(a) Si sono omessi in questo prospetto i reati contro la sicurezza dello Stato, contro la religione e contro il commercio, le diffamazioni e le ingiurie, come pure i reati previsti da leggi speciali, perchè in nessun anno delle serie vi fu alcun minorenni condannato per questi reati.

È questo pur troppo un quadro doloroso. I minorenni condannati nel 1889 dalle Corti d'assise per omicidio qualificato furono il 12 per cento del totale dei condannati per questa specie di reato; e quelli condannati per omicidio semplice il 22 per cento.

Per le grassazioni senza omicidio, le estorsioni e le rapine la proporzione dei minorenni è del 14 per cento, pei furti qualificati quella del 12 per cento, pei semplici del 20 per cento.

Un'altra indagine sulle qualità personali dei condannati, che può giovare a chiarire le origini e i fattori della delinquenza, è della *condizione economica* e della *professione*.

Sarebbe molto importante il vedere come si dividano gli imputati e i condannati secondo le rispettive condizioni economiche, e secondo le professioni o i mestieri da essi esercitati. Ma siffatte distinzioni sono difficilissime a stabilirsi, massime le ultime; le quali, perchè potessero offrire elementi utili di confronto colla popolazione generale, dovrebbero essere stabilite con identici criteri ed essere molto numerose.

Riguardo alla relativa agiatezza o povertà si sono fatte le seguenti divisioni: *indigenti*; *aventi il solo necessario per vivere*; *mezzanamente agiati*; *agiati o ricchi*. Questi gradi di povertà o di agiatezza non hanno in sè nulla di assoluto, e possono variare da luogo a luogo; ma nelle istruzioni impartite ai funzionari che debbono fornire queste notizie si è raccomandato di aver riguardo appunto alle condizioni locali, agli usi, ecc. Si tratta di distinzioni che sono di giudizio, a così dire, intuitivo; nè deve essere cosa difficile separare coloro che sono indigenti, ossia privi di ogni mezzo di sussistenza, e coloro che hanno il solo necessario per vivere, dalle persone che vivono in una tal quale agiatezza. Le difficoltà sarebbero insuperabili solamente quando si volesse ancora suddividere l'ultima categoria degli agiati o ricchi, non potendosi definire dove termina la semplice agiatezza e dove comincia la ricchezza.

Di anno in anno le proporzioni dei condannati, divisi secondo la loro condizione economica, si mantengono pressochè costanti, come si vede dal prospetto seguente:

IMPUTATI CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI

Prospetto XIX.

CONDIZIONE ECONOMICA	nel 1887		nel 1888	
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dalle varie Magi- strature	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dalle varie Magi- strature
	Indigentl.	170 632	56. 34	190 371
Avevano il solo necessario per vivere	90 833	29. 99	101 939	30. 77
Mezzanamente agiati.	34 969	11. 54	33 060	9. 98
Agiati o ricchi.	6 441	2. 13	5 951	1. 80

La classificazione degl'imputati secondo le professioni esercitate, quale s'è fatta finora nelle statistiche giudiziarie, è troppo sommaria per uno studio proficuo. Anzichè in poche grandi categorie, converrebbe poter dividere le professioni o mestieri degl'imputati in modo particolareggiato; e ciò non solo per poterli paragonare colla popolazione generale, ma anche per aver modo di riconoscere l'influenza della professione sulla delinquenza. Quest'influenza non può esser chiarita col fare categorie molto grandi di professioni, come sarebbe a dire il commercio e i trasporti, che comprendono ad un tempo il commesso di banco e il facchino, il bigliettario delle ferrovie e il carrettiere, ma bensì studiando separatamente una determinata applicazione del lavoro, per esempio quelle del minatore, del macellaio, ecc. Per ciò bisognerebbe dare alla statistica penale un'estensione maggiore assai di quella che sia possibile col metodo finora usato.

Anche quelle fra le statistiche straniere che danno notizia della professione degli imputati giudicati o condannati, si limitano a classificarli in poche categorie, troppo sommarie; ad esempio la statistica francese divide gli accusati, sotto questo aspetto delle professioni, in nove gruppi; la tedesca divide i condannati in sette gruppi (1).

(1) La classificazione adottata dalla statistica francese è la seguente: 1^a *attachés à l'exploitation du sol* distinti in *laboureurs journaliers* e in *domestiques de*

ANNI 1887-1889, DISTINTI SECONDO LA CONDIZIONE ECONOMICA.

IMPUTATI CONDANNATI

nel 1889

dai Pretori		dai Tribunali		dalle Corti d'assise		in totale	
Cifre effettive	Ogni 100 condannati dai Pretori	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dai Tribunali	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dalle Corti d'assise	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dalle varie Magistrature
151 377	53. 66	35 099	66. 62	3 710	77. 58	190 186	56. 00
95 230	33. 76	13 298	25. 24	687	13. 32	109 165	32. 15
30 565	10 83	3 533	6. 71	293	6. 12	34 391	10. 13
4 945	1. 75	753	1. 43	142	2. 98	5 840	1. 72

Col nuovo metodo della scheda individuale, adottato col principio dell'anno 1890 per la nostra statistica penale, l'indagine della professione degl'imputati potrà avere maggiori specificazioni, e allora saranno possibili i confronti colla popolazione divisa per professioni secondo il censimento.

Tuttavia, anche limitata la classificazione a pochi gruppi molto sommarii, non sarà inutile vedere come i condannati si ripartiscano

ferme; 2^a ouvriers chargés de mettre en œuvre les produits du sol, le fer, le bois, etc.; 3^a boulangers, bouchers, meuniers, etc.; 4^a tailleurs, perruquiers, chapeliers, etc.; 5^a commerçants; 6^a marinières, voituriers, commissionnaires; 7^a aubergistes, logeurs, cafetiers e domestiques attachés à la personne; 8^a professions libérales; 9^a gens sans aveu.

Quella della statistica germanica comprende queste divisioni: 1^a agricoltura, industria forestale, caccia e pesca (*Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fische-rei*); 2^a industria mineraria, di costruzioni e manifatturiera (*Industrie, Bergbau und Bauwesen*); 3^a commercio e trasporti (*Handel und Verkehr*); 4^a operai e giornalieri non appartenenti ad un determinato ramo d'industria (*Arbeiter, Tagelöhner, ohne Angabe eines bestimmten Erwerbszweigs*); 5^a persone di servizio (*Dienstboten für häusliche Zwecke*); 6^a impiegati ed esercenti professioni liberali (*Öffentlicher und Hofdienst, sogenannte freie Berufsarten*); 7^a persone senza professione (*Ohne Beruf und Berufsangabe*). Ciascuna categoria di professioni è divisa secondochè veniva esercitata dal condannato per conto proprio o in qualità di dirigente (*Selbständige und Geschäftsleiter*), ovvero in qualità di dipendente, di operaio, ecc. (*Gehülfen, Arbeiter, Tagelöhner*), ovvero da persone che vivono a carico di altre persone, senza avere una professione propria (*Angehörige*).

per professioni relativamente al totale dei condannati, nei tre anni 1887-88-89 nei quali fu condotta questa ricerca.

Le proporzioni dei condannati appartenenti a questa o quella professione, rispetto al totale dei condannati, si mantengono pressochè costanti nei varii anni, e solo si nota un certo aumento nel numero dei contadini e giornalieri occupati nell'agricoltura, e nel numero degli operai addetti alle industrie manifattrici od ai trasporti.

IMPUTATI CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1887-1889, DISTINTI SECONDO LA PROFESSIONE OD OCCUPAZIONE.

Prospetto XX.

PROFESSIONE OD OCCUPAZIONE	IMPUTATI CONDANNATI											
	nel 1887		nel 1888		nel 1889							
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati (a)	Cifre effettive	Ogni 100 condannati (a)	dai Pretori		dai Tribunali		dalle Corti d'assise		in complesso	
					Cifre effettive	Ogni 100 condannati dai Pretori (a)	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dai Tribunali (a)	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dalle Corti d'assise (a)	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dalle varie Magistrature (a)
Capitalisti o pensionati	4 011	1. 31	3 741	1. 12	3 810	1. 33	684	1. 29	27	0. 56	4 521	1. 32
Esercenti professioni liberali od artistico ed im- piegati pubblici o privati (escluso il personale di servizio)	4 079	1. 33	3 968	1. 19	2 342	0. 82	1 196	2. 26	119	2. 49	3 657	1. 07
Ministri di culti	427	0. 14	410	0. 12	287	0. 10	94	0. 18	10	0. 21	391	0. 11
Appartenenti all'Esercito od all'Armata	608	0. 20	722	0. 22	355	0. 12	537	1. 01	7	0. 15	899	0. 26
Appartenenti ad altriCorpi militarmente organizzati Proprietari, fattori, mezzadri, ecc.	1 085	0. 35	1 169	0. 35	622	0. 22	278	0. 53	28	0. 58	928	0. 27
Addetti all'agricoltura, pastorizia o caccia } Contadini a salario fisso, braccianti, pastori, ecc.	36 628	11. 96	33 836	10. 18	26 860	9. 41	2 960	5. 59	298	6. 23	30 118	8. 77
Addetti al commercio, ai trasporti, alla navi- gazione o alla pesca } Padroni o direttori	15 525	5. 07	17 724	5. 33	15 337	5. 37	2 187	4. 13	96	2. 01	17 620	5. 13
Commessi, fattorini, man- nuali, ecc.	15 016	4. 90	20 480	6. 16	16 443	5. 76	3 854	7. 28	375	7. 84	20 672	6. 02
Addetti ad industrie, arti o mestieri } Padroni o direttori	24 391	7. 96	26 787	8. 06	24 618	8. 62	2 363	4. 46	193	4. 04	27 174	7. 92
Commessi, operai, ecc.	63 801	20. 83	65 000	19. 55	56 270	19. 71	14 368	27. 12	1 502	31. 40	72 140	21. 01
Persone di servizio (comprese le persone addette ad Amministrazioni pubbliche o private)	8 497	2. 77	6 584	1. 98	3 980	1. 39	2 402	4. 53	166	3. 47	6 548	1. 91
Esercenti mestieri giovaghi, prostitute, mendicanti, detenuti	10 780	3. 52	13 176	3. 96	11 210	3. 93	1 781	3. 36	78	1. 63	13 069	3. 81
Persone senza professione (attendenti alle cure dome- stiche, studenti, ricoverati, inabili al lavoro, ecc.)	13 089	4. 27	12 929	3. 89	12 457	4. 36	1 830	3. 45	81	1. 69	14 368	4. 18
<i>Totale</i>	306 342	100. 00	332 496	100. 00	285 554	100. 00	52 971	100. 00	4 783	100. 00	343 308	100. 00

(a) Le medie sono calcolate sui soli condannati dei quali si conosceva la professione od occupazione.

V.

Stimo utile di presentarvi pure alcuni dati sulla recidiva, sulla quale le statistiche degli ultimi anni danno qualche maggiore notizia in confronto agli anni precedenti.

Però anche per la recidiva, come ho detto a proposito dei minorenni, converrà attendere lo spoglio delle schede per avere gli elementi di uno studio compiuto.

Anche il numero dei recidivi è aumentato nel 1889, specialmente nei giudizi delle Assise, come risulta dalle cifre che seguono:

CONDANNATI RECIDIVI PRESSO LE VARIE MAGISTRATURE
NEGLI ANNI 1883-1889.

Prospetto XXI.

ANNI	CONDANNATI RECIDIVI							
	presso i Pretori		presso i Tribunali		presso le Corti d'assise		in complesso	
	Cifre effettive	Ogni 100 imputati condannati dai Pretori	Cifre effettive	Ogni 100 imputati condannati dai Tribunali	Cifre effettive	Ogni 100 imputati condannati dalle Corti d'assise	Cifre effettive	Ogni 100 imputati condannati dalle varie Magistrature
1883	14 428	6.20
1884	17 207	6.75	1 663	32.85
1885	19 521	7.14	1 784	34.71
1886	21 898	7.80	1 584	34.05
1887	27 068	10.44	16 240	32.21	1 870	36.04	45 178	14.34
1888	30 224	10.69	16 033	30.62	1 611	32.28	47 868	14.08
1889	33 291	11.40	17 495	32.35	1 739	36.32	52 525	14.97

Non bisogna però dimenticare che una statistica esatta della recidiva è molto difficile e che il crescere di essa può dipendere in parte dall'essere meglio tenuti i casellari giudiziari e dall'esser fatte con esattezza maggiore le registrazioni.

Dal 1887 in poi sappiamo anche quanti sono i recidivi, divisi secondo il numero delle precedenti condanne subite e secondo che la recidiva era specifica (cioè per lo stesso reato) o generica.

Ecco, sommate insieme, le cifre dei condannati dalle varie Magistrature.

CONDANNATI RECIDIVI PRESSO LE VARIE MAGISTRATURE, NEGLI ANNI 1887-1889, DISTINTI SECONDO IL NUMERO E L'INDOLE DELLE CONDANNE.

Prospetto XXII.

	CONDANNATI RECIDIVI					
	1887		1888		1889	
	Cifre effettive	Ogni 100 recidivi	Cifre effettive	Ogni 100 recidivi	Cifre effettive	Ogni 100 recidivi
Una volta	23 235	51.43	22 482	46.97	24 925	47.45
Da due a cinque volte	16 328	36.14	18 690	39.04	20 055	38.18
Per più di cinque volte	5 615	12.43	6 696	13.99	7 545	14.36
<hr/>						
Per lo stesso reato	29 601	61.84	29 843	56.81
Per reato preveduto dallo stesso capo o titolo del Codice penale o dalla stessa legge speciale.	10 441	21.81	12 604	23.99
Per reato preveduto da altro capo o titolo del Codice penale o da una diversa legge speciale	17 774	37.13	24 700	47.03

I recidivi condannati nel 1889 più di una volta sono più del 50 per cento; dei quali 38 per cento avevano avuto da due a cinque condanne e 14 per cento più di sei.

E quanto ai recidivi per lo stesso reato, essi furono il 57 per cento.

Soltanto per le Corti d'assise abbiamo i recidivi divisi secondo le specie dei reati. Possiamo anche risalire con questa indagine fino al 1884.

CONDANNATI RECIDIVI INNANZI ALLE CORTI D'ASSISE NEGLI

Prospetto XXIII.

SPECIE DEI REATI (b)	1884		1885		1886		
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	
Contro la religione dello Stato e gli altri culti	2	40.00	1	50.00	
Contro la pubblica amministrazione	Ribellioni, violenze contro depositari, ecc.	6	33.33	48	66.67	16	61.54
	Altri reati	4	10.81	1	3.13	4	13.79
Contro la fede pubblica	Falsificazioni di monete, ecc.	86	30.39	66	24.09	80	31.01
	Falsa testimonianza, ecc.	17	27.42	15	28.85	9	16.98
Contro il commercio	4	11.11	1	5.88	10	37.04	
Contro il buon costume	18	19.78	31	29.52	25	26.04	
Contro la pubblica tranquillità	30	17.75	25	21.74	35	40.23	
Contro l'ordine delle famiglie	60	24.59	60	26.55	52	24.07	
Contro le persone	Omicidii qualificati	73	17.68	134	26.12	111	23.52
	Omicidii semplici e ferimenti seguiti da morte	312	22.00	294	20.68	332	25.38
	Ferite e percosse	125	81.97	148	30.90	93	27.19
	Diffamazioni, ingiurie, ecc.	2	100.00
	Altri reati	3	7.14	1	4.76	4	14.81
Contro le proprietà	Grassazioni e ricatti con omicidio	28	40.00	28	39.44	21	25.98
	Grassazioni e ricatti senza omicidio, ecc.	183	41.69	227	45.22	142	43.43
	Furti qualificati	606	56.58	618	60.83	539	52.74
	Furti semplici	14	36.84	14	31.82	18	40.91
	Truffe, appropriazioni indebite, ecc.	64	37.21	51	40.16	67	43.51
Incendi, distruzioni, guasti	26	44.07	21	42.86	26	38.81	
Reati previsti da altri titoli del Codice penale	
Reati previsti da leggi speciali o da regolamenti generali o locali	
Totale	1 663	32.85	1 784	34.71	1 584	34.05	

I condannati per furto e per grassazione presentano, relativamente, un maggior numero di recidivi; ma non sono pochi i recidivi anche fra gli omicidi e gli altri condannati per i più gravi reati contro le persone. E ciò che più monta è che fra gli omi-

(a) I confronti non possono estendersi oltre il 1884, perchè prima di quel primo grado da quelli per opposizione, per purgazione di contumacia e per alcun recidivo condannato per reati contro la sicurezza dello Stato.

ANNI 1884-1889, DISTINTI PER SPECIE DI REATI (a).

CONDANNATI RECIDIVI													
1887		1888		1889									
Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	In totale		Secondo il numero delle volte				Secondo l'indole del reato			
				Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Una volta	Da due a cinque volte	Da sei a dieci volte	Per più di dieci volte	Per lo stesso reato	Per reato previsto dallo stesso capo o titolo del C. P., ecc.	Per reato previsto da altro capo o titolo del C. P., ecc.	
..
19	50.00	15	38.46	26	59.09	7	15	1	3	6	1	26	
6	17.14	5	11.63	6	15.38	6	6	
91	30.03	69	23.79	108	31.12	59	39	7	3	10	1	102	
14	4.62	14	33.33	15	27.78	10	5	15	
5	13.51	7	16.66	4	16.00	3	1	4	
29	34.94	23	25.84	30	33.33	11	15	4	..	2	3	29	
41	45.05	63	45.00	60	37.97	32	24	4	..	6	15	53	
51	26.84	52	29.55	48	33.10	23	18	6	1	..	1	47	
154	29.44	89	21.45	129	30.21	67	57	4	1	1	71	102	
461	27.22	376	23.78	439	29.27	236	179	22	2	20	245	297	
156	33.99	136	30.16	148	39.05	70	66	10	2	74	24	106	
..	
5	17.86	2	18.33	
37	52.86	28	32.56	21	26.25	8	11	2	12	12	
206	51.24	170	39.17	148	43.15	69	56	20	3	13	97	93	
499	54.84	470	53.65	479	52.75	175	221	59	24	247	271	294	
16	40.00	23	44.23	14	28.57	4	6	2	2	7	11	9	
57	38.78	43	32.33	45	36.00	31	11	3	..	3	21	31	
18	26.09	19	32.76	16	40.00	6	8	2	..	1	9	14	
2	9.52	3	21.43	1	12.50	1	1	
3	75.00	4	30.77	2	28.57	2	2	
1 870	36.04	1 611	32.28	1 739	36.32	820	732	146	41	390	782	1 243	

cidi condannati ve ne sono di quelli che già furono condannati per altro omicidio. Essi furono 10 nel 1888 e 21 nel 1889.

Diamo per ultimo uno sguardo alla distribuzione geografica della recidiva in Italia.

l'anno le statistiche davano notizia dei recidivi senza distinguere i giudizi in rinvio dalle Corti di cassazione — (b) Non vi fu in nessuno degli anni della serie

DISTRIBUZIONE PER COMPARTIMENTI E PER DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO
DEI CONDANNATI RECIDIVI NEGLI ANNI 1887-1889.

Prospetto XXIV.

COMPARTIMENTI	Distretti di Corte d'appello	CONDANNATI RECIDIVI								
		1887		1888		1889				
		Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Presso i Pretori	Presso i Tribunali	Presso le Corti di assise	In complesso	
							Cifre effettive	Ogni 100 con- dannati		
Piemonte . . .	Casale	886	17. 17	867	18. 21	588	322	35	940	19. 77
	Torino	2 370	17. 13	2 423	16. 44	1 587	1 101	67	2 755	18. 07
	<i>Totale</i>	3 256	17. 14	3 290	16. 87	2 170	1 423	102	3 695	18. 48
Liguria . . .	Genova	1 029	10. 33	1 157	11. 79	712	611	59	1 382	12. 05
Lombardia . .	Milano	1 946	15. 15	1 853	14. 32	1 535	848	82	2 465	18. 78
	Brescia	2 196	25. 44	2 152	25. 56	1 754	547	89	2 340	27. 04
	<i>Totale</i>	4 142	19. 29	4 005	18. 75	3 289	1 395	121	4 805	22. 07
Veneto . . .	Venezia	6 643	26. 06	6 928	25. 45	5 051	1 382	92	6 525	25. 91
Toscana . . .	Lucca	1 552	16. 76	2 617	25. 46	803	414	22	1 239	14. 14
	Firenze	1 941	17. 31	1 762	17. 03	955	574	30	1 559	17. 01
	<i>Totale</i>	3 493	17. 06	4 379	21. 23	1 758	988	52	2 798	15. 61
Emilia . . .	Parma	627	26. 83	604	22. 39	369	221	20	610	23. 01
	Modena (sez.) . . .	384	17. 50	423	18. 58	278	143	21	442	17. 88
	Bologna	1 553	16. 48	1 769	13. 74	1 344	674	65	2 083	20. 58
	<i>Totale</i>	2 564	18. 37	2 796	15. 66	1 991	1 038	106	3 135	20. 56
Marche ed Umbria . . .	Ancona	564	16. 03	544	14. 37	622	150	20	792	19. 81
	Macerata (sez.) . .	639	22. 90	596	19. 62	460	251	23	734	20. 93
	Perugia (sez.) . . .	780	15. 28	933	15. 35	570	357	53	980	15. 74
	<i>Totale</i>	1 983	17. 58	2 073	16. 07	1 652	758	96	2 506	18. 25
Lazio . . .	Roma	3 173	15. 46	2 983	12. 52	1 543	1 100	178	2 821	9. 75
Campania, Molise e Basilicata . .	Napoli	6 163	10. 69	5 759	9. 59	3 917	2 696	243	6 856	10. 99
	Potenza (sez.) . . .	635	7. 41	1 120	11. 15	1 186	203	30	1 419	13. 67
	<i>Totale</i>	6 798	10. 27	6 879	9. 82	5 103	2 899	273	8 275	11. 38
Abruzzi . . .	Aquila	2 596	13. 73	2 332	12. 05	2 285	488	108	2 881	14. 37
Puglie . . .	Trani	1 781	8. 84	2 572	10. 33	1 770	1 473	132	3 375	12. 90
Calabria . . .	Catanzaro	2 911	11. 45	3 300	12. 79	2 214	1 234	133	3 581	12. 97
	Messina	539	12. 96	458	9. 40	306	218	6	530	9. 79
	<i>Totale</i>	3 450	12. 21	3 758	11. 19	2 520	1 452	139	4 011	11. 36
Sicilia . . .	Catania	744	7. 50	841	7. 48	621	533	39	1 193	9. 85
	Palermo	2 439	13. 61	2 826	14. 50	1 862	1 523	197	3 582	17. 42
	<i>Totale</i>	3 183	10. 55	3 667	11. 98	2 483	2 056	236	4 775	13. 93
Sardegna . .	Cagliari	1 087	10. 84	1 049	9. 38	964	432	45	1 441	12. 01
	REGNO	45 178	14. 34	47 868	14. 08	33 291	17 495	1 739	52 525	14. 97

Le provincie settentrionali e le centrali sarebbero quelle che hanno maggior proporzione di recidivi. Il massimo si incontra nei distretti delle Corti d'appello di Brescia (27. 04), di Venezia (25.91) e di Parma (23. 01), laddove le provincie meridionali e insulari stanno al disotto della media del Regno, specialmente i distretti delle Corti d'appello di Messina (9. 79), di Catania (9. 85), di Napoli (10. 99) e di Cagliari (12. 01).

La distribuzione geografica della recidiva si presenta così, nelle sue linee generali, in contrasto con quella della delinquenza, che predomina, come si sa, per quantità e per gravità nel Mezzogiorno e nelle isole dove la recidività è minore.

A produrre il qual fatto possono concorrere diverse cagioni, come il genere dei reati che più frequentemente si commettono; ma forse è il caso di insistere sull'osservazione già fatta, che cioè sono più numerosi, nelle sentenze, i recidivi dove si adopera maggiore diligenza nel tenere al corrente il casellario e nel valersene.

VI.

Ad agevolare lo studio della distribuzione territoriale dei reati, sia nel loro complesso, sia nelle specie più importanti, sono aggiunte al volume del 1889 alcune carte geografiche, che rappresentano, con maggiore evidenza di qualunque discorso, la fisionomia delle varie provincie sotto l'aspetto della delinquenza.

Sono otto carte, nelle quali le tinte rappresentano le proporzioni dei reati denunciati a 100,000 abitanti, nell'ordine seguente :

1^a Totale dei reati denunciati.

2^a Omicidii (esclusi gli infanticidii), ferimenti seguiti da morte e grassazioni con omicidio (art. 522-524, 526-531, 533-536, 541, 542, 596-603 C. P. Sardo, e art. 307-313, 336 e 339 C. P. Toscano).

3^a Ferite e percosse (art. 537-540, 543-553 C. P. Sardo, e art. 325-335, 338 e 339 C. P. Toscano).

4^a Reati contro il buon costume e contro l'ordine delle famiglie (esclusi l'aborto, i reati contro l'infante e gli altri reati contro l'ordine delle famiglie, di cui agli art. 501-521; i quali, sebbene compresi dal Codice fra le infrazioni contro l'ordine delle famiglie,

presentano un carattere affatto diverso dalla maggior parte di questi reati e di quelli contro il buon costume) (art. 420-425, 481-500 C. P. Sardo, e art. 280-302 C. P. Toscano).

5^a Furti qualificati e grassazioni con o senza omicidio, estorsioni, ricatti (art. 596-621 C. P. Sardo, e art. 380-394 C. P. Toscano).

Si avverte che le grassazioni con omicidio sono addizionate, in questa carta, colle altre grassazioni, per formare il totale dei reati gravi contro la proprietà; ma le stesse grassazioni con omicidio sono state addizionate cogli omicidii semplici e qualificati per formare la 2^a tavola grafica degli omicidii.

6^a Furti semplici, compresi i campestri (art. 622-625 C. P. Sardo, e art. 374-379 C. P. Toscano).

7^a Truffe, appropriazioni indebite ed altre specie di frodi; bancherotte fraudolente e semplici ed altri reati contro il commercio (art. 626-634, 385-405 C. P. Sardo, art. 396-408 C. P. Toscano, e art. 246-250, 856-867 Cod. di comm.).

8^a Falsificazioni di monete e falsi in atti pubblici e privati (art. 316-363 C. P. Sardo, e art. 222-258, 261-265 C. P. Toscano).

Per fare le carte grafiche dei reati conveniva trovare un metodo di graduazione delle tinte che fosse il meno arbitrario possibile e permettesse di poter confrontare le carte attuali con altre, che si potessero fare in avvenire, dei medesimi fenomeni.

Per ciò si è cominciato dallo stabilire la media intensità del fenomeno che si vuole rappresentare in ciascuna carta, rispetto alla popolazione totale del Regno. Come base dei confronti si è presa la popolazione dell'ultimo censimento. È vero che la popolazione essendo cresciuta dopo l'ultimo censimento, i quozienti calcolati sul numero degli abitanti al 31 dicembre 1881 riescono più alti del vero; e che l'errore che si commette per questa causa è maggiore, quanto più ci si allontana dalla data del censimento medesimo; ma se per l'intero Regno ed anche per i grandi compartimenti territoriali, come sono il Piemonte, la Lombardia, la Sicilia, ecc., s'avrebbe potuto utilmente assumere come termine di confronto la popolazione *calcolata*, aggiungendo a quella trovata dal censimento le nascite, e sottraendone le morti avvenute di poi, trascurando i movimenti dell'emigrazione e dell'immigrazione, allorquando si scenda alle divisioni minori, come sono le provincie ed i circondarii, la po-

polazione in quel modo calcolata non è più sufficientemente esatta, perchè i movimenti migratorii hanno talvolta un'influenza prevalente a quella dei fatti naturali, che sono le nascite e le morti. E d'altronde, mentre si tiene rigorosamente in ogni Comune il bilancio delle nascite e delle morti, si ha una notizia soltanto approssimativa dell'emigrazione, e manca poi ogni mezzo legale per conoscere l'immigrazione ed i rimpatrii.

Pertanto, per costruire, ad esempio, la carta degli omicidii, si è diviso il medio numero degli omicidii semplici e qualificati e delle grassazioni con omicidio nel triennio 1887-88-89 (3,828) per la popolazione del Regno al 31 dicembre 1881 (28,459,628 abitanti), e s'è trovato il rapporto di 13.45 per 100,000 abitanti. Partendo da questo quoziente, si è pensato di fare una scala ascendente e discendente a gradi equidistanti. Affinchè però queste carte potessero agevolmente confrontarsi con quelle che potranno farsi negli anni futuri, conveniva che il centro della scala coincidesse in tutta la serie delle carte che si avranno a costruire. Perciò, invece di partire propriamente dalla media suddetta di 13.45 per contare gli scostamenti in più ed in meno (il che avrebbe condotto a stabilire una scala assai bizzarra, di 15.45 per 100,000 abitanti; 17.45; 19.45, ecc., da un lato della media; e dal lato opposto, di 11.45 per 100,000 abitanti; 9.45, ecc., coll'inconveniente grave che un altro anno, quando la media fosse diventata, per esempio, 12.65, sarebbesi dovuto formare la scala coi gradi: 14.65, 16.65, 18.65, ecc., per 100,000 abitanti; e al di sotto della media, rispettivamente, 10.65, 8.65, 6.65, ecc.) si è stimato migliore espediente di formare una zona centrale di rapporti, compresa fra cifre tonde, nella quale avessero da cadere, anche per molti anni avvenire, le medie annuali. E così si stabilì codesta zona centrale composta di quattro unità, presso a poco due sopra e due sotto la media reale del triennio ora considerato, e precisamente fra 12 e 16 omicidii per 100,000 abitanti. Oltre questi limiti la scala si estende per quanti gradi sono effettivamente rappresentati dalle condizioni della delinquenza nelle varie provincie, crescendo e diminuendo di quattro unità per ogni grado.

Siccome poi molte provincie si trovano in gradi poco inferiori alla media generale, mentre invece vi sono alcune poche provincie che hanno proporzioni molto più elevate della media stessa, avviene che l'equilibrio si fa con un numero di gradi maggiore al di sopra che al di sotto della zona centrale.

Avviene inoltre che, facendosi la scala sempre di quattro unità, positive o negative, non di rado ad un certo grado della scala cromatica e numerica non corrisponde alcuna delle 69 provincie del Regno. In tal caso resta una lacuna: ma anche questa lacuna è un fatto statistico, che giova tenere in evidenza; e si ha il vantaggio altresì che, anche all'occhio, il grado superiore rappresentato realmente da una o più provincie, mentre non lo è da nessuna provincia il grado immediatamente inferiore, fa risaltare a prima vista l'intensità maggiore del fenomeno.

In simile modo sono formate le altre tavole grafiche.

Volendo darvi un breve cenno della geografia italiana della delinquenza, mi limiterò a considerare la distribuzione di essa nelle varie regioni o compartimenti.

Dall'esame dei reati denunciati negli anni 1887-1889, in rapporto alla popolazione dei singoli compartimenti, risulta che nel Lazio e nei compartimenti dell'Italia meridionale ed insulare la delinquenza si manifesta, nel suo complesso, in condizioni più gravi che non nella parte settentrionale e centrale. La media del Regno (1799. 57 reati per ogni 100,000 abitanti) è superata ed in larga misura dal Lazio (3839. 45), dalla Sardegna (3391. 11) e dalle Calabrie (3005. 84); mentre tutti i compartimenti dell'Italia settentrionale ne restano al disotto, se si eccettua la Liguria che ha una media di poco superiore (1827. 12).

Scendendo a considerare alcune delle figure principali di reato, la Sicilia dà il maggior numero di omicidii in totale, ossia qualificati e semplici insieme (25. 92 ogni 100,000 abitanti) (1). Seguono le Calabrie (25. 67), il Lazio (24. 92) e la Basilicata (24. 64).

Le ferite e percosse raggiungono il massimo nelle Calabrie (678. 31), nella Campania e nel Molise (532. 49), negli Abruzzi (528. 14) e nel Lazio (513. 11).

Anche i reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie (2) sono generalmente più numerosi nei compartimenti suindi-

(1) Il maggior numero di omicidii qualificati è dato dalla Sardegna (10. 01), dalla Sicilia (9. 74) e dalle Calabrie (8. 19), e quello degli omicidii semplici dal Lazio (18. 15), dalla Basilicata (17. 80) e dalle Calabrie (17. 48).

(2) Il Lazio presenta le cifre più alte per i reati contro il buon costume (13. 57): quindi il maggior numero si ebbe nelle Calabrie (10. 33) e nella Basilicata (9. 39). I reati contro l'ordine delle famiglie sono più numerosi nelle Calabrie (34. 56), nella Basilicata (26. 04) e nella Sicilia (20. 81).

cati. Se ne contano 44. 89 nelle Calabrie, 35. 43 nella Basilicata, 28. 66 nel Lazio.

Le grassazioni con omicidio toccano il massimo nella Basilicata (2. 42), a cui tengono dietro la Sardegna (2. 06), la Sicilia (1. 22), la Liguria (1. 07); quelle senza omicidio prevalgono nel Lazio (17. 15), nella Sicilia (14. 56) e nella Sardegna (12. 11).

I furti qualificati si ragguagliano a 293. 76 ogni 100,000 abitanti nella Sardegna; a 225. 54 nel Lazio, a 166. 91 nella Liguria. La Basilicata dà il maggior numero di furti semplici (534. 65); vengono appresso gli Abruzzi e il Lazio con medie pressochè eguali (413. 65 nei primi e 413. 14 nel secondo).

Sono pure nel Lazio più numerosi i reati contro la fede pubblica, specialmente quelli di falso in moneta o in atti (63. 64), e i reati contro il commercio (18. 32). E nella Sardegna è assai alta, in confronto agli altri compartimenti del Regno, la media dei reati di falsa testimonianza, calunnia, ecc. (31. 39).

Per contro, gli omicidii scendono a 2. 84 nella Lombardia (1) ed a 4 nel Veneto; i reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie a 10. 89 nell'Emilia, a 11. 97 nel Piemonte e a 12. 69 nella Lombardia.

Il Veneto sta al disotto di ogni altra regione per i reati contro la fede pubblica (28. 56), mentre raggiunge la proporzione di 270. 84 per i furti semplici (la più alta di tutta l'Italia superiore), a causa dei numerosi furti boschivi e campestri che avvengono in quella regione, per esservi in alcune parti di essa estese foreste di proprietà demaniale e privata. Il minor numero di furti semplici si osserva nel Piemonte (119. 58) e il minimo dei furti qualificati nella Toscana (61. 00).

CURCIO. Ha ascoltato con molto interesse la dotta Relazione del comm. Bodio, alla quale si permette di fare una sola osservazione. In essa è detto che le denunce o querele sono portate innanzi agli Uffici del Pubblico Ministero o innanzi ai Pretori. Questa espressione non gli sembra esatta, poichè, secondo il concetto del Codice di procedura penale, il Procuratore del Re non è che un organo intermedio incaricato di trasmettere le denunce e le querele, sia al

(1) La Lombardia presenta il minimo tanto per gli omicidii qualificati (0.87), quanto per i semplici (1.97).

Giudice istruttore, sia al Pretore. Molte volte le denunce o le que-rele sono presentate sia al Procuratore generale, sia al Giudice istruttore; e di questa specie di movimento degli affari penali occor-rebbe tener conto; e bisognerebbe tener conto anche delle de-nuncie fatte direttamente al Pretore per reati di competenza supe-riore.

BODIO. Non intende bene perchè debba sembrare meno esatto il dire: Denuncie portate innanzi agli Uffici del Pubblico Ministero.

È vero che il Procuratore del Re trasmette le denuncie al Giudice istruttore o al Pretore, o, nei casi di citazione diretta, al Magistrato giudicante; ma è pur vero che chi riceve le denuncie è il Procuratore del Re e che queste, tanto da parte dei privati, come da parte degli Ufficiali di polizia giudiziaria, vengono portate innanzi a questo Magistrato, non al Giudice istruttore.

Quanto alle denuncie fatte ai Pretori per reati di competenza superiore, si tien conto anche di queste nelle statistiche. L'on. Curcio potrebbe esaminare la 1^a tavola della statistica penale del 1889. Quando però si voglia formare il totale delle denuncie, sommando insieme quelle portate innanzi agli Uffici del Pubblico Ministero con quelle portate innanzi ai Pretori, bisogna tener conto per i Pre-tori delle sole denuncie di reati di loro competenza, poichè altri-menti le denuncie per reati di competenza superiore verrebbero a figurare due volte, essendo esse già comprese fra quelle del Pub-blico Ministero. Come è noto, i Pretori, appena ricevuta la denuncia di un reato di competenza superiore alla propria, debbono subito in-viarla al Procuratore del Re.

LUCCHINI. Vuole anch'egli rallegrarsi anzitutto col Direttore ge-nerale della Statistica per la Relazione presentata alla Commissione.

Venendo ai particolari, esprime il desiderio che nei volumi della statistica penale la professione od occupazione dei condannati sia messa in relazione con le varie specie dei reati, non solo per i giu-dizi delle Assise, ma anche per quelli dei Tribunali e dei Pretori.

Quanto alle cause sociali della criminalità, osserva che l'in-fluenza attribuita al movimento nel prezzo dei cereali può essere controbilanciata dall'influenza prodotta in senso contrario dal va-riare dei salari, sicchè pare che questi due fattori si elidano a vi-cenda. Volendosi ricercare i rapporti fra i salari e la delinquenza, desidererebbe inoltre che si tenesse conto anche delle mercedi agri-

cole e non solo di quelle manifatturiere, essendo noto come un contingente notevole, se non maggiore, di malfattori, si recluti nelle campagne.

Per lo studio del movimento della delinquenza, anzichè al numero dei reati denunciati, egli preferisce attenersi a quello dei reati e degl'imputati per i quali vi fu giudizio o condanna. Da esso si può rilevare meglio il crescere e il diminuire delle varie specie dei reati, si possono meglio distinguere i più gravi dai più lievi, essendo il titolo dei reati legalmente accertato, e si ha più riguardo, come si deve avere, al lato soggettivo della delinquenza.

Inoltre, i reati giudicati potendo esser divisi secondo le varie Magistrature, si può scorgere a prima vista se la delinquenza, oltrechè per numero di reati, sia aumentata o diminuita anche di intensità.

Così, esaminando le cifre degli ultimi anni si constata subito che, se crebbe il numero dei reati giudicati dai Pretori, rimase invece stazionario quello dei reati di competenza dei Tribunali e continuarono a diminuire notevolmente i reati di competenza delle Corti d'assise.

Da ultimo ricorda un suo desiderio già altre volte manifestato, che la Relazione sul movimento della delinquenza si faccia non ogni anno, ma dopo un determinato periodo di anni, poichè è soltanto in tal caso che si potranno avere sufficienti elementi per trarre sicure deduzioni sull'incremento o sulla diminuzione dei delitti.

AURITI. Accenna ad una sua antica opinione, che cioè, per conoscere le vere condizioni della delinquenza di un paese, sia indispensabile tener sempre presente la distinzione fra delitti e contravvenzioni, poichè, mentre il crescere di quelli indica un aggravamento della criminalità, il crescere di queste dimostra soltanto che si è più severi nel fare osservare le leggi.

Loda anch'egli il comm. Bodio per la sua Relazione, e riterrebbe utilissimo che i Procuratori generali si occupassero dei rapporti della delinquenza coi vari fenomeni sociali ed economici; non crede però si possa obbligarli a ciò, trattandosi di ricerche che uscirebbero alquanto dai limiti delle loro attribuzioni.

PRESIDENTE. Ammette col senatore Auriti che nel giudicare il movimento della delinquenza debba farsi particolare attenzione alle contravvenzioni. Del rimanente, anch'esse hanno la loro importanza, giacchè rappresentano infrazioni a leggi dello Stato, quantunque di minor gravità.

Per quanto riguarda il desiderio del prof. Lucchini, che la Relazione sul movimento della criminalità si rinnovi solo a certi intervalli di tempo abbastanza lunghi, la Commissione ha già altra volta deliberato che sia fatta annualmente sui volumi analitici della statistica penale. Ciò non esclude che si possa di quando in quando studiare il fenomeno della delinquenza per una determinata serie di anni.

Riconosce l'importanza dello studio dei fattori sociali del delitto; ma, quanto ai salari, osserva che si hanno su di essi notizie troppo indeterminate per poter giungere a conclusioni sicure. È soltanto per quei paesi dove è grande lo sviluppo industriale, e dove quindi i salari sono relativamente costanti, che si può studiare con profitto l'influenza che le oscillazioni di essi hanno sul delitto.

RIGHI. Rinnova al Comitato la preghiera già fattagli nella seduta del 27 giugno 1886 (1), perchè inizi uno studio speciale sugli omicidii accompagnati dal contemporaneo suicidio dell'agente.

Questa specie d'omicidio è pur troppo frequente in Italia e non sarà perciò inutile studiare le cause da cui esso ha origine e, se siano possibili, i mezzi di prevenirlo.

COSTA. La ricerca desiderata dall'on. Righi è già stata oggetto di studio per parte del Comitato, il quale si riserva di riferirne alla Commissione in una prossima sessione.

BOBIO. Ringrazia il Presidente e gli altri colleghi che gli hanno rivolte cortesi parole per la sua Relazione e risponde brevemente alle osservazioni fattegli.

La classificazione delle professioni in rapporto alle varie specie di reati non si poteva avere sinora se non per quelli giudicati dalle Corti d'assise perchè la statistica dei giudizi delle Assise si fa nominativamente per ogni accusato, spogliando i registri quindicinali delle udienze.

Per gli affari trattati dai Pretori e dai Tribunali si adoperano sinora registri numerici giornalieri. Se si fossero volute chiedere, col mezzo di tali registri, notizie circostanziate circa le professioni, in relazione ad ogni specie di reato, si sarebbe dovuto moltiplicare a dismisura il numero delle colonne. Per mezzo della

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1886, pag. 52 e 107 e seg.

scheda individuale, adottata col 1° gennaio 1890, le professioni potranno essere classificate in rapporto ai vari reati per i giudizi, così dei Pretori, come dei Tribunali e delle Assise, e il desiderio del prof. Lucchini, a cui egli stesso, il Relatore, si associa, sarà soddisfatto.

Convieni col senatore Auriti nel ritenere che non si debba tener conto delle contravvenzioni, quando si vogliono studiare le condizioni della delinquenza propriamente detta.

È d'accordo pure col senatore Messedaglia su quanto questi ha detto rispetto ai salari. Le apparenti relazioni di aumento o di diminuzione dei salari coll'aumento o colla diminuzione della criminalità debbono essere accolte colle maggiori riserve. Inoltre, perchè queste indagini potessero avere maggior valore, bisognerebbe che fossero fatte, non per tutto il Regno preso in complesso, ma per provincie, e meglio ancora, per singole e determinate località, poichè le differenze dei salari sono grandi anche in luoghi fra loro vicini.

PRESIDENTE. Nella fiducia di interpretare il desiderio dei colleghi, propone un voto di plauso alla Relazione del comm. Bodio sul movimento della delinquenza.

La Commissione approva questo voto.

La seduta è tolta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

Seduta del 29 gennaio 1891.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De'Negri, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Tami, Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta ad un'ora pomeridiana.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Invita il senatore Costa a riferire sul modo con cui funziona la scheda individuale per gl'imputati di delitti.

Relazione del senatore Costa sul modo con cui funziona il metodo della scheda individuale per gl'imputati di delitti.

COSTA. Il sistema della scheda individuale per gl'imputati di delitti ha dato in generale buoni risultati, soprattutto se si tien conto che si tratta del primo anno di attuazione.

Infatti non bisogna dimenticare che se le Cancellerie delle Corti d'assise e dei Tribunali avevano già acquistato pratica in questo lavoro (per gli esperimenti fatti più volte), le Cancellerie delle Preture non vi erano punto avvezze.

Il numero delle schede ricevute dalle varie Autorità giudiziarie, in cifra tonda, è di 200,000 dal 1° gennaio al 31 dicembre 1890, escluse quindi le schede dell'ultimo trimestre dell'anno, che deb-

bono essere inviate dalle Preture mandamentali, e quelle del mese di dicembre, che saranno spedite dalle altre Autorità giudiziarie.

Le 200,000 schede si ripartiscono così rispetto al Magistrato che diede il provvedimento definitivo:

Preture mandamentali	N. 115,000
Preture urbane	» 7,000
Uffici d'istruzione	» 35,000
Tribunali	» 40,000
Corti d'assise	» 2,500
Sezioni d'accusa	» 500

Le schede, appena giunte, subiscono una revisione esterna per rilevare se il numero e la designazione di ciascuna (nome e cognome dell'imputato) corrispondono a quelli che risultano dal *foglio di accompagnamento* entro il quale vengono inserite dalle Autorità giudiziarie e spedite all'Ufficio di statistica. Dopo di che sono sottoposte ad un'accurata revisione del loro contenuto per rilevare le notizie che mancano o sono incomplete od inesatte.

Le schede errate vengono spedite agli Uffici giudiziari per la correzione, e quelle bene redatte, raccolte in appositi fascicoli, sono conservate nell'archivio. Questo è distribuito per distretti di Tribunale, e, per ciascun distretto di Tribunale, le schede sono tenute distinte secondo le varie Magistrature.

Per evitare gli smarrimenti nel rispedire le schede errate, si tiene un particolare registro, per mezzo del quale si può sempre sapere il numero ed identificare le schede rinviate per correzioni, e si ha modo così di richiamarle dalle Autorità giudiziarie quando non siano sollecite a rimandarle.

La compilazione delle schede è venuta via via migliorando. Da principio le schede giungevano sfornite, per lo più, di notizie importanti, ad esempio del titolo del reato commesso, dell'indicazione del Magistrato inquirente o giudicante, dell'anno di nascita dell'imputato.

Numerosi erano pure gli errori, taluni anche grossolani. I più frequenti consistevano nel dare inesatta la notizia del numero progressivo annuo della scheda; nel non riferire con precisione i numeri delle schede dei coimputati, nei casi di procedimento con più

imputati; nel non indicare, parimenti in questi casi, il giudicabile primo nominato nell'ordinanza e nella sentenza definitiva; nel non determinare la specie della professione e il modo di esercitarla (se con rapporti di dipendenza o no); nel lasciare prive di correlazione le notizie dell'imputazione e quelle del giudizio, ovvero le notizie dei reati e quelle dell'esito del procedimento; e infine nel riferire ad un tempo posteriore alla data del commesso reato la notizia della condizione penale dell'imputato.

Attualmente i più gravi errori ed omissioni non si verificano quasi più o sono divenuti rari.

Ciò è dovuto all'aver avuto cura, fin dal primo mese in cui si cominciò a ricevere le schede, di farne una sollecita revisione. Facendo conoscere subito ai compilatori di esse gli errori nei quali cadevano, si è cercato d'impedirne la ripetizione.

Per rendere più agevole ai Cancellieri la redazione delle schede, si mandò loro in principio dell'anno una copia a parte delle *Istruzioni* sul modo di redigerle, già pubblicate nel Bollettino del Ministero di Grazia e Giustizia (n. 2 del 1890).

Oltre di che, specialmente per le prime volte, nel rinviare alle singole Magistrature le schede incomplete, si richiamò la loro attenzione sui quesiti che più sovente erano fraintesi, fornendo, ogni qualvolta si credeva necessario, maggiori schiarimenti di quelli contenuti nelle *Istruzioni*.

Infatti per i primi mesi si usò di rimandare le schede (contrassegnate con tratti di lapis nei punti errati, dubbi, o trascurati) con una lettera, scritta volta per volta, con particolari osservazioni dirette a mettere il Cancelliere in grado d'intendere bene il sistema delle schede e di saperle redigere.

In seguito, con la esperienza degli errori più frequenti e per rendere più sollecito il lavoro di revisione, si compilò una lettera a stampa da spedirsi indistintamente a tutte le Cancellerie. Questa lettera comprende le ipotesi di quasi tutti i possibili errori di compilazione. In questo modo, per la correzione di tutte le schede di un mese o di un trimestre, basta indicare nella lettera, nei diversi punti in cui sono considerati i vari errori, i numeri delle schede errate.

In questa lettera a stampa furono anche chiariti alcuni punti che importava fossero uniformemente intesi da tutti i Cancellieri.

Così, quanto all'irrevocabilità delle sentenze, si richiamò l'attenzione dei compilatori sulla decorrenza dei termini utili per impugnarle, termini che risultavano trascurati nella constatazione dell'irrevocabilità. Si insistette sulla designazione precisa dei reati (senza di che questi non potrebbero poi essere classificati con esattezza), richiedendosi l'indicazione delle parti, dei capoversi e dei numeri, quando questi valgano a meglio determinare la figura di un reato. Si cercò di sapere in quale sezione della scheda venivano iscritti i provvedimenti speciali con cui il processo veniva definito dall'Autorità giudiziaria (dai Pretori o dalle Corti d'assise in Camera di consiglio) dopo l'invio al giudizio, ma prima dell'udienza; ed essendosi verificato che non si seguiva una norma uniforme, ritenendosi d'altra parte necessario che questi provvedimenti fossero tenuti distinti da quelli presi dal Giudice istruttore, si avvertì di annoverarli fra i provvedimenti propri al periodo del giudizio.

Fu anche posta particolare attenzione per sapere, nel caso di procedimenti con più imputati, se l'istruzione od il giudizio comune avesse avuto luogo per connessità, ovvero per correità o complicità, essendo questa notizia di grande importanza per il computo del numero dei reati.

Il risultato di questo lavoro di revisione fu di migliorare la compilazione delle schede e ridurre il numero di quelle che si debbono respingere per correzioni.

La proporzione delle schede rinviate alle Autorità giudiziarie è ora di un terzo, mentre nei primi mesi dell'anno fu anche di due terzi. Naturalmente questa proporzione di un terzo non è uguale per tutte le Magistrature nè per tutte le sedi: in generale le Cancellerie delle Preture rimangono inferiori per diligenza e per esattezza a quelle dei Tribunali e delle Corti. Ma anche fra le Preture ve ne sono alcune che mandano schede assai ben compilate, mentre vi sono Tribunali e Corti che le inviano con molte lacune ed errori.

Gioverebbe che i Cancellieri, i quali si sono mostrati più diligenti nella compilazione delle schede, per loro incoraggiamento e per esempio degli altri, ricevessero dal Ministero di Grazia e Giustizia qualche parola di lode e qualche compenso alle straordinarie e diligenti loro fatiche.

Quanto al numero delle schede verificate dai revisori, da una media di settanta od ottanta al giorno, si è giunti man mano ad una media di 210.

L'aumento nel numero delle schede rivedute giornalmente, oltre che dalla maggiore pratica acquistata dai revisori e dall'uso della lettera a stampa, dipende appunto dall'essere meglio redatte le schede fin dall'origine.

I punti nei quali queste presentano ancora lacune od errori frequenti, sono quelli che riguardano notizie che sembra riesca difficile ai Cancellieri di desumere dagli atti processuali, ad es. quella che concerne la data della liberazione dal ricovero forzato o dalla pena restrittiva della libertà personale.

Lo stesso è da dire per le rubriche sulla condizione penale, specialmente per quella dello stato di libertà o di detenzione nel quale si trovava l'imputato allorché commise il reato, e che i Cancellieri spesso confondono collo stato di libertà o detenzione nel quale l'imputato si trova in rapporto al reato ed al procedimento a cui si riferisce la scheda.

Una difficoltà di massima va pure segnalata: è quella di distinguere nettamente le contravvenzioni dai delitti tra i reati preveduti dalle leggi speciali: difficoltà che non sembra eliminata dal combinato disposto degli art. 45 del Codice penale e 21 delle Disposizioni transitorie, per il fatto che l'Ufficio di statistica non può arrogarsi la facoltà di determinare il carattere dei reati, specialmente (come può talora accadere) quando tale determinazione è già stata fatta dalle Autorità giudiziarie.

E d'altra parte si ricevono talora schede che riguardano evidentemente delle contravvenzioni (per es. alcune fra quelle previste dal libro III del Codice penale): non si è quindi sempre sicuri che, per il semplice fatto che la scheda è stata compilata, si tratti veramente di un reato che è stato considerato dal Magistrato come un delitto. Ora, se è facile di annullare la scheda quando riguarda contravvenzioni previste dal Codice, l'Ufficio di statistica si trova invece di fronte a dubbi e a difficoltà allorché si tratta di reati preveduti da leggi speciali, che non presentano bene spiccato il carattere di delitto o di contravvenzione.

Bisogna rimandare tutte queste schede alle singole Autorità che le hanno compilate, per essere assicurati con dichiarazione esplicita

che il Magistrato abbia considerati siffatti reati come delitti. Ciò è cagione di non lieve lavoro e di molta perdita di tempo.

Nè le difficoltà sono ancora tutte rimosse, poichè pare che **tutti** i Magistrati non si accordino nel determinare il carattere di certi reati previsti da leggi speciali. Però sono difficoltà transitorie, che non si riflettono sulla compilazione delle statistiche, ma che dipendono da una condizione legislativa che si va man mano riformando.

Per ultimo accenniamo ad una condizione di molta importanza per il retto funzionamento del sistema della scheda, cioè alla necessità che per tutte le ordinanze o sentenze irrevocabili riguardanti imputati di delitti, le schede siano effettivamente compilate e spedite all' Ufficio di statistica.

Questo non è in grado di potersene accertare che in modo molto approssimativo alla fine di ogni anno, confrontando il numero delle schede ricevute coi risultati della statistica desunti dai registri giornalieri.

Bisognerebbe che i Procuratori generali ed i Procuratori del Re invigilassero personalmente, affinchè l'obbligo imposto ai Cancellieri dalla Circolare del Ministro Guardasigilli del 2 gennaio 1890, n. 1232, venisse scrupolosamente adempiuto.

Nelle *Istruzioni* è stato prescritto che nella colonna delle *Osservazioni* del *Registro generale* di ciascun Ufficio giudiziario si noti per ogni procedimento la data della spedizione delle schede che vi si riferiscono. I Procuratori del Re hanno pertanto nell'ispezione di questo registro un facile mezzo per accertarsi se le schede sono state realmente compilate e spedite.

PRESIDENTE. Legge una lettera scrittagli dal prof. Lucchini, il quale, non potendo assistere alla presente seduta, ha voluto tuttavia manifestare il proprio avviso sul modo di funzionare della scheda individuale per gl'imputati di delitti.

Illustrissimo signor Presidente,

Roma, 28 gennaio 1891.

« Non potendo più oltre trattenermi a Roma, mi permetto di
« comunicarle per iscritto due mie osservazioni concernenti la Rela-

« zione sulla scheda individuale, che, per gentilezza dell'insigne suo
« estensore, potei leggere e apprezzare, e che fa fede del lodevo-
« lissimo zelo con cui il Comitato permanente e l'Ufficio di Statistica
« hanno proceduto nel predisporre e avviare il nuovo importante
« servizio.

« Le mie osservazioni si riferiscono ai due punti più difficili e
« scabrosi in questo servizio, e precisamente ad assicurare che
« le schede siano compilate per *tutti i delitti* per i quali si procede
« contro autori noti, e che *tutte le schede* compilate siano trasmesse
« all'Ufficio di statistica.

« Per ottenere con maggior sicurezza questo importante accer-
« tamento proporrei:

« 1° di richiedere mensilmente o trimestralmente (come
« meglio si creda) a tutte le Preture e a tutti i Tribunali un pro-
« spetto dei reati istruiti o giudicati, distinti secondo che furono
« qualificati *delitti* ovvero *contravvenzioni*. L'Ufficio ne farebbe
« opportuno scandaglio, e porterebbe nei casi dubbi e controversi
« uno specchio alla Commissione, che risolverebbe statisticamente
« la controversia, nell'impossibilità che si possa preventivamente
« decidere con la giurisprudenza;

« 2° di formare nell'Ufficio centrale un registro di arrivo
« delle schede, Corte per Corte, Tribunale per Tribunale, Pretura
« per Pretura, impostando il *numero progressivo dei procedimenti*,
« in margine al quale si segnerebbe il numero progressivo delle
« schede. Si chiederebbe quindi ai singoli Magistrati la ragione delle
« schede mancanti.

« Col massimo ossequio,

« *Suo devotissimo*

« L. LUCCHINI. »

COSTA. Prima di fare alcune osservazioni sulle proposte conte-
nute nella lettera del prof. Lucchini, desidera rivolgere le dovute
lodi all'Ufficio della statistica giudiziaria per la diligenza e la solle-
citudine con cui procede il lavoro di revisione delle schede. Sarebbe
giusto che la Commissione segnalasse al Ministro di Grazia e Giu-
stizia l'opera veramente utile che presta anche in questo ramo
di servizio la Direzione generale della Statistica.

Il sistema della scheda individuale ha dato finora risultati soddisfacenti e migliori ancora li darà in avvenire, quando la scheda sarà, per così dire, entrata nelle abitudini delle Autorità giudiziarie. Certo, vi sono tuttora parecchie difficoltà da superare, prima di poter dire che nella compilazione delle schede si è raggiunta tutta quell'esattezza che è necessaria in questo genere d'indagini. Così, per esempio, continuano ad inviarsi alla Direzione generale della Statistica parecchie schede che si riferiscono ad imputati di contravvenzioni. Ora, se per le contravvenzioni prevedute dal Codice penale è facile rimediare all'inconveniente annullando le schede, la cosa non è altrettanto facile per le contravvenzioni previste da leggi speciali, giacchè può spesso nascere il dubbio se un'infrazione prevista da una legge speciale debba essere considerata come una contravvenzione o non piuttosto come un delitto.

Il prof. Lucchini vorrebbe che la Commissione e l'Ufficio di Statistica avessero la facoltà di risolvere i dubbi che si vanno via via presentando a questo proposito. Egli non divide quest'opinione, poichè lo stabilire se una determinata infrazione rivesta il carattere di delitto o di contravvenzione è senza dubbio compito della Magistratura, non di un Ufficio o di una Commissione di Statistica.

V'ha poi un'altra grave questione, quella di sapere se vengano effettivamente inviate dalle Autorità giudiziarie tutte le schede che si dovrebbero compilare. Di ciò non si potrà mai essere assolutamente sicuri, finchè non si abbia la certezza che i funzionari del Pubblico Ministero esercitano un efficace controllo sull'andamento di questo servizio.

Per ora il Comitato non è in grado di fare alcuna proposta per rimediare a queste gravi difficoltà e si riserva di studiare più da vicino la questione, riferendo alla Commissione i risultati delle sue ricerche e presentando all'on. Guardasigilli le proposte che riterrà necessarie per rimuovere gli inconvenienti deplorati.

Intanto prega la Commissione di rinviare al Comitato le proposte contenute nella lettera del prof. Lucchini.

Ben presto occorrerà inoltre pensare allo spoglio delle schede. Quanto alla preparazione dei moduli, crede che la Commissione ne potrebbe incaricare il Comitato, salva sempre la sua approvazione, e quanto ai mezzi occorrenti per eseguire lo spoglio, gli sembra che

la Commissione dovrebbe pregare nuovamente l'on. Guardasigilli di assegnare alla Direzione generale della Statistica la somma necessaria a quest'uopo.

In conformità a queste considerazioni presenta una proposta di deliberazione.

PRESIDENTE. Fa noto che il Ministro Guardasigilli è già stato informato dell'ammontare della spesa occorrente per lo spoglio delle schede individuali e per la pubblicazione dei risultati.

BELTRAMI-SCALIA. Gli duole di dover dichiarare che non divide gli apprezzamenti fatti dal senatore Costa sui buoni risultati dati dalla scheda individuale. Egli è mosso ad esprimere francamente il suo parere dalla ferma convinzione che sia assai meglio prevedere il male e prevenirlo, anzichè deplorarlo dopo che è avvenuto e quando riesce più difficile apportarvi rimedio.

Gli egregi colleghi sanno che le Autorità giudiziarie debbono compilare due copie di ogni scheda riguardante gli imputati condannati a pene detentive superiori ad un anno, l'una per la Direzione generale della Statistica, l'altra per la Direzione generale delle Carceri. A quest'ultima deve essere sempre unito o un estratto o una copia della sentenza. Oltre a ciò la Direzione generale delle Carceri riceve una scheda speciale per ciascun condannato minorenne.

Ora egli ha fatto quest'esperienza. Ha preso per ogni Procura generale le ultime cinque schede pervenute e le ha confrontate colla copia o coll'estratto della sentenza allegato a ciascuna. Da questo confronto sono saltate fuori, com'egli temeva, molte e gravi sconcordanze fra le notizie fornite dalla scheda e quelle contenute nella sentenza.

Ad evitare il pericolo che si verificassero deplorabili errori nell'espiazione delle pene inflitte ai singoli condannati, credette suo dovere informare di ciò l'on. Guardasigilli, il quale, riconosciuta la gravità della cosa, incaricò il consigliere Cosenza di verificare la realtà delle discordanze deplorate. Venne fatto, insieme al consigliere Cosenza, un altro confronto fra varie schede e le rispettive sentenze e si trovarono anche questa volta molteplici differenze, omissioni ed errori. Inoltre si notarono, fra i varii distretti di Corte d'appello, delle discordanze nell'applicazione del Codice penale, così per il computo della recidiva e per il calcolo della pena da infliggersi

ai recidivi, come per l'applicazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti, per l'applicazione del sistema cellulare, per il modo di computare il tempo da cui deve cominciare a decorrere la pena, ecc., ecc.

Vedute in tal modo confermate le temute irregolarità nella compilazione delle schede, il Guardasigilli incaricò il consigliere Cosenza di preparare una Circolare da inviarsi alle Autorità giudiziarie, per richiamarle all'esatto adempimento del loro dovere per quanto riguarda il servizio della scheda individuale. Ma essendo stata nel frattempo convocata la Commissione, la quale doveva occuparsi, fra gli altri, anche di questo argomento, credette opportuno di pregare il consigliere Cosenza di sospendere la redazione di questa Circolare.

Parlando delle schede inviate alla Direzione di Statistica, il senatore Costa ha osservato che, mentre nei primi tempi quelle che si dovevano rinviare per correzioni erano non meno di due terzi del numero totale, ora si sono ridotte ad un terzo appena. Certamente questo è un buon risultato; ma anche qui si affaccia alla sua mente il dubbio: Le correzioni saranno poi eseguite esattamente? La sua esperienza lo fa rimanere per lo meno assai incerto su questo punto. L'Ufficio di Statistica non può confrontare le schede colle sentenze, come fa la Direzione generale delle Carceri. Se lo potesse, gli sarebbe facile rilevare con quanta poca diligenza le schede siano compilate e corrette. Da questo confronto egli ha rilevato, per esempio, non solo che molte schede sono incomplete, mancando sia del luogo di nascita del condannato, sia del tempo in cui dovrebbe cominciare l'espiazione della pena, sia della data del reato o di quella dell'arresto, ma che parecchie notizie sono date a caso, in contraddizione colla sentenza. La Direzione della Statistica può accorgersi delle omissioni, non degli errori.

E pazienza finchè si tratta di errori e di lacune che si possono facilmente correggere o riempire; il guaio è che talvolta mancano notizie essenziali, come, per esempio, quella dei precedenti penali, dell'età, delle qualità personali dei condannati.

Del resto ad avvalorare i dubbi da lui espressi, basta dare uno sguardo al numero dei condannati minorenni pei quali da ciascuna Procura generale fu chiesta nel 1890 l'assegnazione agli stabilimenti di pena. I condannati pei quali fu chiesta l'assegnazione

furono in tutto 11,207, dei quali 6267 adulti e 4940 minorenni. Ma, mentre la Procura generale di Milano domandò l'assegnazione per 173 condannati adulti e per 863 minorenni (83 per cento), e quella di Venezia per 422 adulti e per 1492 minorenni, la Procura generale di Napoli la chiese per 1247 adulti e per 252 minorenni (16 per cento), e quella di Torino per 399 adulti e per 81 minorenni (17 per cento).

Da un esame anche superficiale di queste cifre risulta chiaramente la loro poca attendibilità. Ove non si istituisca un rigoroso controllo sul servizio delle schede, sarà assai difficile conoscere le vere condizioni della delinquenza e soprattutto di quella dei minorenni, che così giustamente ha richiamato l'attenzione della Commissione.

Presenta perciò una proposta di deliberazione, secondo la quale dovrebbe essere prescritto alle Autorità giudiziarie di inviare al Ministero di Grazia e Giustizia tutte le schede, così quelle che servono alla compilazione della statistica penale, come quelle che servono per l'assegnazione dei condannati agli stabilimenti di pena. Tanto le une quanto le altre schede dovrebbero essere rivedute da un medesimo Ufficio e distribuite poi alla Direzione delle Carceri e alla Direzione di Statistica. Questo gli sembra il mezzo migliore di raggiungere l'intento desiderato; per altro si dichiara pronto a dare il suo voto a quella qualsiasi proposta che la Commissione riterrà più opportuna per migliorare il modo di funzionare della scheda individuale.

PENSERINI. Il senatore Costa ha accennato ad una gravissima questione, quella delle trasgressioni previste da leggi speciali. Su questo punto la giurisprudenza non si è ancora definitivamente pronunciata, così che rimane sempre dubbio se l'infrazione ad una legge speciale debba considerarsi per gli effetti penali come delitto o come contravvenzione.

Nè gli pare accettabile la proposta del prof. Lucchini di dare facoltà alla Commissione di risolvere i casi dubbii, giacchè, come ha giustamente osservato il senatore Costa, essa verrebbe in tal modo ad invadere il campo dell'Autorità giudiziaria. L'unico partito al quale la Commissione si può appigliare, senza uscire dai limiti delle proprie attribuzioni, è quello di dare incarico al Comitato di

fare, per così dire, un lavoro di selezione, distinguendo per quali trasgressioni previste da leggi speciali sia opportuno compilare la scheda e per quali no.

COSTA. Accetta la proposta dell'on. Penserini, per quanto egli sia convinto delle gravi difficoltà che s'incontreranno quando si dovrà attuare.

Venendo a rispondere alle osservazioni fatte dal comm. Beltrani-Scalia sul sistema della scheda, esse dimostrerebbero come le Autorità giudiziarie compiano con poca o punta diligenza il proprio dovere. A rimediare a questo stato di cose giovano ben poco i richiami e le rimostranze, che lasciano quasi sempre il tempo che trovano; quel che bisognerebbe fare sarebbe di inviare come ispettore un Magistrato in quegli Uffici ove si riscontrano i più gravi inconvenienti e di punire rigorosamente quei funzionari che risultassero dall'inchiesta poco zelanti nel fare il loro dovere.

Non bisogna dimenticare che, se il servizio della scheda lascia ancora molto da desiderare per quello che riguarda i fogli di assegnazione da inviarsi alla Direzione delle Carceri, ciò non accade per tutti quanti i distretti giudiziari.

Ad esempio, il Procuratore generale di Venezia dichiara di poter affermare con sicura coscienza che tale ramo di servizio procede in quel distretto in modo esemplare, come lo dimostra il fatto che dalla Direzione generale delle Carceri mai vennero segnalate inesattezze o contraddizioni nelle schede con cui si accompagnano le richieste di assegnazione. Ora, se questo avviene per il distretto della Corte d'appello di Venezia, perchè non potrebbe avvenire anche per gli altri distretti? È solo questione di buona volontà da parte dei funzionari di Cancelleria e di vigilanza severa per parte dei Rappresentanti il Pubblico Ministero.

Il comm. Beltrani-Scalia crede di aver trovato un rimedio efficace per il buon andamento di questo servizio, prescrivendo che tutte le schede, così quelle che le Autorità giudiziarie inviano al Ministero dell'Interno per l'assegnazione dei condannati agli stabilimenti penali, come quelle che inviano alla Direzione di Statistica, siano trasmesse al Ministero di Grazia e Giustizia e che la revisione delle une e delle altre sia fatta da un solo Ufficio.

Certo questo sarebbe un ottimo provvedimento che toglierebbe

in gran parte il pericolo di errori e di contraddizioni fra le due categorie di schede. Ma egli dubita che spetti alla Commissione il risolvere tale questione; essa potrebbe soltanto limitarsi a far voti perchè la revisione delle schede sia fatta da un unico Ufficio.

Del resto, ripete che la proposta del comm. Beltrani-Scalia è degna di considerazione; soltanto bisogna pensare che per attuarla occorre l'approvazione dei Ministri dell' Interno e di Grazia e Giustizia, e, quel che è più, occorrono numerosi impiegati, e non bisogna neppure dimenticare che lo spoglio delle schede importerà già per se stesso una spesa non indifferente.

BODIO. Il comm. Beltrani-Scalia ha affermato che nelle schede che giungono alla Direzione generale delle Carceri si notano molti errori ed omissioni. L'inconveniente è senza dubbio assai grave, poichè non riguarda soltanto l'esattezza della statistica. Dal momento che le schede servono per determinare l'assegnazione dei condannati ai vari stabilimenti penali, se esse sono compilate inesattamente, rimane impedito il retto funzionare dell'amministrazione carceraria in una delle sue parti più importanti, quella che si riferisce all'espiazione delle pene.

Quindi non sarebbe alieno dall'accettare la proposta presentata dal comm. Beltrani-Scalia. Forse si potrebbe trovare il modo di attuarla anche senza bisogno di ricorrere all'istituzione di un Ufficio speciale per la revisione delle schede presso il Ministero di Grazia e Giustizia. La revisione potrebbe anche esser fatta per tutte le schede o dalla Direzione generale delle Carceri ovvero dalla Direzione di Statistica. Pertanto prega la Commissione di incaricare il Comitato di studiare questa questione d'accordo collo stesso comm. Beltrani.

Il senatore Costa ha accennato alla spesa occorrente per iniziare lo spoglio delle schede. Tenendo questa spesa nei limiti più ristretti, è certo che per il servizio della scheda, revisione e spoglio compresi, sono necessarie non meno di 32,000 lire all'anno, che si potrebbero ridurre a minor somma, quando venisse applicato alla Direzione generale della Statistica un certo numero di funzionari di Cancelleria.

PRESIDENTE. Ricorda di aver altra volta proposto all'on. Guardasigilli di applicare all'Ufficio di Statistica alcuni funzionari di

Cancelleria per il servizio delle schede; ma l'on. Ministro dichiarò che, per ragioni di servizio interno, gli sarebbe stato assai difficile secondare il desiderio della Commissione.

BELTRANI-SCALIA. Riconosce che, secondo quanto ha detto il senatore Costa, nel distretto della Corte d'appello di Venezia il servizio delle schede individuali procede assai lodevolmente.

Nel rilevare i difetti del sistema della scheda e nel proporre i rimedi, è stato mosso soltanto dal desiderio di giovare alla statistica giudiziaria, rendendo più sicure ed attendibili le fonti alle quali essa attinge i suoi dati.

Per raggiungere questo fine si potrebbe disporre di una parte della somma di lire 15,000, inscritta nel bilancio del Ministero dell'Interno pel servizio delle schede che si mandano alla Direzione generale delle Carceri allo scopo di provvedere all'assegnazione dei condannati.

Infine non si oppone a che la sua proposta sia presa in esame dal Comitato, purchè si adottino al più presto provvedimenti efficaci.

TONDI. Per rendere più facile il confronto fra le schede della Amministrazione delle Carceri e quelle dell'Ufficio di Statistica, si potrebbe stabilire che ciascuna di esse portasse, oltre il proprio numero, anche quello della scheda corrispondente inviata all'altro Ufficio.

Per eccitare poi i funzionari di Cancelleria ad essere diligenti nell'adempimento del loro dovere, gioverebbe che, in seguito a proposta della Commissione, il Ministero di Grazia e Giustizia tenesse conto, nelle promozioni e nei tramutamenti, di quei funzionari che si segnalano per l'accurata compilazione delle schede.

Presenta una proposta di deliberazione conforme alle cose ora dette.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la seguente proposta del senatore Costa:

« La Commissione:

« 1° Approvando il procedimento seguito nella verifica-
« delle schede individuali per l'anno 1890, fa voti perchè sia resa
« alla Direzione generale di Statistica la meritata lode per la dili-
« genza con cui vi ha dato esecuzione;

« 2° Incarica il Comitato di studiare e proporre al Guardasigilli qualche rimedio atto :

« a) ad assicurare che la compilazione e la trasmissione della « scheda abbiano luogo per tutti i procedimenti pei quali è ordinata, « e si abbia mezzo di esercitare da questo punto di vista un efficace « controllo;

« b) ad evitare che venga compilata e trasmessa la scheda « pei reati che hanno indole di contravvenzione. »

« G. COSTA. »

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta presentata dal comm. Beltrani-Scalia :

« Il sottoscritto propone che le Autorità giudiziarie mandino al « Ministero della Giustizia, dal quale dipendono, tutte le schede, « tanto quelle per la statistica penale, quanto quelle per l'assegnazione dei condannati ; che la revisione di amendue le schede sia « eseguita da un unico Ufficio e coi medesimi criteri ; che, eseguito « l'esame e trovate regolari le schede, quelle per l'assegnazione « dei condannati siano trasmesse alla Direzione generale delle Carceri, e quelle per la statistica penale siano inviate alla Direzione « generale della Statistica. »

« BELTRANI-SCALIA. »

Avverte che il senatore Costa ha presentato la seguente proposta di deliberazione per l'invio al Comitato della precedente proposta Beltrani :

« La Commissione :

« Prendendo in considerazione e ritenendo in massima utile la « proposta Beltrani-Scalia, la rinvia al Comitato, affinchè ne formi « oggetto di studio e vegga in quali termini possa essere attuata. »

« G. COSTA. »

Invita pertanto la Commissione a deliberare su di essa.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Dà lettura delle due proposte contenute nella lettera del prof. Lucchini, che sono così concepite :

« Propongo :

« 1° di richiedere mensilmente o trimestralmente (come meglio si creda) a tutte le Preture e a tutti i Tribunali un prospetto dei reati istruiti e giudicati, distinti secondo che furono qualificati « delitti ovvero *contravvenzioni*. L'Ufficio ne farebbe opportuno scandaglio e porterebbe nei casi dubbi o controversi uno specchio alla Commissione, che risolverebbe statisticamente la controversia, nell'impossibilità che si possa preventivamente decidere con la giurisprudenza; »

« 2° di formare nell'Ufficio centrale un registro di arrivo delle schede, Corte per Corte, Tribunale per Tribunale, Pretura per Pretura, impostando il numero progressivo dei procedimenti, in margine al quale si segnerebbe il numero progressivo delle schede. Si chiederebbe quindi ai singoli Magistrati la ragione delle schede mancanti. »

« LUCCHINI. »

Dà parimenti lettura della proposta dell'on. Tondi, che è del seguente tenore:

« Il sottoscritto propone:

« 1^a che per facilitare la revisione tanto delle schede, che servono alla compilazione della statistica penale quanto di quelle che servono all'assegnazione dei condannati, si scriva in ciascuna di esse non solo il proprio numero progressivo, ma anche il numero progressivo della scheda corrispondente; »

« 2° che la Commissione segnali al Ministero della Giustizia i funzionari dell'Autorità giudiziaria meritevoli di distinzione per zelo e diligenza addimostrati nel servizio della scheda individuale penale; »

« 3° che il Ministero della Giustizia tenga conto, nelle promozioni e nei tramutamenti, dei funzionari segnalati dalla Commissione per la statistica giudiziaria. »

« TONDI. »

Anche queste due proposte dovrebbero essere, secondo il parere del senatore Costa, rinviate al Comitato; a tal fine egli ha presentato la seguente proposta di deliberazione:

« La Commissione :

« Prendendo in considerazione le proposte Lucchini e Tondi,
« le rinvia al Comitato per gli opportuni studi. »

« G. COSTA. »

Messa ai voti, la proposta viene approvata.

PRESIDENTE. Legge, infine, un'ultima proposta dell'on. Costa,
che viene anch'essa approvata :

« La Commissione :

« Rivolge viva preghiera all'on. Guardasigilli affinché siano as-
« segnati alla Direzione generale della Statistica i mezzi necessari
« (danaro e funzionari) per compiere lo spoglio e la pubblicazione
« dei dati statistici risultanti dalla scheda individuale. »

« G. COSTA. »

La seduta è tolta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

Seduta del 30 gennaio 1891.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De' Negri, Fortis, Inghilleri, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 4 pomeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla statistica dei culti, e ricorda come dalla comunicazione fatta dal comm. Tami nella seduta del 21 corrente risultasse che l'on. Guardasigilli ha ordinato di por mano ad una statistica degli enti ecclesiastici soppressi e del patrimonio amministrato dalla Direzione generale del Fondo pel culto, facendo stanziare a tal uopo nel bilancio di quell'Amministrazione la somma di lire 25,000.

AURITI. Desidera sapere da chi saranno preparati i moduli coi quali si dovranno raccogliere, secondo la deliberazione presa dal Ministro Guardasigilli, le notizie statistiche intorno agli enti ecclesiastici soppressi.

TAMI. Gli sembra che non sia ancora tempo di occuparsi della compilazione dei moduli. Occorre che prima la Camera dei deputati approvi lo stanziamento di un fondo speciale per questa nuova statistica.

Del resto già da lungo tempo il Comitato si è dato cura di compilare un apposito questionario, che venne approvato dalla Commissione nella seduta del 3 luglio 1889 (1).

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessioni del 1889, pag. 122 e 123.

AURITI. Appunto perchè il Comitato ha già dovuto studiare accuratamente questa materia, stimerebbe utile che ad esso fosse dato l'incarico di preparare, a suo tempo, i moduli necessari per l'indagine desiderata dal Ministro.

COSTA. La Commissione deve essere grata all'on. Guardasigilli per avere finalmente iniziato una statistica dei culti, che è di così grande importanza, sia dal lato amministrativo come da quello sociale.

Affinchè però per mezzo della statistica proposta si possa raggiungere il fine voluto, quello cioè di avere una larga messe di notizie sulle trasformazioni subite dagli enti ecclesiastici e sullo stato attuale del loro patrimonio, è necessario che essa venga compilata con criteri ben determinati e con metodo uniforme.

Egli sarebbe d'avviso che il Comitato per la statistica giudiziaria stabilisse le norme da seguire nelle indagini sugli enti ecclesiastici e i limiti da assegnare ad esse; che la raccolta dei dati fosse affidata all'Amministrazione del Fondo pel culto, la quale ha già tanto materiale a sua disposizione, e lo spoglio alla Direzione generale della Statistica. Fra questi due uffici dovrebbe esser divisa la somma che verrà stanziata a questo fine nel bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

Per i suoi studi il Comitato potrebbe valersi con grande giovamento dell'opera intelligente dell'on. Curcio, che ha una cognizione profonda della materia ed al quale si può anzi attribuire, per dir così, la paternità della statistica dei culti.

Presenta una proposta di deliberazione conforme alle cose ora dette.

CURCIO. Ringrazia il senatore Costa delle cortesi parole rivoltegli e ringrazia pure l'on. Ministro Guardasigilli, il quale, in mezzo a tante e così gravi cure, non ha dimenticato di rivolgere la propria attenzione alla statistica dei culti.

È d'accordo coll'on. Costa nel ritenere che spetti al Comitato di tracciare le linee principali di questa statistica, ma crede che prima la Commissione dovrebbe essa stessa esaminare il grave argomento.

Desidera fare alcune osservazioni sul questionario per gli enti ecclesiastici, ricordato poco fa dal comm. Tami.

In esso, fra le rendite degli enti ecclesiastici, sono annoverate quelle provenienti « da canoni, *decime*, censi e simili. »

Gli pare che bisognerebbe o sopprimere la parola « *decime* » od aggiungere ad essa la parola « *domenicali*, » per distinguere questa specie di decime da quelle dette « *sacramentali*, » che furono abolite.

Nel questionario si fa parimenti menzione delle rendite provenienti « da *congrue* . . . » Ora, se con questa parola si vogliono indicare i supplementi di congrua, è necessario spiegarlo più chiaramente, poichè la *congrua* comprende in genere tutto quello che ha il parroco.

TAMI. Spiega che sotto l'indicazione generica di *congrue* debbono intendersi tanto quelle in denaro, che le parrocchie possono avere per propria dotazione o per assegni di Comuni o altrimenti, quanto i supplementi concessi a carico del Fondo pel culto, a' termini dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866.

Del resto il questionario allegato alla sua Relazione fu approvato dalla Commissione nella seduta del 3 luglio 1889, affidando al Comitato l'incarico di darvi esecuzione e di iniziare così la statistica degli enti ecclesiastici conservati e dei loro beni. Il Comitato non attende che i mezzi pecuniari occorrenti per un tal lavoro.

Invece l'indagine che ora si tratterebbe di iniziare per desiderio dell'on. Guardasigilli riguarda gli enti ecclesiastici soppressi.

CURCIO. Si compiace della risoluzione presa dall'on. Guardasigilli, per quanto egli sia convinto che se questa nuova statistica avrà una grande importanza dal lato amministrativo, ne avrà poca o punta da quello scientifico. Ad ogni modo essa potrà considerarsi come un altro passo verso una compiuta statistica dei culti.

Nel programma dell'on. Guardasigilli vi è una lacuna, giacchè non si chiede alcuna notizia sul modo con cui funziona una legge molto importante, quella del 19 giugno 1873, colla quale furono estese alla provincia di Roma le leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti ecclesiastici. Desidererebbe che si cercasse di riparare a questa mancanza, tanto più che una tale ricerca riuscirebbe utilissima così sotto l'aspetto economico, come sotto quello morale.

Infine desidera sapere se il Ministro di Grazia e Giustizia abbia

incaricato la Commissione di fare qualche studio preparatorio per la compilazione della statistica degli enti soppressi.

COSTA. Finora non fu affidato alcun incarico nè alla Commissione, nè al Comitato. Ed è perciò che nella proposta da lui presentata rivolge al Guardasigilli la preghiera di sentire il parere del Comitato, quando si dovrà compilare questa statistica.

INGHILLERI. Dubita che la raccolta dei dati statistici sugli enti ecclesiastici soppressi si possa tener separata dallo spoglio. Le notizie che saranno necessarie per compilare questa statistica si trovano già negli archivi della Direzione generale del Fondo pel culto; non vi sarà perciò bisogno di raccogliercle, e tutto si ridurrà e farne lo spoglio secondo certi determinati criteri, che sarebbe bene fossero stabiliti dal Comitato per la statistica giudiziaria.

PENSERINI. Gli sembra che il senatore Costa abbia molto opportunamente proposto che lo spoglio delle notizie intorno agli enti ecclesiastici soppressi venga eseguito dalla Direzione generale della Statistica, la quale ha una particolare competenza in siffatto genere di lavoro.

BOPIO. L'Ufficio di statistica non ha alcun desiderio di estendere le proprie attribuzioni; tuttavia, se l'opera sua potesse contribuire al buon esito della statistica degli enti ecclesiastici soppressi, non si rifiuterebbe di fare lo spoglio dei dati, come ha proposto il senatore Costa.

CURCIO. Raccomanda al Comitato di valersi per questa statistica anche delle notizie che si possono avere dalla Direzione generale del Demanio.

AURITI. Propone un emendamento all'ordine del giorno Costa, nel senso che sia lasciata al Ministero di Grazia e Giustizia piena libertà di affidare la raccolta dei dati a quell'Ufficio che crederà più adatto all'uopo, limitandosi la Commissione a far voti affinchè sia udito il parere del Comitato nella preparazione dei moduli.

COSTA. Non ha alcuna difficoltà di accettare l'emendamento del senatore Auriti.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a deliberare sulla seguente proposta dell'on. Costa modificata dall'on. Auriti:

« La Commissione delibera di rivolgere preghiera al Guardasigilli, affinchè si compiacca disporre:

« 1° che nel formulare i moduli della Statistica dei culti si senta anche il parere del Comitato permanente per la statistica giudiziaria;

« 2° che il lavoro di spoglio sia fatto dalla Direzione generale della Statistica, sentito il Comitato per la statistica giudiziaria;

« 3° che all'uopo siano ripartite dal Ministero in misura conveniente fra la Direzione generale del Fondo pel culto e la Direzione generale della Statistica, in proporzione del rispettivo lavoro, le somme che verranno stanziare in bilancio per questo scopo. »

« COSTA — AURITI. »

La proposta viene approvata.

PRESIDENTE. Dà lettura di quest'altra proposta dell'on. Costa:

« La Commissione delibera pure:

« Che alle sedute del Comitato, nelle quali si tratterà della statistica dei culti, sia invitato ad intervenire il collega Curcio, autore della proposta. »

« G. COSTA »

La Commissione approva.

La seduta è tolta alle ore 5 pomeridiane.

Seduta del 31 gennaio 1891.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Fortis, Inghilleri, Maz-zucchelli, Penserini, Righi, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Invita il comm. De'Negri a riferire sui risultati della verifica straordinaria dei registri statistici in materia penale, ordinata colla Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia, in data del 1° giugno 1889, n. 1226.

Relazione del comm. De' Negri sulla verifica dei registri statistici in materia penale.

La Commissione per la statistica giudiziaria, nella seduta del 20 dicembre 1888, approvò con voto unanime la proposta del senatore Costa, di una verifica dei registri statistici penali che si tengono nelle cancellerie e segreterie degli Uffici giudiziari, allo scopo di constatare l'andamento di questo servizio e di provvedere, ove ne fosse il caso, ai mezzi più opportuni per migliorarlo.

Il Ministro Guardasigilli, assecondando il voto della Commissione, ordinò, con Circolare del 1° giugno 1889 (n. 1226), un'ispezione straordinaria di tali registri, affidandone l'incarico ai Capi del Pubblico Ministero.

Per facilitare l'adempimento di questo incarico, alla Circolare furono allegate istruzioni particolareggiate sulla tenuta dei singoli registri.

In esse si ebbe cura di porre in rilievo gli errori che più spesso eransi riscontrati dall'Ufficio di Statistica nei riassunti dei registri statistici trasmessigli ogni trimestre dalle diverse Autorità giudiziarie, in guisa che i Magistrati incaricati della verificaione potessero richiamare più specialmente su quei punti l'attenzione dei compilatori delle statistiche e chiarire i dubbi che loro fossero ancora rimasti.

I risultati dell'ispezione furono raccolti in appositi Verbali spediti al Ministero di Grazia e Giustizia e da questo trasmessi alla Direzione generale della Statistica, la quale ne curò lo spoglio.

Innanzi di procedere a dar conto dei risultati medesimi, giova ch'io ricordi come dal 1° gennaio 1890, cioè posteriormente all'ispezione in discorso, i registri statistici penali siano stati notevolmente ridotti, a cominciare da quell'anno essendosi definitivamente adottato, per la raccolta delle notizie sulla criminalità soggettiva ed oggettiva, il metodo della scheda descrittiva individuale per ogni imputato di delitti; e come fra alcuni anni, ove questo metodo faccia buona prova, i registri dovranno restringersi ancora di più, limitandoli quasi esclusivamente a notizie d'ordine processuale (1).

Perciò io sorvolero su quelle tra le osservazioni fatte e le mende rilevate nella tenuta dei registri che oggi non avrebbero se non un valore meramente storico, per essere state eliminate dai registri stessi quelle parti dove riscontravansi le mende o alle quali si riferivano le osservazioni in parola.

Ma, nonostante che l'avvenuta verificaione abbia in qualche parte perduto del suo primitivo interesse, conserva pur tuttavia un'importanza considerevole, sia per quanto concerne l'attendibilità delle notizie statistiche fornite dagli Uffici giudiziari, sia perchè i registri, per qualche anno ancora, resteranno una delle fonti principali delle nostre statistiche penali.

(1) Veggasi la Relazione del comm. De' Negri sulle modificazioni da introdursi nei registri statistici penali per coordinarli col nuovo Codice, e sulla definitiva adozione del sistema della scheda individuale per gli imputati di delitti, negli *Atti della Commissione* - Sessione straordinaria del 1889, pag. 273.

Inoltre essa ha avuto per effetto di obbligare i Procuratori del Re ad occuparsi personalmente del servizio statistico, a prenderne conoscenza e ad interessarsene: cosa che in passato accadeva ben raramente. E, ciò che più monta e dimostra sempre maggiormente l'utilità delle ricerche statistiche non solo per la legislazione e per la scienza, ma anche per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, l'ispezione dei registri ha messo in evidenza parecchie e non lievi irregolarità nella spedizione degli affari giudiziari, specialmente nelle Preture: irregolarità alle quali i Procuratori del Re poterono così apportare pronto rimedio, per evitarne la rinnovazione.

Per non tediare di troppo la Commissione mi limiterò qui ad accennare qualcuno degli sconci rilevati.

Si trovò, ad esempio, che in parecchi Uffici mancavano per molti processi i certificati penali ed altri attestati richiesti dalle leggi di rito; che in alcune Preture e in un Tribunale (1) si applicavano ai minori di 14 anni le pene ordinarie, anzichè quelle più miti che erano prescritte dall'art. 88 del cessato Codice penale.

Altrove si era costantemente trascurato di constatare nella sentenza se vi era o no recidiva; o in processi definiti da parecchi mesi non erasi compilato il *verbale d'udienza*, o il Pretore si era ritenuto competente a dichiarare che la morte causale di un uomo era un fatto non costituente reato.

Ciò premesso, toccherò anzitutto del come fu eseguita l'ispezione; esporrò poi sommariamente i risultati della verificaione dei registri, dicendo prima del modo in cui procede la compilazione della statistica penale in generale e successivamente degli errori più frequenti che si notarono; darò quindi notizia delle disposizioni che taluni Capi del Pubblico Ministero stimarono opportuno di prendere per ovviare ad inconvenienti da essi rilevati e delle proposte che parecchi di loro hanno presentato per assicurare un migliore andamento del servizio statistico; mi farò da ultimo a indicare quali provvedimenti, a mio avviso, si palesano necessari per rimuovere le cause degli errori messi in evidenza dalla fatta ispezione e per ottenere che i dati elementari della statistica giudiziaria penale

(1) Nicastro - Tribunale.

siano raccolti e registrati nella loro integrità e con la massima esattezza, in guisa da costituire una base sicura di studio per il legislatore, per l'amministratore e per lo scienziato.

I. — Modo col quale l'ispezione fu condotta.

Guardando al modo col quale fu condotta l'ispezione, considerata nel suo insieme, mi piace attestare che l'opera dei Magistrati incaricati di eseguirla fu, quasi generalmente, incensurabile per ogni rispetto.

Fanno fede di ciò i Verbali e le Relazioni inviate, i provvedimenti presi per il miglioramento del servizio statistico e le proposte fatte, delle quali avrò occasione d'intrattenermi più innanzi (1).

Solo in pochi casi la verifica fu praticata assai leggermente ed in guisa tale da far dubitare se il Magistrato incaricato dell'ispezione avesse un concetto chiaro degli intenti e scopi dei vari registri e del modo in cui si dovevano compilare (2).

I Procuratori generali (salvo quelli di Casale e di Napoli, che procedettero personalmente alla verifica, e quello di Catanzaro, che si fece aiutare da un Sostituto Procuratore generale) delegarono un Sostituto alla verifica dei registri.

I Procuratori del Re la eseguirono pressochè tutti personalmente: solo in pochi casi l'ispezione venne affidata ad Aggiunti giudiziari ed eccezionalmente anche a Giudici.

Ciò premesso, passerò ad esporre sommariamente i risultati dell'ispezione, dividendo il mio riassunto in due parti, nella prima delle quali toccherò del modo come procede il servizio della statistica penale, e nella seconda degli errori che furono riscontrati più frequentemente.

(1) A titolo di speciale elogio debbo ricordare il Procuratore del Re di Lanciano (Squitieri), il quale volle accompagnare i verbali della verifica da lui fatta con una Relazione che è documento irrefragabile di diligenza e di non comune competenza nella materia della statistica giudiziaria.

(2) Il Procuratore del Re di Pisa, ad esempio, ha usato, come qualche altro, per i verbali riguardanti registri diversi, formule affatto identiche ed in più casi, perciò, assolutamente fuor di luogo; in modo tale che a pie' del verbale di verifica del registro VII-A della Corte d'assise, che a differenza degli altri, i quali sono numerici, è esclusivamente descrittivo, si trova dichiarato che le somme sono esatte e i riscontri fra il numero degli imputati e quello dei reati è perfetto.

II. — Risultati delle verificazioni.

1. — COME PROCEDE IL SERVIZIO DELLA STATISTICA PRESSO LE VARIE AUTORITÀ GIUDIZIARIE.

La compilazione della statistica, se in molti distretti di Corte d'appello lascia poco a desiderare, in altri non procede in modo soddisfacente.

In questo senso informano le lettere con le quali i Procuratori generali hanno accompagnato i Verbali d'ispezione, e le affermazioni dei Procuratori generali ricevono conferma dallo spoglio dei Verbali medesimi fatto direttamente dall'Ufficio di Statistica.

Venendo a qualche particolare circa i vari distretti, in quello della Corte d'appello di *Genova* si attende ai lavori statistici con sufficiente cura, specialmente presso la Corte d'appello e i Tribunali. Ma nei registri delle Preture, soprattutto in alcune, gli errori sono per quantità e qualità rilevanti e dovuti in parte alla poca attitudine dimostrata e più al malvolere dei funzionari di Cancelleria ed alla mancata vigilanza dei Pretori.

La stessa cosa si osserva nel distretto di *Casale*; cioè vi si trovarono ben tenuti i registri della Corte e dei Tribunali, fra i quali va segnalato quello di Asti per la sorveglianza esercitata con particolare amore e diligenza dall'Ufficio del Pubblico Ministero, il quale giunse perfino ad istituire speciali modelli di riscontro per accertarsi dell'esattezza delle notizie iscritte nei singoli registri.

Ma anche per il distretto di Casale in qualche Pretura si rinvennero nei registri numerosi e gravi errori, tali che resero necessario rinnovare interamente il lavoro fatto.

Nel distretto di *Torino* furono poche le irregolarità riscontrate. Il servizio procederebbe anche meglio se, per testimonianza di quel Procuratore generale, i funzionari addetti ai lavori statistici non fossero distratti da altre cure.

Commendevole è il modo con cui sono compilati i registri della Corte di *Milano* e dei Tribunali di quel distretto, poichè, secondo scrive quel Procuratore generale « il personale di cancelleria osserva le istruzioni impartite ed è edotto dei concetti ai quali si debbono informare le registrazioni. » Ma anche qui, per ciò che

concerne le Preture, si lamentano diverse inesattezze, in taluni casi, numerose e gravi.

Per i distretti di *Brescia*, di *Venezia*, di *Parma*, di *Modena*, di *Lucca*, di *Bologna*, di *Ancona* un buon numero di verbali constatano « l'inappuntabilità del servizio »; gli errori appaiono dovuti più a momentanee disattenzioni dei compilatori che a non chiara intelligenza delle istruzioni o ad errati concetti di registrazione.

All'opposto nel distretto di *Firenze* (specialmente per le Preture) ed in quello di *Roma* (e più propriamente per il circondario di Viterbo) gli errori sono attribuiti prevalentemente ad erronee interpretazioni delle notizie richieste.

Il Procuratore generale di *Aquila*, oltre alla poca attitudine dei funzionari di Cancelleria per i lavori statistici, attribuisce il maggior numero degli errori ed inconvenienti rilevati, all'insufficiente numero dei funzionari stessi.

Poco confortante nelle sue conclusioni riesce la diligente relazione della Procura generale di *Napoli*. « Il servizio statistico (vi si legge) procede generalmente male, e ciò perchè alcuni funzionari non vi annettono la dovuta importanza e conseguentemente fanno le registrazioni a capriccio, senza neppure aver comprese le istruzioni impartite. »

In un caso, il solo che si è avuto occasione di rilevare, fu perfino necessario di infliggere una non lieve pena disciplinare ad un funzionario che la propria negligenza nella tenuta dei registri volle coprire con mendaci asserzioni.

Più favorevoli sono i risultati per il distretto di *Trani*. In generale le mende rilevate provennero da disattenzione e in due casi soli da negligenza congiunta ad ignoranza delle istruzioni premesse ai varii registri.

Le accurate ispezioni fatte nel distretto di *Catanzaro* hanno messo in luce non pochi difetti e una trascuranza pur troppo comune alla maggior parte degli Uffici giudiziari del distretto in tutto ciò che riguarda la compilazione delle statistiche. Anzi l'esame di queste ha persino messo in rilievo irregolarità gravi nell'amministrazione della giustizia, come ho già avuto occasione di accennare, e fu necessario richiamare i Magistrati all'osservanza della legge.

« Inappuntabile » fu trovato il servizio statistico nella Cancelleria della Corte di *Messina* e dei dipendenti Tribunali. E discreto

fu pure riconosciuto nella maggior parte delle Preture, e in alcune anzi (1), a quanto afferma il Procuratore del Re del capoluogo, « ineccepibile. »

Nel distretto di *Catania*, per contro, non furono nè pochi né lievi gli errori rilevati, benchè, si osserva nei verbali, essendo dovuti nella maggior parte a criteri sbagliati dei Cancellieri, sia lecito sperare, dopo le avvertenze fatte loro, che non si rinnovano.

« Ottima, » secondo il Procuratore generale di *Palermo*, è la tenuta dei registri nelle regie Procure di *Girgenti* e *Termini*, nelle Cancellerie delle Corti d'assise di *Caltanissetta*, *Sciacca* e *Termini*, e in alcune Preture, « buona » nella Cancelleria della Corte di appello, « mediocre » in quelle degli altri Uffici. Per le Preture si deplora al solito che in quelle dove più scarso è il personale, il lavoro statistico riesca troppo gravoso e, malgrado la diligenza dei funzionari, siano perciò facili gli errori.

Negli Uffici del distretto della Corte d'appello di *Cagliari* le cose sembrano procedere men bene, specialmente nelle Preture. Gli errori, a detta del Procuratore generale, sono dovuti non solo a « non giusta interpretazione delle istruzioni » od a « negligenza », ma perfino ad « ignoranza delle leggi penali. »

L'incarico di tenere i registri è affidato in generale a vice-cancellieri o a sostituti segretari ed in qualche caso eziandio ad alunni di Cancelleria. Ed anche là dove la responsabilità del servizio statistico è attribuita ad un funzionario espressamente designato, non sempre avviene che questi vi attenda personalmente, come risultò allorchè si vollero ricercare gli autori di annotazioni sbagliate. Ora, il concorso di più persone in un lavoro che richiede unità di criteri e di indirizzo ha contribuito non poco ad alterare la verità ed esattezza dei dati. Converrebbe quindi che l'Amministrazione centrale e i Capi delle Corti invigilassero ed esigessero che le prescrizioni impartite in proposito dall'on. Ministro Guardasigilli con la Circolare del 18 febbraio 1889, n. 1225, fossero scrupolosamente osservate. Però è da notare a questo proposito che da qualche Procuratore generale fu intesa troppo restrittivamente la disposizione contenuta nella predetta Circolare: di affidare ad un vice-cancelliere

(1) In quelle del circondario di Patti.

o sostituto segretario la tenuta dei registri giornalieri ed annuali. Infatti, in talune sedi (1) si è prescritto che un solo impiegato di Cancelleria attenda alla statistica del *Tribunale penale*, a quella dell'*Ufficio d'istruzione* ed anche a quella della *Corte d'assise*, se vi era. Ora, se ciò può tornare utile per un rispetto, attesa la maggior pratica che il funzionario di Cancelleria è posto in grado di acquistare più sollecitamente, vi è ragione di temere, per un altro rispetto, che il soverchio cumulo del lavoro, là dove sono molto numerosi gli affari, nuoccia alla sua sincerità ed esattezza.

Dato così un cenno dell'andamento generale del servizio statistico, m'incombe ora di far conoscere i difetti rilevati nella seguita verificaione. Incomincerò dagli errori comuni a tutti o a gran parte dei registri, per passar poi a quelli speciali ai singoli registri.

2. — ERRORI RILEVATI NELLA VERIFICAZIONE.

a) *Errori comuni ai varii registri statistici.* — Una delle cagioni più frequenti di errore è la facilità di scambiare una colonna coll'altra. Oltrechè alla poca attenzione e diligenza di chi deve eseguire le annotazioni, ciò si deve in parte attribuire al fatto che taluni registri, specialmente prima delle riduzioni che vi furono apportate a cominciare dallo scorso anno per coordinarli colla scheda, avevano un numero di colonne forse troppo grande e lo spazio riserbato a ciascuna di queste era assai ristretto, cosicchè di leggieri potevano confondersi l'una coll'altra.

In altri casi le annotazioni erronee sono dovute ad una causa puramente materiale, cioè al modo con cui vengono ricuciti insieme i fogli dei registri. Nei registri di maggiore estensione le colonne sono distribuite, anzichè in un solo foglio di due pagine (il quale, se dovesse contenerle tutte, riuscirebbe soverchiamente lungo e disagiata a maneggiarsi), in due fogli inserito l'uno dentro l'altro, in guisa che se ne svolgono le pagine come quelle di un libro. Ora si è sempre cercato che la rigatura di ciascuna pagina corrispondesse esattamente con quella della pagina che le stava di contro.

(1) Lucca e Trani (Il primo Presidente di quest'ultima Corte era d'avviso contrario a quello del Procuratore generale, che diede alla Circolare l'interpretazione più ristretta).

Ma talora, nel cucire insieme i diversi fogli, questa corrispondenza di rigatura è venuta a mancare, ed è accaduto che alcuni Cancellieri, non badandovi, segnassero per uno stesso procedimento parte delle notizie sopra una riga e parte sulla riga immediatamente superiore o sottostante, riferentesi ad un altro procedimento (1).

Più frequentemente inesatte, in confronto alle altre, sono quelle notizie che importano una suddivisione secondo determinati periodi di tempo, il computo dei quali deve essere fatto volta per volta dal Cancelliere stesso, non potendosi la notizia desumere testualmente dagli atti del processo; come avviene per le notizie sull'età, sulla durata dei procedimenti, su quella della carcerazione preventiva, ecc.

Del pari non furono sempre rettamente interpretate e seguite le norme secondo le quali doveva esser fatta l'annotazione dei reati e quella degli imputati distinti per specie di reato.

Non valse l'aver ampiamente dichiarate queste norme nelle istruzioni premesse a ciascun registro, nè l'averle sommariamente ripetute in capo alle colonne nelle quali dovevano farsi le corrispondenti annotazioni, e neanche l'averle spiegate ed illustrate con opportuni esempi in apposita Circolare. A parecchi Cancellieri non riuscì mai chiara la necessità di dare le due notizie (reati ed imputati) in funzione l'una dell'altra, inscrivendo l'imputato in più colonne se doveva rispondere di più reati di specie diversa e all'opposto segnando il reato di una data specie in una colonna sola, ancorchè fossero più d'uno gl'individui imputati di averlo commesso.

Ad esempio, in alcune sedi giudiziarie (2) veniva iscritto sotto la rubrica di una data specie di reati l'imputato di più reati di specie diversa, in modo che gl'imputati, distinti secondo le varie specie di reati, risultavano per numero e qualità minori del vero; in altre sedi, per contro, l'imputato di più reati della stessa specie veniva contato tante volte quanti erano i reati stessi, accrescendo così fittiziamente il numero degli imputati. Altrove (3) si segnavano come uno più reati della stessa specie, se commessi da un medesimo imputato.

(1) Corti d'appello di Napoli e Roma.

(2) Avellino, Avezzano, Fermo, Forlì — Ufficio d'istruzione.

Ariano, Caltanissetta, Campobasso, Ivrea, Treviso — Tribunale.

(3) Borgotaro, Lucera, Solmona — Trib.

Nella revisione eseguita dall'Ufficio di Statistica dei registri giornalieri si cercò di far correggere la maggior parte di queste sviste. Ad ogni modo siffatti errori non si ripeteranno nell'avvenire, non richiedendosi più nei registri le notizie degli'imputati in relazione ai reati ascritti loro (1), che sono date invece dalla scheda.

Altro errore comune a tutti i registri statistici e riscontrato in parecchie sedi (2) è quello di aver iscritto fra i reati quei fatti non costituenti reato che furono denunciati come veri e propri reati e per i quali si ebbe cura di aprire nei varii registri un'apposita colonna.

Anche su questo punto l'Ufficio centrale richiamò spesso l'attenzione dei compilatori delle statistiche e ne fece oggetto di apposite Circolari (23 aprile 1888, n. 1191, ai Procuratori del Re, e 9 aprile 1888, n. 698, ai Pretori).

Convieni però osservare che non può sempre riescir facile ai Cancellieri di distinguere quando il reato sia oggettivamente provato e quando no. Lo argomento dalle domande che molte volte i funzionari addetti ai lavori statistici hanno diretto ai Procuratori del Re per avere una norma sicura in proposito ed anche dalle disposizioni date dagli stessi Procuratori del Re (3). In taluni casi la formola della legge: *insufficienza di indizi* (4) ha ingenerato equivoco, potendo essa comprendere tanto l'insufficienza di prove rispetto al reato (cioè insufficienza oggettiva), quanto l'insufficienza di prove rispetto alla reità dell'imputato (insufficienza soggettiva (5)). In questi casi si sarebbe dovuto consultare la motivazione dell'ordinanza, ma è ovvio comprendere che ciò si sarà fatto ben di rado,

(1) Questa notizia è rimasta per le sole contravvenzioni.

(2) Ariano, Ivrea, Matera, Nuoro, Padova, Pordenone, Sassari, e Vicenza — Uff. d'istr.

Arezzo, Ariano, Caltagirone, Caltanissetta, Firenze, Forlì, Messina, Monteleone, Sala Consilina e Udine — Trib.

(3) Il Procuratore del Re di Santa Maria Capua Vetere ha provveduto perchè il Giudice istruttore dichiarasse nelle ordinanze, se il fatto fu ritenuto come reato oggettivamente provato, oppur no.

(4) Anche la formola *non provata reità* fu ritenuta equivalente a *non costituente reato* - Palermo — Uff. d'istr., e Modena — Trib.

(5) Ad esempio, presso l'Ufficio d'istruzione del Tribunale di Nicastro si segnavano tutti i casi di proscioglimento per insufficienza di indizi nelle colonne del registro riserbato ai " Fatti non costituenti reato, e reati non provati oggettivamente „.

specie dove il lavoro statistico è alquanto gravoso. Del resto, anche consultando le ordinanze, non sempre, forse, si sarebbe potuta rilevare con precisione la notizia richiesta.

Un'altra parte dei registri rispetto alla quale si rilevano numerosi errori è quella dei *precedenti penali* degli imputati. Talora questa notizia si è omessa non solo per gli imputati prosciolti, ma persino per i condannati. A ciò può anche aver contribuito il fatto che non si allegano molte volte i certificati penali agli atti del processo, specialmente nei giudizi pretoriali. Rispetto a questo inconveniente alcuni Procuratori del Re stimarono necessarie particolari avvertenze ai Pretori, costituendo esso non solo una possibile cagione di lacune nella statistica, ma un vero ostacolo alla giusta applicazione della pena.

Qualche volta si è incorso in parziali omissioni, segnandosi la *recidiva* solo quando era espressamente dichiarata nella sentenza di condanna, mentre si dovrebbe in tutti i casi aver esclusivamente riguardo al certificato penale e dar conto dei precedenti giudiziari, ancorchè questi non fossero richiamati nella sentenza di condanna. Ma non tutti i Magistrati intesero rettamente questo punto; ed infatti qualche Procuratore del Re (1) dette istruzioni di notare la *recidiva* soltanto quando la sentenza ne facesse menzione.

Altro errore è quello di aver segnato numericamente le condanne precedentemente riportate (2), in luogo di classificare l'imputato sotto quella rubrica che corrisponde al numero delle condanne inflittele.

Parimente non fu sempre fatta la specificazione delle condanne precedenti secondo che il reato era *diverso*, *affine* od *eguale* a quello che fu oggetto dell'ultimo giudizio.

Quanto alla *durata del carcere preventivo*, oltre agli errori cagionati dal computo e che ho già avvertiti, debbo far noto che in alcuni Uffici giudiziari tale durata si dava per i soli imputati *detenuti* (3) e non anche per i *liberati* dal carcere, qualunque ne fosse il motivo.

(1) Lanciano.

(2) Alessandria e Chieti — Trib.

(3) Palermo e Sciacca — Trib.

Nell'indicare il *motivo legale del proscioglimento*, i casi nei quali era stata esclusa l'imputabilità, p. es. perchè l'imputato non aveva preso parte nel reato, furono, alcune volte (1), parificati ai casi in cui erasi esclusa o l'esistenza del fatto o la sussistenza del reato.

La classificazione dei *condannati secondo le pene ad essi inflitte* è generalmente esatta: solo in qualche raro caso (2) di cumulo di due o più pene tutte principali (3), non si ebbe cura di segnare la sola pena più grave, e ne seguì che il numero dei condannati classificati per quest'aspetto non corrispondesse al numero effettivo di essi.

Infine presso qualche Autorità giudiziaria, furono classificati fra i *condannati* anche gl'imputati dichiarati soltanto *responsabili civilmente* (4).

b) *Errori speciali a ciascun registro*. — Venendo agli errori proprii ai singoli registri, dirò anzitutto come, tanto in quello per le denunce e querele pervenute direttamente al Pretore (*I-A*), come nell'altro per le istruttorie compiute dagli Uffici di istruzione (*III-A*), non risultarono sempre esatte le registrazioni dei procedimenti contro ignoti, specie allorquando questi processi venivano riaperti per essersi scoperti gli autori del reato.

Coll'aprire una colonna speciale per questi procedimenti e col limitare in tal caso le annotazioni a poche altre notizie d'ordine processuale, escludendone quelle concernenti i reati, si è cercato di evitare le duplicazioni nella statistica della delinquenza, che altrimenti si avrebbero, a cagione delle iscrizioni già fatte per questi processi, allorchè si emise il primo provvedimento. Ora in molti Uffici (5), pur facendosi l'annotazione che vi era stata riapertura del processo, si segnavano per questi procedimenti anche le no-

(1) Arezzo e Volterra — Trib.

(2) Velletri — Trib.

(3) Per esempio carcere per un delitto e ammenda per una contravvenzione.

(4) Nuoro — Trib., e parecchie Preture del circondario di Lanciano.

(5) Caltanissetta, Cònegliano, Massa, Melfi, Monteleone, Nicosia, Nuoro, Palermo, Palmi, Santa Maria Capua Vetere e Sassari — Uff. d'istr.

tizie oggettive intorno ai reati, che venivano così a figurare due volte nei registri.

Eppure anche su questo argomento la Direzione della Statistica aveva già richiamato l'attenzione dei Pretori e degli Uffici d'istruzione con apposita Circolare !

Ma ben più grave e caratteristico, sebbene si riscontri in pochi casi, è l'errore di aver segnato anche per i procedimenti contro ignoti la notizia degli imputati. Ciò mostra l'assoluta mancanza anche del senso comune in chi fece tale annotazione.

Alcuni Cancellieri credevano che non si potesse fare l'iscrizione di un processo e di un reato senza porre anche la notizia dell'imputato, « perchè un imputato almeno doveva esserci » ; così taluno si espresse al Procuratore del Re, che rilevava l'enormità dell'errore! Eppure nelle istruzioni poste sulla copertina del registro e ripetute sotto la rubrica della colonna nella quale devono scriversi i cognomi e nomi degli imputati, è detto a caratteri ben chiari che, ove non ve ne sia alcuno, si scriva invece la parola *ignoti!*

Seguitando a dire del registro *I-A*, questo ha dato luogo ad altre osservazioni, oltre quelle ora accennate. La natura specialissima di siffatto registro, che non rispecchia un periodo ben determinato del processo pretoriale, ma risponde più che altro ad un'esigenza statistica, quale è quella di poter avere il numero dei reati denunciati al Pretore per completare le notizie analoghe che si ricavano dal registro del Pubblico Ministero, ha reso più numerosi gli errori.

Vi fu spesso incertezza rispetto alle notizie che andavano segnate in questo registro e rispetto al tempo in cui dovevano farsi le registrazioni.

Il dubbio si presentò per i processi di *competenza superiore*, poichè non sempre si ebbe l'accortezza di distinguere quelli che erano stati iniziati per denuncia direttamente pervenuta al Pretore e che questo aveva inviati al Procuratore del Re senza procedere ad atti di vera e propria istruttoria, dagli altri per i quali il Pretore, in assenza del Giudice istruttore, aveva proceduto ai primi e più urgenti atti di istruzione, in forza dell'art. 75 del Codice di procedura penale.

A detto errore altri se ne sono aggiunti: come quello di inscrivere nel registro medesimo i soli processi per reati di competenza pretoriale, lasciandone fuori le denunce per reati di competenza superiore presentate direttamente al Pretore; e l'altro di notarvi i procedimenti deferiti alla cognizione del Pretore per rinvio dalle Autorità superiori, mentre il registro è destinato alle sole denunce.

Quanto al momento in cui si sono fatte le registrazioni, è risultata una varietà grande di sistemi: ora si segnavano al momento in cui era fatta la denuncia o il rapporto, ora si aspettava perfino il risultato dell'istruttoria compiuta dal Giudice istruttore.

Conseguenza di siffatti erronei sistemi di registrazione era la *duplicazione* dei processi, poichè questi si inscrivevano nel registro e quando si faceva il primo rapporto informativo al Procuratore del Re e una seconda volta quando si provvedeva definitivamente, non ricordando la precedente registrazione fatta, o non curando di andarla a rintracciare per aggiungervi le notizie mancanti.

Nel registro delle denunce agli Uffici del Pubblico Ministero (*II-A*) si riscontrò talora non esatta la notizia riguardante l'origine dei procedimenti. Si segnavano come iniziati da pubblici ufficiali i processi per i quali vi era stata querela della parte lesa trasmessa al Pretore a mezzo del Sindaco. Si guardava insomma più alla fonte apparente che alla reale. Altre volte si registravano come iniziati *d'ufficio* i processi che avevano origine da denunce di privati.

Per i registri dei giudizi (*I-B* e *IV-A*) furono in taluni casi segnate le qualità personali degli imputati senza rilevarle dagli atti di rito che mancavano fra le carte del processo, cosicchè eransi inventate di sana pianta; e nel registro *I-B* fu più volte constatato che si inscrivevano anche quei procedimenti che, dopo essere stati inviati al giudizio, venivano definiti per desistenza, oblazione od altro motivo prima che si aprisse l'udienza, senza avvertire che di essi dovevasi dare notizia nel solo registro annuale *I-D* in due colonne espressamente aperte a quest'uopo.

Per il registro della Sezione d'accusa riguardante i procedimenti in sede d'accusa, è da notare l'errore in cui caddero gli stessi Sostituti Procuratori generali circa i provvedimenti emessi dalle Sezioni medesime rispetto ai minorenni prosciolti dagli Uffici d'istruzione per non avere agito con discernimento.

Prima del 1886, anno nel quale vennero riformati i vari registri, tali provvedimenti si segnavano, come ogni altro, nel registro giornaliero delle Sezioni d'accusa. Ma i corrispondenti processi essendo già stati iscritti nel registro degli Uffici d'istruzione, allorchè furono chiusi con ordinanza di non farsi luogo a procedere, accadeva che fossero erroneamente registrati due volte. Inoltre, siccome i suindicati provvedimenti della Sezione d'accusa non definiscono un processo, ma stabiliscono soltanto il modo col quale dev'essere applicata una disposizione di legge (quella dell'art. 88 del Codice penale abolito e dell'art. 53 del Codice penale vigente), non conveniva far includere tali processi nel registro delle Sezioni medesime insieme agli altri da esse effettivamente definiti. Parve perciò opportuno sopprimere siffatta notizia in quel registro e farla segnare invece nel prospetto annuale del movimento degli affari. Ciò non ostante alcuni Cancellieri seguirono a tener conto di questi processi nel registro giornaliero delle Sezioni d'accusa e, in occasione dell'ispezione, avendo fatto rilevare che mancava una rubrica riguardante un tal caso, alcuni Magistrati proposero che si ripristinassero nel registro le colonne soppresse, senza badare che il prospetto annuale provvedeva alla supposta omissione.

Il registro nominativo per le Corti d'assise (VII-A) ha dato luogo a pochissime osservazioni e tutte di lieve momento. Gli errori più frequenti consistono in qualche omissione nella citazione degli articoli, nel riferire inesattamente le condanne precedentemente riportate dagli accusati ed i titoli di accusa. In un solo caso (1) un Procuratore generale portò la sua attenzione sulle *causali a delinquere* ed ebbe a constatare che esse venivano dichiarate dal Cancelliere, anzichè dal Presidente della Corte e non sempre con esattezza, giacchè in diversi processi le causali erano indicate per *l'effetto prodotto* (odio, livore, ira), senza determinare donde fosse occasionata la prima spinta a delinquere.

In pochi casi non fu possibile praticare l'ispezione su questo registro, giacchè era stato inviato *l'originale* alla Direzione generale della Statistica, senza averne *preso copia*.

Per ultimo è da osservare che quasi dovunque non fu possibile la verificaione dei *prospetti complementari annuali*, perchè erano

(1) Roma - Corte d'assise.

in bianco, e i Cancellieri, ai Magistrati che procedevano alla verifica, dichiararono che siffatti prospetti dovevano riempirsi soltanto a fine d'anno. Ora è prescritto, e si sono date precise istruzioni in proposito, che al principio dell'anno si segnino in questi prospetti le pendenze accertate alla fine dell'anno precedente per evitare poi le facili discordanze. Ma questa prescrizione è stata generalmente trascurata, come, del resto, era stato supposto dall'Ufficio centrale, argomentandolo dalle numerose correzioni che alla fine d'ogni anno si dovevano fare eseguire sui prospetti complementari, appunto perchè discordanti da quelli dei precedenti anni.

È perciò da lamentare che i Magistrati non abbiano su questo punto richiamata più specialmente l'attenzione dei funzionari addetti ai lavori statistici, e anzi si sieno appagati delle loro apparenti giustificazioni.

III. — Provvedimenti e proposte dei Capi del Pubblico Ministero.

Alcuni Procuratori generali e Procuratori del Re, in seguito alla verifica da essi eseguita, presero speciali provvedimenti, così per rimuovere gli sconci rilevati nell'amministrazione della giustizia e dei quali ho già fatto cenno più addietro, come per ottenere che il servizio statistico procedesse con regolarità ed esattezza.

Nel fine di controllare l'esattezza numerica delle iscrizioni che si fanno nei varii registri, il segretario della R. Procura di Asti mette con diligente cura a confronto le iscrizioni dei diversi registri tra loro e con quelle dei registri generali, e la R. Procura di Siracusa segue il sistema di far segnare in altrettanti *moduli*, quanti sono gli Uffici giudiziari dipendenti, i procedimenti che a questi sopravvengono e quelli che ne sono esauriti. Riscontrando le iscrizioni fatte in questi moduli (che si tengono presso la segreteria della R. Procura) coi risultati dei registri dei varii Uffici, si ha mezzo di conoscere in ogni tempo se i singoli registri sono al corrente e se le iscrizioni corrispondono alla verità. Questo sistema ha dato ottimi risultati e sarebbe desiderabile che fosse accolto da altri Uffici.

Di qualche utilità è pure il metodo praticato dalla stessa Procura di Asti di fare apporre nella colonna « Osservazioni » dei registri uno speciale richiamo a quei processi che riguardino due o

più reati, indicando il numero di questi. Alla fine del trimestre si può così constatare, quando si voglia, se le cifre segnate nella sezione dei reati corrispondono esattamente o sono invece inferiori o superiori al numero effettivo dei reati medesimi, quale risulta tenendo conto delle speciali indicazioni fatte nella colonna « Osservazioni. »

Esponendo gli errori più frequenti, ho già accennato alla disposizione presa dal Procuratore del Re in Santa Maria Capua Vetere di far indicare nelle ordinanze del Giudice istruttore se il reato fu o no oggettivamente provato. Chi consideri che la registrazione di questo punto ha dato luogo al maggior numero di errori, la cui gravità è evidente, non potrà che encomiare questo provvedimento, perchè dispensa il funzionario di Cancelleria dall'apprezzare il valore intrinseco di una decisione dell'Autorità giudiziaria, cosa che egli, forse, non è sempre in grado di fare con cognizione di causa.

Il Procuratore del Re di Portoferraio ha disposto che, a simiglianza del « volume » delle *sentenze*, sia tenuto nelle Cancellerie un « volume » delle *ordinanze*. Ciò facilita le ispezioni che si volessero fare dei registri degli Uffici di istruzione, senza ricorrere al registro generale delle cause.

Per togliere il ritardo delle registrazioni cagionato dal fatto che i Magistrati, nello stendere le sentenze, ritengono sovente presso di sé gli atti dei processi, contro le tassative disposizioni della legge, il Procuratore del Re di Napoli ha ingiunto ai Cancellieri che assistono alle udienze di trasmettere per estratto al funzionario incaricato della tenuta dei registri dei giudizi tutte le notizie che possono occorrergli per le annotazioni statistiche. Se però questo provvedimento è utile, perchè offre una maggiore garanzia di esattezza, facendo desumere le notizie dei procedimenti portati a giudizio da chi ne aveva sott'occhi gli atti ed assistette al dibattimento, d'altro canto non va dimenticato che ne sarebbe elusa la disposizione contenuta nella Circolare del 18 febbraio 1889, poichè, pur restando incaricato un solo funzionario della materiale tenuta del registro, diversi concorrerebbero a fornirne le notizie, onde divisa, e perciò incerta, sarebbe la responsabilità di ciascuno.

Quanto alle proposte fatte da diversi Capi del P. M. per il miglioramento del servizio statistico, alcune sono dirette ad ottenere maggiori guarentigie di verità ed esattezza nelle registrazioni.

I Procuratori generali di Casale e di Venezia suggeriscono di obbligare i Pretori a trasmettere prima i riassunti trimestrali alle Regie Procure, invece di mandarli direttamente, come oggi avviene, alla Direzione della Statistica: in tal modo sarebbe più facile che le Procure stesse avessero cura del buon andamento di questa parte del servizio. Ciò varrebbe anche a togliere l'inconveniente, secondo osserva il Procuratore generale di Venezia, che l'Ufficio di Statistica faccia eseguire delle correzioni, senza che di queste abbia notizia la R. Procura.

Il Procuratore generale di Parma riterrebbe sufficiente, ad assicurare la regolare tenuta dei registri, che la verificaione dei riassunti trimestrali fosse fatta personalmente dai Pretori, in luogo di abbandonare questo lavoro alle sole cure del Cancelliere: anche il Procuratore generale di Genova si accosta a questa opinione, poichè attribuisce alla mancata vigilanza dei Pretori buona parte degli errori scoperti.

Il Procuratore del Re di Novi è di avviso che i Rappresentanti del Pubblico Ministero dovrebbero verificare non solo i riassunti trimestrali, ma anche gli stessi registri originali e crede che, senza aggravio di spese e di lavoro, potrebbero attendervi allorchè si recano nelle sedi delle Preture per ragione d'ufficio.

Nel volere frequenti ispezioni consentono pure i Procuratori del Re di Acqui e di Genova, senza però determinare a chi dovrebbero essere affidate e quando eseguite.

Il Procuratore del Re di Lanciano, del quale ho già lodato la singolare diligenza con cui ha condotto l'ispezione, vorrebbe che agli incaricati del servizio statistico si dessero *elogi o censure* secondo il merito; e che il personale addetovi fosse sufficiente, in modo da potersi sostituire gli assenti; proporrebbe infine che si istituisse un Ufficio di Statistica presso ciascun Tribunale, diretto da un Magistrato, preferibilmente scelto nel P. M., allo scopo di dare ai lavori statistici unità di indirizzo e uniformità di criteri.

Alcuni altri Procuratori generali (Brescia, Trani, Palermo) lamentano che le notizie chieste nei registri siano soverchie, e raccomandano la semplificazione di questi: semplificazione che è già stata, coll'adozione della scheda, in gran parte attuata.

Il Procuratore generale di Brescia vorrebbe che le istruzioni stampate ora sul frontespizio dei registri fossero raccolte in un

foglio separato, affinché, presentandosi la necessità di consultarle, si avessero a portata di mano, senza bisogno di aprire e chiudere il registro.

Il Procuratore generale di Napoli propone che si stampi una copia dei varii registri, nella quale per ciascun registro sia esemplificato il modo con cui devono eseguirsi le annotazioni.

Una proposta degna di molta considerazione è quella fatta dalle Procure generali di Firenze e di Trani, secondo le quali tutti i processi dovrebbero essere muniti, come già si pratica per quelli che sono portati alle Corti d'assise, di appositi fogli individuali, donde rilevare le qualità personali degli imputati. Non sempre gli atti di rito (specialmente quelli rilasciati dagli Uffici di stato civile) sono compilati regolarmente, e, anche quando lo sono, non contengono tutte le notizie occorrenti per la statistica: per esempio, quella della professione. È certo che ove il foglio individuale non fosse soltanto un semplice modulo per la raccolta di dati statistici, ma fosse richiesto come documento di rito nei processi, si avrebbe una maggiore garanzia di verità nelle notizie personali, poichè il Magistrato sarebbe obbligato a procurarsele, sia all'udienza, sia in altro modo.

Alcune altre proposte tendono ad ampliare od a modificare i registri attualmente in uso.

Il Procuratore del Re di Napoli suggerisce l'istituzione di un registro speciale per i procedimenti che erano stati prima mandati all'archivio perchè ignoti gli autori del reato e furono poi riaperti per essere questi stati scoperti. A me sembra che basti all'uopo il sistema adottato per questa parte nel registro delle denunce fatte ai Pretori (*I-A*) e in quello degli Uffici d'istruzione (*III-A*). In un solo caso potrebbe essere utile l'iscrizione in un apposito registro: cioè quando il processo fosse già stato registrato la prima volta in un anno precedente. Ma oltrechè sono rarissimi questi casi, basterebbe fare un'annotazione nella colonna delle *Osservazioni* per evitare ogni cagione di duplicazione.

Un registro speciale proporrebbe altresì il Procuratore generale di Trani per i *minorenni*. Ottima proposta, che già altre volte ha formato oggetto di studio per parte della nostra Commissione. Ma colla *scheda individuale* si potrà studiare la delinquenza dei minorenni sotto ogni aspetto, e meglio assai che con un registro giornaliero speciale, di cui viene a mancare l'utilità.

Il Procuratore generale di Catania vorrebbe che il registro delle denunce per le Preture (*I-A*) fosse tenuto dalle Preture mandamentali, nei luoghi ove risiede il Pretore urbano. Però conviene avvertire che, se i Pretori mandamentali sono in grado di inscrivere le denunce all'atto in cui sono loro presentate, non possono (non avendo giurisdizione in materia penale) segnare le notizie allorchè si prende un primo provvedimento di invio all'archivio o di invio all'udienza, e cioè proprio quando, per la natura dei registri giornalieri, è prescritto che si debba fare la registrazione. D'altra parte nessun inconveniente si verifica ora col far tenere il registro delle denunce (*I-A*) dalle Preture urbane, giacchè i Pretori mandamentali, per mezzo del Procuratore del Re, trasmettono al Pretore urbano le denunce ricevute, e queste vengono iscritte nel registro *I-A*, come se fossero state direttamente presentate al Pretore medesimo.

Il Procuratore del Re di Monteleone Calabro vorrebbe che non fossero annotati nei registri quei fatti non costituenti reato che fin da principio si presentano destituiti d'ogni elemento criminoso. Ma, a mio avviso, è necessario far segnare a parte anche questi fatti, siano poi riconosciuti insussistenti o non costituenti reato, affinchè qualche Cancelliere, guardando solo alla prima designazione che aveva avuto il fatto, non li registri fra i reati.

Il Procuratore del Re di Lanciano, finalmente, vorrebbe soppressa nel registro degli Uffici del Pubblico Ministero (*II-A*) l'iscrizione dei procedimenti per reati di competenza pretoriale, dovendosi credere che soltanto per errore siano pervenuti al Pubblico Ministero e non importando i medesimi alcun provvedimento giudiziario da parte della Procura del Re, ma un semplice lavoro di protocollo, poichè non v'è che da trasmetterli ai Pretori. È inutile soffermarsi a dimostrare la necessità che nel registro *II-A* siano iscritti anche questi procedimenti, poichè altrimenti il numero dei *reati denunciati* sarebbe incompleto, non potendo questi processi essere iscritti nel registro delle denunce fatte ai Pretori (*I-A*).

IV. — Conclusioni.

Molte fra le proposte surriferite, presentano, a mio giudizio, indubbii vantaggi e meritano, almeno, di essere ponderatamente

esaminate, per decidere se ed in quanto convenga tradurle ad effetto. Ma talune riguardano modalità d'ordine secondario e particolari di esecuzione rispetto ai quali non v'è bisogno di provocare alcuna disposizione ministeriale, poichè l'approvarle rientra, a' termini dell'art. 9 del decreto costitutivo della nostra Commissione, nelle attribuzioni del suo Comitato permanente. Altre invece, ove ottenessero il vostro suffragio, per essere applicate dovrebbero riportare l'approvazione dell'on. Guardasigilli.

L'opportunità di unire a tutti i processi un foglietto individuale in cui fossero registrate tutte le notizie personali di ciascun imputato fu già dalla Commissione fatta presente molto tempo addietro al Ministro della Giustizia, il quale, con Circolare del 1° agosto 1885, n. 1144, ne aveva prescritto l'uso in ogni Ufficio giudiziario.

Ma il fatto che la proposta ne è stata rinnovata ora da alcuni Procuratori generali mostra come non solo le disposizioni di quella Circolare non siano dovunque osservate, ma neanche ricordate. Gioverebbe quindi richiamare tutte le Autorità giudiziarie alla stretta osservanza delle istruzioni ricevute in proposito.

Lo stesso deve dirsi dell'utilità e convenienza che la tenuta dei registri sia sempre affidata in ciascun Ufficio ad un solo e medesimo impiegato. Dovendo questi fare personalmente tanto le annotazioni giornalieri quanto i riassunti trimestrali da spedire all'Ufficio centrale di Statistica ed essendone quindi esclusivamente responsabile, si ha così un'efficace guarentigia che il lavoro venga eseguito con uniformità di criteri e con tutta esattezza. Egli è perciò che sino dal 1889 il Ministro Zanardelli, su proposta della Commissione, aveva dato ordini precisi in questo senso. Ma dall'ispezione è risultato che in parecchi Uffici questa prescrizione non è osservata. Cosicchè occorrerebbe che il Guardasigilli eccitasse i Capi di Collegio ed i Pretori a curare rigorosamente l'adempimento di siffatta disposizione.

Un provvedimento nuovo, di cui importerebbe raccomandare al Ministro la sollecita attuazione, poichè gioverebbe grandemente al buon andamento del servizio statistico, sarebbe quello di affidarne in ogni Collegio giudiziario la direzione e vigilanza immediata ad uno dei Magistrati che vi sono addetti.

Non sempre i funzionari subalterni di Cancelleria e talvolta neanche gli stessi Cancellieri hanno le cognizioni necessarie a ret-

tamente interpretare le istruzioni del Ministero e dell'Ufficio centrale di Statistica ed a farne la retta applicazione ai casi singoli. Invece un Magistrato, oltre all'aver una conoscenza almeno sufficiente del diritto e della procedura penale, è generalmente fornito di un criterio più illuminato e sicuro ed è meglio in grado di apprezzare l'importanza delle ricerche di statistica giudiziaria, come pure d'intenderne il valore e la portata; e scegliendolo tra i più giovani (per i Tribunali, ad esempio, fra gli Aggiunti) si potrebbe più facilmente ottenere che prenda interesse allo speciale incarico affidatogli e che se ne occupi effettivamente.

Tanto più riuscirà utile, per non dire indispensabile, l'opera di questo Magistrato, se si accoglierà il partito, stato proposto da qualche Procuratore generale, di far mandare all'Ufficio centrale i riassunti trimestrali dei registri delle Preture, anzichè direttamente, col mezzo delle Regie Procure, che in tal caso dovrebbero farne un riscontro preliminare.

Quanto alla vigilanza sulla tenuta dei registri nelle Preture, le disposizioni vigenti in materia l'attribuiscono, e saviamente, ai Pretori, ma pur troppo l'ispezione ha messo in chiaro come non pochi tra essi trascurino affatto di occuparsene. Cosicchè non sarebbe inutile che, anche per questo rispetto, il Guardasigilli li richiamasse all'adempimento del proprio dovere, ingiungendo loro di eseguirne personalmente una verifica periodica, fatta eccezione per le Preture di maggior lavoro, dove potrebbero incaricarne uno dei Vice-Pretori di carriera.

I Magistrati incaricati di sovrintendere alla compilazione delle statistiche dovrebbero avere comunicazione delle sentenze originali, ogniqualvolta lo ritenessero opportuno per riscontrare l'esattezza delle annotazioni fatte nei registri. E la stessa facoltà dovrebbe darsi all'Ufficio centrale di Statistica, che avrebbe mezzo, così, di esercitare un eguale riscontro nel caso di gravi dubbii sulla buona tenuta dei registri, e di risolvere con piena cognizione di cose le differenze che talora insorgono con uno od altro Ufficio giudiziario sul modo di valutare e notare statisticamente qualche fatto d'ordine giuridico o processuale.

Ma, a rendere più regolare e sicuro l'andamento del servizio statistico, converrebbe che i Procuratori generali ed i Procuratori del Re facessero qualche verifica improvvisa dei registri tenuti

negli Uffici dipendenti, fosse pure meramente saltuaria, ed una o due volte l'anno.

E gioverebbe pure grandemente lo stabilire periodiche ispezioni di questo ramo di servizio ad intervalli di tre o di cinque anni; il che contribuirebbe anche ad assicurare un'interpretazione ed un'applicazione uniforme delle norme impartite per la retta compilazione delle statistiche.

A mio credere, anzi, tornerebbe opportuno farne eseguire una in questo stesso anno 1891 o, al più tardi, nel primo semestre del 1892, sia per accertare se e quali utili effetti abbia recati quella operata nel 1889 e di cui ho reso conto testè, sia per riconoscere come proceda il servizio dopo le riduzioni e semplificazioni portate ai registri e le modificazioni introdottevi per coordinare la statistica al nuovo Codice penale ed al parziale spostamento delle competenze per ragione di materia.

Per altro, nessun provvedimento inteso ad assicurare la sincerità e l'esattezza dei dati elementari ond'è costituita la statistica giudiziaria riuscirebbe tanto efficace, quanto il comminare ed infliggere adeguate pene disciplinari ai funzionari che, sia per deliberato proposito, sia per colpevole trascuratezza, fornissero notizie incomplete o non conformi al vero.

Ogni prescrizione sfornita di sanzione rimarrà sempre lettera morta per chi non abbia un profondo sentimento del proprio dovere: *telum imbelles sine ictu!* E pur troppo non sono pochi i funzionari di Cancelleria, specialmente delle Preture, che mostrano di non aver molto vivo quel sentimento. La recente ispezione lo ha dimostrato a luce meridiana; ma l'Ufficio centrale di Statistica ne era per lunga e dolorosa prova già edotto da un pezzo.

Ora, qualunque opinione possa aversi circa la maggiore o minore utilità della statistica, e più specialmente del modo in cui è ordinata la statistica giudiziaria, non si dovrebbe tollerare a nessun patto che infimi funzionari se ne erigessero giudici, e che, per fuggire la fatica di riscontrare i registri di Cancelleria e gli atti processuali o di leggere le istruzioni premesse ai registri statistici, omettessero di dare una parte delle notizie che sono tenuti a fornire, oppure ne dessero di cervellotiche o d'inesatte.

Non si facciano statistiche se si reputano vane o superflue, ma se queste si vogliono, non deve lasciarsi intentato alcun mezzo per

averle complete e precise. Imperocchè è minor danno, a mio credere, non avere alcuna statistica, che averne una monca ed erronea. Infatti, basandosi su dati ritenuti sicuri, ma che in realtà non rispecchiano la vera condizione delle cose, l'amministratore può essere tratto a provvedimenti inconsulti, il legislatore a riforme avventate od inopportune.

Io non potrei quindi chiudere in miglior modo questa mia disadorna esposizione se non con l'augurio che, grazie ai provvedimenti suindicati o ad altri che siano reputati più opportuni e rispondenti allo scopo, una futura ispezione possa attestare che i difetti messi in luce dalla prima non si hanno più da lamentare, e che la compilazione delle statistiche giudiziarie nulla lascia a desiderare.

Cuccia. Ricorda che, nella seduta del 28 giugno 1889, l'on. Costa, per incarico del Comitato, dichiarò che, quando si fossero conosciuti i risultati della verifica straordinaria dei registri penali, si sarebbe potuta riprendere in esame la proposta riguardante l'istituzione di un'apposita Commissione presso ogni Corte d'appello per sorvegliare l'esatta esecuzione dei lavori statistici (1).

Insiste su questa sua proposta, lasciando però in facoltà dei colleghi il determinare da chi dovrebbero essere composte queste Commissioni.

DE' NEGRI. A complemento della sua Relazione, ha presentato all'on. Presidente una mozione, nella quale ha proposto, fra le altre cose, che presso ogni Tribunale sia designato un Sostituto Procuratore del Re o un Aggiunto giudiziario, coll'incarico di sovrintendere ai lavori statistici e di impartire le istruzioni necessarie per migliorare il servizio. Ove si adottasse quella proposta, si raggiungerebbe facilmente l'intento desiderato dell'on. Cuccia, senza bisogno di istituire Commissioni speciali presso ogni Corte d'appello, tanto più che non sarà agevole comporle in modo da assicurare un'azione continua ed efficace.

COSTA. L'attuazione della proposta Cuccia incontrerà in pratica molte e gravi difficoltà, anche perchè converrà evitare il pericolo che venga menomata l'autorità dei Procuratori generali, i quali sono

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessioni del 1889, pag. 35.

responsabili dell'andamento del servizio della statistica come di tutti gli altri. Tuttavia non si oppone a che la proposta sia ripresa di nuovo in esame dal Comitato.

CUCCIA. Accetta il nuovo rinvio al Comitato, purchè questo, nella sessione prossima, ne riferisca alla Commissione.

PRESIDENTE. Mette ai voti il rinvio al Comitato della proposta presentata dall'on. Cuccia, per l'istituzione di Commissioni locali presso ogni Corte d'appello incaricate di sorvegliare il servizio della statistica.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Dà lettura della mozione del comm. De' Negri, che è del seguente tenore :

« La Commissione delibera:

« 1° d'invitare la Direzione generale della Statistica, inteso « previamente il Comitato, ad introdurre nel testo dei registri e « nelle istruzioni che li accompagnano tutte quelle modificazioni, « suggerite dai risultati dell'ispezione ai registri stessi o raccoman- « date dai Capi del Pubblico Ministero, che giovino a rendere di più « facile intelligenza il significato e la portata delle singole rubriche, « facendo anche stampare e distribuire in fascicolo a parte le istru- « zioni riferentisi ai singoli registri con opportune esemplificazioni « dei varii casi che possono presentarsi nelle registrazioni quoti- « diane, e modificando pure, ove risulti opportuno, i modi ed i ter- « mini della trasmissione delle notizie dai diversi Uffici giudiziari « all'Ufficio centrale di Statistica;

« 2° di pregare il Ministro Guardasigilli:

« a) a fare eseguire rigorosamente, in ogni sede giudiziaria « dove siano più funzionari di cancelleria e segreteria, la disposi- « zione da lui data con la Circolare in data 18 febbraio 1889, « n. 1225, secondo la quale la tenuta dei registri dev'essere in cia- « scuna sede affidata costantemente ad un solo e medesimo funzio- « nario;

« b) a far osservare la prescrizione della Circolare in data « 1° agosto 1885, n. 1144, concernente la compilazione di un foglio « di notizie individuali da allegarsi ad ogni processo;

« c) a prescrivere che sia destinato in ogni Tribunale un

« Sostituto Procuratore del Re, o, in difetto, anche un Aggiunto
« giudiziario a sovrintendere alla compilazione dei registri statistici
« e a dare le istruzioni che occorranò al funzionario incaricato di
« tale compilazione, tenendo questo Magistrato responsabile della
« integrale registrazione di tutti i procedimenti e della verità delle
« notizie fornite: ed inoltre ad invigilare sull'andamento del servizio
« statistico nelle dipendenti Preture;

« d) ad autorizzare la Direzione generale della Statistica a
« richiedere, quando abbia motivo di dubitare della sincerità ed
« esattezza delle notizie fornite, copia delle corrispondenti sen-
« tenze;

« e) a stabilire che, indipendentemente dalle ispezioni parziali
« e saltuarie che possano farsi dai Procuratori generali e Procura-
« tori del Re nella cancelleria e segreteria del rispettivo Collegio,
« e da questi ultimi nelle dipendenti Preture ogniqualvolta abbiano
« occasione di recarvisi, sia fatta a non lunghi intervalli di tempo
« un'ispezione generale dei registri statistici per accertare come
« siano tenuti: ed intanto a ordinare che ne sia eseguita una nel
« corrente anno, specialmente per conoscere i risultati delle modi-
« ficazioni apportate ai registri medesimi in dipendenza del nuovo
« Codice penale e dell'adozione della scheda descrittiva per ogni
« imputato di delitti;

« f) a comminare rigorose sanzioni disciplinari ai funzio-
« nari incaricati della tenuta dei registri statistici, ove alterino la
« verità delle notizie elementari che incombe loro di fornire. »

« DE' NEGRI. »

Messa ai voti, la mozione del comm. De' Negri viene ap-
provata.

PRESIDENTE. Ringrazia i Commissari della loro cooperazione, e
dichiara chiusa la sessione dell'anno 1890, riservandosi di presen-
tare al Ministro Guardasigilli la consueta Relazione sui lavori com-
piuti e sulle deliberazioni prese dalla Commissione.

La seduta è tolta alle ore 5 pomeridiane.

ALLEGATI.

I.

Regio Decreto 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3^a), colle modificazioni introdotte dai Regi Decreti 24 maggio 1885, n. 3135 (serie 3^a), e 14 febbraio 1886, n. 3670 (serie 3^a).

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visti gli art. 149 e seguenti del regolamento generale giudiziario;

Ritenuta la convenienza di avere annualmente una statistica completa sull'amministrazione della giustizia civile e penale in tutto il Regno, e di dare ai lavori che vi si riferiscono un ordinamento ed un impulso efficace;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La statistica giudiziaria civile e la statistica giudiziaria penale sono compilate annualmente, e pubblicate non più tardi dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Art. 2. I lavori per la compilazione delle statistiche giudiziarie sono eseguiti dalla Direzione della Statistica generale presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, secondo le norme che stimerà di prescrivere il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, sentita la Commissione di cui all'art. 4.

La pubblicazione dei detti lavori è fatta per ordine ed in nome del **Ministro** stesso.

Art. 3. La Direzione della Statistica generale del Regno, corrisponde con gli Uffici del Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali per tutte le notizie necessarie ai suoi lavori.

Art. 4. Presso il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, è istituita una Commissione coi seguenti uffici:

a) dare il suo parere intorno ai criteri ed ai metodi da adottarsi nelle pubblicazioni statistiche periodiche in materia civile, commerciale e penale, e nelle altre ricerche o in altri lavori speciali, anche di statistica comparata, che il **Ministro** della Giustizia credesse di ordinare;

b) proporre le modificazioni che ravvisasse utili nell'oggetto e nella forma dei registri statistici da tenersi presso gli Uffici giudiziari;

c) studiare i quesiti relativi alla compilazione dei lavori statistici che venissero proposti dal **Ministro** suddetto, per sua iniziativa o a richiesta dell'Autorità giudiziaria o della Direzione della Statistica generale, e manifestare il suo avviso;

d) esaminare i lavori predisposti dalla Direzione della Statistica generale per le pubblicazioni periodiche, e proporre al **Ministro** l'approvazione, previa le modificazioni che eventualmente occorressero;

e) esaminare le Relazioni statistiche annuali, fatte dai Rappresentanti del Pubblico Ministero a' termini dell'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario, e proporre i provvedimenti che stimasse utili per dare alle Relazioni medesime armonia ed unità d'intenti, e per coordinarle coll'indirizzo delle statistiche giudiziarie che si pubblicano dall'Amministrazione centrale;

f) presentare in ciascun anno al **Ministro** della Giustizia una Relazione sui risultamenti principali delle statistiche che vengono pubblicate e sui punti che, dall'esame delle medesime e dei resoconti del Pubblico Ministero, apparissero meritevoli di particolare considerazione.

Art. 5. La Commissione si compone del Direttore generale della Statistica e di altri diciannove membri nominati dal **Ministro** della Giustizia (modificato col Regio Decreto 24 maggio 1885, n. 3135).

Essa è presieduta dal Segretario generale del Ministero di Grazia e Giustizia e in sua assenza da uno dei membri della Commissione designato ogni triennio dal Ministro Guardasigilli. Quest'ultimo assume di diritto la presidenza, quando interviene alle adunanze.

Uno dei membri della Commissione, scelto tra i funzionari addetti al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, ha le funzioni di segretario permanente, e tiene il carteggio riguardante i lavori della Commissione.

Uno o più vice-segretari possono essere nominati per coadiuvarlo in tali funzioni.

Art. 6. I membri della Commissione nominati dal Ministro, si rinnovano per un terzo al principio di ogni anno, cominciando dalla scadenza del 1° triennio dalla sua costituzione: la prima e la seconda volta per estrazione a sorte, in seguito per anzianità.

I membri che escono possono essere confermati.

Art. 7. La Commissione si riunisce ogni anno, ordinariamente nel mese di giugno e straordinariamente quante volte il Ministro lo creda opportuno.

Art. 8. Per la legalità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza di cinque fra i suoi componenti.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta di voti.

Art. 9. Un Comitato composto del Direttore generale della Statistica, del segretario permanente della Commissione e di tre altri fra i membri di questa, scelti dal Ministro Guardasigilli fra quelli che dimorano abitualmente nella capitale, è chiamato a curare la pratica attuazione delle deliberazioni della Commissione, approvate che siano dal Ministro, ad esaminare e proporre, nei casi d'urgenza e quando non sieda la Commissione, la soluzione delle difficoltà e dei dubbi che insorgessero nella compilazione delle statistiche concernenti l'amministrazione della giustizia; ed a compiere gli altri studi e lavori che gli fossero demandati dalla Commissione o richiesti dal Guardasigilli.

Nella prima adunanza di ogni anno il Comitato elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente.

Il capo dell'Ufficio della Statistica giudiziaria interviene alle sedute con voce consultiva.

Per l'esame di qualche determinato argomento, il Comitato può associarsi temporaneamente altri membri della Commissione.

È necessaria la presenza di tre membri effettivi per la validità delle deliberazioni del Comitato (modificato col Regio Decreto 14 febbraio 1886, n. 3670).

Art. 10. I membri della Commissione hanno diritto ad una indennità di lire 20 per ogni adunanza della Commissione medesima cui intervengono. Quelli che non dimorano in Roma hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di viaggio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 20 aprile 1882.

UMBERTO.

ZANARDELLI — BERTI.

II.

Modello della scheda per la statistica dei matrimoni, colle modificazioni introdotte per aver notizia dei casi in cui una vedova che passa a seconde nozze abbia figli minorenni (art. 250 Cod. civ.).

MATRIMONI - Anno 189__

Provincia di _____ Comune di _____

Circondario (o distretto) di _____ Numero d'ordine del registro _____

Data della celebrazione del matrimonio: Mese _____ giorno _____

Del marito

1. Cognome e nome _____

2. Professione o condizione _____

3. Luogo di domicilio _____

4. Stato civile (ce- }
libe o vedovo) } _____

5. Data della nascita: anno _____ mese _____
giorno _____

6. Se sottoscrisse l'atto di matrimonio _____
(si risponda per sì o per no).

Della moglie

1. Cognome e nome _____

2. Professione o condizione _____

3. Luogo di domicilio _____

4. Stato civile (nu- }
bile o vedova) } _____

4 bis. Se è vedova, dicasi se ha figli minorenni _____

5. Data della nascita: anno _____ mese _____
giorno _____

6. Se sottoscrisse l'atto di matrimonio _____
(si risponda per sì o per no).

7. In caso di matrimonio contratto fra *consanguinei*, indicare il grado di parentela (Come matrimoni fra consanguinei devono essere dichiarati soltanto quelli contratti tra zio e nipote, tra zia e nipote, o tra cugini in primo grado, cioè tra figli di fratelli o di sorelle).

OSSERVAZIONI. — Domanda 2. - Indicare il più esattamente possibile la *professione o condizione*. Così, per esempio, l'operaio si dica precisamente in quale industria è occupato.

Domanda 4 bis. - In caso affermativo l'Ufficiale di stato civile dovrà riempire il modello E ed inviarlo al Pretore del Mandamento.

III.

Modello della scheda con la quale gli Ufficiali dello stato civile debbono dar avviso ai Pretori dei matrimonii di vedove aventi figli minorenni.

SCHEDA DA SPEDIRE AI PRETORI
per assicurare la costituzione dei Consigli di famiglia

(Art. 250 del Codice Civile).

Comune di _____ addì _____ 189__

Si avverte il signor Pretore del Mandamento di _____
che nel giorno _____ 189__ (1) _____
vedova di (2) _____ con _____ figli in minore età, domiciliata
o residente nel Comune di _____ ha contratto matrimonio in
questo Comune con (3) _____

ELENCO DEI MINORENNI.

COGNOME E NOME	DATA DELLA NASCITA

Firma dell'Ufficiale di Stato Civile

- (1) Indicare il cognome e nome della vedova che passa a seconde nozze.
(2) Indicare il cognome e nome del coniuge defunto.
(3) Indicare il cognome e nome del nuovo coniuge.

IV.

**Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia ai Procuratori generali,
ai Procuratori del Re ed ai Pretori, riguardante l'osservanza
delle disposizioni relative ai Consigli di famiglia e di tutela.**

N. 1246 R. C.

Roma, 27 luglio 1891.

Questo Ministero ebbe già ad occuparsi altre volte della istituzione dei Consigli di famiglia e di tutela per la protezione degli orfani minorenni.

Colle Circolari 17 aprile 1884, n. 1095, e 29 ottobre 1886, n. 1194, fu raccomandata alle SS. LL. l'esatta osservanza delle relative disposizioni di legge.

Gli eccitamenti rivolti ai funzionari del Pubblico Ministero ed ai Pretori non rimasero senza frutto. Però il miglioramento ottenuto non è stato nè generale, nè costante.

Infatti dall'esame delle annuali Relazioni statistiche, e dalle indagini sulle tutele compiute in seguito alla Circolare della Direzione generale della Statistica in data 28 febbraio 1889, sono risultate non poche e non lievi irregolarità nell'andamento di tale importante servizio. Fra l'altro si sarebbe rilevato che i registri per le tutele ordinati per legge non sarebbero in tutte le Preture tenuti regolarmente, come è prescritto dagli art. 343-349 del Codice civile; e che non sempre sono osservate le prescrizioni della legge per le quali la tutela si deve aprire, anche se non vi sono beni da amministrare, sempre che ambedue i genitori sieno morti, dichiarati assenti, o incorsi per effetto di condanna nella perdita della patria potestà.

Questi risultati giustificano, quindi, il dubbio che il numero dei Consigli di famiglia e di tutela annualmente istituiti non corrisponda a quello che dovrebbe essere, e che vi siano degli orfani i quali rimangono privi di tutela.

La Commissione per la statistica giudiziaria, pertanto, ha nuovamente richiamato la mia attenzione su questo grave argomento, esprimendomi il desiderio che sia data qualche disposizione diretta a togliere per quanto è possibile i lamentati inconvenienti.

Secondando tali premure, mentre rinnovo le più vive raccomandazioni perchè siano osservate le prescrizioni della legge riguardanti l'istituto della tutela, stimo opportuno impartire alcune istruzioni per raggiungere il desiderato intento.

Innanzi tutto credo di dover richiamare l'attenzione delle SS. LL. sul provvedimento comunicato colla Circolare 15 dicembre 1889, n. 1123, diretto a facilitare agli Ufficiali di stato civile l'adempimento della disposizione contenuta nell'art. 250 del Codice civile. Importa ora che i Pretori non trascurino di accertare se e come gli Ufficiali di stato civile e le altre persone indicate nel precitato articolo ottemperino all'obbligo loro imposto.

Le SS. LL. rivolgeranno la loro attenzione anche al modo con cui vengono applicate le disposizioni contenute negli art. 233, 237 e 238 del Codice civile, ed invigileranno affinchè non abbia a mancare la tutela ai minorenni che si trovano nei casi contemplati dagli art. 248 e 261 del detto Codice.

Debbo raccomandare, inoltre, che siano osservate le disposizioni date con l'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, con l'art. 5 del relativo regolamento in data 5 febbraio 1891, n. 99, e coll'ultimo capoverso dell'art. 495 del regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e riformatorii governativi del 1° febbraio corrente anno, n. 260. E parimenti richiamo l'attenzione delle SS. LL. sui provvedimenti da provocarsi in caso di perdita della patria potestà in conseguenza di condanna penale, ai sensi degli art. 33 del Codice penale ed 11 delle disposizioni per l'attuazione del Codice stesso.

Ma non basta dare ai minorenni una rappresentanza; occorre altresì che i Consigli di famiglia e di tutela funzionino regolarmente e sieno convocati anche d'ufficio tutte le volte che lo richiada l'interesse delle persone tutelate. I Pretori dovranno attendere con zelante sollecitudine al disimpegno delle importanti funzioni ad essi demandate, curando che si ottemperi alle prescrizioni concernenti l'inventario, l'obbligo della cauzione, la presentazione degli stati annuali ed il rendimento finale dei conti. Invigileranno pure che i

Consigli di famiglia e di tutela non si occupino soltanto degli interessi materiali dei minorenni, ma abbiano cura anche della loro istruzione ed educazione.

Essendosi pure lamentate gravi irregolarità riguardo alla tenuta dei registri delle tutele, desidero che i Procuratori del Re, mediante ispezioni da farsi di tanto in tanto, non solo nelle Preture delle sedi di loro residenza, ma anche nelle altre, ogniqualvolta abbiano occasione di recarvisi per ragioni d'ufficio, accertino se e come siano tenuti i detti registri, provocando all'occorrenza gli opportuni provvedimenti per rimuovere gli inconvenienti di cui venga constatata l'esistenza, e per ottenere che i Pretori non trascurino di ottemperare a quanto è prescritto dall'art. 349 del Codice civile.

Desidero, inoltre, che i Pretori nelle ispezioni quadrimestrali agli Uffici di stato civile, ed i Procuratori del Re, nelle verificazioni di cui agli art. 365 del Codice civile e 129 del regio decreto sull'ordinamento dello stato civile, esaminino i predetti registri in relazione alle tutele, non tralasciando di accertare se dagli Ufficiali di stato civile si osservi l'obbligo della denuncia loro imposto dall'art. 250 del precitato Codice.

Le SS. LL., poi, sia nella Relazione annuale, di cui appresso, sia, all'occorrenza, con rapporti speciali, vorranno ragguaagliarmi dei risultati delle ispezioni anzidette e dei provvedimenti adottati.

Infine, siccome è di grande interesse che questo ramo del servizio sia tenuto continuamente in istato di particolare evidenza, ed affinchè il Ministero sia posto in grado di esercitare su di esso una costante vigilanza, dispongo che nel primo bimestre di ogni anno i Procuratori del Re debbano trasmettere al Ministero nelle consuete vie gerarchiche una speciale e particolareggiata Relazione sul modo come funzionò nel corso dell'anno precedente l'istituto della tutela, tenendo conto specialmente del numero dei Consigli di famiglia e di tutela istituiti, delle loro convocazioni ad istanza delle parti o d'ufficio, delle irregolarità rilevate nella tenuta dei registri, e dei provvedimenti adottati, o che si propongono per migliorare l'andamento del servizio.

Tali Relazioni dovranno essere corredate da notizie statistiche da raccogliersi su moduli conformi a quello annesso alla presente Circolare.

Le SS. LL. Ill.me, poi, nell'inviare al Ministero tali Relazioni vorranno accompagnarle con una tabella riassuntiva per Tribunali, con quelle osservazioni ed apprezzamenti che riputeranno opportuni, non tralasciando di dar notizia delle disposizioni prese perchè siano adempiute le prescrizioni della legge dirette alla difesa degli orfani minorenni.

La gravità dell'argomento e l'importanza degli interessi ai quali provvede l'istituto della tutela mi assicurano che le premesse istruzioni saranno da chi spetta rigorosamente osservate.

Pel Ministro

Il Sotto-segretario di Stato

DELLA ROCCA.

Tribunale di

Prospetto riassuntivo per Preture delle notizie

PRETURA	Tutele aperte a tutto l'anno (p. e. 1890)			Tutele aperte durante l'anno (p. e. 1891)			Tutele chiuse nell'anno (p. e. 1891)			Tutele in corso alla fine dell'anno (p. e. 1891)			
	con patrimonio	senza patrimonio	TOTALE	con patrimonio	senza patrimonio	TOTALE	con patrimonio	senza patrimonio	TOTALE	con patrimonio	senza patrimonio	TOTALE	
di	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
.....													

..... addì 189.....

Avvertenza. — Nella colonna 28, « Osservazioni », si darà specialmente notizia: a) delle tutele per le regolamenti 5 febbraio 1891, n. 99; — b) delle tutele istituite a' sensi dell'ultimo alinea dell'art. 5 del regolamento — d) delle tutele aperte in seguito a condanna penale giusta l'art. 241 del Codice civile in relazione all'art. 33 convocazioni dei Consigli di famiglia a' termini dell'art. 237 del Codice civile.

Corte d'appello di

statistiche intorno alle tutele dei minorenni.

Minori sotto tutela alla fine dell'anno (p. e. 1890)		Minori sottoposti a tutela nell'anno (p. e. 1891)		Minori sotto tutela alla fine dell'anno (p. e. 1891)		Morti nell'anno (p. e. 1891) in istato di vedovanza che lasciarono figli in minore età			Convocazioni dei Consigli di famiglia durante l'anno (p. e. 1891)			Convocazioni dei Consigli di tutela durante l'anno (p. e. 1891)			Osservazioni
legittimi	illegittimi	legittimi	illegittimi	legittimi	illegittimi	vedovi	vedove	TOTALE	per tutele con patrimonio	per tutele senza patrimonio	TOTALE	per tutele con patrimonio	per tutele senza patrimonio	TOTALE	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

V.° IL PROCURATORE DEL RE

quali si è provveduto a' termini dell'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e del secondo alinea dell'art. 5 del 5 febbraio 1891, n. 99; — c) delle tutele di cui al capoverso dell'art. 495 del regolamento 17 febbraio 1891, n. 260; del Codice penale; — e) della nomina di tutori nel caso previsto dall'art. 233 del Codice civile; — f) delle

V.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia ai Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti d'appello e ai Presidenti e Procuratori del Re dei Tribunali, riguardante le procedure di fallimento (1).

N. 1251 R. C.

Roma, 23 agosto 1891.

La Commissione per la statistica giudiziaria, nella sessione tenuta nel gennaio ultimo scorso, si occupò, fra altri temi, della statistica dei fallimenti a proposito delle Relazioni che sono inviate ogni anno a questo Ministero, in esecuzione di quanto fu prescritto dalla Circolare 29 ottobre 1877, n. 741.

In quell'occasione venne dimostrata la necessità di raccogliere alcune notizie complementari atte a chiarire il modo con cui sono attuate le disposizioni di legge concernenti le procedure di fallimento.

Inoltre, confrontando i dati che si forniscono al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per la compilazione del Bollettino bimestrale dei fallimenti con quelli contenuti nei prospetti statistici allegati alle Relazioni annuali, si constatò che i risultati non corrispondevano fra loro quanto al numero dei fallimenti rimasti pendenti.

Il numero dei fallimenti non ancora chiusi al termine di ciascun anno appariva nelle Relazioni maggiore di quello dato dal Bollettino, ove sembra non fosse registrata che una parte, cioè i soli fal-

(1) A questa Circolare erano allegati due prospetti destinati a raccogliere le notizie sui fallimenti. Essi sono identici a quelli proposti dall'on. Penserini e riprodotti in fine della sua Relazione (pagine 86 a 89 del presente volume), salvo che nel primo di essi furono aggiunte quattro colonne, nelle quali si richiedono alcune notizie intorno alle spese cagionate dalla procedura di fallimento.

limenti dichiarati o riaperti nell'anno e non ancora chiusi alla fine di questo, senza tener conto dei fallimenti dichiarati o riaperti negli anni precedenti e che erano tuttora aperti alla fine dell'anno stesso.

In conseguenza, la Commissione mi propone di modificare tanto i prospetti che devono unirsi alle Relazioni, quanto le tabelle che servono per la compilazione del Bollettino dei fallimenti, e di coordinare gli uni agli altri modelli, in modo che riscontrino fra loro e sia tolta ogni discordanza fra le notizie ricavate da queste due fonti.

Avendo riconosciuto meritevoli di approvazione queste proposte, ho deliberato di sostituire ai modelli fin qui in uso per le Relazioni annuali, quelli allegati alla presente Circolare, che considerano i fallimenti nelle loro attinenze con la giustizia civile l'uno, e con la giustizia penale l'altro.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo con questo della Giustizia, ha introdotto alla propria volta alcune modificazioni nelle tabelle adoperate per la compilazione del Bollettino; modificazioni che esso ha già portato a conoscenza delle SS. LL. con Circolare del 15 maggio 1891, n. 12736.

Per secondare, poi, il desiderio espresso dalla mentovata Commissione, prego le SS. LL. perchè nelle annuali Relazioni sieno illustrate con opportune considerazioni le cifre raccolte nei prospetti, dando particolareggiate notizie specialmente sul modo di funzionare degli istituti della delegazione dei creditori e del curatore, nonchè sull'applicazione degli art. 839 e 864 del Codice di commercio, ed accompagnandole con un quadro riassuntivo per ogni distretto di Corte d'appello dei dati statistici allegati alle Relazioni stesse.

Nutro fiducia che le SS. LL. cureranno l'esatta osservanza delle istruzioni date con le sovra ricordate Circolari e con la presente.

Pel Ministro

Il Sotto-Segretario di Stato

DELLA ROCCA.

